L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

DALL'ANNO 1839-40 AL 1900-901

NOTIZIE E DOCUMENTI

RACCOLTI DAL SEGRETARIO DELL'UNIVERSITÀ

TEMISTOCLE MOZZANI

Coll' elenco dei laureati dal 1815-16

SIENA
PRESSO L' AUTORE
1902.

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDÎ
DI SIENA

DALL'ANNO 1839-40 AL 1900-901

NOTIZIE E DOCUMENTI

RACCOLTI DAL SEGRETARIO DELL' UNIVERSITÀ

TEMISTOCLE MOZZANI

Coll' elenco dei laureati dal 1815-16

SIENA
PRESSO L' AUTORE
1902.

Siena, 10 Luglio 1902.

L'antico archivio dell'università da un andito oscuro dove giaceva ammassato e dimenticato, venne nel 1891 rimosso e convenientemente sistemato, in appositi scaffali, nei locali della segreteria e nella sala delle adunanze della facoltà medica. Separata la parte amministrativa da quella scolastica, le filze dei documenti furono riunite per ordine cronologico; le altre carte sparse vennero raggruppate in fascicoli e custodite in buste. Tutto questo valse non poco ad assicurare meglio la conservazione dell'archivio ed a rendere le ricerche se non agevoli meno ingrate.

Un ordinamento completo del prezioso archivio è vivamente desiderato e riuscirebbe assai utile alla storia degli studî; ma per compierlo occorre l'opera assidua e paziente di chi, oltre una larga coltura storica, possegga anche le necessarie cognizioni paleografiche per sapere interpretare i non pochi documenti di antica data.

La consuetudine di dover spesso, per le esigenze del mio ufficio, rintracciare documenti e notizie relative ai vecchi regolamenti, o ricercare date e nomi di professori e studenti che hanno appartenuto all'università, più specialmente dalla metà del secolo scorso, mi suggerì l'idea di raccogliere in un volume tutti gli elementi utili a formare un quadro completo della vita universitaria senese, dalla importante riforma degli studî del 1840 ad oggi.

Date le accennate condizioni del vecchio archivio e le gravi lacune nei registri scolastici, mal commisurai le mie forze alle difficoltà d'ogni genere che avrei dovuto superare; ma cominciata la raccolta dei documenti e consegnati alle stampe, mi trovai impegnato, quasi per forza coattiva, a condurre a termine l'intrapreso lavoro.

Chi ha pratica e conoscenza delle ricerche attraverso le carte polverose e disordinate dei vecchi archivi, ricerche che obbligano ad esaminare tutto foglio per foglio, a controllare, a ricostruire una data, un nome, una circostanza minima qualunque, soltanto egli

può apprezzare al suo giusto valore l' opera mia modesta ma laboriosissima.

Qualunque possa essere il giudizio critico che sarà dato del mio lavoro, desidero assumerne tutta intiera la responsabilità; perchè tanto nel disegno quanto nell' esecuzione di esso, non ebbi altri collaboratori che la mia volontà e la mia costanza. Ho però coscienza piena di nulla aver risparmiato perchè il lavoro riuscisse il più possibilmente fedele, diligente e completo in ogni sua parte.

È con questa coscienza e con la convinzione di aver fatto opera non indegna in servizio dell' istituto e dell' amministrazione a cui appartengo, che presento a Lei, chmo. signor rettore, l' omaggio del mio lavoro, a compiere il quale, assai mi sospinse l' incoraggiamento Suo costante e affettuoso.

Se vero che l' oblio del tempo non giunge a cancellare i documenti della storia umana, quelli che ho raccolti in questo lavoro dovranno pur rimanere a vantaggio di coloro che verranno. È questa la sola soddisfazione, l' unico premio che posso sperare alle mie fatiche.

Pieno di reverente e affettuoso ossequio

Suo devotissimo
TEMISTOCLE MOZZANI.

Al chmo. signore
prof. cav. avv. Pietro Rossi
rettore della r. università degli studî
di
Siena

PREFAZIONE

Al divampare della rivoluzione francese la Toscana era senza dubbio lo Stato che, per la saggezza de' suoi ordinamenti, meno sentiva il bisogno di quelle riforme e di quelle rivendicazioni sociali che costituirono la maggiore conquista del XVIII secolo. Virtuosa antiveggenza di principe aveva dotata la Toscana di ogni migliore ordinamento civile ed economico: leggi quanto mai sapienti ed ammirate, avevano gettato il germe di quella agiatezza che fece di questa la regione d'Italia più tranquilla e laboriosa.

Leopoldo I, continuando l' opera restauratrice paterna, volle non solo del suo popolo assicurato il benessere materiale, ma con l' aiuto delle più elette menti, di cui ambiva circondarsi, dedicò le maggiori cure per la educazione pubblica, le arti e le scienze.

Le due università di Pisa e di Siena, nel loro interno organismo, non avevano ancora raggiunto una figura armoniosa e completa: il lungo percorso dei secoli aveva accumulata per l'uno e per l'altro dei due atenei una serie innumerevole e confusa di ordini, decreti e massime, discordanti tra loro e in contrasto. Occorreva raccogliere lo sparso materiale, che l'esperimento dei secoli aveva pur reso pregevole, coordinarlo, integrarlo, con la visione del futuro, in un piano organico moderatore dell' alta funzione universitaria; a tanto e condegno compito attese la illuminata sollecitudine del più illuminato principe del suo tempo. E il nobile proponimento egli raggiungeva felicemente con la riforma del 4 aprile 1780, della quale molto si avvantaggiò la fortuna e lo splendore dei due

toscani atenei, ma ognora più si valsero i successivi riordinamenti degli studî, chè a quella riforma s' inspirarono e da quella trassero sicuro fondamento.

Nel giro non lungo di men che un ventennio, non ebbe la riforma leopoldina agio di dare tutto il frutto non dubbiamente atteso dalla sua applicazione, poichè il turbine che dalla Francia imperversò sull' Europa sconquassando troni e sconvolgendo leggi e costumi, tutto infranse e distrusse.

Invasa la Toscana dal dominatore del mondo, tutti gli esistenti e pur progrediti ordinamenti, dovettero anch' essi piegare sotto l' impetuoso soffio innovatore, per dar posto a quelli che erano il prodotto delle conquiste della rivoluzione.

Così le due università di Pisa e di Siena vennero assoggettate alla legge francese, la quale stabiliva una sola grande università imperiale divisa in tante accademie sparse nei principali centri dell' impero. Le accademie erano costituite delle facoltà e scuole superiori, riunite o staccate; dalle accademie dipendevano gli altri istituti d' istruzione secondaria e primaria; l' università imperiale, in una parola, era ciò che per noi è oggi il ministero della pubblica istruzione. [1]

L' università di Pisa ottenne di essere convertita in accademia e potè così conservare le proprie facoltà; ma altrettanto non avvenne per quella di Siena, che fu violentemente soppressa col decreto 31 dicembre 1808 della giunta del governo imperiale toscano. E fu solo per acquietare in parte le legittime proteste della città, che, contemporaneamente al decreto di soppressione dell' università, un altro di egual data, stabiliva che presso l' ospedale di S. Maria della Scala venisse istituita, per l' istruzione degli ufficiali di sanità, una scuola medica alla dipendenza dell' accademia di Pisa. [2]

Avvenuta la restaurazione del governo granducale, Ferdinando III si affrettava a ridonare vita completa e rigogliosa

(1) Il sera formé sous le nom d' université impériale un corps chargé exclusivement de l' enseignement et de l' éducation publics dans tout l' empire (*Loi 10 mai 1806*). L' enseignement public dans tout l' empire, est confié exclusivement à l' université. Aucune école, aucun établissement quelconque d' instruction ne peut être formé hors de l' université impériale, et sans l' autorisation de son chef (*Décret impérial 17 mars 1808 portant organisation de l' université*).

(2) Arrêté de la Junte extraordinaire de Toscane du 31 decembre 1808.

alle due università toscane, molto saviamente riordinandole con indirizzo rispondente alle progredite condizioni politiche e intellettuali del tempo.

Col sovrano rescritto del 9 novembre 1814, soppressa in Pisa l'accademia approvavasi il *regolamento per la regia università di Pisa* la quale veniva ricostituita in tre collegi: teologico, legale e fisico-medico.

Con successivo rescritto del 20 decembre 1814 era ristabilita l'università di Siena uniformandola, pel suo interno ordinamento, alle norme stabilite per l'università di Pisa.

L'università di Siena veniva « composta di un provveditore « degli studî (rettore) e con un numero non minore di venti- « quattro cattedre distinte in tre collegi l'uno teologico, l'al- « tro legale, il terzo fisico-medico, corrispondenti alle antiche « facoltà teologica, legale e medica ». Quest' ultima divisa in due sezioni, e cioè in sezione medico-chirurgica ed in sezione fisico-matematica.

Su queste basi ricostituita, la senese università tornò a riprendere vita operosa e fiorente fino alla nefasta riforma del 29 settembre 1840, che, mutilandola in alcune parti del suo vitale organismo, ne segnò il decadimento.

Dopo questo rapidissimo e necessario cenno sulla fase storica dell' università di Siena dal cadere del XVIII.° secolo al periodo dal quale incomincia la raccolta dei documenti contenuti in questo volume, occorre dar ragione del compiuto lavoro e dell' ordine seguito pel suo svolgimento.

Lo scopo cui mira la presente pubblicazione, non essendo quello di compiere uno studio storico e critico, ma l'altro più modesto di raccogliere insieme tutti quei documenti riguardanti i diversi sistemi di studio che ebbero vigore nell' università di Siena dal 1839-40 ad oggi, basterà riassumere in ordine cronologico questi varî sistemi per avere via via occasione di citare e dar ragione dei documenti raccolti e pubblicati.

Il periodo che abbraccia il lavoro non è certamente lungo; peraltro, del nostro risorgimento è il più ricco di avveni-

menti, non solo dal punto di vista politico, ma anco da quello amministrativo. Oggi che più vivo ferve il nobile dibattito intorno al problema universitario, la cui soluzione supremamente interessa e richiama le cure dello Stato, si ritiene che possa riuscire utile conoscere, ne' suoi particolari, lo svolgimento e la trasformazione che ebbero gli studî in una fra le più antiche e gloriose università della più colta e progredita regione d'Italia.

Al già lungo, paziente e faticoso compito di cercare, raccogliere e ordinare i documenti che ora vedono la luce, altro compito, non meno gravoso, occorreva aggiungere, quello cioè di presentare, per ciascuno stadio di tempo, la corrispondente funzione dell' ordinamento in vigore, nominando le persone preposte al governo dell' università e all' insegnamento delle varie discipline, e, negli effetti dell' ordinamento stesso, il numero degli studenti, quello dei diplomi dottorali e professionali conferiti, coi nomi di coloro che li conseguirono.

Il lavoro è stato diviso in sei periodi per ciascuno dei quali ricorre un momento storico importante della vita dell' università di Siena.

I. Periodo: 1839-40 al 1850-51. — La riforma degli studî compiuta da Ferdinando III col motuproprio del 29 settembre 1840, a ragione fu chiamata nefasta per l' università di Siena, perchè da essa, come si vedrà in seguito, derivarono i mali maggiori.

Si è detto che l' università di Siena nel 1814 era stata ricostituita nei tre collegi teologico, legale e fisico-medico; quest' ultimo diviso in due sezioni l' una medico-chirurgica e l' altra fisico-matematica. Con la riforma del 1840 ritornò il collegio all' antica denominazione di facoltà: all' università di Pisa vennero assegnate sei facoltà, a quella di Siena tre, e cioè la teologica, la legale e la medico-chirurgica. Quasi a compenso della soppressa sezione fisico-matematica, fu istituito, fuori delle facoltà, ma nella stessa sede degli studî, un collegio filosofico preparatorio ai corsi universitari (III). [1]

---

(1) Il numero romano fra parentesi indica quello dei documenti inseriti nel presente volume.

Fino allora il collegio medico aveva potuto conferire le matricole di libero esercizio in medicina e chirurgia ai giovani che, dopo gli studî teorici, compivano il corso pratico nelle cliniche dell' ospedale di S. Maria della Scala; questo diritto venne a mancare col successivo motuproprio del 3 ottobre 1840, il quale sopprimeva il « collegio medico della città di Siena » e prescriveva che gli studî pratici per adire alle matricole di medicina e chirurgia, dovessero farsi unicamente ed esclusivamente nella scuola dell' arcispedale di S. Maria Nuova a Firenze (IV).

La suprema autorità accademica era esercitata dal rappresentante della potestà civile, chiamato dal sovrano a capo dell' università col nome di provveditore e dal rappresentante della potestà ecclesiastica, cioè dall' arcivescovo col nome di gran cancelliere. Il provveditore era coadiuvato da un consiglio accademico, composto dei deputati e dei priori delle facoltà; per l' esecuzione degli ordini, l' andamento amministrativo e la conservazione dell' archivio, era stabilito un ufficio di cancelliere e di economato composto del cancelliere, dell' economo, dell' aiuto cancelliere e del copista. Apposita ordinanza regolava l' ordine gerarchico delle cariche accademiche, l' intervento dei componenti l' università e l' abito accademico che, ciascuno secondo il proprio grado, doveva indossare nelle pubbliche funzioni (XVI).

L' arcivescovo di Siena, nella sua qualità di gran cancelliere, conferiva le lauree agli studenti cattolici; interveniva col suo voto in tutti gli affari riguardanti la facoltà teologica ed aveva il primo posto in tutte le funzioni accademiche [1] (XI).

Il provveditore soprintendeva alla direzione ed al governo di tutta l'università e suoi istituti dipendenti. [2] L' autorità del provveditore oltre che alla condotta accademica estendevasi anche a quella civile e morale di tutte le persone apparte-

(1) L'arcivescovo ed i ministri della curia percepivano un emolumento fisso per ciascun dottorato.

(2) Alla dipendenza del provveditore erano pure l' accademia dei fisiocritici (rescritto sovrano del 17 ottobre 1767) il Collegio Tolomei (rescritto sovrano 30 settembre 1820) e la pubblica biblioteca (rescritto sovrano 2 gennaio 1759).

nenti all'università (XI, XV); godeva dell'annuo assegnamento di scudi toscani seicento [1] (XII): il suo ufficio, salvo circostanze speciali, era incompatibile con quello d'insegnante.

Il consiglio accademico, presieduto dal provveditore, coadiuvava questi nel dare pareri sulle interpretazioni, deroghe e modificazioni investenti l'ordinamento generale dell'università; si componeva del deputato e del priore di ciascuna facoltà; il primo, eletto dai professori, durava in carica tre anni; l'altro si designava per turno annuale e per ordine di anzianità tra i professori insegnanti nella facoltà da non meno di cinque anni (XI).

Al deputato era affidato l'ufficio di relatore negli affari riguardanti la propria facoltà; al priore spettava la direzione della facoltà e di presiederne le adunanze [2] (XI, XII).

I professori, ordinariamente, venivano nominati per concorso e in base ai resultati di pubbliche prove (XIII); l'eletto doveva fare l'orazione d'ingresso o prolusione entro la prima metà dell'anno dalla sua nomina.

Il professore era obbligato a dare tre lezioni la settimana in quei giorni ed in quelle ore fissate dal priore della facoltà d'accordo col provveditore, purchè tra una lezione e l'altra vi fosse almeno l'intervallo di un giorno. La durata della lezione doveva essere di un'ora accademica, equivalente ad un'ora e mezza civile; nella prima parte dell'ora (mezz'ora) il professore si faceva render conto dagli studenti del loro profitto e si accertava, col mezzo di chiame, della presenza degli alunni alla lezione; nella seconda parte dell'ora (un'ora) il professore sviluppava il tema della lezione.

Al principio dell'anno il professore presentava il programma del corso e nelle vacanze del natale, del carnevale e della pasqua rendeva conto delle lezioni fatte per ciascuno dei periodi precedenti. Non poteva ottenere dal provveditore di assentarsi dalle lezioni più di due volte nel corso dell'anno (XVIII).

Il professore godeva l'onorario di scudi toscani 300 aumentabile di lire (toscane) 100 dopo un triennio. I professori,

---

(1) Lo scudo toscano equivale in moneta italiana a lire italiane 5,88; la lira toscana a 84 centesimi.

(2) Salvo che non intervenisse il provveditore, nel qual caso spettava a questi la presidenza.

direttori degli stabilimenti anatomici e de' gabinetti di fisica, chimica e del giardino botanico, godevano inoltre di un assegno di lire 500; pei direttori delle cliniche l'assegno era di lire 750 (IX).

Il professore doveva curare la disciplina nella propria scuola ed esigere l'assoluto rispetto da parte degli alunni; nel caso di disordine doveva abbandonare la cattedra informandone il provveditore con rapporto scritto, indicando gli autori principali del disordine (XIV).

Per essere ammessi a studiare nell' università i giovani dovevano appartenere allo Stato toscano ed avere l' età non minore degli anni sedici; dovevano esibire il certificato di nascita e gli attestati di buona condotta religiosa, morale e politica; dovevano inoltre assoggettarsi ad un esame di ammissione, consistente in due prove scritte ed una orale (VI, X, XX). [1]

Per ogni anno di studio era stabilita una tassa annua fissa in misura diversa secondo la facoltà o ramo di studio al quale applicavasi lo studente; una tassa speciale era pure stabilita per il dottorato o esame finale (I, II).

La durata degli studî era di cinque anni per ciascuna facoltà; dopo il primo anno, detto anche preparatorio, lo studente doveva superare speciali esami per quel dato corso cui voleva dedicarsi; superati tali esami entrava a far parte del ruolo normale degli studenti universitarî e conseguiva il grado di baccelliere; al termine del secondo anno, doveva superare gli esami di passaggio al terz'anno, e alla fine di questo, superati i relativi esami, conseguiva la licenza e poteva esssere ammesso al quarto anno. Approvato negli esami del quarto anno, veniva inscritto al quinto ed ultimo anno di studio, compiuto il quale e sostenuti gli esami, conseguiva la laurea (VI, VII).

Per assicurare la diligenza degli scolari alle lezioni, oltre gli appelli nominali da farsi improvvisamente dal professore,

---

(1) Le lezioni essendo pubbliche, potevano essere frequentate anche da non studenti regolari, cioè dagli uditori o, com' allora chiamavansi, *buone voglie* perchè la maggior parte frequentava i corsi spesso per prepararsi ad una regolare ammissione all' università. Per questi uditori o buone voglie non vigevano disposizioni speciali: erano tuttavia sottoposti a quelle regole di disciplina richieste dal buon ordine e dalla dignità dell' istituto.

erano stabilite le cosidette rassegne, che avevano luogo otto volte nel corso dell' anno in epoche determinate. La rassegna consisteva nell' obbligo fatto allo studente di recarsi nella cancelleria e scrivere su apposito registro il proprio nome, cognome, patria e luogo di abitazione: il provveditore poteva a suo piacimento ordinare anche rassegne straordinarie a sorpresa. Chi mancava ad una rassegna, incorreva nella perdita dell' anno; nessuno studente poteva assentarsi dall' università senza prima averne ottenuta licenza dal provveditore.

I giovani di scarsa fortuna, dotati d'ingegno e di attitudine agli studî, erano premiati con posti di studio, o alunnati di sapienza, come allora si dicevano, elargiti dal governo, dai comuni e dai privati; l' università di Siena era ricca di fondazioni e lasciti diretti a questo nobile fine d' incoraggiamento allo studio (VIII). [1]

Una polizia preventiva e coercitiva esercitavasi sugli studenti, i quali dovevano serbare un contegno esemplarmente corretto, non soltanto nell' interno dell' università, ma anche al di fuori di essa. Pene severissime erano comminate ai trasgressori dei regolamenti disciplinari; pene che dalla semplice ammonizione si estendevano agli arresti in casa, al carcere e alla espulsione dalle università dello Stato (XIV, XVIII).

Il dì 11 novembre si apriva con solennità l'anno accademico; in quel giorno il corpo universitario e la rappresentanza comunale, si recavano alla chiesa di Provenzano, ove, dopo la messa cantata, aveva luogo l'orazione inaugurale pronunziata dal professore di letteratura del collegio filosofico.

Le lezioni cominciavano il giorno successivo e terminavano il 16 giugno; subito dopo avevano luogo gli esami che si protraevano fin verso i primi del luglio. Dal dì 5 all' 11 del novembre si tenevano gli esami per coloro che erano stati rigettati, o che giustificavano di essere stati legittimamente impediti di presentarsi agli esami del giugno.

Oltre le domeniche e le altre feste d' intiero precetto, durante

(1) Quantunque non poche siano andate perdute, l' università di Siena dispone sempre di tali fondazioni, alcune delle quali sono fra le più generose e cospicue dell' Italia. Nell' annuario dell' università del 1899-900 sono raccolte le notizie intorno alle fondazioni di studio esistenti in Siena.

l'anno eran date le vacanze nel natale e capo d'anno, nel carnevale, nella pasqua, ecc. (XVIII).

Gli studî della facoltà teologica erano stabiliti dall'ordine sovrano 2 giugno 1841 (VII) modificato dall'altro 3 dicembre 1845 (XVII); quelli della facoltà di giurisprudenza lo erano dal citato ordine 2 giugno 1841; quelli, infine, della facoltà di medicina e chirurgia, erano regolati dai decreti 3 ottobre 1840 (IV) 5 novembre 1840 (V) e 2 giugno 1841 (VII).

Oltre gli studî per la laurea, nella facoltà di giurisprudenza si facevano ancora quelli per l'abilitazione al notariato ed ai cosidetti impieghi minori civili, criminali e comunitativi; questi studî si regolavano secondo gli ordini sovrani 18 settembre 1827, 9 febbraio 1831 e 10 gennaio 1840 (II). Gli aspiranti a questi studî erano dispensati dall'esame di ammissione all'università, purchè comprovassero di aver superato in una scuola secondaria, o presso professori abilitati, le prove di lettere, aritmetica e filosofia. Per disposizione ministeriale del 28 febbraio 1850 anche questi studenti, al pari degli altri, vennero assoggettati a dare l'esame di ammissione. [1]

Si potevano fare gli studî tanto per la sola medicina quanto per la sola chirurgia; ma nell'un caso o nell'altro la durata del corso universitario era sempre di cinque anni; dopo conseguita la laurea occorrevano due anni di pratiche per ottenere la relativa matricola di libero esercizio. Per abilitarsi in entrambe le professioni bastavano solo tre anni di pratiche; con la riforma del 5 novembre 1840 questa distinzione di studî fu abolita e istituita una sola laurea e una sola matricola comprendente la medicina e la chirurgia (V). Come si è dianzi accennato, dopo la soppressione del collegio medico le pratiche dovettero sempre farsi presso la scuola medico-chirurgica di complemento e perfezionamento istituita nell'arcispedale di S. Maria Nuova in Firenze (IV).

---

(1) Gli studenti di *notariato* dovevano frequentare e dare gli esami di *Filosofia morale*, *Istituzioni civili*, *Diritto patrio e commerciale;* per gli *impieghi minori* gli stessi corsi ed esami e più le *Istituzioni criminali*.

Tanto il corso di notariato quanto quello per gli impieghi minori duravano ciascuno un biennio. Compiuto il corso universitario doveva farsi in Firenze il tirocinio pratico, che durava quattro anni, presso notari abilitati o negli uffizi della R. Corte.

Gli studî per la farmacia non assunsero vero e proprio carattere universitario se non dopo il regolamento 16 novembre 1849 che li disciplinava (XIX); per lo innanzi si regolavano conforme al sovrano rescritto del 28 febbraio 1829. Secondo tale rescritto gli aspiranti farmacisti erano assoggettati ad un esame d'ammissione all'università; dopo aver frequentato per un biennio, senz'obbligo di esame, i corsi di botanica, chimica e materia medica, venivano ammessi alle pratiche nelle farmacie dei pubblici spedali, dove, dopo due anni, conseguivano la matricola.

Tutti gli esami universitarî erano fatti in virtù di quant' era stabilito dal regolamento 9 novembre 1814 e dalle modificazioni portatevi dai successivi ordini sovrani (V, VI, X, XVII, XX). Eccone, peraltro, le principali disposizioni.

Vi erano tre specie di esami: d' ammissione, preparatori o di passaggio e di laurea o dottorato.

Tutti gli esami, tranne le due prove scritte per quelli di ammissione, erano fatti in pubblico ed in forma orale; il giudizio veniva dato da tre professori insegnanti le materie che erano oggetto di esame; l'approvazione doveva resultare da due terzi almeno di voti favorevoli degli esaminatori, i quali votavano a scrutinio segreto pel si o pel no. Il priore assisteva agli esami ancora quando non fosse esaminatore, nel qual caso però non partecipava al voto; da una borsa contenente tanti numeri quanti erano i temi d'esame della materia, il priore, alla presenza del candidato, ne estraeva tre e sui corrispondenti temi, avveniva l'esame; nella stessa guisa successivamente procedevasi per gli altri esami, ciascuno dei quali non poteva durare meno di mezz'ora nè più di tre quarti, ad eccezione delle prove scritte degli esami d'ammissione per ciascuna delle quali era assegnata un'ora.

Il priore annunziava per ogni esame il resultato dello scrutinio e dichiarava l'approvazione o la reiezione; l'approvazione semplice, cioè con soli due terzi favorevoli dei voti era annunnunziata: *approvato alla pluralità*; l'approvazione con tutti i voti: *approvato all'unanimità*. Dopo l'approvazione mettevasi a partito il *plauso* con lo stesso sistema di votazione e se ne annunziava ugualmente il resultato.

Chi veniva rigettato ad un esame poteva domandare al provveditore di esservi riammesso al principio del nuovo anno; nel caso di una seconda reiezione lo studente perdeva irremissibilmente un anno di studio.

L'esame di laurea, come gli altri esami, era fatto in pubblico ed innanzi a tutti i professori della facoltà; il provveditore, quando non interveniva l'arcivescovo od un suo delegato, presiedeva l'esame. Alla presenza del candidato venivano estratti a sorte quattro professori, ciascuno dei quali interrogava sopra tre temi, estratti pure a sorte da una delle quattro borse di temi all'uopo destinate per i quattro professori esaminanti.[1] L'esame di laurea durava un'ora e la votazione seguiva con lo stesso sistema degli altri esami.

La funzione del dottorato, o della proclamazione di laurea, avveniva nel palazzo arcivescovile, dove recavasi in forma accademica il collegio dei professori coi laureandi, dopo ascoltata la messa alla chiesa metropolitana. Ciascun laureando prestava giuramento, secondo i sacri canoni, nelle mani dell'arcivescovo quale gran cancelliere dell'università; fatta la proclamazione del dottorato con un'unica dichiarazione per tutti i laureati, uno dei professori pronunciava una breve allocuzione di circostanza.[2]

Tale, nelle sue linee principali, era l'ordinamento degli studî nell'università di Siena nel primo dei periodi in cui dividesi il presente lavoro; occorre ora far cenno dei principali eventi politici di quel periodo che, per quanto estranei al compito assunto, hanno ragione di essere ricordati per la loro importanza storica e per il riflesso che ebbero sulle sorti ulteriori dell'ateneo.

Era il tempo nel quale andavano maturando i destini di una nuova Italia; nelle università specialmente il santo ideale dell'unità della patria infiammava le giovanili impazienti speranze. Bastava una allusione patriottica fatta durante la lezione, perchè un delirante scoppio di applausi salutasse l'ardimentoso

---

(1) Il laureando in medicina e chirurgia da ciascuna delle quattro borse estraeva un sol tema in luogo di tre: i temi per quest'esame dovevano riguardare esclusivamente le principali malattie del corpo umano.

(2) Pei laureandi non cattolici la proclamazione veniva fatta in forma civile dal provveditore nell'aula magna dell'università.

professore; ma questi entusiasmi davano occasione a rincrudimento di rigori disciplinari e ad aspre repressioni da parte delle autorità politiche. E mentre si opprimeva l'incauto professore con umilianti ritrattazioni e se ne vigilava con odioso sospetto l'esercizio dell'ufficio, quanti giovani, sol rei di amare la patria, per sfuggire al carcere, abbandonavano studî e famiglia ramingando per l'Italia nella vana ricerca di sicuro asilo! Le minaccie, i patimenti, le persecuzioni anzichè affievolire rendevano vie più vivo e diffuso il sentimento liberale fra i giovani. La sbirraglia li colpiva a preferenza e spesso non ristava dall'adoperare le armi contro gli inermi animosi: la sera del 6 luglio 1847 al pubblico passeggio della Lizza, i carabinieri trucidavano lo studente Lodovico Petronici e ferivano gravemente parecchi compagni suoi.

Ma i tempi incalzavano e lo spirito patriottico indomabile recava già i suoi frutti: da Roma un sacro e luminoso faro irradiava sull' Italia benedicendola nel suo tricolore simbolo di redenzione; a quel faro i potentati dovettero inchinarsi e largire quelle libertà che erano state sogno e aspirazione tormentosa dei popoli.

La nuova costituzione politica della Toscana rese il popolo giubilante e fiducioso verso il sovrano resipiscente che incamminavasi sulla via del progresso e delle civili libertà.

Allontanata la soldatesca mercenaria e affidata ai cittadini la sicurezza dell' ordine pubblico e la difesa del principe e dello Stato, fu costituita la guardia civica. La gioventù universitaria volle anch'essa e ottenne di costituirsi in corpo armato; come a Pisa così a Siena fu creato quel battaglione universitario che, poco dopo, sui campi di Curtatone e Montanara, doveva ricoprirsi di gloria. Altri dissero già e forse non ancora tutto, delle nobili imprese e dello sfortunato eroismo di quella schiera elettissima; qui basti il ricordo non mai abbastanza esaltato.

Coi disastri delle armi italiane ritornò la burbanza dei principi che si affrettarono a lacerare i patti giurati, ricacciando i popoli soggetti nell' oppressione della più fiera tirannide. Un Principe solo, a cui il fato aveva serbato la più grande e gloriosa missione, raccolse a Novara la infranta spada paterna, mantenne fede al suo popolo e con le sorti d'Italia volle divise quelle della sua corona.

Lacerata la costituzione politica, il vecchio regime in Toscana riebbe tutto il suo vigore, e, fosse dispetto o sintomo di paura, il governo affannossi con leggi sempre più severe a soffocare dovunque il sentimento patriottico. Nuove misure coercitive, quanto mai odiose, vennero aggiunte a quelle esistenti non solo contro gli scolari ma ancora contro i professori; una speciale polizia segreta aveva l' incarico di spiare gli atti e le parole degli uni e degli altri (XVIII). Lo zelo degli agenti era tale, che, per quanto l'autorità accademica si mostrasse circospetta alle facili denunzie e mite nelle punizioni, frequentissimi erano tuttavia i processi politici.

Come se tutto ciò non bastasse ad opprimere ogni libertà di studio e di pensiero, con ministeriali disposizioni del 28 febbraio e 6 marzo 1850 volle il governo ordinare che professori e studenti fossero obbligati due volte al mese ad assistere alle conferenze religiose che speciale incaricato doveva tenere nella chiesa di S. Vigilio, attigua al palazzo dell' università. L' autorità accademica seriamente preoccupata del fermento che aveva recato fra i giovani la notizia di quella disposizione, reputò prudente sospenderne l'esecuzione per quell'anno scolastico.

Riaperti i corsi universitari nel seguente anno, il governo ordinò che fosse tosto data esecuzione all'obbligo delle conferenze religiose, per le quali era stato nominato il catechista. La sera del 16 dicembre 1850 verso le ore quattro doveva aver luogo la prima delle conferenze; gli studenti eccitatissimi, anche per le note tendenze reazionarie del catechista, si affollarono nella chiesa e tumultuando impedirono che avesse luogo la conferenza. Il governo inasprito da questo fatto decretò all' indomani la chiusura dell' università (XXI); ma accortosi di aver precipitato il provvedimento e nella tema di guai più seri, si affrettò a far conoscere che l' università sarebbe stata riaperta e ripresi i corsi (XXII, XXIII); difatti con lettera del 31 gennaio 1851 (XXIV) trasmetteva al provveditore il decreto sovrano della stessa data (XXV) col quale l' università veniva riaperta ai pubblici studî ed erano puniti i principali autori del disordine. [1]

---

(1) Le conferenze religiose furono riprese per quell'anno e per gli anni successivi fino al 1859; ma tacitamente fu tolto l'obbligo agli studenti di assistervi e il catechista seppe sempre conte-

Questi avvenimenti erano un segno manifesto dei tempi e dell'ambiente, ed il governo ne traeva forse argomento per preparare quella riforma degli studî che subito dopo veniva compiuta.

II. Periodo: 1851-52 al 1858-59. — Fosse atto di politica prudenza richiesta dal pericoloso soverchio agglomeramento di studenti nell' università di Pisa, oppure fosse l'apparente necessità di alleggerire l'erario della spesa che importava il mantenimento delle due università toscane, volle Leopoldo II riunirle in una sola università distribuita in sei facoltà tra Pisa e Siena, assegnandone quattro alla prima e due alla seconda.

Le università di Pisa e di Siena componenti la generale università toscana, presero il nome l' una di studio di Pisa e l' altra di studio di Siena; quello di Pisa costituito delle facoltà di filologia e filosofia, di medicina e chirurgia, di scienze matematiche e di scienze naturali; quello di Siena delle facoltà di teologia e di giurisprudenza (XXVI).

È ben vero che l'università di Siena perdette la facoltà medico-chirurgica, ma in compenso trasse dalla riforma non piccolo vantaggio per il numero degli studenti che triplicossi e in questa misura pressochè si mantenne per tutto il tempo in cui ebbe vigore il nuovo ordinamento.

La importante riforma recava seco un largo e ben coordinato piano organico e finanziario per ciascuno dei due studî; gli stipendi e gli assegni del personale direttivo, insegnante, assistente, amministrativo e di servizio; le dotazioni degli stabilimenti scientifici, della biblioteca e della cosidetta cassetta per gli ordinari bisogni dell'ufficio; nonchè una somma per gli alunnati di studio da conferirsi a studenti poveri e di merito.[1] Dal bilancio di tutte queste spese ne derivava la cospicua economia di oltre 150 mila lire sulla spesa totale delle due università che prima della riforma ascendeva a circa 450 mila lire.

---

nersi in modo da non uscire mai dall'argomento religioso. L'abituale non intervento degli studenti alle conferenze non mancava di essere notato.

(1) Dei 30 posti di studio assegnati con quella riforma all' università di Pisa 18 dovevano essere goduti da studenti dell' università di Siena. *(Lettera ministeriale che accompagna la risoluzione sovrana del 28 ottobre 1851).*

Con altro decreto, di pari data a quello della riforma, provvedevasi alla designazione dei professori delle varie cattedre (XXVII); alcuni conservarono la cattedra e la propria residenza, altri dovettero trasferirsi a Pisa o Siena dov' era stata stabilita la respettiva facoltà; altri, infine, furono posti in disponibilità o pensionati.

Che la riforma possa aver avuto un movente politico lo fa supporre e l'essere stata suggerita dopo pochi mesi dai torbidi universitari, e l'aver essa dato ragione o pretesto di allontanare dalla cattedra, o di tramutare da una città all'altra, alcuni professori che forse non si erano mostrati abbastanza ossequenti alla volontà superiore: lo stesso provveditore venne graziosamente esonerato dall'ufficio e nominato in sua vece un consigliere del governo (XXVIII, XXIX).

Nella trasformazione dell' università senese in pubblico studio dell' università toscana, l'interno organamento non subì sostanziali innovazioni; importante fu invece l'incameramento del suo patrimonio all'erario, nonchè la soppressione, la riduzione o la conversione ad altri fini delle annue prestazioni che gli enti locali facevano all' ateneo (XXVI).

L' autorità universitaria continuò ad essere esercitata per mezzo del provveditore, dei priori e del consiglio accademico nelle forme già stabilite per l' università (XXXI); si desume, peraltro, dagli atti che il provveditore dello studio venisse tacitamente rivestito di più larghi poteri nel dirigere l'andamento degli studî e la disciplina scolastica. [1]

L'ordine degli studî nelle due facoltà teologica e giuridica durante questo periodo non ebbe a subire sostanziali mutamenti; soltanto in quello degli studî giuridici avvenne qualche lieve modificazione (XXXV, XXXVI).

Importante riforma fu altresì quella relativa all'istruzione secondaria che non aveva ancora ricevuto un ordinamento uniforme e regolare. Con la legge del 30 giugno 1852 l'insegnamento secondario venne diviso in due parti, inferiore e supe-

(1) Il provveditore disponeva di un fondo speciale per le spese della polizia accademica. (Lettere ministeriali 15 gennaio 1852; 27 settembre 1853; ecc.).

riore: alla prima appartenevano le scuole ginnasiali e tecniche, all'altra i licei (XXXIII).

In Siena gli insegnamenti del ginnasio vennero stabiliti nel collegio Tolomei; quelli del liceo in parte nel collegio stesso e in parte nell' università. Il collegio filosofico preparatorio ai corsi universitari prese il nome di sezione superiore del liceo, alla quale fu aggregata la cattedra di materia medica e farmacologia, della soppressa facoltà medico-chirurgica, occorrente per gli studî della farmacia (XXVI).

In complesso quindi lo studio di Siena, con la riforma leopoldina, aveva nel suo seno le due facoltà teologica e giuridica e la sezione superiore del liceo costituita degli studî preparatori alle facoltà e di quelli necessari per lo studio della farmacia.

La durata degli studî nelle varie facoltà, compreso l' anno preparatorio, fu conservata in cinque anni: gli esami di baccellierato o di ammissione all' università venivano dati nella detta sezione superiore del liceo (XXXIV); tanto questi quanto quelli universitari di passaggio, di licenza e di laurea continuarono ad essere dati nelle forme e nei modi già descritti. Soltanto la prova del componimento italiano negli esami di ammissione, fu resa un po' meno elementare di quanto lo era stato fin allora, richiedendosi la trattazione di un tema di rettorica o di storia classica (XXXVII).

Gli studenti di farmacia vennero sottoposti alla disciplina universitaria, dalla quale, durante le pratiche del 3° e 4° anno di studio, sembra si fossero allontanati (XXX); l' ordine degli studî e delle materie di esame di questo corso venne in parte modificato (XXXII); le pratiche e gli esami pel conseguimento della matricola continuarono a farsi nella scuola medica fiorentina divenuta « sezione universitaria medico-chirurgica insegnante nell' arcispedale di S. Maria Nuova » (XXVI).

Nonostante il più severo regime disciplinare, durante questo periodo non mancarono le manifestazioni politiche da parte degli studenti, manifestazioni che sempre più si accentuavano a misura che si avvicinava il solenne momento della patria redenzione. Occasione propizia era il 29 maggio anniversario della

battaglia di Curtatone e Montanara; in quella ricorrenza le autorità prendevano grandi precauzioni allontanando dalla città persino quei giovani più o meno sospetti di liberalismo.

D'altra parte le legittime aspirazioni non distraevano i giovani dall'adempimento dei loro studî ai quali attendevano con singolare impegno, quasi presaghi dei servigi che la patria risorta avrebbe loro richiesto, e per i quali, molti di essi giovani, erano destinati a salire i più alti gradi e nella cosa pubblica e nella scienza, a loro fortuna e ad onore dell'ateneo.

III. Periodo: 1859-60 al 1861-62. — Seguito il 27 aprile 1859 il placido tramonto del governo granducale e congiunta la Toscana alla madre patria, uno de' primi atti del governo provvisorio fu quello di ripristinare nella loro originaria integrità i due atenei di Pisa e di Siena, affidando ad una commissione d'insigni uomini l'incarico del riordinamento degli studî in armonia col progresso delle scienze e colle mutate condizioni politiche (XXXVIII).

La commissione con amorosa sollecitudine presentava il piano completo del nuovo ordinamento che il governo approvava col decreto 31 luglio 1859 (XXXIX).

Le due università di Pisa e di Siena venivano ristabilite col numero di facoltà e scuole qual'era stato prima della loro fusione in una sola generale università; così Pisa riebbe le sue sei facoltà e Siena, oltre la teologica e la giuridica, riebbe la facoltà medico-chirurgica. Alcune cattedre furono soppresse, altre, richieste dal nuovo indirizzo degli studî furono aggiunte; ai titolari che già avevano appartenuto ad una delle facoltà ripristinate nell'una o nell'altra città, fu lasciata libera elezione di residenza. [1]

La riforma era stata compilata per modo da non perturbare soverchiamente l'ordine degli studî esistente: l'anno preparatorio doveva farsi esclusivamente al secondo anno del liceo,

(1) Ritornarono a Pisa della facoltà teologica il Prof. Dal Padule, e della facoltà giuridica quasi tutti, cioè i professori Conticini, Corbani, Doveri, Gozzani, Giorgini e Mazzuoli.

la durata del corso per ciascuna facoltà veniva in conseguenza ad essere ridotta a quattro anni; al contrario la durata del corso medico-chirurgico prolungavasi di un anno; il sistema degli esami veniva conservato nella forma già vigente. L'esame di baccellierato o di ammissione alle facoltà anzi che presso i licei, riconducevasi a farsi innanzi ai professori dell' università che meglio di quelli del liceo potevano giudicare dell'attitudine dei giovani ai differenti studî universitarî. (XXXIX).

Per l'esecuzione del nuovo ordinamento si davano opportune istruzioni sui dubbi mossi dalle autorità accademiche e si agevolavano, con disposizioni transitorie, a poter proseguire e compiere gli studî tutti coloro che li avevano iniziati col precedente sistema (XL, XLVI).

Le pratiche e gli esami per il conseguimento delle matricole in medicina e chirurgia e in farmacia dovevano continuare a farsi nella sezione universitaria medico-chirurgica dell'ospedale fiorentino. (1)

Al riordinamento degli studî seguivano i decreti relativi ai ruoli del personale insegnante ed assistente e alle nomine dei titolari delle cattedre delle due università. (XLI, XLII, XLIII).

A differenza del sano criterio di eguaglianza che aveva sino allora regolato il trattamento delle due università toscane si volle ingiustamente creare per l' università di Siena uno esiziale stato di inferiorità in confronto alla consorella di Pisa, assegnando ai professori di Siena lo stipendio di tre mila lire e di quattro mila a quelli di Pisa. (2)

L' istruzione secondaria ginnasiale e liceale ebbe pure nuovo assetto e gli studî e gli esami vennero regolati in modo da renderli non solo più rispondenti alle nuove cresciute esigenze

---

(1) La quale assunse il titolo di *Sezione della Facoltà medico-chirurgica dell'università di Pisa*. Con la stessa riforma del 31 luglio 1859 furono istituite in Firenze altre quattro Sezioni universitarie, dette d'insegnamento pratico e di perfezionamento, e cioè: 1. Filosofia, Filologia e Storia; 2. Giurisprudenza e Scienze politiche; 3. Scienze matematiche; 4. Scienze naturali (Documento XXXIX, art. 17).

(2) Del governo provvisorio toscano fu quella non piccola colpa da cui derivarono poi tanti mali per l' università di Siena; nè valse che il ministro Ridolfi a rabbonire gli animi disgustati, accorresse in Siena a presenziare l' apertura degli studî ineggiando all' avvenire dell' università. *(Per l'inaugurazione della Università di Siena nel dì 5 Dicembre 1859 - Siena, presso Onorato Porri, 1859)*.

del tempo, ma più specialmente in armoniosa relazione con quelli superiori [1] (L, LV).

Richiedendosi negli esami di baccellierato o di ammissione alle facoltà universitarie la conoscenza di alcune materie il cui insegnamento mancava nel liceo di Siena, furono a questo scopo istituiti i relativi corsi (XLIV).

Le cattedre della sezione superiore del liceo stabilite nella università, servivano non soltanto per gli studî liceali ma la maggior parte di esse contribuivano anche all' insegnamento universitario del primo anno delle facoltà teologica, giuridica, medica e della scuola di farmacia; pertanto i titolari di queste cattedre chiedevano il riconoscimento come professori universitari. Il governo dapprima accordò loro un aumento di stipendio (XLV); ma poi facendo ragione alla legittima domanda di quegli insegnanti, dichiarò le respettive cattedre universitarie aggregandole alle facoltà (XLVIII, LIII). E perchè meglio rispondessero al fine più alto cui erano chiamati gli insegnamenti delle scienze dimostrative e sperimentali già appartenenti al liceo, provvedevasi ad aumentare convenientemente le dotazioni dei respettivi gabinetti (XLIX).

Durante il breve periodo del governo provvisorio un fatto di vitale importanza per l' università di Siena occorre ricordare: tre professori della facoltà teologica, intolleranti del nuovo ordine politico, prevalendosi della duplice qualità di insegnanti e di sacerdoti, dalla cattedra e in pubblico promuovevano contro il governo « una opposizione faziosa »: furono pertanto prima sospesi e poi remossi dall'ufficio di professori. In conseguenza di tale provvedimento, essendo restate scoperte tre delle cinque cattedre, la facoltà teologica veniva sospesa: i titolari delle altre due cattedre, posti a disposizione del governo, conservarono il loro grado e stipendio [2] (LIV).

La diminuzione di una facoltà, lo stabilimento di nuovi istituti universitari nella vicina Firenze, lo stato d'inferiorità in cui per

(1) Il liceo continuò ancora per alcuni anni ad avere la sua sede principale nell' università alla dipendenza del Provveditore, finchè riordinati i licei della Toscana col r. decreto 15 settembre 1867 si staccò definitivamente dall' università ed ebbe sede e direzione propria.

(2) La facoltà teologica rimasta così sospesa non riebbe più vita; con la legge 26 gennaio 1873 tutte le facoltà teologiche vennero abolite.

effetto degli stipendi dei professori venne posta l' università di Siena, bastavano già a comprometterne gravemente le sorti; ma vollesi ancora aggiungere a favore dell'università pisana la soppressione di diciotto posti di studio che erano stati assegnati a Siena con la riforma del 28 ottobre 1851;[1] di quelli che elargiva il granduca e dei soccorsi che dava per lo stesso scopo il governo, fu costituito un fondo unico per altri otto posti di studio o sussidî di cui cinque furono ancora assegnati a Pisa e tre a Siena (XLVII).

Dallo sconvolgimento politico che necessariamente precedeva la formazione del regno d' Italia, sembra derivasse una deplorevole rilassatezza nella serietà degli studî e nel giusto rigore degli esami; chè altrimenti non si spiegherebbe il caloroso appello che Terenzio Mamiani rivolgeva alle autorità universitarie con la sua circolare del 29 ottobre 1860 (LII).

Frattanto l' opera del governo provvisorio toscano aveva raggiunto il suo termine, e col plebiscito del popolo era stata proclamata l' unione della Toscana all' Italia sotto il regno costituzionale di Vittorio Emanuele II.

Col reale decreto dell' 8 settembre 1861 le università e gli altri istituti della Toscana passarono alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione col quale i respettivi capi da quel momento ebbero diretta corrispondenza (LVI).

Già il governo provvisorio aveva accettato la rinuncia dell'arcivescovo dall'ufficio di gran cancelliere dell' università (LI); ma il r. decreto 28 ottobre 1861 volle ancor meglio sancire la esclusione completa dell' autorità ecclesiastica negli affari interni dell' università. Lo stesso decreto dichiarava spettare alle facoltà il conferimento de' gradi accademici, e al rettore, che così doveva denominarsi il già provveditore dell' università, il rilascio dei diplomi; disponeva che fosse per intanto conservato il sistema vigente degli esami annuali di passaggio e finali di laurea; che, infine, fosse ancora mantenuto pei laureati l'obbligo del giuramento secondo una nuova formola[2] (LVII).

---

(1) Vedi la nota a pag. XVIII.

(2) La nuova formula del giuramento era la seguente: *Io N. N. giuro su questi sacrosanti evangeli di essere fedele al re e di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello stato; e*

IV. Periodo: 1862-63 al 1875-76. — All' atto della costituzione del regno d' Italia l' unica legge organica sulla pubblica istruzione era quella del 13 novembre 1859, già in vigore negli stati sardi, detta anche, dal nome del ministro che la propose, *legge Casati.*

L' applicazione di questa legge nelle provincie in cui non venne pubblicata, è stata spesso oggetto di discussioni e di pareri non sempre concordi dei supremi corpi amministrativi e giudiziarî dello Stato. Pur essendo in massima ritenuto che la legge non possa nelle dette provincie avere efficacia, almeno nella parte per la quale preesistessero leggi speciali, tuttavia per la larga applicazione che si è fatta della legge Casati, ammirato monumento di sapienza civile, essa può considerarsi la legge fondamentale della pubblica istruzione in Italia. [1]

Non essendo stata pubblicata in Toscana, al momento dell' annessione, la legge Casati, si ritiene sia sempre in vigore il decreto-legge del governo provvisorio 31 luglio 1859; ma quel decreto venne assai raramente invocato e soltanto in qualche parte di speciale interesse, così che può ritenersi che effettivamente le due università di Pisa e di Siena dalla costituzione del regno d'Italia sieno state regolate dalla detta legge.

Superfluo sarebbe voler qui riassumere le disposizioni abbastanza note della legge Casati nella parte che riguarda l'ordinamento universitario, tanto più che accennando alle principali delle numerose modificazioni e interpretazioni portate a quella legge, sarà dato di notare la funzione dell'ordinamento medesimo.

L' unica legge universitaria di carattere generale che sia stata approvata dalla costituzione del regno d' Italia è quella del 31 luglio 1862, che, dal nome del ministro, fu detta *legge Matteucci* (LVIII); legge quanto mai deplorata per l' università di Siena, perchè venne a ribadire lo stato d' inferiorità che le

---

prometto di adempiere i doveri annessi al grado che mi è conferito, da uomo d' onore e nell' interesse della verità e della giustizia. Così Iddio m' aiuti!

(1) Veggasi in proposito quanto è autorevolmente dichiarato dall' illustre senatore Saredo nel suo volume *Vicende legislative della pubblica istruzione in Italia.* Torino, Unione tip. ed. 1901, pag. 1 e seg.

aveva già recato il nefasto decreto 8 novembre 1859 del governo provvisorio toscano.

Sotto la modesta parvenza di riordinare le tasse degli studenti e gli stipendî dei professori, la legge Matteucci divise le università in due categorie, a seconda dei maggiori o minori stipendî fissati per l' una e per l' altra di queste due categorie di università. Così che, quantunque la legge espressamente non lo dichiarasse, si costituirono due gruppi di università, le maggiori, dove lo stipendio dei professori toccava il massimo stabilito dalla legge, le minori, dove lo stipendio dei professori era il minimo fissato dalla legge stessa. Nel momento più solenne della vita politica italiana, quando appena era cementata l' unificazione della patria, fu certamente imprudente l' atto legislativo, che, oltre a creare un pericoloso antagonismo fra città e città, comprometteva, abbassandone il livello, la sorte e la tradizione gloriosa, mantenuta intatta attraverso i secoli e le tirannie, di alcuni de' più vetusti atenei italiani.

La legge doveva naturalmente produrre e produsse effetti perniciosi alle università minori, costrette a sostenere in condizioni impari la concorrenza di quelle maggiori; ma a salvarle dal decadimento e dalla inevitabile lenta consunzione, sorse premuroso l'aiuto degli enti cittadini e fu così scongiurato il maggior danno che la legge avrebbe preparato.

La riforma Matteucci ebbe solo, convien riconoscerlo, il merito di ridurre i diversi ordinamenti esistenti nelle università in un sistema unico e generale.

In esecuzione all'art. 4 della predetta legge, col r. decreto 14 settembre 1862, vennero pubblicati il regolamento generale universitario ed i regolamenti speciali delle facoltà, basati essenzialmente sulle disposizioni della legge Casati.

Per quanto concerne le autorità universitarie, il corpo accademico e la sua funzione, il regolamento generale, in relazione a quelle della legge Casati, conteneva le seguenti principali disposizioni.

Il rettore, subordinatamente al ministro, era preposto al governo dell' università e da lui doveva dipendere il perso-

nale insegnante e amministrativo; al rettore spettava convocare e presiedere il consiglio accademico, chiamato a coadiuvarlo in tutti gli affari riguardanti l'andamento degli studî, la disciplina e l'amministrazione dell' università. Il rettore, nominato dal re fra i professori ordinari, durava in carica un anno e poteva essere riconfermato: godeva di un assegno annuo a titolo di rappresentanza. [1]

La cancelleria dell'università che prendeva il nome di segreteria era costituita di un segretario-capo, di un sottosegretario e di un copista: il segretario era anche incaricato delle funzioni di economo. [2]

L'art. 18 del regolamento Matteucci stabiliva che l'autorità universitaria dovesse risiedere nel consiglio accademico, composto del rettore e dei presidi delle facoltà, *eccetto che leggi vegliantì presso alcune università non lo componessero diversamente.* Per effetto di quest'eccezione il consiglio accademico dell' università di Siena restava costituito nella sua antica forma, e cioè del provveditore, che assunse, come si disse, il titolo di rettore, dei priori, che presero il nome di presidi delle facoltà, e dei deputati.

I presidi delle facoltà che fin'allora avevano costituito quasi un ornamento accademico, ebbero più diretta ingerenza negli affari dell'università. [3] I consigli di facoltà, composti degli insegnanti della facoltà stessa, ebbero del pari effettiva parte nell'andamento degli studî e della disciplina, nei concorsi alle cattedre e nella nomina dei professori.

Secondo la legge Casati, a cui il regolamento Matteucci ed i regolamenti successivi si sono anche per questa parte meno discostati, il corpo accademico componevasi dei professori ordinari, onorari ed emeriti; dei professori straordinari e dei privati insegnanti.

---

(1) L'assegno pel rettore dell' università di Siena fu al principio di lire 500 (regi decreti 21 dicembre 1862 e 16 luglio 1863). Quest'assegno fu portato a lire 600 col r. decreto 20 ottobre 1876.

(2) R. decreto 26 luglio 1863 n. 1380. Con successivo decreto del 28 giugno 1866 n. 3047 venne soppresso il posto di copista. Oggi l' ufficio della segreteria ha solamente un segretario e un vice-segretario appartenenti al ruolo generale delle segreterie universitarie.

(3) I presidi continuarono ad essere nominati per turno annuale, e per ordine di anzianità, fra i professori ordinari delle facoltà; questo sistema è tuttora conservato. Anche i presidi godevano di una indennità che per quelli dell' università di Siena era di lire 240 annue (r. decreto 16 luglio 1863). L' indennità ai presidi venne poi abolita col r. decreto 19 gennaio 1865.

I professori ordinari erano nominati dal re in seguito a concorso per titoli o per esami o per entrambe queste due forme; i professori straordinari scelti fra i privati insegnanti, e, laddove esistessero, fra i dottori aggregati: i professori ordinari nominati a vita e inamovibili, i professori straordinari nominati anno per anno.

Acquistavano il titolo di professori onorari gli ordinari appartenuti per dieci anni alla stessa università e di emeriti se rimastivi per venti anni: questi titoli dovevano conferirsi dal re su proposta della facoltà.

La nomina di privato insegnante si conseguiva per titoli o per esami; il libero docente poteva, con l'approvazione della facoltà e del ministro, dare un corso di lezioni parallelo ad uno obbligatorio, o soltanto per una parte; nel primo caso il corso era pareggiato a tutti gli effetti a quello ufficiale, nell'altro caso il corso libero era parte o complemento di quello obbligatorio. Il privato insegnante veniva rimunerato con una quota fissa da prelevarsi dalle tasse di ciascuno studente iscritto al corso libero o pareggiato. [1]

I professori ordinari o straordinari, oltre l'insegnamento ufficiale, potevano dare nella propria facoltà un corso privato, purchè questo non fosse parte di quello obbligatorio.

Lo stipendio dei professori ordinari nell' università di Siena era quello fissato dalla legge 31 luglio 1862 e cioè di lire 3600 se contavano dieci o più anni di servizio e di 3000 lire per gli altri; tali stipendî aumentavano di un decimo per ogni quinquennio fino a raggiungere il massimo di 8 mila lire. I professori straordinari, secondo la legge Casati, non potevano avere uno stipendio superiore ai sette decimi di quello normale stabilito per gli ordinari, cioè di 2100 lire.

I professori erano tenuti a presentare al principio dell'anno i programmi dei respettivi insegnamenti; questi programmi, dopo essere stati esaminati e coordinati fra loro nel consiglio dei professori della facoltà, venivano rimessi al rettore per la approvazione. Il professore era obbligato a fare non meno di

---

(1) Attualmente il pagamento delle quote d'iscrizione dovute ai privati insegnanti è regolato dal r. decreto 21 Aprile 1877 n. 3800.

tre lezioni per settimana di un' ora almeno ciascuna; durante l'anno, col permesso del rettore, non poteva restare assente dalle lezioni per un tempo maggiore di dieci giorni; per un'assenza più lunga occorreva l'autorizzazione del ministro.

Per la parte che riguarda gli studenti, la disciplina, l'insegnamento e gli esami in generale, l'apertura e la chiusura degli studî, ecc. il regolamento recava dettagliate norme di cui ecco le principali.

Per essere iscritti all' università in qualità di studenti il citato regolamento 14 settembre 1862, oltre richiedere il certificato d'aver conseguita la licenza negli studî liceali, confermava l'obbligo dell'esame di ammissione. Quest' esame consisteva in una prova scritta e una orale, da sostenersi innanzi a tre professori sopra materie prestabilite dal respettivo regolamento della facoltà a cui lo studente aspirava iscriversi. Per questi esami vi era una sola sessione al principio dell' anno scolastico: chi veniva rimandato non poteva ripresentarsi che nella sessione dell'anno successivo.

Superate le prove per l' ammissione, lo studente doveva avanzare regolare domanda al rettore per essere iscritto al primo anno della facoltà prescelta, presentando i certificati di nascita e di licenza liceale e la ricevuta del pagamento della tassa annua d' iscrizione. [1]

Oltre gli studenti regolari, chiunque altro volesse profittare degli insegnamenti universitarî poteva frequentarli in qualità di uditore; però quelli fra gli uditori che per aver fallito l' esame di ammissione o quello di licenza liceale, si proponevano di render validi gli studî che facevano come uditori non erano ammessi a dare esami se prima non avevano soddisfatto a tutte le condizioni d'ammissibilità sovra accennate. La tassa annua per gli uditori era di una metà in più di quella dovuta dagli studenti.

Dal pagamento di queste tasse potevano essere dispensati quegli studenti che oltre essere in condizioni economiche di ri-

---

(1) Per la giurisprudenza era di lire 102, 50 per la medicina e chirurgia 46, 67; per la farmacia 50, 66 (Legge 31 Luglio 1862 e r. decreto 25 ottobre 1862 N. 941).

stretta fortuna si segnalassero nello studio e nelle prove degli esami.

Era in facoltà del rettore, dei presidi e di ciascun professore di assicurarsi, o per mezzo di rassegne straordinarie o coll'appello alle lezioni, della diligenza degli studenti.

L'ammonizione, l'interdizione temporaria da uno o più corsi, l'esclusione temporaria dall' università, la sospensione o la esclusione dagli esami, erano le pene che potevano pronunziare le autorità accademiche per mantenere la disciplina scolastica.

Per gli esami del corso universitario il regolamento generale stabiliva tante singole prove di esame per quante erano le materie di studio prescritte dal regolamento particolare della facoltà a cui lo studente applicavasi. Per ogni esame eravi una commissione composta di tre membri, e cioè del professore insegnante la materia dell' esame, e di due altri professori docenti di materie affini: uno di questi poteva anche essere scelto fra gli estranei al corpo accademico o tra i privati insegnanti.

L' esame, vertente sopra due temi estratti a sorte, aveva forma orale ed era fatto in pubblico; doveva durare non meno di quaranta minuti. [1] Ciascuno dei tre membri esaminatori disponeva di dieci punti: l' approvazione semplice era data con sei decimi del totale de' voti; l' approvazione a pieni voti legali con nove decimi; l' approvazione a pieni voti assoluti con dieci decimi; in quest' ultimo caso la commissione metteva a partito la dichiarazione dell' approvazione con lode.

Lo studente che abbandonava l' esame senza legittima ragione o veniva rimandato non poteva ripresentarsi che in altra sessione.

Gli esami erano tenuti in pubblico; la votazione aveva luogo per scrutinio segreto. Il numero dei voti pro' o contro era rappresentato da quello delle palline che ogni esaminatore deponeva in due respettive urne.

L' esame di laurea consisteva in una dissertazione scritta e un esame orale; per lo svolgimento della dissertazione, il cui

(1) Con la circolare ministeriale 30 aprile 1803 la durata dell' esame speciale venne ridotta a venti minuti.

tema veniva assegnato a sorte, erano accordate otto ore di tempo. Se la dissertazione veniva approvata, il candidato era ammesso all' esame orale da farsi innanzi ad una commissione composta del preside e dei professori insegnanti le materie designate dal regolamento speciale della facoltà per l' esame di laurea. L' esame orale durava un' ora e si aggirava sulle materie affini a quella della dissertazione; il presidente destinava volta per volta tre professori ciascuno dei quali interrogava per venti minuti il laureando sui quesiti precedentemente concordati dalla commissione. Per l' approvazione nell' esame di laurea occorreva riportare almeno sette decimi del totale dei voti.

L'anno scolastico era di dieci mesi, dal 1° novembre al 30 agosto; erano stabiliti due periodi per gli esami, uno nel novembre e l'altro nel luglio e agosto. Il 15 novembre aveva luogo la solenne inaugurazione degli studî e il giorno seguente cominciavano le lezioni: un professore per turno di facoltà leggeva l'orazione inaugurale.

Nell' università di Siena dopo il 1859 e fino al 1866 l'inaugurazione degli studî era preceduta dalla funzione sacra che aveva luogo, come per lo innanzi, nella chiesa collegiata di Provenzano: susseguiva la funzione accademica e l'orazione inaugurale nell'aula magna. Dal 1867 l' inaugurazione dell'anno accademico venne fatta esclusivamente nell'aula magna dell' università.

Le vacanze durante l'anno scolastico erano le domeniche e tutte le altre feste di precetto, la vigilia e il giorno dopo del natale, i tre ultimi giorni del carnevale e il primo di quaresima, i tre giorni che precedono la pasqua e il giorno dopo la festa, e il giorno della nascita del re.

Nel suo complesso l'ordinamento universitario toscano conservò la sua forma classica, ciò che induce a riconoscere una volta di più come le leggi che lo regolavano anteriormente al nuovo stato politico, avessero basi profondamente sapienti e tali da far ritenere che ad esse siasi inspirato il legislatore moderno.

I regolamenti speciali delle facoltà, pubblicati contemporaneamente al regolamento generale, portarono agli studî tutta

quella maggiore ampiezza che la cultura scientifica nazionale esigeva per il rapido progredire delle cognizioni umane; a tale effetto non soltanto furono introdotti nuovi insegnamenti, ma alcuni degli esistenti si suddivisero in due o tre insegnamenti distinti. In tutte le facoltà universitarie fu accresciuto il numero delle cattedre di almeno un terzo, in talune perfino del doppio.

In rapporto alla riforma del 31 luglio 1859 nella facoltà di giurisprudenza dell' università di Siena il numero delle cattedre da otto fu portato a quindici; nella facoltà medico-chirurgica, pur rimanendo limitata ai primi quattro anni, alle undici cattedre esistenti se ne aggiunsero quattro.

Il regolamento speciale della facoltà di giurisprudenza, divideva gli studî in due sezioni, l'una per la laurea in scienze giuridiche, propriamente dette, l' altra per quella in scienze politico-amministrative; questa distinzione veniva suggerita dalla necessità di raccogliere, in ognuna di queste sezioni, gli insegnamenti più essenziali atti a preparare coloro che volessero applicarsi alla carriera forense o della magistratura ovvero a quella degli impieghi superiori nelle pubbliche amministrazioni dello Stato. La durata del corso per ciascuna di queste due lauree, era di quattro anni: conseguita una di queste lauree potevasi con un anno di più di studio ottenere l' altra.

Superati gli esami del primo biennio lo studente di giurisprudenza conseguiva il diploma di baccelliere; superati, ancora, quelli prescritti per la fine del terzo anno, otteneva il diploma di licenza (LIX). [1]

Il regolamento speciale della facoltà medico-chirurgica, determinava la durata completa di questi studî, tanto teorici che pratici, in sei anni; ma l' art. 17 del regolamento stesso, disponeva che nelle università toscane, i due anni di pratiche dovessero continuare a farsi nelle scuole pratiche e di perfezionamento istituite presso l' arcispedale di S. Maria Nuova in Firenze (LX). Poichè dal regolamento del 31 luglio 1859 la durata degli studî medici e chirurgici era fissata in cinque anni, ne conseguiva che aggiungendo i due anni di pratiche da farsi in Firenze, gli

---

(1) Questi diplomi erano valutati nei concorsi alle cattedre delle scuole tecniche, normali e ginnasiali.

studenti delle università toscane avrebbero dovuto impiegare sette anni in luogo dei sei prescritti dal regolamento, per abilitarsi al libero esercizio della professione. Questo dubbio, insieme a molti altri sorti dall'applicazione dei nuovi regolamenti, veniva risoluto dalla circolare ministeriale del 14 novembre 1862, nella quale al n.° 31, era detto che nelle facoltà medico-chirurgiche delle università di Pisa e di Siena, dovessero farsi solamente i primi quattro anni (LXI).

Frattanto gli studenti che in quell' anno entravano al quinto anno delle facoltà medico-chirurgiche di Pisa e di Siena, si erano trasferiti a Firenze; inoltre, alcuni professori insegnanti materie stabilite dal nuovo regolamento al quinto e sesto anno, erano stati nominati alle cattedre fiorentine. Tutto questo avendo prodotto un grave sconcerto negli studî medico-chirurgici e sollevato vivissime proteste da parte delle due università; urgeva porre riparo ad un tale stato anormale di cose; a questo fine, il ministro Amari succeduto al Matteucci, dispose che all'art. 17 del regolamento dovesse darsi la più larga interpretazione e che le autorità accademiche toscane statuissero di pieno accordo il modo di « ristorare » gli studî (LXII). E l' accordo veniva raggiunto con alcune proposte che il ministro pienamente approvava, in virtù delle quali le disposizioni del nuovo regolamento, relative all' ordine e alla durata del corso medico-chirurgico, dovevano applicarsi soltanto agli studenti che in quell' anno iniziavano gli studî; per tutti gli altri, fino al compimento del corso, dovevano mantenersi le norme precedentemente in vigore. I professori trasferiti a Firenze vennero restituiti alle proprie sedi, o altrimenti sistemati secondo i loro desideri; gli studenti del quinto anno tornarono alle respettive università pel regolare compimento degli studî. [1]

Anche i corsi per il notariato e la farmacia richiedevano di essere meglio regolati e sollevati da quello ambiguo aspetto di studî universitarî senza indirizzo e direzione propria; per il corso del notariato, aggregato alla facoltà giuridica, provvedevasi col decreto 27 novembre 1864 il quale richiedeva l'attestato di li-

(1) Dell' università di Siena erano stati trasferiti i professori Marcacci, Livi e Sadun; i primi due restavano a Siena, il terzo veniva trasferito a Pisa in luogo del Corticelli rimasto a Firenze.

cenza liceale e l' esame d'ammissione a coloro che volessero dedicarsi a tali studî (LXIII); per quello di farmacia il decreto 4 marzo 1865, con un regolamento speciale, determinava la durata del corso in quattro anni; [1] per esservi ammessi occorreva la licenza ginnasiale o tecnica; gli studî erano teorici e pratici e costituivano la scuola di farmacia i professori insegnanti con a capo un direttore (LXIV).

Da questo momento si può dire che incominci a formarsi la folta selva di decreti, regolamenti e circolari, che circonda e avviluppa il vetusto tronco del nostro sistema universitario, quale è costituito dalla legge Casati; tanto aspro sarebbe l' incamminarsi per questa selva selvaggia quanto difficile sarebbe l'uscirne. Ma, pur dovendo seguire gli ulteriori rivolgimenti cui soggiacque l'ordinamento degli studî in questi ultimi tempi, è necessario ricordare i nuovi regolamenti generali e speciali che si successero a quelli Matteucci. Dei primi è parso ovvio riprodurre il testo, sia perchè il parlarne costringerebbe a sconfinare dai modesti limiti di questo lavoro, sia perchè è sufficiente allo scopo ricordare la data della loro pubblicazione ed i punti più essenziali che portano mutamenti all' ordinamento precedente. Dei secondi, cioè dei regolamenti speciali delle facoltà, si è giudicato utile e rispondente al compito assunto, di riprodurre nella loro integrità quelli, sempre attinenti agli studî professati nell' università di Siena, che via via si sono succeduti. Tutti gli altri atti, emanati per decreto, che riflettono le numerose modificazioni ai regolamenti, le interpretazioni, le istruzioni, ecc. si trovano enunciati, a guisa d'indice, nei tre ultimi dei periodi in cui è diviso il lavoro.

Il regolamento generale 14 settembre 1862 venne sostituito dall'altro 6 ottobre 1868; invero, il nuovo regolamento non faceva che riprodurre quello precedente, sfrondandolo di quelle disposizioni, in parte già abrogate, in parte riconosciute superflue dall'esperienza, mantenendo tutte le altre in una dizione più chiara e ordinata. Una agevolazione assai notevole era portata

---

(1) Compreso l'anno di pratica da farsi presso una farmacia di Ospedale o presso una farmacia privata autorizzata. Dal riordinamento di questi studî del notariato e della farmacia si è potuta incominciare la serie degli elenchi dei diplomi professionali.

dall' art. 15 del regolamento a favore degli uditori, i quali potevano ottenere la convalidazione degli studî e degli esami fatti in tale qualità e passare studenti effettivi. Questo fu il primo passo verso una libertà sconfinata per cui lo studente, sbrigliato dal freno degli esami di passaggio, poteva avanzare negli anni di studio come uditore accumulando gli esami all' ultimo anno di corso.

Il regolamento della facoltà giuridica dopo pochi anni di prova, veniva rinnovato col decreto 8 ottobre 1865, il qual nuovo regolamento, derogava al precedente, in ordine alla durata del corso, che da quattro anni veniva portata a cinque, alla conseguente variata distribuzione dei corsi, e al conferimento della doppia laurea, con la soppressione di quella in scienze economico-amministrative (LXV). Il prolungamento degli studî da quattro a cinque anni, doveva applicarsi solamente a quegli studenti che iniziavano il corso coll' anno scolastico 1865-66; ma in fatto, neppure questi fecero l'anno di più, poichè giunti al quarto anno di corso il r. decreto 18 novembre 1869 ripristinava la durata quadriennale degli studî di giurisprudenza (LXVI).[1]

Il regolamento 8 ottobre 1865 aveva aggiunto agli insegnamenti della facoltà giuridica quello della medicina legale, per il quale non era fatto obbligo dell'esame, bastando che lo studente riportasse dal professore insegnante la materia l' attestato di frequenza e profitto alle lezioni. Il solo obbligo della frequenza sembra non facesse buona prova e che gli studenti non seguissero il corso con quella diligenza e quel profitto che il regolamento esigeva; ma a raggiungere più efficacemente lo scopo provvedeva il r. decreto 13 marzo 1870, il quale, all' obbligo della frequenza, aggiungeva quello dell'esame (LXVII).

Il titolo che dal regolamento 4 marzo 1865 richiedevasi per l' ammissione alla scuola di farmacia, era la licenza ginnasiale o quella delle scuole tecniche insieme ad un attestato di studio del latino; questo titolo era troppo inferiore a confronto di quello della licenza liceale richiesta per gli altri studî universitarî. Ond'è che col r. decreto 20 novembre 1870 provvedevasi

(1) Per disposizione transitoria del ministero gli studenti del quarto corso di quell' anno ottennero di fare contemporaneamente anche gli studî del quinto.

ad equiparare, a quelle comuni per l' inscrizione alle facoltà universitarie, le condizioni per intraprendere lo studio della farmacia, richiedendosi cioè la licenza liceale e l'esame di ammissione (LXVIII).

L' unità politica della patria, con Roma capitale, era stata assicurata; ma premeva assicurarne l' integrità del territorio da ogni eventuale invasione straniera e il pubblico erario, esausto da ingenti spese, non permetteva di provvedere alle nuove impellenti necessità dello Stato. Al supremo fine del bene della patria il governo, pur sfidando la più aspra quanto ingiusta impopolarità, domandò alla nazione il sacrifizio del suo tributo finanziario e il parlamento concedevalo con la legge dell' 11 agosto 1870. Fra le tasse aumentate erano comprese quelle scolastiche la cui misura, al confronto di quelle stabilite dalla legge del 1862, veniva per alcune facoltà ad essere raddoppiata e per altre quasi triplicata. [1]

Questo grave aumento di tasse e più che altro le malaugurate leggi del '59 e del '62 nei loro perniciosi effetti, avevano sopito ogni più essenziale vitalità dell' ateneo senese, che sarebbe certamente andato distrutto, se l'amore dei cittadini non fosse ancora una volta accorso in tempo a difenderne le sorti e ad assicurarne la esistenza. Oltre l' immenso danno dall'aver ridotta l'università in uno stato di umiliante inferiorità al conspetto della consorella di Pisa, la più completa noncuranza aggiungevasi per tutto quanto interessava il suo modesto organismo: professori mal retribuiti, insegnamenti vacanti o incompleti, scarsezza di personale e di materiale scientifico nei laboratori; questi ed altri gravi inconvenienti, che lungo sarebbe enumerare, costituivano la pericolosa condizione in cui versava l' università. Siena, gelosa tutrice delle sue glorie avite, non poteva assistere indifferente al lento ma inevitabile sfacelo del suo antico ateneo; la cittadinanza vivamente preoccupata di tanta temuta ruina fortemente volle che nessun sacrifizio fosse risparmiato

---

(1) La legge stabiliva una tassa d' immatricolazione di lire 40 ed una tassa complessiva di lire 720 repartibile per il numero di anni di ciascuna facoltà. Con la legge 30 maggio 1875 fu aggiunta la sopratassa d' esame in lire cento. In complesso l' ammontare delle tasse venne ad essere di lire 860 (R. Decreto 11 ottobre 1875 n. 2729).

per salvare l' università. E poichè la cagione del male era tutta nello stato d' inferiorità fattole dalla legge, il comune, la provincia e il massimo istituto finanziario cittadino (il Monte dei Paschi) domandarono al governo il parificamento dell' università alle primarie del regno, assumendo gli enti il carico della maggiore spesa (LXIX). La generosa domanda non sortì fortunata accoglienza chè malnate passioni tendevano non solo a distruggere le università secondarie, ma ad impedir loro ad ogni costo la legittima rivendicazione del parificamento. Gli enti senesi risoluti a concorrere con tutte le forze alla conservazione, all' incremento e al decoro del patrio ateneo, si costituirono in consorzio assegnando a favore dell' università il cospicuo contributo annuo di 40 mila lire. Dopo non lunghe, ma laboriose insistenze, il governo approvava la costituzione del consorzio universitario di Siena e il r. decreto 29 agosto 1875 ne sanzionava lo statuto (LXX).

Il consorzio raggiunse pienamente il nobile intento prefissosi e l' università tornò gradatamente a riprendere quella esistenza promettente che sembrava spenta: i professori, incoraggiati e stimolati dal trattamento economico più decoroso, spiegarono anche una maggiore attività scientifica; molte perdite di professori, vincitori di cattedre nelle università primarie, che tanto danno avevano fino allora recato all' insegnamento, poterono essere risparmiate mercè le lusinghiere premure delle facoltà e il conveniente premio che loro assicurava il consorzio.

Gli insegnamenti clinici e sperimentali della facoltà medica, prima languenti per scarsezza di mezzi, con gli aiuti del consorzio poterono arricchirsi del necessario materiale scientifico; aumentate le dotazioni e provveduti del personale assistente i gabinetti e le cliniche, la produzione scientifica si fece più intensa, e attrasse allo studio sperimentale non pochi giovani alcuni dei quali oggidì dalla cattedra e nelle scienze onorano l'università di Siena.

I decreti e regolamenti sopravvenuti con vertiginosa rapidità a quelli Matteucci, avevano naturalmente recato profonde modificazioni all'ordinamento universitario del 1862; ma si trattava quasi sempre di parziali disposizioni suggerite dalle di-

verse vedute dei ministri e dall' opportunità di dati momenti (LXXI). Una riforma generale vera e propria, parallela a quella del 1862, veniva compiuta nell' ottobre del 1875 dal ministro Bonghi con la pubblicazione del regolamento generale universitario e dei regolamenti speciali delle facoltà. [1] Prima ancora però che di questa importante riforma se ne potesse fare lo esperimento, un'altra, del pari generale, come si vedrà fra breve, veniva fatta dal ministro che nel frattempo era succeduto al Bonghi. L'opera da questi compiuta, è debito ricordarlo, non andava perduta, perchè gran parte di essa veniva confermata nella nuova riforma ed è tuttora parte del nostro ordinamento universitario.

Gli studî della farmacia venivano ancora una volta riordinati col r. decreto 12 marzo 1876 che ne approvava il regolamento; in luogo della licenza liceale per l'ammissione a questi studî, bastava il certificato di promozione dal 2° al 3° anno di liceo, oppure, quello di aver compiuto gli studî e superati gli esami dei primi tre anni di un istituto tecnico oltre una prova di latino. L' esame di ammissione restava abolito; la durata del corso teorico e pratico era conservata in quattro anni.

V. Periodo: 1876-77 al 1886-87. — Per tutto quanto poteva in qualche modo accrescere lustro e decoro all'università, non ristava il consorzio dall' erogare le somme all' uopo necessarie. E allorquando la facoltà di giurisprudenza, con felice pensiero, progettava che nel proprio seno sorgesse un istituto atto a dare ai giovani allievi della facoltà stessa, per mezzo di conferenze e di pratiche esercitazioni, quelle più profonde e particolari cognizionî delle scienze giuridiche studiate nella scuola, il consorzio, plaudendo alla geniale iniziativa, pose a disposizione i mezzi occorrenti per dare pronta effettuazione al progetto. L' istituto, proposto col nome di seminario giuridico, al momento della sua fondazione denominossi invece circolo giuridico; gli iscritti al circolo, studenti e laureati, oltre assistere

(1) R. Decreto 3 ottobre 1875 n. 2728 (regolamento generale); r. decreto 11 ottobre 1875 n. 2752 (regolamento della facoltà di medicina e chirurgia); r. decreto 11 ottobre 1875 n. 2775 (regolamento della facoltà di giurisprudenza); ecc.

alle conferenze e partecipare alle esercitazioni pratiche, dirette per ciascun ramo dal professore insegnante nella facoltà, potevano avere in lettura le opere ed i periodici che l'istituto andava man mano acquistando coi mezzi forniti dal consorzio al fine di costituire col tempo una biblioteca speciale.[1] Gli studî ed i lavori compiuti nel circolo potevano essere pubblicati negli atti del circolo stesso; la direzione dell' istituto spettava al preside della facoltà ed ai membri di questa regolarne l'andamento e l'amministrazione (LXXII).

La riforma che dopo appunto un anno da quella effettuata dal Bonghi si succedeva per opera del ministro Coppino, e che, nella sostanza, è restata fino ad oggi in vigore, era costituita come la precedente, cioè del regolamento generale e dei regolamenti speciali delle facoltà, approvati con unico decreto dell' 8 ottobre 1876.

Le principali innovazioni portate dal regolamento generale, tenuto conto anche di alcune modificazioni sopraggiunte in seguito, si possono riassumere nel modo seguente.

Il governo dell' università restava costituito nella forma esistente, fermo stante per l' università di Siena l' antico sistema della nomina dei presidi per turno annuale e per ordine di anzianità fra i professori della stessa facoltà. In luogo dei professori anziani presero poi posto nel consiglio accademico i presidi usciti d' ufficio l' anno precedente;[2] il direttore della scuola di farmacia faceva pure parte del consiglio accademico.[3]

Oltre il consiglio accademico ed i consigli delle facoltà, si istituiva l' assemblea generale dei professori per deliberare sopra questioni riguardanti l'ordinamento scolastico disciplinare e su quant' altro il ministro volesse interpellarla. All' assemblea medesima spettava designare al ministro tre nomi di professori ordinari sui quali avveniva la scelta del rettore; la formazione di questa terna doveva resultare da una votazione segreta, re-

(1) Come biblioteca speciale per gli studî giuridici è oggi una delle migliori e più ricche d' Italia.

(2) R. decreto 22 ottobre 1885 n. 3441.

(3) Il direttore della scuola di farmacia, secondo il regolamento della scuola stessa, veniva nominato per un triennio.

stando indicati i tre nomi che raccoglievano il maggior numero di suffragi.

Ai professori ordinari e straordinari si aggiunsero i professori incaricati: mancando il titolare di una cattedra, poteva la facoltà proporre la nomina di un incaricato scelto fra i privati insegnanti od anche nel seno stesso della facoltà. In ogni caso il professore, ordinario o straordinario, non poteva assumere più di un incarico oltre il proprio insegnamento.

Il professore era tenuto ad impiegare tante ore settimanali di lezione quante l' indole e l' estensione dell' insegnamento richiedeva; gli argomenti delle lezioni doveva trascriverli volta per volta sopra particolare registro.

Il nuovo regolamento aboliva gli esami d'ammissione all'università, richiedendo soltanto la prova di aver superato quelli di licenza liceale con la presentazione del relativo diploma; la regolarità dell' iscrizione doveva resultare dal diploma stesso, dall' atto di nascita e dalla ricevuta comprovante il pagamento della prescritta tassa. L' uditore era tenuto a presentare il certificato di moralità e quello di nascita, oltre la ricevuta della tassa che pagava in misura diversa da quella dello studente, cioè in ragione del numero delle ore settimanali di lezione dei corsi a cui l'uditore stesso chiedeva d' iscriversi,

Lo studente o l' uditore regolarmente iscritto all'università riceveva dalla segreteria una tessera di riconoscimento ed un estratto del regolamento contenente le disposizioni relative ai diritti ed ai doveri degli studenti. Riceveva, altresì, un foglio d' iscrizione in cui notava i corsi che intendeva seguire, per ciascuno dei quali doveva ottenere la firma dei singoli insegnanti al principio ed alla fine delle lezioni: al principio come atto d'iscrizione, alla fine come attestato di diligenza, senza il quale non poteva presentarsi all' esame.

Lo studente era libero, entro i regolamenti di ciascuna facoltà, d' iscriversi a quei corsi che voleva frequentare senza attenersi all'ordine degli studî proposto al principio dell'anno dalla facoltà stessa. Non era peraltro più permesso allo studente non approvato all'esame di promozione, d' iscriversi come uditore a tutti i corsi degli anni di studio successivi.

Quanto agli esami il regolamento ristabiliva l'antico sistema già vigente nelle università toscane, cioè degli esami collettivi o per gruppi di materie; vi erano tre specie di esami, di promozione, di licenza e di laurea. I regolamenti delle facoltà determinavano il tempo, il numero e il tenore degli esami e il modo di composizione delle commissioni esaminatrici.

L' esame di promozione si dava al termine del primo biennio di studio, quello di licenza dopo il secondo biennio. La commissione, presieduta dal preside della facoltà, o dal professore anziano, componevasi dei professori insegnanti le materie di esame; l'approvazione o la reiezione era data a voti palesi pel sì o pel no. Terminato l'esame su ciascuna materia, se il candidato era riuscito approvato in tutte, la commissione determinava il valore complessivo degli esami, e, a tal uopo, ciascun commissario disponeva di tre punti.

Il corso della facoltà di giurisprudenza era di quattro anni, e vi si davano soltanto gli esami di promozione dopo il primo biennio e di laurea dopo il secondo. Quello della facoltà medica era di sei anni, ma come è noto, nell'università di Siena limitavasi ai soli primi quattro anni; due quindi erano le prove degli esami, di promozione dopo il primo biennio, di licenza o di laurea di primo grado, com'era pure chiamata, dopo il secondo biennio.

Questo sistema di esami introdotto dai regolamenti dell'ottobre 1876 non ebbe lunga vita, perchè col r. decreto 12 febbraio 1882, veniva completamente modificato riconducendolo nella sostanza a quello precedente del 1862. In seguito a questa modificazione due sole specie di esami erano stabilite, gli esami speciali, da sostenersi sopra ogni singola materia, e quelli di laurea. Lo studente non era obbligato a dare gli esami al termine di ciascun anno se non quando aspirava alla dispensa dalle tasse, e, conseguentemente, aveva diritto d'iscriversi all'anno successivo anche quando non si presentava agli esami o, presentandovisi, falliva in alcuna o in tutte le materie. [1] Bastava che lo studente prima di presentarsi all'esame di laurea avesse superate tutte le prove stabilite dal regolamento della propria facoltà.

(1) Circolare ministeriale del 6 novembre 1882.

Gli studî della giurisprudenza, salvo le modificazioni portatevi dal r. decreto 22 ottobre 1885, restavano ordinati secondo il regolamento speciale dell' 8 ottobre 1876 (LXXIV); quelli della medicina e chirurgia lo erano ugualmente dal regolamento speciale della stessa data (LXXV). Questi regolamenti, fino ad ora vigenti, al pari del regolamento generale, come tutti gli altri precedenti, andarono soggetti se non a gravi certo a frequenti ritocchi, interpretazioni e richiami; le principali modificazioni più specialmente interessanti l'università di Siena, come già venne avvertito, si trovano, in fine del periodo che sta ora per chiudersi, raccolti in apposito elenco (LXXX).

Il consorzio universitario senese procedeva intanto nell' opera sua restauratrice e feconda a vantaggio dell' ateneo, e, pur provvedendo con ogni amorosa sollecitudine a tutto quanto poteva occorrere per i bisogni dell' insegnamento e degli istituti, non perdeva altresì di mira il raggiungimento di due nobilissimi intenti: l' uno di emancipare la facoltà medica dall' istituto superiore fiorentino, presso il quale dovevano trasferirsi gli studenti per compiervi gli ultimi due anni di studio; l' altro di ricondurre l' università dallo stato di secondaria a quello di primaria. E poichè l' università pisana aveva potuto completare le cattedre della facoltà medica, e l'istituto fiorentino allargava ed aumentava d' importanza i proprî insegnamenti, l' autorità accademica e gli enti consorziati rappresentavano al ministro dell' istruzione pubblica il danno che dal 1840 soffriva l' università di Siena per il turbato equilibrio nella distribuzione degli studî medici in Toscana. Il governo, uniformandosi ai principî di una rigorosa giustizia distributiva, faceva ragione ai giusti lamenti dotando la facoltà medica di parte degli insegnamenti mancanti; ma perchè più sollecito avvenisse il completamento degli studî medici, il consorzio assumeva a proprio carico la spesa delle rimanenti cattedre. Fu così che nell' anno scolastico 1882-83 la facoltà medica di Siena aggiungeva il quinto anno di corso e nel susseguente anno scolastico il sesto ed ultimo della facoltà stessa. Per tal modo l' università di Siena riconquistava dopo quarantaquattro anni la sua antica prerogativa di possedere completo lo studio della

medicina e chirurgia e di potere conferire il diploma di libero esercizio dell' arte salutare.

La maggiore importanza che in conseguenza di questo fatto assumeva l'insegnamento clinico, esigeva di regolare i rapporti di questo col servizio spedaliero, per modo che l'uno e l'altro funzionassero all' unisono quasi affratellando le due umanitarie missioni della carità e della scienza. A raggiungere il duplice fine accordaronsi i clinici universitari assumendo dal canto loro, insieme ai proprî aiuti e assistenti, la cura gratuita degli infermi, dall' altro l' amministrazione del civico spedale di S. Maria della Scala mettendo a disposizione dei clinici gli ammalati, i locali e l' arredamento necessario per le varie sezioni cliniche, gli strumenti e apparecchi occorrenti alle operazioni, il servizio d' infermeria, ecc. A titolo di rimborso delle maggiori spese che l' amministrazione spedaliera accingevasi a sostenere, il ministero della pubblica istruzione obbligavasi a corrispondere all' amministrazione stessa l' annua somma di 12500 lire. Su queste basi veniva stipulata apposita convenzione in virtù della quale l' ospedale, primo esempio in Italia di tal genere, veniva trasformato in policlinico universitario (LXXVI).

L'azione benefica spiegata dal consorzio universitario senese non potrà mai essere abbastanza ricordata e lodata, per l'incremento scientifico e l'attività feconda che seppe imprimere in breve all' università mettendola in grado, con la ricchezza del materiale scientifico ed il completo assetto de' suoi istituti e per il valore de' suoi insegnanti, di poter sostenere non immeritato confronto con le migliori d' Italia; queste auspicate e tanto progredite condizioni dovevano certamente incoraggiare a chiedere e ad agevolare il desiderato pareggiamento.

I consorzi universitarî che sull'esempio di Siena si erano andati con identico fine formando nelle città sedi di università secondarie, dovevano costituire e costituirono il naturale cammino verso la mêta giustamente agognata del pareggiamento; prime fra le altre, felicemente lo raggiungevano le università di Catania, Genova e Messina con la legge del 13 dicembre 1885. Il consorzio universitario senese che fino dal 1875, come si disse, aveva domandata la parificazione dell' università,

tornava con maggior vigore a richiedere il compimento di questo atto di giustizia riparatrice, che non poteva più essere ragionevolmente negato, tanto più che per esso nessun onere maggiore veniva a risentirne il pubblico erario. E il ministro Coppino accogliendo col voto del consorzio universitario senese uguali voti per le università di Modena e Parma, presentava al Parlamento analogo progetto di legge raccomandandone con solide argomentazioni l'approvazione (LXXVII): lo stesso ministro, convinto del buon diritto di quelle università, durante la discussione alla Camera ed al Senato strenuamente sosteneva il progetto che veniva finalmente approvato e convertito in legge dello Stato col r. decreto 14 luglio 1887 (LXXVIII).

VI. Periodo: 1887-88 al 1900-901. — Durante quest'ultimo periodo del lavoro non è da rilevare altro di notevole nell'ordinamento universitario che la pubblicazione di un nuovo regolamento generale universitario, avvenuta per cura del ministro Boselli col r. decreto 26 ottobre 1890. Questo regolamento non turbava affatto l'ordine esistente degli studî, avendo il solo scopo di raccogliere tutte le sparse disposizioni sopraggiunte al precedente regolamento del 1876, coordinandole nel nuovo testo per modo da offrire facile la ricerca e completa la conoscenza delle norme che governano gli studî e l'amministrazione universitaria. Di quest'opera modesta, ma non lieve ed agevole, va resa al ministro lode larghissima, poichè mercè sua dopo quel regolamento meno intenso fu sentito il bisogno di quella congerie di decreti e circolari che fin allora si era succeduta con vertiginosa rapidità.

Ansiosamente attesa sta ora per giungere una riforma coraggiosa che, senza scuotere la base organica del nostro ordinamento universitario, riuscirà per i principî che la informano, a ricondurre la disciplina seria e dignitosa nella scuola, oggi troppo compromessa dalla funesta libertà lasciata ai giovani nel regolare il corso dei loro studî.

Delle cose più salienti riguardanti l'università in questi ultimi tempi occorre far menzione prima di porre fine al riassunto illustrativo dei documenti raccolti in questo volume.

Anzitutto è d'uopo ricordare il considerevole e continuo miglioramento nei locali del palazzo universitario che erano ridotti in uno stato di deplorevole abbandono; tale miglioramento s' iniziò con la costruzione di un ampio e decoroso ingresso principale al palazzo e l'apertura di un porticato circondante il piazzale interno, nel mezzo del quale nel 1893 venne con grande solennità inaugurato a cura degli studenti un ammirato monumento in memoria dei caduti a Curtatone e Montanara.

La convenzione per l'esercizio dello spedale in policlinico, scaduta nel 1896 veniva opportunamente rinnovata ampliandola di quelle nuove condizioni che l' esperimento suggeriva necessarie, fra cui l' aumento del contributo annuo all' amministrazione spedaliera che da lire 12500 venne portato a lire 30 mila, restando anche la maggiore spesa a carico del governo (LXXXI).

Il consorzio universitario dopo compiuto il pareggiamento aveva cessato la sua funzione tutrice e benefica verso l' università e fu questo grave errore e fortissimo danno; poichè altri momenti difficili attraversava l' ateneo con i vagheggiati progetti di riduzioni e di placidi tramonti delle università che continuano a dirsi minori. Vivamente era quindi desiderata la ricostituzione del consorzio; a tale intento il rettore dell'università rivolgeva premuroso appello alle autorità cittadine ottenendo la riunione dei maggiori enti, e principalmente di quelli contribuenti alle spese del pareggiamento, allo scopo di vigilare sulle sorti dell' università e ciò come avviamento alla ricostituzione definitiva del consorzio sulle antiche basi (LXXXII).

Nel 1895 mercè la munificente liberalità della benemerita deputazione amministratrice del Monte dei Paschi sorgeva in servizio dell' università un grandioso edifizio destinato a sede degli istituti anatomici che fino allora avevano avuta angusta e inadatta sede in alcuni locali dello spedale (LXXXIII).

Di quest'ultimo periodo è dato pure l'indice dei principali decreti riguardanti l'amministrazione universitaria in generale e in particolare l' università di Siena. (LXXXIV).

Appendice. — A rendere il lavoro più interessante anche ne' suoi particolari è stato aggiunto un elenco dei laureati dall'anno scolastico 1815-16 al 1839-40, il quale elenco insieme agli altri inseriti nei varî periodi completa la serie dei laureati dalla restaurazione dell'università nel 1815 a tutto l'anno 1901 (I).

Anche la scuola di ostetricia, come istituto universitario, occorreva ricordare; questo è stato fatto con un cenno sull'origine della scuola stessa ed un elenco delle ostetriche che vi conseguirono il diploma (II).

Per vedere specialmente l'effetto che in rapporto al numero degli scolari, ebbero i diversi riordinamenti e sistemi di studio, con lunga e paziente indagine, sono stati raccolti in prospetti statistici i dati relativi al numero degli studenti iscritti nell'università per ciascun anno scolastico e per ciascun corso di studio (III).

Per rendere, infine, più facile e spedita la ricerca dei documenti contenuti in questa raccolta, è stato ritenuto opportuno di farne un distinto elenco con l'indicazione dell'oggetto che riguardano e della pagina in cui si trova inserito ogni singolo documento.

I. PERIODO

1839-40 al 1850-51.

I.

ORDINAMENTO UNIVERSITARIO

DOCUMENTO I.

NOTIFICAZIONE

La Real Consulta inerendo al Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Stato de' 6 Settembre corrente rende pubblicamente noto il seguente veneratissimo

Motuproprio

Sua Altezza Imperiale e Reale riputando utile, ed espediente al miglior servizio delle due Università di Pisa e di Siena che i Professori, e i Ministri ed Impiegati nelle medesime abbiano un trattamento certo e fisso, e non dipendente dagli eventuali emolumenti che si retribuiscono dalli Studenti, dopo aver dato gli opportuni Ordini per le adequate indennità dei predetti Professori, Impiegati e Ministri, ha altresì comandato quanto segue:

I. Sono aboliti nell' una, e nell' altra Università gli attuali emolumenti degli esami, e delle Lauree, compresa la retribuzione per i Diplomi che devono rilasciarsi, ed ogni altro emolumento, munuscolo, e tassa di qualsiasi specie, fin qui esatta; e in avvenire non verranno percette dagli Studenti se non le tasse che appresso.

II. È surrogata una tassa annua universitaria che si pagherà dai Studenti al principio di ciascun anno scolastico; ed una tassa finale che si pagherà dai medesimi al termine della Carriera accademica, e prima di essere ammessi al Dottorato.

III. La tassa annua è determinata

Per gli Studenti della Facoltà Teologica in Lire Cinquantasei;

Per gli Studenti della Facoltà di Giurisprudenza in Lire Centoquaranta;

Per gli Studenti delle Facoltà di Medicina, Chirurgia, Scienze Fisiche, e Matematiche in Lire Centoventisei;

Per gli Studenti di Farmacia in Lire Trentacinque, con dichiarazione espressa che se tali Scolari di Farmacia vogliono continuare nello studio delle Scienze Naturali per conseguirvi il Dottorato siano tenuti a compire per ciascuno degli anni

di studio che saranno loro abbuonati, il pagamento della tassa annua di Lire Centoventisei propria delle Facoltà delle Scienze Naturali.

IV. La Tassa universitaria finale è determinata:

Per gli Studenti della Facoltà Teologica Lire Centododici;

Per gli Studenti della Facoltà di Giurisprudenza Lire Centotrenta.

Per gli Studenti delle Facoltà di Medicina, Chirurgia, Scienze Fisiche e Matematiche Lire Centoventiquattro.

V. Ambedue le suddette tasse saranno pagate alla Cancelleria della Università, e da questa versate, quanto alla Università di Pisa, nella R. Depositeria, e quanto a quella di Siena, nella Cassa dellla medesima Università.

VI. Per gli Alunni del Collegio Puteano nella Università di Pisa non è fatta innovazione alcuna, ed è conservata per essi l' unica tassa fissa uguale per tutte le Facoltà che hanno retribuita per lo passato consistente in Lire Centoquarantotto da pagarsi all' epoca del Dottorato.

VII. Da quei Giovani che avendo cominciato gli studi in estere Università, verranno a compirli nelle Università Toscane, si esigeranno intere le tasse annue corrispondenti agli anni che studieranno in queste, e la metà di quelle corrispondenti agli anni di studi o fatti in estere Università, e nel tempo debito la intera tassa finale.

VIII. Da quei Giovani che dopo compiti gli studj in estere Università, verranno a laurearsi nelle Università Toscane senza farvi alcuno studio, si esigerà la metà di ciascuna tassa annua, e la intera tassa finale.

IX. Le presenti Disposizioni avranno il loro pieno effetto a datare dal primo Novembre Mille ottocento trentanove.

Dato li Ventisette Agosto Mille ottocento trentanove.

LEOPOLDO

Per il Consigliere Segretario di Stato
V.º N. CORSINI

Per il Segretario
LUIGI ALBIANI Commesso

Dalla R. Consulta li 7 Settembre 1839.
V.º A. PUCCINI

DOCUMENTO II.

NOTIFICAZIONE

LA REALE CONSULTA in esecuzione degli Ordini contenuti nel Biglietto della I. e R. Segreteria di Stato del 6 Gennajo corrente rende pubblicamente noto quanto appresso:

I. Quei Giovani, i quali, per dedicarsi al Notariato, agli Impieghi detti minori nell' ordine giudiciario, ed agli Impieghi delle Cancellerie Comunitative, abbisognano di studj parziali di Giurisprudenza, saranno sottoposti per ciascun anno di questi Studj e prima di esservi ammessi alla Tassa di lire settanta.

II. Tale categoria di Giovani se farà i mentovati Studj nelle Università di Pisa, e di Siena pagherà la detta Tassa alle respettive Cancellerie Universitarie nel modo prescritto per gli altri Studenti, e se farà gli stessi Studj presso i pubblici Professori a ciò autorizzati, sia nella Capitale, sia in qualunque Città e Luogo del Granducato pagherà la detta Tassa nelle mani dei respettivi Insegnanti, che ne verseranno il cumulo nella R. Depositeria.

III. Quanto a coloro soltanto che avendo fatti questi parziali Studj di Giurisprudenza nell' una, o nell' altra Università ne domandino la valutazione all' efffetto di conseguire in seguito il Dottorato, si dichiara espressamente che saranno tenuti a compire, per ciascuno degli anni di Studio loro abbuonati il pagamento della Tassa annua di Lire Centoquaranta propria della facoltà di Giurisprudenza.

IV. Le presenti Disposizioni avranno il loro effetto a datare dell' Anno Scolastico 1840-41.

Dalla Reale Consulta li 10 Gennaio 1840.

V.° A. Puccini — G. B. Alberti

DOCUMENTO III.

Sua Altezza Imperiale e Reale riorganizza le Università di Pisa e di Siena nel seguente modo:

I. La Università di Pisa sarà costituita delle sei facoltà:

1.ª di Teologia
2.ª di Giurisprudenza
3.ª di Filosofia e Filologia
4.ª di Medicina e Chirurgia
5.ª di Scienze Matematiche
6.ª di Scienze Naturali
Tutte abilitate a conferire il grado di Dottore.

II. La Università di Siena sarà costituita delle tre facoltà:

1.ª di Teologia
2.ª di Giurisprudenza
3.ª di Medicina e Chirurgia.

Abilitate a conferire il grado di Dottore, e di un Collegio Filosofico composto di professori delle Scienze preparatorie ed ausiliarie agli Studi speciali delle Facoltà.

III. Le Cattedre delle sei Facoltà dell'Università di Pisa saranno le seguenti:

FACOLTÀ TEOLOGICA

1. Scrittura Sacra
2. Teologia Apologetica
3. Teologia Dommatica
4. Teologia Morale
5. Storia Ecclesiastica.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

1. Economia Sociale
2. Istituzioni di Diritto Romano
3. Istituzioni di Diritto Canonico
4. Istituzioni di Diritto Criminale
5. Pandette
6. Diritto Canonico
7. Diritto Toscano e Diritto Commerciale
8. Istoria del Diritto
9. Filosofia del Diritto.

FACOLTÀ DI FILOSOFIA E FILOLOGIA

1. Filosofia Razionale
2. Filosofia Morale
3. Storia ed Archeologia
4. Lettere Italiane
5. Lettere Greche e Latine
6. Lingue Orientali
7. Pedagogia.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

1. Anatomia Umana
2. Fisiologia e Patologia
3. Materia medica e Farmacologia
4. Ostetricia e Chirurgia minore
5. Patologia Chirurgica
6. Patologia e Terapia medica speciale e Clinica medica
7. Chirurgia operatoria e Clinica Chirurgica
8. Veterinaria
9. Medicina Pubblica
10. Storia della Medicina.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE

1. Geometria e Trigonometria
2. Algebra
3. Geometria Analitica e Geodesia
4. Geometria descrittiva, e Architettura civile e idraulica
5. Fisica, Tecnologia e Meccanica Sperimentale
6. Calcolo differenziale e Integrale
7. Matematica applicata alla Meccanica ed alla Idraulica
8. Fisica Matematica e Meccanica Celeste.

FACOLTÀ DI SCIENZE NATURALI

1. Fisica
2. Chimica
3. Mineralogia e Geologia
4. Botanica
5. Anatomia comparata e Zoologia
6. Agraria e Pastorizia
7. Geografia Fisica.

IV. Le Cattedre delle tre Facoltà della Università di Siena saranno le seguenti:

FACOLTÀ DI TEOLOGIA

1. Scrittura Sacra e Lingue Orientali
2. Teologia Apologetica
3. Teologia Morale
5. Storia Ecclesiastica.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

1. Economia Sociale
2. Istituzioni di Diritto Romano e Storia del Diritto
3. Istituzioni di Diritto Canonico
4. Istituzioni di Diritto Criminale
5. Pandette
6. Diritto Canonico
7. Diritto Toscano e Diritto Commerciale.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

1. Anatomia umana e Comparata
2. Fisiologia e Patologia
3. Materia Medica e Farmacologia
4. Patologia Chirurgica e Ostetricia
5. Patologia e Terapia Medica speciale, e Clinica Medica
6. Chirurgia Operativa e Clinica Chirurgica

7. Veterinaria
8. Medicina Pubblica.

V. Le Cattedre fuori delle Facoltà nell'Università di Siena formanti un Collegio Filosofico preparatorio alle Facoltà saranno le seguenti:

1. Filosofia Razionale e Morale
2. Lettere Greche e Latine
3. Geometria e Trigonometria
4. Algebra e Applicazioni dell'Algebra alla Geometria e Geodesia
5. Fisica
6. Chimica
7. Botanica e Storia Naturale.

VI. Saranno estese alle Università di Siena le disposizioni del Motuproprio del 4 Giugno 1840 riguardanti la durata dell'Anno Scolastico, e la distribuzione degli esami.

Dato. Li Ventinove Settembre Milleottocentoquaranta.

LEOPOLDO

Per il Consigliere Segretario di Stato
N. CORSINI
LUIGI ALBIANI

DOCUMENTO IV.

NOTIFICAZIONE

L' Illustriss. Sig. Cav. GAETANO GIORGINI Soprintendente alli Studj del Granducato, inerentemente agli Ordini espressi nella Ministeriale dell' Imp. e Reale Segreteria di Stato del 3 Ottobre 1840, rende pubblicamente noto il seguente Sovrano Veneratissimo.

Motuproprio

SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE, dopo aver provveduto alla migliore sistemazione degli Studj teorici di Medicina e Chirurgia nella Università di Pisa e di Siena, rivolgendo le sue sollecitudini alla sistemazione degli Studj pratici delle dette Facoltà, non che ad una qualche riforma negli Studi di Farmacia; e adottando le massime, che gli Studj pratici di Medicina e Chirurgia debbano essere coordinati coi teorici in modo che ne formino il complemento ed il perfezionamento, e che esista pei medesimi una Scuola unica nel Gran-Ducato, presso un grande Spedale, è venuta nella determinazione di comandare quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni generali

I. L' insegnamento teorico della Chirurgia nell' Arcispedale S. di Maria Nuova, come negli Spedali di Pistoia, e d' Arezzo, quello teorico e pratico della Chirurgia medesima, sono soppressi.

II. È parimente soppresso il Collegio Medico della Città di Siena.

III. Gli Studj pratici per adire le Matricole di Medicina e di Chirurgia, o di entrambe queste Facoltà, dovranno farsi per l' avvenire unicamente ed esclusivamente nella Scuola dell' Arcispedale di S. Maria Nuova.

IV. Gli Studj teorici di Farmacia non potranno farsi che nelle Università di Pisa e di Siena, e provvisoriamente nell' Arcispedale di S. Maria Nuova.

V. Gli Studj pratici di Farmacia non potranno più farsi nelle private Officine, ma dovranno farsi nella Farmacia degli Spedali di Firenze, di Pisa, di Siena, di Livorno, di Pistoia, d' Arezzo.

TITOLO II.

Cattedre

VI. Compongono la Scuola Medico-Chirurgica di complemento e perfezionamento delli Studj Medici e Chirurgici le seguenti Cattedre:

1.ª Clinica Medica, Terapia Speciale, e Patologia Medica
2.ª Clinica Chirurgica, e Chirurgia Operatoria
3.ª Clinica Ostetrica, ed Ostetricia Pratica
4.ª Clinica Oftalmojatrica, e Trattato delle Malattie degli occhi
5.ª Clinica delle Malattie sordide e croniche della cute, e Trattato delle medesime
6.ª Clinica delle Malattie mentali, e Trattato delle medesime
7.ª Clinica delle Malattie veneree, e Trattato delle medesime
8.ª Clinica Ortopedica
9.ª Anatomia Patologica applicata specialmente alla Patologia Medica e alla Chirurgia.
10.ª Anatomia Sublime, e delle Regioni
11.ª Chimica Organica, e Fisica Medica.

VII. Per gli Studj teorici di Farmacia sono conservati provvisoriamente nell' Arcispedale di S. Maria Nuova, ma senza appartenere alla Scuola Medico Chirurgica, le Cattedre di Chimica, di Botanica e Materia Medica, e di Farmacologia.

VIII. È parimente conservato nel mentovato Arcispedale colla stessa esclusione, e per servire alla istituzione che sarà in seguito determinata, l'insegnamento di Anatomia Descrittiva.

IX. Delle undici Cattedre proprie della Scuola Medico-Chirurgica, le prime nove sono obbligatorie pei respettivi Praticanti come complemento degli Studj, e lo è pure il corso di Anatomia delle Regioni. Il corso di Anatomia Sublime e la Cattedra di Chimica organica, e Fisica Medica, appartenendo al perfezionamento dei medesimi Studj sono di obbligo soltanto per chi aspiri a dedicarsi al pubblico Insegnamento.

X. Possono però tutti i praticanti frequentare anche tali Cattedre di perfezionamento; al quale effetto l'Orario delle Lezioni ne darà loro il comodo ed il tempo.

XI. Sarà formato da ogni Professore il Programma del proprio corso, e dai singoli Programmi si comporrà il Programma generale di tutti gli Studj da sottoporsi alla Sovrana Approvazione.

XII. Parimente sarà presentato all'Approvazione Sovrana un Regolamento generale di disciplina, che determini il modo di esecuzione del nuovo piano di Insegnamento Medico-Chirurgico nell'Arcispedale, e la durata dei respettivi Corsi Clinici e Cattedratici.

TITOLO III.

Ajuti alle cattedre

XIII. È conservato, nel modo e nella forma con cui esiste attualmente, il posto di Ajuto a ciascuno dei Professori di Clinica Medica, e di Clinica Chirurgica, come pure il posto di Chirurgo Ripetitore d'Operazioni Chirurgiche.

XIV. La Cattedra d'Anatomia Patologica avrà un Dissettore che sotto la dipendenza del Professore sarà l'ordinatore ed il conservatore del Museo Patologico.

XV. La Cattedra d'Anatomia Sublime e delle Regioni avrà un Dissettore, che sotto la dipendenza del Professore sarà l'ordinatore ed il conservatore del Museo Fisiologico, ed avrà l'onere di dare un corso di Anatomia Descrittiva.

TITOLO IV.

Anno accademico

XVI. L'Anno Accademico incomincerà nel 3 di Novembre e terminerà nel 31 Agosto successivo.

XVII. Le vacanze intermedie saranno:

Tutte le Feste d'intiero precetto

Il Giovedì Grasso

Gli ultimi due giorni di Carnevale
Gli ultimi quattro giorni della Settimana Santa
I due giorni consecutivi alla Pasqua di Resurrezione
Il giorno onomastico del Gran-Duca Regnante.

TITOLO V.

Corsi delle pratiche medico-chirurgiche

XVIII. L'ammissione alle pratiche avrà luogo unicamente al principio dell' Anno Accademico.

XIX. La loro durata sarà d' un biennio per conseguire una sola Matricola, sia in Medicina, sia in Chirurgia, e sarà d'un triennio per conseguire l' una e l' altra.

XX. Gli ammessi alle pratiche dovranno, nell'ingresso loro dichiarare quale delle due Matricole intendono di conseguire al termine del biennio, ed intervenire pel primo anno unicamente alle pratiche della disciplina prescelta, e nel secondo anno a quella di ambedue le discipline.

XXI. Coloro che aspireranno alla doppia Matricola dovranno supplire nel terzo anno alle pratiche di quella disciplina, a cui non sono intervenuti nel prino anno del loro tirocinio; affinchè al termine del triennio abbiano seguitato due volte le pratiche in ciascuna disciplina.

XXII. L' intervento alle pratiche, sì di Medicina che di Chirurgia, sarà obbligatorio per l' intiero corso dell' anno astronomico; potranno però i Praticanti, nel bimestre in cui tace l' insegnamento, domandare un mese di assenza al Commissario dell' Arcispedale, il quale, sentito il Soprintendente alle infermerie, avrà facoltà di concederlo compatibilmente ai bisogni dello Stabilimento.

TITOLO VI.

Degli alunni interni, e dei medici e chirurghi astanti

XXIII. Fra gli Studenti Dottori sarà scelto un numero di Alunni interni, distinto in Praticanti addetti alla Medicina, e Praticanti addetti alla Chirurgia.

XXIV. Sarà parimente stabilito un numero di Chirurghi Matricolati per essere addetti in qualità di Chirurghi astanti, ai servigj interni ed esterni delle Medicherie.

XXV. Infine sarà stabilito un numero di Matricolati in Medicina destinati a coprire i posti di Medici astanti.

XXVI. Tutti i suddetti posti saranno conferiti per concorso ed il numero di tali posti, come il metodo del concorso, verranno determinati nel Regolamento Disciplinare.

TITOLO VII.

Disposizioni transitoric

XXVII. I Laureati in Medicina, che all'attivazione del nuovo sistema avranno già intraprese le loro pratiche nell' Arcispedale, potranno compirle secondo il sistema anteriore.

XXVIII. Agli attuali Studenti di Chirurgia nell'Arcispedale che si recheranno all' Università per fregiarsi della Laurea, saranno abbuonati i corsi già fatti, senza riguardo all' ordine fissato pel nuovo tirocinio Universitario.

XXIX. È poi accordata la scelta, o d' insegnirsi della Laurea, o di rimanere nell' Arcispedale a compire gli Studj preparatorj alla semplice Matricola Chirurgica, a quelli di detti Studenti, che avranno terminato il quarto anno di Studio.

Dato li tre Ottobre mille-ottocento-quaranta.

LEOPOLDO

Per il Consigliere Segretario di Stato
V.º N. CORSINI

LUIGI ALBIANI

Dalla Soprintendenza alli Studj del Gran-Ducato — li 6 Ottobre 1840.

Il Segretario della Soprintendenza
LUIGI BORRINI

DOCUMENTO V.

NOTIFICAZIONE

L'Illustriss. Sig. Cav. GAETANO GIORGINI Soprintendente agli Studj del Granducato, inerendo ai due Sovrani Motuproprj del primo Ottobre 1839, e del 29 Settembre 1840; il primo dei quali riformava gli Studj Medico-Chirurgici nelle Università di Pisa, ed il secondo riordinava le Cattedre delle due Università di Pisa e di Siena; ed in obbiedenza alla Sovrana Veneratissima Risoluzione del 4 Novembre 1840, rende pubblicamente noto quanto appresso:

I. La durata degli Studj Universitarj in Medicina e Chirurgia è stabilita in cinque anni.

II. Gli Studj Universitarj saranno gli stessi per la Medicina e per la Chirurgia, e non vi sarà che una sola Laurea in Medicina e Chirurgia.

III. L'ordine degli Studj nella Facoltà di Medicina e Chirurgia sarà il seguente:

Nel primo anno

Fisica
Chimica
Anatomia Umana.

Nel secondo anno

Chimica
Botanica
Anatomia Umana
Anatomia Comparata
Fisiologia.

Nel terzo anno

Anatomia Umana
Fisiologia e Patologia
Patologia Chirurgica
Materia Medica e Farmacologia.

Nel quarto anno

Patologia
Ostetricia
Terapia e Patologia Speciale e Clinica Medica
Chirurgia Operatoria e Clinica Chirurgica
Medicina Pubblica.

Nel quinto anno

Terapia e Patologia Speciale e Clinica Medica
Chirurgia Operatoria e Clinica Chirurgica
Medicina Pubblica
Veterinaria
Storia della Medicina.

IV. Gli Esami da prendersi in questa Facoltà saranno i seguenti:

Nell'Ottobre del primo anno; Esame di Fisica, e Chimica Inorganica.

Nell'Ottobre del secondo anno; Esame di Chimica Organica, di Botanica e di Anatomia Comparata.

Nell'Ottobre del terzo anno; Esame di Anatomia Umana, Fisiologia, e Materia Medica.

E finalmente, terminati gli Studj del quinto anno, Esame di Laurea, vertente sopra tutti i rami della Medicina e della Chirurgia, e sulla Medicina Pubblica.

V. I Forestieri che giustificheranno di aver compiti regolarmente in Estere Università quattro anni di Studj Medici, o quattro anni di Studj Chirurgici, potranno ottenere la semplice Laurea in Medicina, o in Chirurgia, previo l' ultimo Esame.

VI. L'ordine attuale degli Studj nelle altre Facoltà, per l'anno corrente 1840 in 1841, è conservato, salvo le appresso modificazioni.

Oltre le Lezioni fin qui di rigore, sono obbligatorie le seguenti:

Agli Studenti Legge di primo anno, le Lezioni di Economia Sociale; a quelli di terzo anno le Lezioni di Diritto Toscano, e di Storia del Diritto; a quelli di quarto anno, le Lezioni di Diritto Toscano, di Storia del Diritto, e di Filosofia del Diritto.

Agli Studenti Matematiche di primo anno le Lezioni di Algebra e di Fisica; a quelli di secondo anno le Lezioni di Chimica, di Geometria Analitica e di Geometria Descrittiva; a quelli di terzo e quarto anno, le Lezioni di Fisica Tecnologica, e di Architettura Civile ed Idraulica.

Agli Studenti Scienze Naturali di terzo e quarto anno, le Lezioni di Fisica Tecnologica e Meccanica Sperimentale.

VII. La Laurea in Scienze Fisiche solamente, e quella in Scienze Naturali solamente, sono soppresse, ed è conservata la sola Laurea in Scienze Fisiche e Naturali.

VIII. Un Regolamento particolare, da sottoporsi alla Sovrana approvazione, determinerà l'ordine degli Studj, ed il numero e la materia degli Esami nelle Facoltà di Teologia, di Giurisprudenza, di Filosofia e Filologia, di Scienze Matematiche, e di Scienze Naturali per gli anni successivi al corrente anno Accademico 1840 in 1841.

IX. Gli Studj di primo e di secondo anno nelle Scienze Matematiche e nelle Scienze Naturali, potranno farsi indifferentemente nelle due Università di Pisa e di Siena.

X. Li Studenti che si faranno ascrivere alla Facoltà di Filosofia e Filologia per l'anno 1840 in 1841, verranno nell'Ottobre avvenire, classati fra gli Studenti di secondo, terzo, e quarto anno, a seconda degli Esami ai quali potranno essere sottoposti nell'Ottobre 1841.

XI. Li Studenti di Medicina o di Chirurgia, che entrano nel terzo e nel quarto anno dei loro Studj sono in facoltà di continuarli secondo il sistema fin qui tenuto, e di conseguire al termine del quarto anno la semplice Laurea in Medicina o in Chirurgia. Essi però dovranno percorrere un quinto anno di Studj, se vorranno ottenere la Laurea in ambedue le Facoltà. E li Studenti di terzo anno, che sceglieranno di Laurearsi dopo quattro anni in una sola Facoltà, saranno tenuti a frequentare le Lezioni di Materia Medica e Farmacologia, e dovranno subire l' Esame di Materia Medica con quello di Anatomia e Fisiologia.

XII. I Chirurghi Matricolati in S. Maria Nuova, che vi hanno compiti i loro Studj dopo il Regolamento del 1819, potranno conseguire il Dottorato in Medicina, previo un solo anno di Studj Universitarj, nel quale dovranno frequentare i Corsi Medici del quinto anno.

Dalla Soprintendenza agli Studj del Granducato
li 5 Novembre 1840.

Il Segretario della Soprintendenza
LUIGI BORRINI

DOCUMENTO VI.

Notificazione

L' Illustriss. Sig. Cav. Gaetano Giorgini, Soprintendente agli Studi del Granducato, inerendo al Sovrano Veneratissimo Rescritto del dì 12 Gennaio 1841, partecipato con Biglietto dell' Imp. e Reale Segreteria di Stato dei 3 Febbraio corrente rende pubblicamente noto che

Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca, volendo stabilire la durata degli Studj necessarj a conseguire la Laurea Dottorale nelle due Università di Pisa e di Siena, e promuovere con diversi gradi di distinzione e di premio l' emulazione ed il profitto degli Studenti che le frequentano, è venuta nelle seguenti determinazioni, da avere effetto al principio dell' Anno Accademico 1841-42.

I. Il Corso completo degli Studj Universitarj in tutte le Facoltà sarà di cinque anni; il primo dei quali, di studi filosofici e preparatorj; gli altri quattro, di studj speciali in ciascheduna Facoltà.

II. Per essere ammessi nel Ruolo degli Studenti di primo anno, dovranno i Concorrenti dimostrare la loro istruzione nelle Lettere Italiane e Latine, e nella Aritmetica e Geometria Elementare, sostenendo con approvazione i seguenti esperimenti.

Dovranno voltare dal Latino in Italiano, in scritto, uno squarcio, da estrarsi a sorte della Eneide di Virgilio, o degli Uffizj di Cicerone, senza l' ajuto di alcun libro.

Il secondo esperimento (al quale saranno ammessi soltanto quei giovani, la di cui riuscita nel primo sarà giudicata sodisfaciente, tanto per la interpretazione del testo, quanto per l' ortografia e lo stile della traduzione presentata) consisterà in un esame verbale da sostenersi, traducendo letteralmente una Ode di Orazio, pure da estrarsi a sorte, e dando agli Esaminatori tutte quelle illustrazioni che da essi verranno richieste, tanto grammaticali che rettoriche.

E soltanto quelli che avranno sostenuto con approvazione anche questo secondo esperimento, saranno sottoposti ad un terzo, consistente in un esame verbale sopra l' Aritmetica, e la Geometria piana elementare, e sopra le regole pratiche per la misura delle Superficie e per la Stereometria.

III. Gli studenti ammessi come sopra alla Università, per farvi gli Studj di primo anno, verranno notati come Studenti di Filosofia in un registro particolare: saranno tutti tenuti a frequentare i Corsi di Filosofia e di Fisica, e dovranno rassegnarsi a quei Corsi preparatori che verranno determinati dai respettivi programmi delle Facoltà, a seconda della direzione speciale che avranno in animo di dare ai loro Studj.

Tali Studenti saranno tenuti solamente nell' Ottobre di quell' anno a dichiarare quale è la Facoltà da loro prescelta, ed a sottoporsi in quel tempo all' esame di ammissione alli Studj speciali di quella Facoltà.

IV. Al primo anno di Studj Universitarj potranno i Giovani supplire, provando di aver seguiti in altre Scuole i Corsi corrispondenti, e sostenendo con approvazione l' esame prescritto dagli Ordini per l' ammissione agli Studi speciali.

V. Coloro che saranno approvati nell' esame di ammissione prescritto dall' Articolo II. (al quale saranno tenuti anche quelli che vorranno profittare della facoltà concessa coll' articolo precedente) e nell' esame preparatorio agli Studj speciali delle Facoltà, che nel caso sopra contemplato potrà essere immediatamente consecutivo al primo, riceveranno un Diploma di Baccelliere nelle Lettere e nelle Scienze che avranno formato soggetto di esame.

VI. Gli Studenti, che, non profittando della prenotata facoltà, faranno il primo anno di Studio alla Università, non saranno in quell' anno soggetti alla tassa Universitaria, che incomincierà ad essere obbligatoria soltanto per quelli che avranno conseguito il grado di Baccelliere, onde essere ammessi nel Ruolo degli Studenti di secondo anno.

VII. Al termine delle vacanze estive, cioè nell' Ottobre, tanto del secondo che del terzo anno, gli Studenti saranno sottoposti a nuovi esami sopra le materie tassativamente prescritte; e quelli fra loro che non verranno approvati, perderanno l' anno precedente, e dovranno ripeterne i Corsi.

VIII. Gli Studenti approvati nei due predetti esami preparatorj riceveranno un diploma di Licenziato, in cui sarà fatta menzione delle Scienze che avranno formato soggetto di esame.

IX. Dopo l' esame preparatorio agli Studj di quarto anno, non avrà luogo altro esame sino al termine del quinquennio, in cui gli Studenti saranno ammessi a sostenere quello di Laurea.

X. Niuno peraltro potrà mai essere ammesso agli esami preparatorj, o di Laurea, o passare dagli Studj di un anno a quelli dell' anno successivo, se sia segnato tra i negligenti nelle note dell' anno precedente.

XI. Gli esami di ammissione, e gli esami preparatorj saranno pubblici e fatti da tre Professori, o dai loro Supplenti. Gli esami di Dottorato dovranno esser fatti da quattro Professori in presenza di tutto il Collegio respettivo, dalla cui deliberazione dipende l' approvazione del Candidato.

XII. Il partito di approvazione s' intenderà vinto soltanto quando concorrono almeno i due terzi de' voti raccolti.

XIII. Allorchè il partito di approvazione sarà vinto nel modo indicato, si porrà a voti la clausola — *con plauso del Collegio* — che pure non s' intenderà vinta se non concorrano i due terzi dei voti.

XIV. Ultimati gli esami, si farà una nota degli approvati distinguendo ciascheduna categoria di esami in quattro classi, cioè:

1.° Di quelli approvati con plauso alla unanimità del Collegio.

2.° Di quelli approvati con plauso alla pluralità dei due terzi de' votanti.

2.° Di quelli approvati alla unanimità, ma senza plauso del Collegio.

4.° Di quelli approvati senza plauso e soltanto alla pluralità dei due terzi.

XV. Nel Diploma di Baccelliere, di Licenziato o di Dottore, saranno adottate quattro diverse formule per indicare questi diversi gradi di approvazione.

XVI. In ciascuna Facoltà sarà aperto un concorso, al quale saranno ammessi tutti quelli che avranno conseguito con plauso il Diploma di Baccelliere: l' esperimento consisterà in una dissertazione scritta sopra un argomento relativo alle dottrine che hanno formato soggetto di esame; ogni dissertazione sarà letta dai Giudici collegialmente, e sottoposta ad un doppio scrutinio di approvazione, nelle forme prescritte agli Articoli XII. e XIII. All' autore della dissertazione, che fra le approvate con plauso sarà dichiarata migliore dal maggior numero di suffragj, sarà abbuonata la Tassa Universitaria dell' anno seguente.

XVII. Ad un simile concorso saranno parimente ammessi i Licenziati con plauso in ciascheduna Facoltà, ed al premiato sarà pure abbuonata la Tassa dell' anno seguente.

XVIII. E finalmente un concorso analogo avrà luogo fra i Laureati con plauso, del medesimo anno, in ciascuna Facoltà, ed il premiato avrà diritto alla restituzione della Tassa finale.

XIX. A parità di merito fra due dissertazioni scritte, l' una in Lingua Italiana e l' altra in Lingua Latina, sarà premiato l' autore della dissertazione Latina.

XX. I Giudici di ciaschedun concorso saranno tre Professori della Facoltà respettiva, determinati dalla sorte e non conosciuti dai Concorrenti.

XXI. Allorquando niuna Dissertazione avrà meritato il plauso del Collegio, il premio non sarà conferito. Ed allorquando in alcuna delle Categorie di Giovani, indicate agli Articoli XVI. XVII. XVIII. vi fosse un solo soggetto dotato dei requisiti voluti per concorrere, egli verrà sottoposto all'esperimento della dissertazione scritta, e non conseguirà premio alcuno ove questa pure non sia approvata con plauso.

XXII. Le Note nominative dei Laureati con plauso alla maggiorità, e dei Laureati con plauso alla unanimità, verranno in ogni anno trasmesse al Segretario del R. Diritto pei Dottorati in Teologia, al Commissario di S. Maria Nuova pei Dottorati in Medicina e Chirurgia, al Direttore del Corpo degli Ingegneri pei Dottorati in Scienze Matematiche, ed alla R. Consulta per i Dottorati in Giurisprudenza; colla indicazione dei premi ottenuti di ciascun Laureato, all' effetto di servire di una prima informazione nelle collazioni d' Impieghi.

La nota poi generale di tutti i Laureati annualmente, colle respettive indicazioni, sarà trasmessa al Dipartimento di Stato; ed i nomi dei premiati nei diversi concorsi saranno posti sott' occhio di S. A. I. e R. Gran-Duca.

XXIII. Le materie infine e le forme degli esami preparatorj e degli esami di Laurea, saranno determinate da disposizioni speciali per ciascheduna Facoltà.

Dalla Soprintendenza agli Studi del Granducato
li 6 Febbraio 1841.

Il Segretario della Soprintendenza
Luigi Borrini

DOCUMENTO VII.

Notificazione

L' Illustrissimo Sig. Cav. Gaetano Giorgini Soprintendente agli Studj del Granducato, in obbedienza al Sovrano Veneratissimo Dispaccio del 26 Maggio 1841, partecipato con Biglietto dell' I. e R. Segreteria di Stato dello stesso giorno, rende pubblicamente noto che SUA ALTEZZA IMPERIALE e REALE il Granduca, volendo determinare l' Ordine degli Studj e degli Esami necessarj a conseguire il Dottorato in ciascheduna Facoltà delle Università di Pisa e di Siena, in armonia col Motuproprio Organico del 29 Settembre 1840, e colle disposizioni transitorie, o permanenti, espresse nella Notificazione della Soprintendenza agli Studj del 5 Novembre 1840 e 6 Febbraio 1841 respettivamente inerenti alle Sovrane Risoluzioni del 4 Novembre 1840, e 12 Gennaio 1841, è venuta nella Determinazione di comandare quanto appresso:

I. Gli Studenti di quarto anno in tutte le Facoltà saranno sottoposti nell' Ottobre dell' anno stesso, come negli altri anni precedenti, ad un Esame preparatorio, e non potranno passare nei Ruoli dell' anno seguente, se non sieno stati approvati nel medesimo.

II. Gli Studenti che, essendo segnati come negligenti nelle note dei Professori, o non essendo stati approvati negli esami, debbono perciò, inerentemente alla precedente disposizione, ed agli Articoli VII e X della citata Notificazione del 6 Febbraio 1841, ripetere i Corsi dell' anno precedente, non saranno tenuti a pagare la Tassa Universitaria in tale anno supplementario.

Nella Facoltà di Teologia, l' ordine degli Studj sarà il seguente.

Nel primo anno

Filosofia Razionale,
Fisica,
Lettere Latine,
Lettere Italiane.

Nel secondo anno

Filosofia Morale,
Istituzioni Canoniche,
Sacra Scrittura,
Teologia Dommatica.

Nel terzo anno

Sacra Scrittura,
Teologia Dommatica,

Teologia Morale,
Storia Ecclesiastica.

Nel quarto anno

Teologia Morale,
Storia Ecclesiastica,
Teologia Apologetica,
Diritto Canonico.

Nel quinto anno

Teologia Morale,
Storia Ecclesiastica,
Teologia Apologetica,
Pedagogia.

E gli Esami di questa Facoltà saranno ordinati come appresso.

Nell' Ottobre del primo anno

Esame di Baccelliere in Filosofia Razionale.

Nell' Ottobre del secondo anno

Esame di Filosofia Morale, Sacra Scrittura, Istituzioni Canoniche.

Nell' Ottobre del terzo anno

Esame di Licenza in Sacra Scrittura, Teologia Dommatica, e Teologia Morale.

Nell' Ottobre del quarto anno

Esame di Storia Ecclesiastica e di Diritto Canonico.

E finalmente, compiti gli Sudj del quinto anno;

Esame di Laurea vertente sopra la Storia Ecclesiastica, la Teologia Dommatica, Morale ed Apologetica.

Sono inoltre consigliati gli Studj delle Lingue Orientali, e delle Lettere Greche.

IV. Nella Facoltà di Giurisprudenza l' Ordine degli Studj sarà il seguente.

Nel primo anno

Filosofia Razionale,
Fisica,
Lettere Latine,
Lettere Italiane.

Nel secondo anno

Filosofia Morale,
Elementi di Economia Sociale,
Istituzioni di Diritto Romano.

Nel terzo anno

Istituzioni di Diritto Romano,
Istituzioni di Diritto Canonico,
Diritto Criminale,
Diritto Patrio e Commerciale.

Nel quarto anno

Diritto Criminale,
Pandette,
Diritto Patrio e Commerciale,
Diritto Canonico,
Storia del Diritto, e nell' Università di Pisa, Filosofia del Diritto.

Nel quinto anno

Pandette,
Diritto Canonico,
Economia Sociale Superiore,
Storia del Diritto, e nell' Università di Pisa, Filosofia del Diritto.

E gli Esami di questa Facoltà saranno ordinati come appresso.

Nell' Ottobre del primo anno

Esame di Baccelliere in Filosofia Razionale.

Nell' Ottobre del secondo anno

Esame di Filosofia morale, di Economia Sociale Elementare e di Istituzioni Civili.

Nell' Ottobre del terzo anno

Esame di Licenza sopra le Istituzioni Civili, e Canoniche.

Nell' Ottobre del quarto anno

Esame di Diritto Criminale, di Pandette, di Diritto Patrio e Commerciale.

E finalmente, terminati gli Studj del quinto anno;

Esame di Laurea in Diritto Civile e Criminale, in Diritto Canonico, ed in Diritto Patrio e Commerciale.

I Forestieri saranno dispensati dallo Studio del Diritto Patrio, e potranno essere ammessi, previo il solo Esame sopra le materie respettive, a conseguire la Laurea in Diritto Civile e Canonico, e gli Eterodossi anche in solo Diritto Civile. In questo caso, fermo stante, sì per gli uni che per gli altri, l' obbligo del pagamento delle Tasse Universitarie, essi potranno esser dispensati dal quinto anno di Studj, purchè abbiano frequentato anche nel terzo anno le lezioni di Storia del Diritto.

V. Nella Facoltà di Filosofia e Filologia l' ordine degli Studj sarà il seguente.

Nel primo anno

Filosofia Razionale,
Fisica,
Lingua Greca.

Nel secondo anno

Filosofia Razionale,
Filosofia Morale,
Lingua Greca,
Lettere Italiane.

Nel terzo anno

Lingua greca,
Lettere Italiane,
Filosofia Morale,
Lettere Greche e Latine,
Storia ed Archeologia.

Nel quarto anno

Elementi d' Economia Sociale,
Filosofia del Diritto,
Pedagogia,
Lettere Greche e Latine,
Storia ed Archeologia.

Nel quinto anno

Lettere Greche e Latine,
Storia ed Archeologia,
Economia Sociale Superiore;
Filosofia del Diritto,
Pedagogia.

E gli Esami di questa Facoltà saranno ordinati come appresso.

Nell' Ottobre del primo anno

Esame di Baccelliere in Filosofia Razionale.

Nell' Ottobre del secondo anno

Esame di Filosofia Morale e di Lingua Greca.

Nell' Ottobre del terzo anno

Esame di Licenza, sopra la Letteratura Italiana, Latina e Greca, e sopra la Filosofia Morale.

Nell' Ottobre del quarto anno

Esame di Storia.

E finalmente, dopo cinque anni di Studio;

Esame di Laurea sopra la Filosofia, e le Lettere, comprese le Lingue Orientali, per quelli che desiderano che sia fatta menzione nel Diploma della loro perizia in queste Lingue.

VI. Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia l'Ordine degli Studj sarà il seguente.

Nel primo anno

Filosofia Razionale,
Fisica,
Chimica,
Anatomia Umana.

Nel secondo anno

Chimica,
Botanica,
Anatomia Umana,
Anatomia Comparata,
Fisiologia e Patologia.

Nel terzo anno

Anatomia Umana,
Anatomia Comparata,
Fisiologia e Patologia,
Patologia Chirurgica,
Materia Medica e Farmacologia.

Nel quarto anno

Patologia Chirurgica,
Materia Medica e Farmacologia,
Ostetricia e Chirurgia Minore,
Terapia e Patologia Speciale, e Clinica Medica,
Chirurgia Operatoria e Clinica Chirurgica,
Medicina Pubblica.

Nel quinto anno

Ostetricia,
Terapia e Patologia Speciale, e Clinica Medica,
Chirurgia Operatoria e Clinica Chirurgica,
Medicina Pubblica,
Veterinaria; e, nella Università di Pisa, Storia della Medicina.

Agli Studenti di questa Facoltà sono altresì consigliati gli Studj della Lingua Greca, e delle Lettere Greche e Latine.

E gli Esami di questa Facoltà saranno ordinati nel modo seguente.

Nell' Ottobre del primo anno

Esame di Baccelliere in Fisica e Chimica inorganica.

Nell' Ottobre del secondo anno

Esame di Chimica Vegetabile e Animale, e di Botanica,

Nell' Ottobre del terzo anno

Esame di Licenza in Anatomia Umana, Anatomia Comparata e Fisiologia.

Nell' Ottobre del quarto anno

Esame di Patologia Medica, di Patologia Chirurgica e di Materia Medica.

E finalmente terminati gli Studj del quinto anno;

Esame di Laurea, vertente sopra tutti i rami della Medicina e della Chirurgia, e sopra la Medicina Pubblica.

VII. Nella Facoltà delle Scienze Matematiche l'ordine degli Studj sarà il seguente.

Nel primo anno

Filosofia Razionale,
Geometria e Trigonometria,
Algebra,
Fisica.

Nel secondo anno

Algebra,
Geometria Analitica e Geodesia,
Fisica,
Chimica.

Nel terzo anno

Geometria Analitica, e Geodesia,
Calcolo Differenziale ed Integrale,
Geometria Descrittiva,
Fisica Tecnologia e Meccanica Sperimentale.

Nel quarto anno

Calcolo Differenziale ed Integrale,
Fisica Tecnologica e Meccanica Sperimentale,
Architettura Civile ed Idraulica,
Matematiche applicate alla Meccanica ed alla Idraulica.

Nel quinto anno

Calcolo Integrale,
Architettura Civile ed Idraulica,
Matematiche applicate alla Meccanica ed alla Idraulica,
Fisica Matematica e Meccanica Celeste.

E gli Esami di questa Facoltà saranno ordinati come appresso.

Nell' Ottobre del primo anno

Esame di Baccelliere in Geometria, Trigonometria e Algebra.

Nell' Ottobre del secondo anno

Esame di Algebra Superiore, Geometria Analitica, Fisica e Chimica Inorganica.

Nell' Ottobre del terzo anno

Esame di Licenza in Geodesia, Geometria Descrittiva, Calcolo Differenziale ed Integrale.

Nell' Ottobre del quarto anno

Esame di Fisica Tecnologica e Meccanica Sperimentale, di Matematiche applicate alla Meccanica, e Calcolo Integrale.

E finalmente terminati gli Studj del quinto anno, Esame di Laurea.

Questa Facoltà potrà conferire la Laurea in Scienze Fisico-Matematiche, e la Laurea in Scienze Matematiche applicate.

L'Esame di Laurea in Scienze Fisico-Matematiche verterà sopra il Calcolo Differenziale ed Integrale, la Matematica applicata alla Meccanica ed all'Idraulica, la Fisica Matematica e la Meccanica Celeste.

L'Esame di Laurea in Scienze Matematiche applicate s' aggirerà sopra la Fisica Tecnologica, e la Meccanica Sperimentale, la Matematica applicata alla Meccanica ed all'Idraulica, l'Architettura Civile, ed Idraulica.

Gli Studenti che eleggeranno la Laurea di Scienze Fisico-Matematiche, sono dispensati dagli esercizj nel Disegno Geometrico e nell'Architettura Civile ed Idraulica, prescritti nei programmi dei corsi respettivi del quarto e quinto anno.

La Laurea in Scienze Matematiche applicate darà diritto al titolo d' Ingegnere Laureato.

Sono consigliati agli Studenti di questa Facoltà un secondo corso di Chimica nel terzo anno, ed i corsi di Mineralogia, Geologia ed Agraria e Pastorizia nel quarto e quinto anno.

VIII. Nella Facoltà delle Scienze Naturali l'ordine degli Studj sarà il seguente.

Nel primo anno

Filosofia Razionale,
Geometria e Trigonometria,
Algebra,
Fisica.

Nel secondo anno

Fisica,
Chimica,
Botanica,
Anatomia Umana.

Nel terzo anno

Fisica,
Chimica,
Botanica,
Zoologia e Anatomia Comparata.

Nel quarto anno

Fisiologia Umana,
Zoologia ed Anatomia Comparata,
Mineralogia e Geologia,
Agraria e Pastorizia.

Nel quinto anno

Mineralogia e Geologia,
Agraria e Pastorizia,
Geografia Fisica,
Fisica Tecnologica.

E gli Esami di questa Facoltà saranno ordinati come segue.

Nell'Ottobre del primo anno

Esame di Baccelliere in Geometria, Trigonometria e Algebra.

Nell'Ottobre del secondo anno

Esame di Fisica e Chimica inorganica.

Nell'Ottobre del terzo anno

Esame di Licenza in Chimica Vegetabile e Animale, ed in Botanica.

Nell'Ottobre del quarto anno

Esame di Zoologia e Mineralogia.

E terminati gli Studj del quinto anno,

Esame di Laurea vertente sopra la Botanica, la Zoologia e la Geologia anche applicate all'Agraria e Pastorizia, e sopra la Geografia Fisica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

IX. Il nuovo ordinamento degli Studj Universitarj come sopra prescritto avrà effetto a datare del prossimo anno Accademico 1841-42, salve le facilitazioni e le disposizioni transitorie seguenti.

X. Gli attuali Studenti Teologia del primo anno potranno essere ammessi al Ruolo degli Studenti del terzo anno, purchè nell'Ottobre 1841 sostengano con approvazione un esame in Sacra Scrittura.

Parimente gli Studenti del secondo anno di questa Facoltà potranno essere ascritti fra gli Studenti del quarto anno, purchè nel mese sopra notato sostengano l'esame di Licenza, il quale verterà sopra le materie che in addietro formavano soggetto del primo esame preparatorio.

E finalmente gli Studenti del terzo anno saranno ascritti al Ruolo degli Studenti del quinto anno, purchè sostengano con approvazione nel prossimo Ottobre il secondo degli Esami preparatorj stati sin ora prescritti.

XI. Gli Studenti Legge, che avendo, a forma degli Ordini sin qui vigenti, compito il primo anno e sostenuto l'Esame di Filosofia al principio dell'anno pre-

sente o nel prossimo Luglio, e quelli che avranno regolarmente compito il secondo o terzo anno di Studj Legali, saranno ammessi nei Ruoli, del terzo, quarto e quinto anno, purchè sostengano con approvazione nell'Ottobre dell'anno corrente gli esami del secondo, terzo e quarto anno respettivamente prescritti dal precedente Articolo IV. al termine degli anni secondo, terzo e quarto.

XII. È protratta a tutto l'anno Accademico 1841-42 la facoltà concessa dall'Articolo X. della Notificazione del 5 Novembre 1840 agli Scolari di Filosofia e Filologia, di ascriversi a loro scelta fra gli Studenti di qualsivoglia anno, purchè si sottopongano nel prossimo Ottobre 1841 o nel successivo Ottobre 1842 agli Esami prescritti dal sopra notato Articolo V. per gli anni di Studio anteriori a quello nel quale desiderano entrare.

XIII. Gli Studenti Medicina e Chirurgia che adesso corrono il terzo e quarto anno dei loro Studj, conservano la facoltà di terminarli secondo l'antico sistema a forma dell'Articolo XI. della precitata Notificazione del 5 Novembre 1840.

XIV. L'anno di Studj Medici, cui, ai termini dell'Articolo XII. della stessa Notificazione, i Chirurghi Matricolati sono sottoposti per conseguire la Laurea in Medicina, potrà da loro esser fatto tanto nelle Università di Pisa e di Siena, quanto presso la Sezione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Pisa insegnante in S. Maria Nuova, fermo stante per altro ai medesimi l'obbligo di sodisfare, al principio dell'anno, nelle mani del Cancelliere della Università di Pisa al pagamento della Tassa Universitaria.

XV. Gli Studenti Matematiche e gli Studenti Scienze Naturali del primo anno, che nel prossimo Ottobre, dopo aver sostenuto l'esame di Baccelliere, sostenessero con approvazione anche l'Esame del secondo anno prescritto dai precedenti Articoli settimo, e ottavo, saranno ammessi nel 1841 in 42 al Ruolo degli Studenti del terzo anno. Similmente gli Studenti del secondo anno della stessa Facoltà, che nell'Ottobre prossimo, oltre l'Esame del secondo anno, sostenessero con approvazione anche l'Esame di Licenza passeranno nel 1841-42 al Ruolo degli Studenti del quarto anno; e finalmente, gli Studenti nella stessa Facoltà del terzo anno passeranno al Ruolo degli Studenti del quinto anno, sostenendo con approvazione nel prossimo Ottobre lo stesso Esame di Licenza.

XVI. Ciò non ostante, gli Studenti contemplati negli Articoli precedenti di queste Disposizioni transitorie, non saranno tenuti agli esami sopra materie che non siano state ad essi prescritte, nè insegnate negli anni anteriori.

XVII. A datare del primo Agosto del 1844, i soli Ingegneri Laureati in Scienze Matematiche, saranno ammessi a concorrere ai posti di Aspiranti, che verranno a vacare nel Corpo degli Ingegneri d'Acque e Strade.

Dalla Soprintendenza agli Studj del Granducato
li 2 Giugno 1841.

Il Segretario della Soprintendenza
LUIGI BORRINI

DOCUMENTO VIII.

Il Soprintendente agli Studi al Provveditore dell' Università di Siena.

S. A. I. e Reale, rivolgendo nuovamente la Sua Sovrana attenzione all' I. e R. Università di Siena, mentre ha mediante il qui annesso Motu proprio aumentata la sorte di quei Professori, e messo in armonia il sistema di studî di detta Università, quanto alle tre Facoltà nella medesima conservate, con il sistema già introdotto nella R. Università di Pisa; avvisando ai mezzi da somministrarsi a quello Stabilimento onde porlo in grado di far fronte alle maggiori spese alle quali anderà in avvenire sottoposto per le già fatte riforme, e per quelle ora prescritte, con Suo Veneratissimo Dispaccio di questo giorno si è degnata di ordinare e rispettivamente dichiarare,

Che attesa la soppressione del Collegio Medico di Siena, debba riguardarsi come cessato per l' Università l' onere di qualunque corresponsione dependente dal Collegio stesso.

Che s' intenderanno soppressi i due Posti di Studio della fondazione Bolis, che importano la somma annua di L. 394 da rivolgersi a vantaggio della Università, tostochè ai Giovani che sono presentemente investiti di tali posti, vada a cessare il godimento della respettiva assegnazione.

Che ridotti a sei soltanto gli Alunnati provenienti dalla Eredità Mancini, con la mensuale retribuzione di L. 43, 6, 8, da conferirsi ad altrettanti Giovani che si dedicheranno agli Studî nel Seminario Arcivescovile di Siena, saranno aboliti tutti gli altri posti in numero di Dodici, che si conferivano anche a Giovani Senesi che facessero li Studi nella Università come esterni e fuori del Seminario stesso, le pensioni dei quali posti nella Somma preindicata saranno versate per l' avvenire nella Cassa della Università, a contare dall' epoca in cui questi posti andranno a restare vacanti.

Che parimente ristretti al numero di sei li Alunnati dell' altra fondazione Beringucci, da conferirsi a Giovani che si recano a studiare fuori della Loro Patria, gli altri sei posti s' intenderanno soppressi, e le somme erogate finora per i medesimi respettivamente in L. 93, 6, 8, il mese, dovranno cedere a benefizio della Università, e queste pure a misura che gli Alunnati suddetti verranno a vacare.

Che quanto a tutti i posti, come sopra dichiarati soppressi, non sarà permesso di concedere proroghe di godimento ai Giovani che ora ne sono in possesso.

Che dal Monte de' Paschi dovrà annualmente corrispondersi alla Università, a titolo di prestazione fissa, la somma di Lire Settemila da prelevarsi dagli avanzi di quell' Amministrazione, ben inteso che tale prelevamento di rendite non debba mai pregiudicare ai diritti dei Terzi, a di cui vantaggio sono ipotecati i Capitali produttivi di dette rendite.

Che frattanto nella mancanza degli assegnamenti corrispondenti alle pensioni dei posti di studio, dichiarati soppressi dalle Eredità Mancini Beringucci, sia supplito alle maggiori spese della Università con una prestazione corrispondente alle pensioni suddette, da pagarsi dal summentovato Monte dei Paschi, prestazione che dovrà cessare progressivamente a misura che cesserà il godimento dei detti Posti agli attuali Investiti.

Nel comunicare a V. S. Illma. le sopra espresse Sovrane Risoluzioni, onde, in quanto riguarda le più volte rammentata Università, ne procuri l' adempimento: sono in dovere di significarle essere Sovrana intenzione che Ella esamini per qual titolo quello Stabilimento è gravato dell' annua prestazione di L. 2,200 a favore della Cancelleria Arcivescovile di Siena, e referisca quindi se sulla medesima prestazione potesse farsi cadere una riforma anche parziale.

Prevenendola finalmente che vanno a darsi a chi occorre gli ordini necessari affinchè le presenti disposizioni ricevano esecuzione, pure nella parte che riguardano la soppressione dei Posti di Studio, e le assegnazioni da corrispondersi dal Monte dei Paschi, passo a confermarmi con distint' ossequio

Di V. S. Illma.
Della I. e R. Segreteria di Stato
Li 7 Luglio 1841.

V.o N. Corsini

Devmo. Obbmo. Servo
f.o A. Gherardini

Sig. Cav. Soprintendente agli Studi

Concorda coll' Originale
Luigi Borrini

DOCUMENTO IX.

Sua Altezza Imperiale e Reale volendo meglio proporzionare gli stipendi dei Professori dell' I. e R. Università di Siena alla qualità ed importanza dell' Uffizio loro affidato, mentre con altre contemporanee Disposizioni ha rivolta a vantaggio dell' Università stessa una parte delle Rendite di altri pubblici Stabilimenti di detta Città, è venuta nella determinazione di ordinare quanto appresso:

Stabilisce in Scudi Trecento la provvisione d' ingresso dei Professori di tutte le Facoltà, fermo stante il già prescritto aumento triennale, in somma di lire Cento, e le assegnazioni annue delle quali alcuni dei Professori medesimi godono come Direttori di Stabilimenti.

Stabilisce pure che il Professore di Terapia speciale, e Clinica Medica, e quello di Chirurgia Operatoria, e Clinica Chirurgica, debbano godere di Scudi Centocinquanta di onorario in aumento alla detta Provvisione.

Vuole che con l' istesso aumento di Scudi Centocinquanta siano retribuiti quei Professori che cumuleranno l' insegnamento di due Cattedre, e ciò durante il duplice esercizio delle medesime.

Dichiara che le provvisioni ed Assegnazioni, come sopra stabilite, dovranno cominciare a decorrere a contare dal primo Novembre 1841 per quelli fra i presenti Professori la di cui sorte, comprese le indennità per le abolite propine, sia inferiore al sopranotato Onorario normale di Scudi 300, o respettivamente di Scudi Quattrocentocinquanta, mantenuti a tutti gli altri Titolari gli Assegnamenti da Loro attualmente percetti.

Con la veduta poi di mettere in armonia la detta Università, quanto alle tre facoltà in Essa conservate, con i miglioramenti già introdotti nella R. Università di Pisa.

Concede al Professore Zanobi Pecchioli l' annua assegnazione di Lire Quattrocento, con l' incarico di formare e conservare una Collezione di Pezzi Patologici per uso dell' insegnamento Medico-Chirurgico, ed altra assegnazione pure di Lire Quattrocento l' anno per le spese di questa Collezione con l' obbligo di render conto della loro erogazione al termine d' ogni anno.

L' una e l' altra assegnazione dovendo incominciare a decorrere dal predetto dì primo Novembre 1841.

Istituisce un posto di Aiuto alla Cattedra di Terapia Speciale e Clinica Medica, ed altro posto di Aiuto alla Cattedra di Chirurgia Operatoria con l' annuo assegno di Scudi Sessanta per ciascheduno, e con che i Titolari debbano essere scelti dai Professori respettivi fra i Dottori recentemente Matricolati, e stare in posto un solo Biennio.

Istituisce pure un posto di Preparatore di Fisica con l' annuo appuntamento di Scudi Settantadue.

Dichiara che l' Accademia dei Fisiocritici deve per l' avvenire riguardarsi come uno Stabilimento Universitario; e perciò tenuti fermi li Statuti dell' Accademia medesima, la sua Amministrazione ed il Personale dei suoi Impiegati, sono posti sotto l' immediata dipendenza del Provveditore della Università.

Istituisce finalmente un Posto di Conservatore dello stabile e del Museo dell' Accademia dei Fisiocritici con l' annuo Onorario di Scudi Settantadue, a carico della Cassa della Università, e nomina a questo Posto il Sacerdote Francesco Baldacconi, già Preparatore del Museo Zoologico di detta Accademia.

Dato li Sette Luglio Milleottocentoquarantuno.

LEOPOLDO

Per il Cons. Seg. di Stato
V.º N. Corsini
» A. Gherardini

Concorda all' originale
Luigi Borrini

DOCUMENTO X.

Regolamento
per gli Esami d'Ammissione alle Università di Pisa e di Siena

1.° L'esame di ammissione costituito dai tre esperimenti prescritti all'Art. II della Notificazione dei 6 Febbraio 1841, forma un atto unico, nel quale i detti esperimenti non possono essere disgiunti, dovendo ciascuno di essi essere ripetuto nell'anno successivo, quando l'esito anche di uno dei medesimi non sia stato favorevole.

2.° Il primo esperimento, cioè la versione del Latino in Italiano, avrà luogo in una delle Sale Universitarie, dove si riuniranno quei Giovani che vi saranno stati chiamati dal preventivo avviso della Cancelleria. La sua durata sarà di un'ora, nella quale dovranno tradurre senza il soccorso di alcun libro, quello squarcio che verrà loro indicato nell'atto dell'estrazione del tema, e di cui il Testo sarà somministrato a ciascuno, insieme colla carta, nella quale dovrà stendersi la Traduzione.

3.° Il Cancelliere, o uno dei suoi Sostituti, invigilerà al regolare andamento della operazione, rimarrà costantemente nella Sala fino al compimento di essa, ed avrà facoltà di espellere chi si rendesse colpevole, o complice di frode, il quale sarà considerato come rigettato, e non potrà essere ammesso all'esame se non che nell'anno successivo.

4.° Compita l'ora assegnata, le traduzioni firmate dai loro autori verranno raccolte dal Cancelliere, o suoi Sostituti, il quale, dopo avervi apposto il Visto le rinchiuderà in un plico sigillato, per passarsi, insieme col processo verbale della Seduta, alla Sezione del Collegio Filosofico-Filologico, incaricata dell'esame di dette traduzioni.

5.° Quest'esame delle traduzioni dovrà esser fatto Collegialmente da tre Esaminatori appartenenti alla Facoltà di Filosofia, che non sieno occupati negli Esami di Baccelliere; e l'esito del medesimo, resultante dalla concorrenza dei due terzi dei voti favorevoli, verrà registrato nel processo verbale della Seduta dal meno anziano degli Esaminatori i quali tutti vi apporranno la propria firma.

6.° Gli approvati in questo primo esperimento per mezzo di avviso pubblicamente affisso verranno invitati a presentarsi al secondo, che verrà fatto pubblicamente col sistema medesimo degli esami preparatorî.

7.° Egualmente con analogo avviso della Cancelleria gli approvati anche in questo secondo esperimento, saranno invitati a presentarsi al terzo, che verrà eseguito da tre Professori delle Facoltà di Matematiche, che non siano occupati nell'esame di Baccelliere, con le stesse forme degli esami preparatorî.

Dalla Soprintendenza agli Studî
Li 21 Luglio 1841.

f.° G. Giorgini

Concorda con l'originale
Luigi Borrini

DOCUMENTO XI.

Regolamento
addizionale per le Università di Pisa e di Siena

In aumento e parziale deroga ai Regolamenti veglianti nelle II. e RR. Università di Pisa e di Siena, si è degnata S. A. I. e Reale di approvare, con Sovrano Rescritto de' 3 Ottobre 1841, il seguente Regolamento Addizionale.

Art. 1.° È istituito presso ciascuna delle Università di Pisa e di Siena un Consiglio Accademico, presieduto dal respettivo Provveditore, e composto dei Priori pro-tempore, e di un Deputato da eleggersi dal Collegio di ciascuna Facoltà.

Il Collegio Filosofico della Università di Siena avrà egualmente un Priore ed un Deputato, da eleggersi nel modo stesso.

Art. 2.° I Deputati sono eletti per tre anni dalle Facoltà respettive, e dal Collegio Filosofico della Università di Siena, e fanno nelle Adunanze l'uffizio dei Relatori negli affari riguardanti la Facoltà alla quale appartengono.

Art. 3.° Nel Consiglio Accademico si distinguono due Divisioni che deliberano o riunite, o separate secondo i casi.

La prima Divisione è composta di quei Membri che appartengono alle Facoltà, Teologica, Legale, Filosofica e Filologica.

La seconda dei Membri che appartengono alle Facoltà di Scienze Mediche, Matematiche, e Naturali.

Art. 4.° Lo stesso Collegio è suddiviso in altrettante Sezioni quante sono le Facoltà, e ciascuna Sezione è formata del Priore e Deputato delle Facoltà.

Art. 5.° Il Provveditore, e in sua mancanza chi ne fa le veci, oltre il Consiglio Accademico deve presedere le sue Divisioni e Sezioni.

Art. 6.° Al solo Provveditore è affidato il Governo e l'esecuzione degli Ordini e dei Regolomenti in ciascuna Università.

Dipendono a questo fine dalla sua Autorità, i Professori, li Studenti, gli Impiegati, ed ogni persona addetta in qualsivoglia modo all'Università.

Egli amministra la Cassetta; e ferma stante, per la Università di Siena, l'Amministrazione del di lei patrimonio nel Provveditore della Camera di Soprintendenza Comunitativa, invigila alla erogazione delle somme sotto qualunque titolo pertinenti o accordate alla Università, o ai di lei stabilimenti; ed i Direttori di questi sono tenuti a sottoporre annualmente alla sua approvazione il Rendiconto di Conti della loro speciale gestione.

Art. 7.° Egli solo può convocare il Consiglio Accademico, le sue Divisioni e le diverse Sezioni di esse, ed ordinare, o autorizzare le Adunanze delle Facoltà agli effetti voluti dagli Ordini, e può intervenire a queste Adunanze delle Facoltà.

Art. 8.° Egli risolve gli affari di sua competenza, e rende conto alla Soprintendenza agli Studî di quelli che richiedono superiore risoluzione, o che portano deroga, o modificazione dei Regolamenti in vigore, emettendo sopra ciascun affare il suo voto e proposizione.

Art. 9.° Tali proposizioni devono essere accompagnate dal parere:

Del Consiglio Accademico, quando occorrano interpretazioni, deroghe e modificazioni che investono l'ordinamento generale della Università;

Della relativa Divisione del Consiglio medesimo, quando si proponga istituzione, separazione, soppressione, o riunione di Cattedre;

Della respettiva Sezione dello stesso Consiglio, quando si tratti di deroga semplicemente personale, o temporaria di ordini riguardanti una speciale Facoltà;

Della Facoltà intera quando si tratti di modificazioni, o cambiamenti permanenti negli ordini particolari di quella Facoltà.

Art. 10.° Gli Arcivescovi di Pisa e di Siena nella loro qualità di Gran Cancellieri, conferiscono le Lauree agli Studenti Cattolici nelle forme e mediante i Diplomi attualmente in uso; e l'Arcivescovo di Pisa per le sue attribuzioni negli affari di quella Università, deve dal Soprintendente agli Studi, volta per volta, essere interpellato per avere il suo voto; mentre viene stabilito, in quanto all'Arcivescovo di Siena, che debba intervenire col suo voto negli Affari che riguardano l'ordinamento degli Studi Teologici, e la collazione delle Cattedre della Facoltà di Teologia.

I detti Arcivescovi tengono il primo posto in tutte le funzioni Accademiche alle quali vogliono intervenire, e possono assistere personalmente, o per mezzo di loro Delegati, agli esami di Laurea.

Nelle funzioni Accademiche e nelle Adunanze, il primo posto dopo il Gran Cancelliere appartiene al Provveditore; dopo di lui i Deputati delle Facoltà precedono tutti gli altri Professori, ciascheduno secondo l'ordine della sua Facoltà; quindi in ciascuna Facoltà il primo posto appartiene al Priore, ed i singoli Professori prendono, in ciascuna Facoltà, posto nell'Ordine della loro nomina.

Art. 11.° I Provveditori conferiscono, a Nome di S. A. I. e Reale, la Laurea Dottorale ai non Cattolici, ed a tutti li Studenti i gradi Accademici di Baccelliere e di Licenziato, mediante i Diplomi, dei quali è stato approvato il Modello, ed osservati i relativi Regolamenti.

Art. 12.° I Provveditori medesimi presenteranno alla Soprintendenza agli Studî un progetto di Regolamento disciplinare, nel quale le Disposizioni precedenti, e tutti gli Ordini Universitari in vigore siano rifusi e riordinati, e vengano più particolarmente determinate le attribuzioni di ciascun Membro della Università.

f.° N. Corsini
» A. Gherardini

Concorda coll'Originale
Luigi Borrini

DOCUMENTO XII.

Sua Altezza Imperiale e Reale stabilisce d'ora in avanti nell'annua somma di Scudi seicento gli assegnamenti annessi al Posto di Provveditore della Università di Siena, pagabili dalla Cassa della Università predetta.

Dato li 5 Novembre Milleottocentoquarantuno.

LEOPOLDO

Per il Consig. Seg. di Stato
f.º N. Corsini

Per il Seg.
f.º L. Libri

Concorda coll' Originale
Luigi Borrini

DOCUMENTO XIII. (*)

Notificazione

L'Illustriss. Sig. Cav. Gaetano Giorgini Soprintendente agli Studj del Gran-Ducato, inerendo alle Sovrane Risoluzioni del sei del corrente mese, partecipate con Biglietto della Real Segreteria di Stato del giorno stesso, rende noto quanto appresso:

I. I concorrenti alle Cattedre di Economia Sociale, e di Diritto Patrio e Commerciale, vacanti nella Università di Siena, saranno ammessi a provare la loro idoneità in un concorso da tenersi in Pisa dentro il mese di Luglio del corrente anno.

II. Le domande dei concorrenti dovranno essere presentate entro il prossimo mese di Aprile al Provveditore dell'Università di Siena. Esse conterranno la indicazione della cattedra richiesta, dei luoghi di anteriore residenza del postulante, non che dei suoi titoli scientifici e delle opere da lui pubblicate; e verranno firmate e corredate di documenti che giustifichino la qualità di Dottore in Legge per i concorrenti alla Cattedra di Economia Sociale, e quella di Avvocato o Procuratore, da quattro anni esercente presso i Tribunali del Gran-Ducato, per i concorrenti alla Cattedra di Diritto Patrio e Commerciale.

III. L'esperimento al quale ciaschedun concorrente verrà sottoposto, si aggirerà sopra le materie che debbono formar soggetto dell'insegnamento nella cattedra richiesta; e consisterà delle seguenti prove.

(*) Si riproduce questo documento come esempio delle norme che regolavano i concorsi alle cattedre.

1.º Di una dissertazione scritta sopra un argomento da estrarsi a sorte.

2.º Di un pubblico esame verbale sopra altri temi pure estratti a sorte.

3.º Di una discussione pubblica, nella quale ciaschedun concorrente difenderà le proposizioni espresse nella sua dissertazione scritta, contro le osservazioni ed obiezioni degli esaminatori.

4.º E finalmente di due Lezioni pubbliche, da darsi in due giorni consecutivi, sopra temi estratti a sorte, come quelli della dissertazione scritta.

IV. Il tempo della prima prova sarà di sei ore al più, quello della seconda e della terza d' un' ora almeno, e finalmente quello della quarta prova di mezz' ora almeno, o di un'ora al più per ciascheduna Lezione.

V. Niuno dei concorrenti verrà ammesso alle prove successive, se non sia stato approvato nelle prove precedenti coi due terzi dei voti degli esaminatori.

VI. I temi delle singole prove saranno depositati, entro la prima metà del mese di Aprile, nelle due Cancellerie delle Università di Pisa e di Siena, ove i concorrenti potranno prenderne cognizione.

VII. I concorrenti dovranno presentarsi alla Cancelleria dell'Università di Pisa nel mese di Luglio, e precisamente nel giorno che verrà assegnato dal Provveditore dell'Università di Siena, con precedente avviso da inserirsi nella Gazzetta di Firenze dentro la seconda metà del mese di Giugno, prevj gli opportuni concerti da prendersi col Provveditore dell'Università di Pisa.

VIII. I risultati del Concorso, unitamente alle informazioni raccolte intorno alle qualità morali dei concorrenti, si umilieranno al R. Trono dalla Soprintendenza agli Studj, per attendere la Sovrana scelta alle due Cattedre delle quali si tratta.

Dalla Soprintendenza agli Studj
li 16. Marzo 1842.

Il Segretario della Soprintendenza
LUIGI BORRINI

DOCUMENTO XIV.

D'Ordine dell' Illustrissimo Sig. Cavaliere Avvocato Provveditore dell'Imperiale e Reale UNIVERSITÀ DI SIENA, si rendono noti i seguenti Ordini Sovrani emanati il dì 20 Ottobre 1842.

ARTICOLO 1.º Chiunque voglia essere ammesso come Studente alle Università del Gran-Ducato dovrà munirsi di due Certificati; l' uno del proprio Parroco autenticato dalla Superiore Autorità Ecclesiastica della Diocesi respettiva, nel quale si faccia fede intorno alla osservanza dei doveri religiosi per parte dell'Ammittendo; l' altro del Tribunale del Luogo del suo domicilio autenticato dall'Autorità Superiore Governativa della sua Provincia, pel quale consti non avere esso avuti pregiudizii nè colla Giustizia, nè colla Polizia.

2.° Se il Richiedente l'ammissione avrà fatto precedentemente i suoi Studii in altra Università, o Collegio, o Istituto qualunque di Educazione o di Istruzione, sì all'estero che in Toscana, dovrà esibire, sulla sua buona condotta, un Certificato dei Superiori dello Stabilimento, nel quale si sarà trattenuto, col Visto dell'Autorità Locale.

3.° Quanto agli Ammittendi Esteri, questi Certificati dovranno essere legalizzati dal Superiore Governo nelle forme solite.

4.° Qualora si venga a conoscere, anche dopo l'ammissione, che uno Scolare abbia occultato il suo precedente intervento in altre Università, o Istituti di educazione o di semplice istruzione, per esimersi dal produrre i relativi Certificati, lo Scolare stesso verrà espulso irrevocabilmente dalla Università.

5.° Gli Eterodossi saranno tenuti ad esibire soltanto i certificati delle Autorità Civili, e dei Superiori delle Università, o altri Istituti d'istruzione, o di educazione, ai quali saranno stati addetti.

6.° Gli Ammittendi domiciliati in Toscana dovranno avere esibiti tali Certificati alle Cancellerie Universitarie il dì 10 Ottobre di ciascun anno; quelli domiciliati all'estero dovranno presentarli nel momento del loro arrivo alle stesse Università; ritenuto, che senza aver presentato i medesimi Certificati, sì gli uni che gli altri non potranno essere iscritti nei Ruoli degli Studenti.

7.° I Giovani che si propongono di sostenere l'esame d'ammissione, e quelli pure che vogliono subire, immediatamente dopo, l'esame di Baccellierato, debbono presentarsi alla Cancelleria dal dì 28 al dì 31 Ottobre, onde sia loro assegnato il giorno dei respettivi esperimenti.

8.° L'una e l'altra categoria di esaminandi dovrà poi presentarsi all'esame nel giorno, e nell'ora respettivamente stabiliti, e giornalmente notificati per mezzo di affissione nei soliti luoghi del Palazzo della Università; e chi non adempisse a quest'obbligo, sarà rimandato al successivo tempo Legale.

9.° Quelli Esaminandi che, presentatisi all'esperimento nel giorno e nell'ora determinati senza urgente causa di non sanità, si ritirassero dall'esame dopo la lettura dei temi estratti a sorte, saranno considerati come rejetti.

10.° Le Tasse annue saranno da ciascheduno Studente pagate contemporaneamente alla prima Rassegna; quelle finali saranno depositate prima dell'esame di Laurea.

11.° Alle Rassegne deve lo Studente presentarsi in persona, ed in un Libro a ciò destinato scrivere di proprio pugno il suo nome e cognome, la sua patria, la strada, ed il numero della Casa ove abita.

12.° La mancanza di una sola delle Rassegne, tanto ordinarie che straordinarie, farà incorrere nella perdita dell'Anno.

13.° La stessa pena avrebbe luogo se fosse provato che la iscrizione non sia della mano del respettivo studente, e di più ne sarebbe reso conto al Governo, onde non rimanesse impunito l'Autore di siffatta falsità.

14.° Il metodo degli Studii, e la stabilita distribuzione delle Lezioni sono

di rigore; e così non è permesso di alterarne l'ordine col tralasciarle o tutte o in parte nel respettivo Anno al quale sono assegnate, e prenderle negli Anni successivi.

15.° Gli studenti sono tenuti non solo alla materiale assistenza alle Lezioni, ma ancora a rispondere alle interrogazioni che i Professori debbono fare onde assicurarsi del loro profitto.

16.° Se dalle respettive note annue dei Professori resultasse che lo Scolare non fosse stato diligente alle Lezioni di obbligo, anche di un solo di essi, o non avesse dato saggio del suo studio colle risposte alle interrogazioni, di che nell'Articolo precedente, s'intenderà che abbia perduto quell'Anno Accademico: ed in conseguenza dovrà rinnovarne il corso nell'anno successivo, e così frequentare di nuovo anche quelle Lezioni, alle quali fosse stato diligente nell'anno perduto.

17.° Tanto nelle chiame nominali che possono fare i Professori improvvisamente, e tutte le volte che loro piaccia, quanto in quelle straordinarie e parimente improvvise, che ordineranno i Provveditori, si terrà stretto conto delle assenze dei Giovani, per prendere contro di essi quelle misure che siano opportune. Quei Giovani che direttamente, o indirettamente tendessero ad impedire, o disturbare tali chiame, saranno severamente puniti.

Spetterà ai Provveditori, a seconda dei casi, l'adottare con le loro facoltà, o provocare dall'Autorità Superiore, le convenienti mortificazioni, o punizioni.

18.° Perderanno l'Anno Scolastico tutti gli Scolari obbligati ad una determinata Lezione, quando si verificasse il caso che questa Lezione non potesse darsi per mancanza di ogni Scolare; e gli Autori di tale marcata insubordinazione saranno inoltre puniti più o meno gravemente, a seconda delle circostanze.

19.° Quando in una Lezione si prorompesse dagli Scolari in clamori indecenti, o si cadesse in tali insubordinazioni da obbligare il Professore ad abbandonare la Cattedra e desistere dalla Lezione, tutti gli Scolari presenti perderanno l'Anno Scolastico, meno quelli che giustificassero di non avere preso parte al disordine.

20.° I Professori, i di cui Scolari si trovassero nei casi precedenti, dovranno subito render conto ai Provveditori dell'accaduto per mezzo di rapporto scritto nel quale noteranno i principali Autori del disordine.

21.° È principale dovere degli Studenti di rispettare per ogni guisa i Professori, e di assistere alle Lezioni con quella calma, quiete, raccoglimento e silenzio, che si addice a Giovani bene educati, i quali non debbono nè distrarre l'attenzione dei condiscepoli, nè recare molestia ai Professori.

22.° Gli applausi di qualunque genere ai Professori, tanto prima che dopo le lezioni, come nel tempo delle medesime sono proibiti, e si puniranno dai Provveditori. È parimente proibito di accompagnare in folla i Professori alle loro Case, e la trasgressione a questo divieto sarà severamente punita.

23.° Lo stesso rispettoso e decente contegno ingiunto agli Studenti nelle Sale delle Lezioni deve dai medesimi osservarsi in tutti i Luoghi e recinti delle Università, qualunque sia la occasione che ve li riunisca.

24.° Anche fuori dei Luoghi Accademici si vuole nella Gioventù ascritta alle Università non solamente quella morigeratezza che deve essere propria di ogni buon Cittadino, ma quella ancora che sia particolare a chi, correndo la nobile carriera degli Studii, ha davanti una meta non conseguibile colla dissipazione, coll'eccessivo amore ai divertimenti, con una condotta irregolare e viziosa. Non lasceranno quindi i Provveditori inosservata la condotta dei Scolari nei Teatri, nei Caffè, e nelle riunioni destinate ad una onesta ricreazione, onde ammonire, ed anche punire, coloro che non vi si diportassero come si conviene.

25.° Durante il corso degli Studii niuno Scolare può assentarsi dalle Università, nei giorni destinati alle Lezioni, senza la Licenza in scritto dei Provveditori, i quali non la concederanno che per motivi gravissimi da giustificarsi con tutto il rigore. Questa licenza dovrà essere esibita ai Professori, le cui Lezioni sono di obbligo per lo Scolare, affinchè serva a questi di notizia e di regola per le loro Note.

26.° Nel caso di malattia che non permetta l'intervento alla Lezione, dovrà lo Scolare infermo fare pervenire alla Cancelleria l'Attestato del Medico o Chirurgo curante, che dichiari l'impedimento in cui esso è d'intervenire alle Lezioni.

Se l'impedimento derivante da malattia non avrà ecceduto la durata di giorni otto potrà dallo Scolare essere dedotto con sua Istanza da presentarsi alla Cancelleria.

27.° I Provveditori dovranno informarsi se sussista l'impedimento attestato o allegato come sopra, e per quanto tempo sia stato di ostacolo all'intervento alle Lezioni.

28.° L'Attestato o Istanza che sopra, dovrà presentarsi alla Cancelleria nel più breve tempo possibile dopo che lo Studente é stato afflitto dal male, ed il Cancelliere ne informerà i respettivi Professori.

29.° Al rigore dei precedenti Articoli 7. 8. e 9. potrà essere derogato dalla Soprintendenza agli Studii dietro il parere, e le proposizioni dei Provveditori.

1.° Per causa di malattia degli Studenti o verificata direttamente dai Provveditori, o comprovata da Attestato del Medico, ratificato, quando non sia di un Professore della Università, dal Medico medesimo avanti il Gonfaloniere.

2.° Per causa d'infortunii eventuali degli Studenti medesimi o delle loro Famiglie, certificati da due probe persone e ratificati nel modo che sopra.

30.° Tali Sanatorie però non potranno essere proposte dai Provveditori, nè concesse dalla Soprintendenza, se la malattia abbia occupato una parte ragguardevole dell'Anno Accademico.

31.° I Giovani sussidiati dalla Regia o dalla Pubblica Beneficenza, che sono in debito di un esemplare contegno, se prendono parte a qualsivoglia disordine, possono essere puniti dai Provveditori, anche colla sospensione dell'assegnamento loro mensuale, finchè non sia intervenuta una Superiore Risoluzione.

Dalla Cancelleria dell' I. e R. Università di Siena li 28 Ottobre 1842.

DOTT. ANTONIO BANDIERA *Cancelliere*

DOCUMENTO XV.

Istruzioni *per l' esecuzione dei Sovrani Ordini espressi nel Paragrafo secondo del Dispaccio della R. Segreteria di Stato de' 20 Ottobre 1842 diretto al Soprintendente agli Studi del Granducato.*

Articolo 1.° — Gli Studenti nelle Università dovendo proseguire non tanto la loro istruzione scientifica, quanto l' educazione civile durante il Corso Accademico, e trovandosi perciò in una posizione eccezionale che li assoggetta a speciali doveri, restano sottoposti non solo alla ordinaria giurisdizione delle autorità politiche e civili, ma anche alla Polizia disciplinare destinata ad invigilare tanto nell' interno delle Università, quanto nell' esterno, sulla loro condotta accademica, morale e civile.

2.° — La polizia disciplinare sugli Studenti è conferita ai Provveditori delle Università, ferme stanti le attribuzioni della polizia ordinaria appartenenti ai Ministri ed ai Tribunali di Buon Governo, che continueranno ad esercitarla sopra di loro, come su tutti gli altri abitanti delle respettive giurisdizioni.

3.° — Apparterrà alla polizia disciplinare dei Provveditori il conoscere della condotta degli Studenti in tutti i casi nei quali sia censurabile o individualmente o collettivamente per fatti o abitudini che non abbiano carattere criminoso, ma che possano condurre alla depravazione loro o dei loro compagni, e dare mal' esempio alla scolaresca.

Qualora poi si trattasse di offese gravi, sia contro la morale e la tranquillità pubblica, sia contro la sicurezza dei privati, sarà uffizio dei Magistrati di polizia, o dei Tribunali ordinari, di procedere secondo le respettive loro competenze a forma delle veglianti Leggi.

4.° — I Provveditori, per verificare la condotta degli Studenti, potranno valersi dei propri mezzi, anche all' effetto di applicare ai medesimi le misure disciplinali che siano convenienti e nelle loro facoltà; o indirizzarsi per le opportune verificazioni ai Magistrati di polizia; i quali nel parteciparle ai richiedenti Provveditori, potranno unirvi i loro rilievi per lo sfogo che crederanno poter meritare gli affari. Ed i Provveditori, previe le debite contestazioni da farsi agli imputati per mezzo del Cancelliere della Università, procederanno a risolverli essendo di loro competenza, o li rinvieranno all' autorità di Buon Governo nei casi nei quali dalle verificazioni resultassero fatti di maggior gravità, e che fossero di competenza delle autorità stesse.

5.° — Tanto nel caso che i Provveditori risolvano affari che abbiano verificato con i propri mezzi, quanto nell' altro che la risoluzione intervenga dietro la comunicazione degli Atti delle Autorità di Buon Governo, dovranno le loro risoluzioni essere partecipate per notizia e regola alle stesse autorità, che saranno tenute

ad assicurarne l' esecuzione con i mezzi da loro dipendenti; e gli Atti compilati a cura delle suddette autorità, verranno alle medesime rinviati.

6.º — Trattandosi di affari, dei quali spetti a conoscerne ai Ministri ed ai Tribunali di Buon Governo, salva sempre nei congrui casi la competenza dei Tribunali criminali, la risoluzione potrà aver luogo senza intervento e senza precedente concerto con i Provveditori, i quali avranno obbligo di corrispondere alle richieste dei prefati Ministri, per tuttociò che interessar possa il regolare andamento ed il buon esito delle economiche procedure pendenti nei loro Tribunali, e che possa dagli stessi Provveditori convenientemente ed utilmente prestarsi. Non è per altro impedito ai Ministri di Buon Governo di concertarsi, quante volte lo credano conveniente ed opportuno nel migliore interesse del servizio, con i Provveditori, anche negli affari di esclusiva loro competenza; e dovranno poi dare sollecita comunicazione ai medesimi, per loro notizia e regola, e per ogni altro conveniente uso, delle emanate economiche risoluzioni trasmettendo loro copia dei relativi Decreti.

7.º — Ritenute le respettive competenze, come sono determinate nelle presenti istruzioni, tanto i Ministri di Buon Governo quanto i Provveditori potranno partecipare i loro affari alle Superiori Autorità dalle quali respettivamente rilevano nei casi richiesti dagli ordini veglianti, o dalle speciali circostanze per provocare ed attendere la superiore approvazione o direzione; ed anche in questi casi, intervenuta la risoluzione definitiva, dovranno aver luogo le mutue comunicazioni sopra prescritte.

8.º — Alle stesse scambievoli comunicazioni dovranno i Provveditori ed i Ministri di Buon Governo sodisfare anche senza speciale invito, ogni volta che l' interesse del servizio e l' opportuuità delle circostanze lo richiedano, sia per comunicarsi le notizie che agli uni ed agli altri importi di conoscere, sia per informarsi reciprocamente dei fatti ed avvenimenti speciali interessanti la rispettiva competenza; onde in coerenza di questa, ciascuna parte possa convenientemente provvedere.

9.º — Tali comunicazioni dovranno per regola farsi dai Provveditori ai Governatori locali, e viceversa, tanto nei casi di semplice pertecipazione per notizia e regola delle già avvenute definitive risoluzioni, quanto in ogni altro caso di requisitoria per Atti o altre funzioni occorrenti e di partecipazioni contemplate nei precedenti Articoli; e per l' organo dei Governatori riceveranno le relative comunicazioni gli Auditori del Governo; e da questi i Giudici Direttori degli Atti e viceversa.

I Governatori nel dare opera alle sopra enunciate comunicazioni, potranno unirvi quelle osservazioni che giudicheranno convenienti.

10.º — Come la giurisdizione dei Provveditori può estendersi alla condotta esterna nei casi interessanti le loro competenze, così i Ministri di Buon Governo potranno esercitarla anche nell' interno delle Università, trattandosi di fatti ivi avvenuti, che per la loro indole o per le loro circostanze, reclamino il loro intervento e riguardino le loro attribuzioni, fermo stante che abbiano luogo i concerti, e si osservino le norme nelle presenti istruzioni raccomandate.

11.° — Ritenute quanto ai Ministri di Buon Governo le facoltà dai veglianti ordini loro attribuite in materia di polizia preventiva e coercitiva, e ferme stanti quelle concesse ai Provveditori delle Università con le disposizioni contenute nel sopracitato Dispaccio della R. Segreteria di Stato de' 20 Ottobre 1842, e negli Articoli al detto Dispaccio annessi sugli obblighi degli studenti; potranno inoltre i Provveditori stessi applicare e comminare altre apposite disciplinari ed economiche misure, ed in special modo:

Richiamare chiunque possa averlo meritato all' adempimento dei propri doveri con adeguate ammonizioni, correzioni e paterne insinuazioni; le quali, praticate tempestivamente ed opportunatamente all' apparire del male, possono prevenirne l' aumento ed impedirne il seguito e gli effetti;

Convertire le ammonizioni in formali ingiunzioni, fra le quali secondo l' indole delle mancanze e delle scorrette e viziose abitudini, potranno applicarsi in special modo le seguenti;

Di ritirarsi in casa la sera all' ora da determinarsi;

Di non intervenire ai teatri od altri pubblici spettacoli;

Di non frequentare i ridotti di giuoco e di dissipazione, e specialmente i Biliardi e le Osterie;

Di non conversare con persone notoriamente diffamate per viziose abitudini, e di non tener pratiche disconvenienti nel rapporto del costume e della buona e savia educazione;

Di astenersi dalle vistose e clamorose riunioni, tali che possano recare al pubblico, disturbo, disgusto e mal esempio;

Di non formare associazioni le quali abbiano uno scopo qualunque diverso da quello di esercitarsi negli studi nei quali sono applicati, senza averne riportata la debita autorizzazione.

La durata delle suddette ingiunzioni non dovrà estendersi oltre il termine dell' anno accademico in cui verranno trasmesse, salvo il confermarle o rinnovarle per sovravvenute esigenze;

Intimare l' arresto in casa da uno fino a cinque giorni, anche col divieto di ricevere, durante l' arresto, persone estranee alla famiglia con la quale l' arrestato convive;

E comminare per il disprezzo e l' inosservanza delle sopra espresse ammonizioni, ingiunzioni ed insinuazioni, altre misure gradatamente più rigorose applicabili con le loro facoltà, o da provocarsi secondo i casi e le circostanze; potendo tali comminazioni essere estese sino alla carcere, all' allontanamento temporario da Pisa o Siena e loro criminale giurisdizione, alla perdita dell' anno accademico in cui la mancanza o mancanze saranno state commesse, ed alla definitiva espulsione dalle Università.

12.° — Trattandosi di misure eccedenti la facoltà dei Provveditori, potranno i medesimi, secondo la natura degli addebiti, e la qualita delle misure, richiederne l' approvazione alla Soprintendenza agli Studi in tutto ciò che fosse di competenza

delle Autorità Universitarie o rinviare gli affari alle politiche Autorità locali per la conveniente risoluzione.

13.° — E per ovviare al caso che per la stessa mancanza venga proceduto tanto dalle Autorità Universitarie che dalle politiche, o che se ne astengano queste e quelle nel vicendevole supposto di ciascuna parte che l' altra proceda, dovrà sempre aversi presente il disposto negli articoli 2.° 3.° e 4.° delle presenti istruzioni, in ordine al quale ai Provveditori incombe di occuparsi in via di Disciplina delle mancanze che non abbiano carattere criminoso o tale da offendere gravemente la pubblica moralità, o turbare l' ordine pubblico e la pubblica tranquillità e sicurezza, tanto che ad essi principalmente e ordinariamente debba spettare l' applicazione delle misure sopra enunciate, e nei casi in cui le Autorità di Buon Governo, rimaste informate di mancanze di questo genere, possano supporre o dubitare che non siano le medesime a cognizione delle Autorità Universitarie, come pure nei casi nei quali le suddette Autorità di Buon Governo crederanno di dover procedere nell' ordine delle loro competenze; o nel concorso di straordinarie circostanze che reclamino il loro intervento; dovranno le medesime affrettarsi a farne nei consueti modi comunicazione alle prefate Autorità Universitarie, onde nel primo caso possano queste dare con le loro facoltà ai relativi affari il conveniente sfogo; e nel secondo si astengano da prendervi parte: ed in generale converrà che le suddette Autorità si avvisino e si informino reciprocamente tostochè procedano a prendere respettivamente cognizione di un affare qualunque.

14.° — Allorquando in un medesimo affare sia luogo a procedere contro imputati studenti o non studenti implicati negli stessi fatti che si riferiscano non solo alla polizia economica quanto alla disciplinare, dovrà osservarsi la regola che il Foro di eccezione lasci l' intera cognizione e risoluzione dell' affare al Foro ordinario, e dovranno astenersene le Autorità Universitarie, lasciando l' incarico di procedere contro tutti gl' imputati, alle Autorità di Buon Governo, le quali saranno sollecite di fare a quelle le occorrenti comunicazioni, sia al principio, sia nel seguito, sia nel termine dell' affare.

15.° — Rilasciati alla prudenza dei Provveditori la scelta e l' impiego dei mezzi per verificare i fatti interessanti l' esercizio della polizia disciplinare ai medesimi affidata, allorchè per le risultanze delle eseguite verificazioni riconosceranno la convenienza dell' adozione di alcuna delle misure sopra enunciate, dovranno pronunziarla per mezzo di Decreto motivato, e dovrà ogni Decreto essere trascritto testualmente secondo la precisa sua forma e tenore in un protocollo che dovranno montare e tenere in buona regola nel loro Uffizio, addossandone l' incarico al Cancelliere. E per l' organo dello stesso Cancelliere dovranno far procedere alla formale notificazione dei Decreti nella sola parte deliberativa, agli individui che vi sono contemplati, eccettuati quelli nei quali non siano state ordinate che semplici ammonizioni, da sfogarsi direttamente e personalmente dagli stessi Provveditori.

La notificazione potrà esser fatta dal Cancelliere anche per mezzo di lettera da recapitarsi dagli Uscieri delle Università, i quali saranno in obbligo, sotto la loro

responsabilità, di farne immediato rapporto alla Cancelleria, dichiarando nel medesimo di aver fatto la consegna della lettera in persona e nelle mani del destinatario.

16.° — Dalle risoluzioni prese, con le proprie facoltà, dai Provveditori delle Università potrà esservi ricorso al Soprintendente agli Studi, che potrà confermarle, modificarle, revocarle, prendendo cognizione dell' affare e delle sue resultanze.

17.° — Il ricorso non sarà ricevuto nè atteso se non sia presentato dentro i tre giorni da quello della notificazione del Decreto o alla Cancelleria dell' Università, o alla Segreteria della Soprintendenza, ed in pendenza del ricorso ne rimarrà sospesa l' esecuzione.

18.° — La vigilanza dei Provveditori dovrà estendersi anche sul contegno tanto personale che di Uffizio dei Professori e degli altri impiegati delle Università, e questa dovrà esercitarsi nei modi convenienti ai gradi dei respettivi funzionari, e ritenuto ciò che si dispone dal Dispaccio de' 20 Ottobre 1842 circa ai Rapporti Mensuali da farsi dai detti Provveditori alla Soprintendenza agli Studi.

V.° N. Corsini
» A. Gherardini

Concorda coll' Originale
Luigi Borrini

DOCUMENTO XVI.

Ill.mo Sig. Provv. Colmo.

S. A. I. e Reale, con Veneratissimo Dispaccio dei 20 passato Novembre, s' è degnata emanare le seguenti Sovrane Disposizioni.

La Gerarchia Accademica nelle due Università Toscane procederà nell' ordine che appresso:

I Gran-Cancellieri
I Provveditori
I Deputati del Consiglio Accademico
I Priori delle Facoltà
I Professori Titolari
I Professori Emeriti
I Professori Onorarj
I Professori Aggiunti
I Supplenti
Gli Ajuti
I Dissettori Anatomici.

Quanto all'ordine delle Facoltà fra di loro, si ritiene quello descritto nel Motuproprio Organico del 29 Settembre 1840.

L'ordine degli individui fra loro è regolato dall' anzianità nel Servizio.

L'uso dell'Abito accademico, con le respettive differenze notate nel Regolamento del 26 Maggio 1843, è proprio di tutti coloro, niuno eccettuato, che appartengono alla Gerarchia Accademica di sopra descritta.

Non appartengono alla Gerarchia Accademica i Ministri della Cancelleria ed i Preparatori; nientedimeno in quei casi nei quali, a tenore delle seguenti disposizioni, avranno diritto d' intervenire alle funzioni e comparse pubbliche, dovranno far uso dell'abito stabilito dal Regolamento suddetto.

L' intervento dei Ministri di Cancelleria alle funzioni e comparse suddette non è permesso se non a quelli che sono insigniti del Grado di Dottore; essi prendono posto immediatamente dopo la Gerarchia Accademica con precedenza dei gradi maggiori sui minori, e nel caso di parità di grado con precedenza dei più anziani sopra i meno anziani.

I Cancellieri ed i Sotto-Cancellieri debbono essere necessariamente Dottori nell' uno e nell' altro Diritto; non è esteso quest'obbligo agli Ajuti di Cancelleria.

Nella Università di Siena quei Lettori del Collegio Tolomei che sogliono invitarsi alle funzioni Accademiche, continueranno a tenere in esse quel posto che vi hanno tenuto fin qui.

Nella detta Università di Siena e nella Sezione insegnante nell'Arcispedale di S. Maria Nuova gli Ajuti delle due Cliniche, essendo temporarj, possono, se vogliono, dispensarsi dal Vestiario Accademico e dall' intervento alle funzioni.

I Preparatori intervengono alle Funzioni pubbliche, e vestono l'Abito Accademico nel solo caso che sieno Dottori. Essi hanno posto dopo i Ministri di Cancelleria, ed osservano tra loro l'ordine dell' anzianità del Servizio.

La Carica di Priore non può renunziarsi,

Essa è incompatibile con l' altra di Deputato al Consiglio Accademico.

Resta abolita la condizione del quinquennio di servizio cattedratico per adire la carica di Priore.

Ha poi ordinato la prefata A. S. I. e Reale farsi sentire ai Corpi Accademici delle due Università che l' intervento di tutti i Componenti i medesimi alle dette pubbliche comparse sarà gradito alla stessa A. S. I. e Reale, la quale ha piena fiducia che non saranno per mancare di contribuire con la loro presenza al decoro delle funzioni summentovate, e di mostrare in tal modo per esse il rispetto che meritano.

Comunicando a V. S. Ill.ma queste Sovrane Risoluzioni perchè, in quanto Le spetta, abbiano pieno adempimento, passo a segnarmi con distinta stima ed ossequio

Di V. S. Ill.ma

Dalla Soprin.a agli Studi del Grand.o
li 14 Dicembre 1843.

Dev.mo Obb.mo Ser.re
G. Giorgini

Sig.e Cav.e Provveditore della Univ.à di Siena.

DOCUMENTO XVII.

NOTIFICAZIONE

L' Illustrissimo Sig. Cavaliere GAETANO GIORGINI, Soprintendente agli Studj del Granducato, in conformità del Biglietto dell' I. e R. Dipartimento di Stato del dì 24 Novembre p.º p.º rende noto al pubblico le appresso modificazioni, deroghe ed aggiunte ai Regolamenti sin qui vigenti in materia di Studj Universitarj, ordinate dalle Sovrane Veneratissime Risoluzioni del 16 Novembre, 7, 10, e 27 Settembre 1845.

I. A contare dall' anno accademico 1846-47.

Per essere ammessi alle Università del Granducato, i Concorrenti, oltre gli esperimenti respettivamente loro prescritti dall' Articolo II. della Notificazione del 6 Febbrajo 1841. e dall' Articolo I. della Notificazione del 4. Aprile 1845., dovranno sostenere con approvazione un esame orale di Filosofia Razionale Elementare.

Per gli Studenti di Mediciua e Chirurgia, di Scienze Matematiche e di Scienze Naturali, cesserà da quel tempo di essere obbligatorio, nel primo anno, il corso di Filosofia Razionale, e diverranno invece obbligatorie le Lezioni di Filosofia Morale.

E quelli fra tali Studenti che vorranno profittare della Facoltà concessa dall' Articolo IV. della Notificazione del 6. Febbraio 1841., di supplire in altre Scuole al primo anno dei loro Studi Universitarj dovranno in conseguenza, oltre l' indicato esame di ammissione e le altre prove prescritte dagli Ordini vigenti, per passare agli Studj dell' anno secondo, giustificare di aver compito con assiduità e profitto anche il corso della Filosofia Morale.

Saranno però dispensati dal sopradetto esame di ammissione in Filosofia Razionale elementare, quei Concorrenti che, profittando dell' accennata facilitazione, per entrare fra li Studenti di secondo anno nelle Facoltà di Teologia, Giurisprudenza, Filosofia e Filologia, a tenore dell' Articolo V. della Notificazione medesima, sosterranno, immediatamente dopo il consueto esame di ammissione, l'esame di Baccelliere in Filosofia Razionale.

II. Gli Studj per conseguire la Laurea in Teologia e Diritto Canonico saranno d' ora innanzi ordinati come appresso:

Nell' Anno primo

Filosofia Razionale,
Fisica,
Lettere Italiane e Latine.

Nell' Anno secondo

Filosofia Morale,
Sacra Scrittura,
Teologia Dommatica.

Nell' Anno terzo

Sacra Scrittura,
Teologia Morale,
Teologia Dommatica,
Storia Ecclesiastica,
Istituzioni Civili.

Nell' Anno quarto

Teologia Morale,
Storia Ecclesiastica,
Teologia Apologetica,
Istituzioni Canoniche, e (nell' Università di Pisa) Pedagogia.

Nell' Anno quinto

Teologia Morale,
Storia Ecclesiastica,
Teologia Apologetica,
Diritto Canonico, e (nell' Università di Pisa) Pedagogia.

E gli esami corrispondenti a questo corso di Studj saranno distribuiti nel modo seguente:

Alla fine del primo Anno

Filosofia Razionale.

Alla fine dei secondo Anno

Filosofia Morale,
Sacra Scrittura,
Teologia Dommatica.

Alla fine del terzo Anno

Sacra Scrittura,
Teologia Dommatica,
Istituzioni Civili.

Alla fine del quarto Anno

Storia Ecclesiastica,
Teologia Morale,
Istituzioni Canoniche.

Esame di Laurea

Teologia Morale,
Storia Ecclesiastica,
Teologia Apologetica,
Diritto Canonico.

Gli Studj per ottenere la Laurea in sola Teologia saranno i seguenti:

Nell' Anno primo

Filosofia Razionale,
Fisica,
Lettere Italiane e Latine.

Nell' Anno secondo

Filosofia Morale,
Sacra Scrittura.
Teologia Dommatica,
Lingua Greca ed Ebraica.

Nell' Anno terzo

Sacra Scrittura,
Teologia Morale.
Teologia Dommatica,
Storia Ecclesiastica,
Lingua Greca ed Ebraica.

Nell' Anno quarto

Teologia Morale,
Teologia Apologetica,
Storia Ecclesiastica,
Lingua Greca od Ebraica, e (nell' Università di Pisa) Pedagogia.

Nell' Anno quinto

Teologia Morale,
Teologia Apologetica.
Storia Ecclesiastica,
Lingua Greca ed Ebraica, e (nell' Università di Pisa) Pedagogia.

E gli esami corrispondenti saranno ordinati come appresso:

Alla fine del primo Anno

Filosofia Razionale.

Alla fine del secondo Anno

Filosofia Morale,
Sacra Scrittura,
Teologia Dommatica.

Alla fine del terzo Anno

Sacra Scrittura,
Teologia Dommatica,
Lingua Greca.

Alla fine del quarto Anno

Teologia Morale,
Storia Ecclesiastica,
Lingua Ebraica.

Esame di Laurea

Teologia Morale,
Teologia Apologetica,
Sacra Scrittura,
Storia Ecclesiastica.

E finalmente, nei Dipomi dei Laureati in sola Teologia saranno menzionati gli Studj Filologici da essi fatti.

III. Per gli Studenti di Giurisprudenza l' obbligo di assistere alle Lezioni di Diritto Canonico è ridotto al solo quinto anno del corso loro.

IV. Nella Università di Pisa, ove la Cattedra di Fisiologia è separata da quella di Patologia Generale, il corso di Patologia non è più obbligatorio per gli Studenti Medicina e Chirurgia di secondo anno.

E nella medesima Università di Pisa, tanto gli Studenti in Medicina e Chirurgia, quanto quelli in Scienze Naturali, sono obbligati d' intervenire, nel primo anno dei loro Studj, alle Lezioni sui Fenomeni Fisico-Chimici dei Corpi viventi, le quali si daranno dal Professore di Fisica.

V. Ad oggetto che, dopo il nuovo ordinamento, dato nella Università di Pisa agli Studj delle Scienze Matematiche applicate, possano continuare a farsi anche nell' Università Senese i primi due anni di tali Studj, a datare dal futuro anno accademico 1846-47, mentre resta soppressa in quest' ultima Università la Cattedra di Algebra e Geometria Analitica, vi sono invece istituite due nuove Cattedre; una delle quali di Algebra e Calcolo Differenziale e Integrale; l' altra, di Geometria Analitica e dl Geometria Descrittiva.

Dalla Soprintendenza agli Studj
del Gran-Ducato,
li 3. Dicembre 1845.

Il Segretario della Soprintendenza
LUIGI BORRINI

DOCUMENTO XVIII.

ARTICOLI DISCIPLINARI *approvati da S. A. I. e R., e comunicati alla Direzione della I. e R. Università di Siena con Lettera del Ministero della Pubblica Istruzione e Beneficenza del 20 Ottobre 1849.*

ART. 1. Gli esperimenti che compongono l' Esame di Ammissione alle Università, dovranno essere giudicati col debito rigore.

Nessuno sarà ammesso a tali esperimenti, se oltre gli Attestati voluti dagli Ordini veglianti, non produca anche quello del Giusdicente Locale, che assicuri,

sulla propria responsabilità, della buona condotta del Giovine ammittendo nei rapporti politici.

ART. 2. I Forestieri non saranno ammessi come che sia alle Università, se prima non abbiano ottenuta dal R. Governo la necessaria licenza.

ART. 3. L'Anno Accademico avrà principio al solito il dì 11 Novembre, e finirà a tutto Giugno.

Le Lezioni comincieranno nel 12 Novembre, e taceranno nelle Feste intere, nel giorno onomastico del Granduca; dal 21 Decembre al 2 Gennajo, dal Mercoledì ultimo di Carnevale a tutto il primo Mercoledì di Quaresima, e dal Lunedì dopo la Domenica delle Palme a tutto il Mercoledì dopo Pasqua di Resurrezione.

ART. 4. Gli Esami di passaggio e di Laurea dovranno impreteribilmente tenersi al termine dei Corsi universitarj. Dal 5 al dì 11 Novembre (e più oltre occorrendo) avranno luogo quelli per i rejetti, e per i legittimamente impediti.

Gli Esami di ammissione possono farsi in ambedue le epoche sovraccennate.

È vietato dare esami in altri tempi, se non per gravi motivi, e previa l' annuenza del Ministro della Istruzione Pubblica.

ART. 5. Le Rassegne cadranno nel dì 8, 9 e 10 Novembre di ciascun Anno: nel 24 Decembre: nel 2 Gennaio: nel Mercoledì ultimo di Carnevale: nel primo giorno di Quaresima: nel Lunedì dopo la Domenica delle Palme: nel Mercoledì dopo Pasqua di Resurrezione, e nel dì primo di Luglio.

ART. 6. Sono chiamate alla più rigorosa osservanza le prescrizioni del Regolamento Accademico approvato sotto dì 9 Novembre 1814, non che le altre Leggi Disciplinari; e più specialmente quelle che riguardano la durata delle Lezioni, l'obbligo ai Professori d' improvvise interrogazioni sulla Lezione antecedente, le chiame, l' intervento di tutti i Cattedratici della respettiva Facoltà all'Esame ultimo; e la durata degli Esami, cioè, di dieci minuti nei preparatorj, e di quindici in quelli di Laurea, per ciascuna materia.

ART. 7. Intervenendo il Provveditore a qualsivoglia Esame, appartiene ad esso la facoltà di dirigerlo, e l'autorità necessaria a mantenere l'ordine e la decenza. In mancanza di lui succede il Priore, o il Professore più anziano.

ART. 8. I Professori, nel loro insegnamento, non dovranno allontanarsi dal Programma approvato. Chi trasgredisca, sarà per la prima volta ammonito dal Provveditore, e, in caso di recidiva, sottoposto a più severa coercizione.

ART. 9. La dimora stabile dei Professori, durante l'Anno Accademico, è la Città dove la Università risiede. Nessuno potrà allontanarsene senza il permesso del Provveditore, che lo concederà per un sol giorno, e per gravi ragioni.

Al Provveditore stesso è vietato dispensare un Professore dalla Lezione più di due volte nel corso dell' anno.

ART. 10. Sono parimente richiamati alla più rigorosa osservanza gli Articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento del 20 Ottobre 1842.

Nel caso di applausi contemplati al predetto Articolo 22 i Professori richiameranno all'ordine, al silenzio, alla compostezza gli Scolari, rammentando loro il

divieto. E non bastando, dovranno lasciare la Cattedra; lo che porterà alla perdita dell'anno Scolastico, conforme all'Art. 19 del Regolamento medesimo.

Se i Professori trascurassero questo dovere, saranno la prima volta severamente ammoniti, e in seguito sospesi dalle funzioni loro e dallo stipendio.

Alla stessa pena soggiaceranno quei Cattedratici, i quali non si oppongano alle accompagnature numerose che volessero far loro gli studenti, alle offerte di sonetti, di fiori, di corone e simili, a tenore dell'Art. 22 del più volte citato Regolamento.

ART. 11. Saranno riguardate come illecite, e soggette a pene tanto per i convocanti, che per gli assistenti, le Adunanze dei Consigli e dei Collegi dei Professori, quando non vengano consentite dal Provveditore, secondo che dispone il Sovrano Motuproprio del 3 Ottobre 1841. E il consenso del Provveditore dovrà darsi in scritto.

ART. 12. Gli attruppamenti numerosi della Scolaresca, e le riunioni e le associazioni di qualunque genere, specialmente se possano turbare la quiete pubblica, sono formalmente proibite. E chiunque vi prenda parte, sarà severamente punito, fino alla espulsione dalle Università, e dalle Città di Pisa e di Siena; salva sempre la procedura ordinaria, quando possa occorrere.

Il Provveditore però nella prudenza sua potrà permettere, a seconda dei casi, qualche adunanza che non contrasti coll'ordine pubblico, rilasciandone il permesso in scritto.

ART. 13. Sono espressamente vietate le Suppliche, le Memorie, gl' Indirizzi, le Proteste, le Rimostranze in modo collettivo, sia che si partano dai Professori, sia che vengano dagli Scolari.

ART. 14. Quelli Studenti che mancassero cinque volte alle chiame ingiunte dall'Art. 17 del Regolamento del dì 20 Ottobre 1842, saranno considerati come negligenti, ove non giustifichino senza ritardo, e in modo manifesto, un legittimo impedimento.

ART. 15. Le Note degli Studenti, che sigillate debbono essere dirette al Provveditore sul finire dell'Anno Accademico, conterranno unicamente le indicazioni di diligente o diligentissimo, e di negligente o negligentissimo, esclusa ogni altra designazione.

ART. 16. È raccomandata ai Provveditori la massima attenzione circa la osservanza delle prescrizioni sovraccennate, e di qualunque altra che abbia in mira il buono andamento delle Università.

Dalla Cancelleria dell' I. e R. Università di Siena

Il Cancelliere
DOTT. G. BANDIERA

DOCUMENTO XIX.

Regolamento
per gli Studi Teorico-Pratici di Farmacia

Approvato con Sovrana Risoluzione del 16 Novembre 1849

Art. 1. Per essere ammessi agli Studj preparatorj alla Matricola Farmaceutica, i giovani oltre a produrre alla Cancelleria le fedi di specchietto, della polizia, e del parroco respettivo dovranno:

P.mo tradurre in iscritto ed in buon italiano uno squarcio dei primi sei libri dell' Eneidi di Virgilio, o dei tre libri degli Ufizi di Cicerone, da assegnarsi ad aperta di volume, e senza l' ajuto di alcun libro.

S.do sostenere due esami verbali, dei quali l' uno in logica e l' altro sull' aritmetica pratica, sull' algebra, sulla geometria piana elementare, sulle regole pratiche intorno alla misura della superfice e dei solidi, e sui principj di trigonometria, nel modo stesso che si pratica per le ammissioni all' Università.

Art. 2. L' ordine delli studj si teorici che pratici sarà il seguente.

Primo anno

Fisica
Elementi di Storia Naturale
Botanica e Materia medica
Chimica Inorganica

Secondo anno

Botanica e Materia medica
Chimica Inorganica
Mineralogia, e Geologia
Chimica Organica
Zoologia
Erborizzazione, e recognizione delle piante al giardino

Terzo e Quarto anno

Farmacologia
Esercizj pratici

Art. 3. Gli esami di passaggio, e quello di ammissione al secondo anno di pratiche, si aggireranno sulle seguenti materie:

Primo esame di passaggio al termine del primo Anno

Fisica
Storia naturale
Botanica
Chimica inorganica

Secondo esame di passaggio al termine del secondo Anno

Materia medica
Chimica inorganica
Mineralogia, e Geologia
Chimica Organica
Zoologia.

Terzo esame per l' ammissione al secondo Anno di pratiche (quarto di studio)

Farmacologia
Preparazioni galeniche
Esecuzione della preparazione di una ricetta che verrà indicata al Candidato dal Collegio esaminante.

ART. 4. L' esame di Matricola al termine del quarto anno, si aggirerà su tutte le parti della farmacia nel modo che verrà prescritto in appresso.

ART. 5. I corsi scolastici in S. Maria Nuova incominciano dopo ultimati gli esami dei nuovi ammittendi, non che quelli di ammissione al secondo anno di pratiche, i primi dei quali hanno principio immediatamente dopo chiuse le rassegne, e durano otto mesi. — Le pratiche poi si estendono al 31 Ottobre.

ART. 6. Gli esami di ammissione potranno prendersi tanto all' Università nei modi consueti, quanto in Firenze sotto esaminatori da destinarsi dal Commissario-Provveditore dell' Arcispedale.

ART. 7. Gli esami di passaggio si tengono al termine dei Corsi accademici, e quelli di ammissione al secondo anno di pratiche (quarto di studio) nel mese di Novembre, immediatamente dopo ultimati quelli dei nuovi ammittendi. Chiunque venga rigettato, o non si presenti ai detti esami nelle epoche sopra indicate senza aver giustificato legale impedimento, perderà irremissibilmente l' anno, e dovrà ripeterne tutte le lezioni ed esercizi.

ART. 8. Gli Studenti che comprovino davanti al Commissario-Provveditore legittimi impedimenti di salute nel giorno dell' Esame vi saranno ammessi in altro giorno da stabilirsi dal Commissario-Provveditore stesso, prima che incomincino i Corsi scolastici.

ART. 9. I Professori di Fisica, Chimica, Botanica, Farmacologia, e l' Intendente di Farmacia formeranno un Collegio Chimico-Farmaceutico presieduto dal Commissario-Provveditore, ed in sua vece dal Professore più anziano di nomina.

ART. 10. Gli esami di Passaggio, e quello di Ammissione al secondo anno di pratiche, (quarto di studio) si terranno dai componenti il Collegio rammentato all' articolo precedente, e più in via provvisoria dai Professori degli altri Stabilimenti ove avranno attinta istruzione gli alunni in Farmacia (*); e tanto gli uni che gli

(*) Si riferisce ai PP. Scolopi per la Fisica, ed ai Professori del R. Museo per la Mineralogia, Geologia, e Zoologia.

altri allorquando la materia della scienza da essi professata faccia parte dell' esame, o che sia necessario chiamare in qualità di assistenti per essere pari il numero degli Esaminatori. Anche su questo caso essi hanno voto deliberativo. — Sulle preparazioni galeniche l' obbligo d' interrogare spetterà all' Intendente di Farmacia.

ART. 11. Dei Professori esaminanti presiederà il più anziano di ruolo, ed il partito d' approvazione e di plauso per gli esami sarà vinto dalla pluralità dei voti, dovendosi uniformare in questo al sistema attualmente in vigore per gli esami dei Medici, e dei Chirurgi stabilito col Regolamento del 19 ottobre 1844 (*).

ART. 12. Ciascuno dei due esami di passaggio, e quello di ammissione al secondo anno di pratiche (quarto di studio) durerà un' ora. Interrogheranno i Professori di quella scienza su cui l' esame stesso si aggira. In caso poi d' impedimento si suppliranno a vicenda i Professori tra quelli non chiamati all' esame.

ART. 13. Ogni anno di studj è sottoposto ad una tassa di lire trentacinque, da pagarsi prima della inscrizione dei Ruoli.

ART. 14. Per essere ammessi all' esame di Matricola i candidati dovranno giustificare, mediante un certificato della Cancelleria, d' avere adempiuto a tutti gli obblighi imposti dal presente Regolamento.

ART. 15. L' esame di Matricola si compone di due esperimenti, l' uno preparatorio, l' altro finale; ed ambedue si tengono davanti ad una sezione del Collegio Medico presieduta dal Proposto il quale ha voto deliberativo.

ART. 16. Nell' esperimento preparatorio intervengono:

Il Proposto,

Il Prof. di Chimica organica,

Il Prof. di Chimica inorganica,

Il Prof. di Botanica e Materia medica,

Il Prof. di Farmacologia, e

Due membri della Sezione farmaceutica del Collegio Medico non titolari di cattedre scelti a turno.

ART. 17. Ciascun Professore interroga per un quarto d' ora, sopra un tema tratto a sorte fra quelli che si riferiscono alla sua cattedra. Il Professore di Chimica dovrà ancora far riconoscere dal Candidato, fra i preparati della collezione del Collegio, quelli che abbiano formato soggetto di Esame; ed il Prof. di Botanica presenterà al candidato alcune piante fresche prese dall' orto botanico onde le riconosca, le illustri e ne dica l' uso medico, e ciò dopo avere fatte le interrogazioni sopra un tema relativo a una famiglia dei vegetabili.

ART. 18. Il Proposto ha facoltà d' interrogare, se voglia, per un quarto d' ora, sopra un tema qualunque tratto a sorte.

ART. 19. I due membri della Sezione Farmaceutica assistono all' esperimento preparatorio senza interrogare. Hanno però voto deliberativo ed unitamente al Pro-

---

(*) Riguarda l' ordinamento degli studii e degli esami della Sezione della Facoltà Medico-Chirurgica dell' Università di Pisa insegnante in Firenze nell' Arcispedale di S. Maria Nuova.

posto indicano in scritto quelle preparazioni chimico-farmaceutiche che il candidato dovrà eseguire nel laboratorio del Collegio medico, per renderne conto e presentarle all' esperimento finale.

ART. 20. Nell' esperimento finale intervengono

Il Proposto

Il Prof. di Botanica e materia medica

Il Prof. di Farmacologia

I due membri della sezione farmaceutica che assisterono all' esperimento preparatorio.

Un Medico ed un Chirurgo membri del Collegio a turno.

ART. 21. I temi per la materia medica saranno contrassegnati da numeri corrispondenti a quelli dei vasi ove si conservano le sostanze della collezione farmaceutica del Collegio: Le quali sostanze dovranno dal candidato riconoscersi, e quando occorra provarsi co' reagenti, ed illustrarsi quanto alle loro preparazioni ed a loro usi. Dicasi lo stesso dei temi relativi ai preparati farmaceutici.

ART. 22. I professori di Botanica, e di Farmacologia interrogheranno al solito per un quarto d' ora, sopra un tema estratto a sorte fra quelli che si riferiscono alla loro Cattedra.

ART. 23. I due Membri della Sezione Farmaceutica del Collegio interrogheranno anch' essi per un quarto d' ora sulle preparazioni che avranno commesse al candidato, ed il Proposto pure potrà interrogare se voglia, per un quarto d' ora, sulle preparazioni richieste, ed anche sopra un tema qualunque di Botanica, o di Materia medica, tratto a sorte.

ART. 24. La tassa di matricola è stabilita in lire quarantadue, e con questa restano esonerati i praticanti da qualunque altro titolo di spesa per tale oggetto. Detta tassa dovrà essere pagata alla Cassa dell' Arcispedale prima di ricevere dalla Cancelleria il Certificato per essere ammessi all' esame davanti il Collegio Medico.

ART. 25. Per ognuno degli Esami di passaggio, o di ammissione al secondo anno di pratiche (quarto di studio) il Cancelliere dell' Arcispedale ha la retribuzione di Lire tre. — L' Ajuto di Cancelleria lire due — e lire una parimente per ogni esame ciascun Custode delle Scuole; tali retribuzioni sono a carico della cassa dell' Arcispedale ugualmente che quelli dei due esperimenti preparatorio e finale dovute ai componenti il Collegio Medico, e che sono stabilite come appresso:

Al Proposto	Lire 6. 13. 4.
Ad ognuno degli altri chiamati ad intervenirvi . .	» 5. — —
Al Cancelliere	» 5. — —
Al Custode	» 3. — —

ART. 26. I rejetti e coloro che non si espongono all' esame di matricola nel tempo prescritto senza giustificare legittimi impedimenti nel giorno stesso dell' esame, dovranno prolungare le pratiche obbligatorie per i Praticanti di secondo anno (quarto di studio) di altri sei mesi, prima di esporvisi nuovamente. I primi però dovranno pagare anticipatamente alla cassa dell' Arcispedale una somma equivalente alla metà

delle propine da corrispondersi negli esami da rinnuovarsi: giacchè tanto per il tempo rotto da rimettersi per le cause sopra indicate, o per compensare la interruzione di studj teorico-pratici, quanto per gl' interi anni che dovessero rinnuovare per disapprovazione negli esami, non sono tenuti a pagamento di veruna tassa.

ART. 27. Per i programmi dei corsi scolastici, e per i temi degli esami sì di passaggio che di ammissione al secondo anno di pratiche, o di matricola verranno seguitate le discipline medesime vigenti in S. Maria Nuova quanto alli studj Medico-Chirurgi.

ART. 28. I primi due anni di Studj teorici dovranno consumarsi impreteribilmente nelle Università di Pisa o di Siena, nell' Arcispedale di S. Maria Nuova, o nel R. Liceo di Lucca. — Il sistema di Studj e di Esami di passaggio che si pratica nell' Arcispedale di S. Maria Nuova dovrà stabilirsi anche nelle predette due Università, e nel rammentato liceo.

ART. 29. Il primo anno di Pratiche e dei corsi di Farmacologia potrà farsi nell' Arcispedale di Firenze o negli Spedali di Pisa, di Siena, di Lucca, di Livorno, di Pistoja o di Arezzo.

ART. 30. L' ultimo anno delle Pratiche Farmaceutiche dovrá farsi indistintamente in Firenze.

ART. 51. Le materie che formano il soggetto dell' esame di ammissione al secondo anno di Pratiche (quarto di studio), lo formeranno pure per quello che dovrà subirsi da tutti coloro che non hanno fatti i loro Studj in Firenze, e che si chiama a tale effetto *Esame di Ammissione al secondo anno di pratiche farmaceutiche.*

ART. 32. Gli Studenti in Farmacia sono obbligati a tutte le discipline attualmente in vigore in S. Maria Nuova e nelle Università, e quanto agli Esami di Matricola alle discipline del Collegio Medico.

ART. 33. Tutti quelli che abbiano già intrapresi gli Studj o le Pratiche di Farmacia, saranno esaminati a forma del sistema tenuto fin ora, ma dovranno proseguire i loro Studi teorico-pratici nel modo prescritto dal presente Regolamento, non escluso l' obbligo degli esami di passaggio e di ammissione al secondo anno di pratiche, ugualmente che al pagamento delle tasse annue di studio e di quella di matricola.

DOCUMENTO XX.

REGOLAMENTO INTERNO
PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE, E DI BACCELLIERATO, GIUSTA LE NUOVE DISPOSIZIONI SOVRANE DEL 28 FEBBRAIO 1850.

1.° Il numero dei giovani che saranno chiamati a subire l' esame di Ammissione, e di Baccellierato per quella parte che risguarda le prove letterarie per via

di scritto, non dovrà mai esser maggiore di venti per volta, disposti secondo l'ordine, con cui si saranno fatti precedentemente iscrivere sui Registri della Cancelleria.

2.º Quando questa prima mandata avrà compiuti gli esperimenti per scritto, richiesti dalla Legge succederà immediatamente la seconda, e così le altre fino a che sia esaurito il numero totale degli esaminandi.

3.º Il luogo ove gli esaminandi dovranno subire gli esperimenti suddetti sarà la sala maggiore della Biblioteca, o altro da destinarsi precedentemente dal Provveditor Generale.

4.º All'ora stabilita negli inviti converranno in detto luogo i tre Professori appartenenti alla Facoltà di Filologia, e Filosofia che saranno stati destinati a presiedere agli esami: e il più anziano di essi, o il Priore della Facoltà ove sia di quel numero, estrarrà dalla borsa il Tema che dovrà formar soggetto dell'esame.

5.º Per gli esami di ammissione nel primo giorno si estrarrà dalla borsa il nome dello Scrittore Latino, di cui uno squarcio deve dagli ammittendi tradursi in Italiano.

6.º Prescelto così lo Scrittore, lo stesso Professore ad aperta di Libro fisserà lo squarcio da dettarsi, comunicandolo prima a suoi due Colleghi.

7.º Se in questa prima aperta di Libro il Professore si avvenisse in uno squarcio, che o per la troppa difficoltà intrinseca della materia, o per la concatenazione intima di altri squarci precedenti, o per non esser castigato, gli sembrasse non acconcio a formare soggetto dell'esame, potrà aprire in diverso luogo il libro, finchè non ne abbia incontrato un altro cui egli ed i suoi Colleghi giudichino opportuno all'uopo.

8.º Nel secondo giorno, in cui dovrà proporsi per seconda prova il tema di un componimento in lingua Italiana, il Professore anziano o il Priore come sopra, estrarrà dalla borsa uno dei temi già pubblicati per le stampe, che egli comunicherà agli esaminandi.

9.º Il disposto degli Articoli 5. 6. e 7. deve pure applicarsi all'esperimento di traduzione per scritto dall'Italiano in Latino, che dovranno subire i concorrenti ad ottenere il grado Accademico di Baccelliere.

10.º Dopo la dettatura il Professore farà leggere a chiara, ed intelligente voce lo squarcio, o il tema ch'egli avrà dettato da uno, o anche da due giovani, l'uno dopo l'altro affinchè chiunque avesse commessi errori nello scrivere possa correggerli.

11.º È assolutamente vietato ai giovani esaminandi di servirsi di qualunque libro stampato, o carte o note manoscritte durante il tempo di questi sperimenti, e di avere fra loro la minima comunicazione, sia a voce sia in scritto.

12.º Ove però gli Esaminatori credano che qualche parola, o anche qualche breve frase nello squarcio così latino, come italiano, sia di soverchia difficoltà a tradursi, potranno essi, subito dopo la dettatura indicarne la significazione ad alta voce per norma di tutti gli esaminandi.

13.º Similmente dovrà farsi se qualche schiarimento si dovesse dare intorno al tema del componimento italiano.

14.° Non è prefisso agli esaminandi un termine di rigore in cui debbano avere compiute codeste loro prove in scritto: si esige però che abbiano consegnato le loro composizioni prima della sera del giorno in cui ciascuno esperimento avrà luogo.

15.° L'ordine con cui i giovani ammittendi agli Studi Universitarj dovranno sostenere i consecutivi esami orali di Filosofia di Aritmetica e di Geometria sarà quel medesimo, col quale ognuno di essi avrà consegnata al Cancelliere, o Ajuto assistente la traduzione del Latino in Italiano nel primo giorno degli esperimenti.

16.° Gli Esaminatori giudicheranno collegialmente delle singole prove sostenute dagli esaminandi nel giorno stesso in cui ogni esperimento avrà avuto luogo, ed ove ciò non sia possibile, nel giorno successivo.

17.° Eguali prescrizioni saranno praticate nell' esame in scritto in Filosofla stabilito per conseguire il grado di Baccelliere.

18.° Per tutti gli altri casi, che non fossero stati preveduti dal presente Regolamento si continueranno ad osservare le discipline che finora sono state in vigore negli esami di ammissione e di Baccellierato.

G. Puccioni

DOCUMENTO XXI.

Noi Leopoldo Secondo

Per la grazia di Dio — Principe Imperiale d'Austria — Principe Reale d' Ungheria e di Boemia — Arciduca d'Austria — Gran Duca di Toscana — etc. etc. etc.

Informati pei rapporti pervenutici della scandalosa condotta tenuta dalla Scolaresca della Università di Siena, riunita sotto la presidenza dei suoi superiori nella Chiesa Universitaria, all'effetto di assistere alla Conferenza religiosa prescritta dagli Ordini.

Visto l'Art. 19 del Regolamento Universitario, sanzionato sotto di 20 Ottobre 1842.

E considerando la giustizia di farne applicazione al caso ben più grave di cui si tratta.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento della pubblica Istruzione e Beneficenza.

Inteso il parere del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° I Corsi Universitari nella Università di Siena rimangono sospesi, e le conseguenze di questa sospensione investiranno a tutti gli effetti la scolaresca di detta Università, sino a che, al seguito di regolare Processo, possano essere scoperti e legalmente puniti gli autori e complici principali del disordine commesso.

ART. 2.° Sino al compimento del Processo non sarà permesso ad alcun scolare della Università di Siena di farsi ascrivere al Ruolo dell'altra Università di Pisa, nè di seguitarvi in alcun modo i pubblici corsi.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento della pubblica Istruzione e Beneficenza è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato lì diciassette Dicembre 1850.

LEOPOLDO

Il Ministro Segretario di Stato
pel Dip.° della pubblica Istruz.e e Benef.a
C. BOCCELLA

Concorda coll'Originale
G. MEINI

DOCUMENTO XXII.

Al Sig. Cav. Provveditore della Università di
Siena.

Mi occorre richiamare V. S. Illma. ad indicare se Ella creda opportuno che cotesta Università venga riaperta al termine del corrente mese, e con quali misure da prendersi preventivamente, onde i passati disordini non abbiano a rinnovarsi.

Ed in attenzione di un suo riscontro le significo di aver fatto la medesima interpellazione al Prefetto di cotesto compartimento, e passo a segnarmi con tutto l'ossequio

Di V. S. Illma.
Dal Ministero di pubb.a Istruz.e e Benef.a
Li 13 Del 1851.

V.° BOCCELLA
Devotis. Obbl. Servo
G. MEINI

DOCUMENTO XXIII.

Al Sig. Cav. Provveditore dell' Università di
Siena.

Essendo determinazione del R. Governo che cotesta Università venga riaperta appena sia ultimato il Processo che è tuttora in istruzione, questo Ministero ha fatto sentire al Prefetto locale che Egli resta autorizzato a diffondere tale notizia, colla quale resteranno smentite le voci inesatte che corressero in proposito: assicu-

rando ancora che i Corsi scolastici dovranno rimanere compiuti, ed essere rimesse le lezioni mancate per l' avvenuta sospensione.

Ho l' onore di essere con distinta stima ed ossequio

Di V. S. Illma.
Dal Ministero di pubbl.ª Istruz.ᵉ e Benef.ª
Li 24 Del 1851.

V.º Boccella
Devotis. Obbl. Servo
G. Meini

DOCUMENTO XXIV.

Al Sig. Cav. Provveditore dell' Università di
Siena.

Trasmetto a V. S. Illma. Copia autentica del Sovrano Decreto relativo alla riapertura di cotesta Università, e la Nota degli Scolari che vengono da essa remossi per un tempo indefinito, o puniti colla perdita dell' anno, o sottoposti ad un severo monito da farsi da cotesta Prefettura, colla minaccia di assoluta espulsione alla prima mancanza che commettano.

Ella si compiacerà poi di far sentire a codesti Professori, che il R. Governo è in diritto di ripromettersi che essi spiegheranno la più decisa influenza, onde prevenire la rinnovazione di simili disordini; la ripetizione dei quali potrebbe portare a conseguenze più generali per la Università.

E pregandola delle occorrenti partecipazioni, passo all' onore di segnarmi con distinto ossequio

Di V. S. Illma.
Dai Ministero della pubbl.ª Istruz.ᵉ e Benef.ª
Li 13 Gennaio 1851.

V.º Boccella
Devotis. Obbl. Servo
G. Meini

DOCUMENTO XXV.

Noi Leopoldo Secondo

Per la Grazia di Dio — Principe Imperiale d' Austria — Principe Reale d' Ungheria e di Boemia — Arciduca d' Austria — Gran Duca di Toscana — etc. etc. etc.

Visto il Decreto del 17 Decembre decorso, per cui furono sospesi i Corsi accademici dalla Università di Siena.

Visto il Processo istruito per costatare gli Autori del disordine accaduto il giorno precedente nella Chiesa di S. Vigilio; onde fù motivata quella sospensione;

Volendo provvedere fermamente al pacato e tranquillo esercizio delle funzioni universitarie, ed alla esatta osservanza delle discipline.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento della Pubblica Istruzione e Beneficenza.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

Art. 1.º L' Università di Siena è riaperta ai pubblici studj.

Art. 2.º Sono remossi fino a nuovi ordini dalla Università medesima (con divieto di presentarsi all' altra Università di Pisa) e respettivamente condannati alla perdita dell' anno, gli scolari descritti nella Nota congiunta a questo Decreto.

Art. 3.º I Corsi Accademici per l' anno che corre sono prolungati a tutto il Mese di Luglio.

Al Nostro Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento della Pubblica Istruzione e Beneficenza è affidata la esecuzioue del presente Decreto.

Dato li 31 Gennajo Milleottocentocinquantuno.

LEOPOLDO

Il Ministro Segretario di Stato
al Dipartimento della pubb.ca
Istruzione e Beneficenza
C. Boccella

Concorda col suo Originale, ed in fede etc.
G. Meini

II.

AUTORITÀ ACCADEMICHE

PROVVEDITORI (1)

PICCOLOMINI Conte Giovanni, Patrizio Senese, nominato Provveditore con *Motuproprio* 17 Ottobre 1827 al quale successe

PUCCIONI Prof. Giulio, nominato Provveditore con *Motuproprio* del 3 Ottobre 1841. Rimasto in tale carica fino all' anno scolastico 1848-49; col *Motuproprio* 17 Luglio 1849 venne nominato Provveditore dell' I. R. Università di Pisa.

GROTTANELLI Prof. Stanislao, nominato Provveditore col *Motuproprio* del 7 Novembre 1849.

DEPUTATI AL CONSIGLIO ACCADEMICO (2)

1. *Facoltà Teologica*

1841-42 — Padelletti Canonico Domenico.
1842-43 — Santi Canonico Giuseppe.
1843-44, 1849-50 — Pucci-Sisti Canonico Raffaello.
1850-51 — Mattei Pievano Giuseppe.

2. *Facoltà di Giurisprudenza*

1841-42, 1842-43 — Giorgini Avvocato Giov. Battista.

(1) L' ufficio di Provveditore dell' Università fu creato col Motuproprio dei 23 Agosto 1777.
(2) L' ufficio dei Deputati al Consiglio Accademico fu istituito col Sovrano Rescritto 3 Ottobre 1841. Vedi Documento XI.

1843-44 / 1845-46 — Valenti Avvocato Giovanni.
1846-47 — Pippi Avvocato Gaetano.
1847-48 / 1849-50 — Corbani Avvocato Francesco.
1850-51 — Ceccarelli Avvocato Leopoldo Pio.

3. *Facoltà di Medicina e Chirurgia*

1841-42 / 1845-46 — Corticelli Dottore Alessandro.
1846-47 — Carresi Dottore Filippo.
1847-48 / 1850-51 — Vaselli Dottore Giov. Battista.

4. *Collegio Filosofico*

1841-42 / 1845-46 — Vaselli Dottore Giuseppe.
1846-47 — Tommi Dottore Pietro.
1847-48 / 1850-51 — Vaselli Dottore Giuseppe.

PRIORI (1)

1. *Facoltà Teologica*

1839-40 — Padelletti Canonico Domenico.
1840-41 — Fineschi Canonico Michele. (2)
— Santi Canonico Giuseppe.
1841-42 — detto
1842-43 — Pachetti Canonico Clemente.
1843-44 — Pucci-Sisti Canonico Raffaello.
1844-45 — Bobone Padre Girolamo.
1845-46 — Mattei Pievano Giuseppe.
1846-47 — Pachetti Canonico Clemente.
1847-48 — Bobone Padre Girolamo.

(1) L' ufficio dei Priori delle facoltà è determinato dal Regolamento 9 Novembre 1814.
(2) Defunto durante l' anno, gli successe il Santi.

1848-49 — Mattei Pievano Giuseppe.
1849-50 — Pucci-Sisti Canonico Raffaello.
1850-51 — Bobone Padre Girolamo.

2. *Facoltà di Giurisprudenza*

1839-40 — Mori Avvocato Francesco Antonio.
1840-41 — Valenti Avvocato Giovanni.
1841-42 — Pippi Avvocato Gaetano.
1842-43 — Valenti Avvocato Giovanni.
1843-44 — Pippi Avvocato Gaetano.
1844-45 — Corbani Avvocato Francesco.
1845-46 — Ceccarelli Avvocato Leopoldo Pio.
1846-47 — Dei Proposto Francesco.
1847-48 — Mazzuoli Avvocato Fausto.
1848-49 — Ragnini Avvocato Pietro.
1849-50 — Pippi Avvocato Gaetano.
1850-51 — Corbani Avvocato Francesco.

3. *Facoltà di Medicina e Chirurgia*

1839-40 — Antolini Dottore Ferdinando.
1840-41 — Grottanelli de' Santi Dottore Stanislao.
1841-42 — Pecchioli Dottore Zanobi.
1842-43 — Vaselli Dottore Giov. Battista.
1843-44 — Pecchioli Dottore Zanobi.
1844-45 — Antolini Dottore Ferdinando.
1845-46 — Corticelli Dottore Alessandro.
1846-47 — Capezzi Dottore Luigi.
1847-48 — Filugelli Dottore Gaetano.
1848-49 — Duranti Dottore Pietro.
1849-50 — Pecchioli Dottore Zanobi.
1850-51 — Antolini Dottore Ferdinando.

4. *Collegio Filosofico*

1839-40 — Tommi Dottore Pietro.
1840-41 — Nasimbeni Canonico Luigi.
1841-42 — Tommi Dottore Pietro.

1842-43 — Giulj Dottore Giuseppe.
1843-44 — Pianigiani Dottore Giuseppe.
1844-45 — Pendola Padre Tommaso.
1845-46 — Vaselli Dottore Giuseppe.
1846-47 — Nasimbeni Canonico Luigi.
1847-48 — Giulj Dottore Giuseppe.
1848-49 — Tommi Dottore Pietro.
1849-50 — Pianigiani Dottore Giuseppe.
1850-51 — Pendola Padre Tommaso.

III.

CANCELLERIA - ECONOMATO

Cancelliere

Bandiera Dottore Antonio *fino al 29 Marzo 1845.*
Bandiera Dottore Giuseppe *dal 23 Aprile 1845.*

Economo

Cerretani de' Bandinelli Paparoni Alessandro *fino al 12 Novembre 1839.*
Cinughi Attilio *dal 3 Luglio 1841.*

IV.

CATTEDRE UNIVERSITARIE

(Riforma del 29 Settembre 1840)

Facoltà Teologica

I. Sacra Scrittura e Lingue orientali

1840-41 — Fineschi Canonico Michel'Angelo.
1841-42 — Coccapani D. Luigi *suppl.*
1842-43 — detto *id.*
1843-44 }
1850-51 } — Bobone Padre Girolamo.

II. Teologia Apologetica

1840-41 }
1850-51 } — Pachetti Canonico Clemente.

III. Teologia Dommatica

1840-41 }
1843-44 } — Santi Canonico Giuseppe.
1844-45 — Bobone Padre Girolamo *suppl.*
1845-46 — detto
1846-47 — detto
1847-48 — Corsetto Padre Tommaso.
1848-49 — detto
1849-50 — Pachetti Canonico Clemente.
1850-51 — Focacci Canonico Giuseppe.

IV. Teologia Morale

1840-41 — Padellotti Canonico Domenico.
1841-42 — detto
1842-43 }
1850-51 } — Mattei Pievano Giuseppe.

V. Storia Ecclesiastica

1840-41 }
1846-47 } — Pucci-Sisti Canonico Raffaello.
1847-48 — Corsetto Padre Tommaso *suppl.*
1848-49 }
1850-51 } — Pucci-Sisti Canonico Raffaello.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

I. Economia Sociale

1840-41 — *Vaca.*
1841-42 — *Vaca.*
1842-43 }
1850-51 } — Corbani Avvocato Francesco.

II. Istituzioni di Diritto Romano e Storia del Diritto [1]

1840-41 — Conticini Avvocato Pietro.
1841-42 — detto
1842-43 — detto
1843-44 }
1848-49 } — Ceccarelli Avvocato Leopoldo Pio.
1849-50 — detto (per la *Storia*).
1849-50 — Leonardi Avv. Leonardo (per le *Istituzioni*).
1850-51 — Ceccarelli Avv. Leopoldo Pio (per la *Storia*).
1850-51 — Martini Avv. Leonardo (per le *Istituzioni*).

(1) Dal 1844-45 al 1848-49 questa cattedra fu divisa in due corsi uno di *Istituzioni* e l'altro di *Storia* tenuti dallo stesso Prof. Ceccarelli. Nel 1849 50 e 1850-51 il Ceccarelli tenne solo la *Storia* e le *Istituzioni* passarono nel 1849-50 al Leonardi e nel 1850-51 al Martini.

III. Istituzioni di Diritto Canonico

1840-41 — Puccioni Avvocato Giulio.
1841-42 — Giorgini Avvocato Giov. Battista *suppl.*
1842-43 — detto
1843-44 } — Dei Canonico Francesco.
1850-51 }

IV. Istituzioni di Diritto Criminale

1840-41 — Giorgini Avvocato Giov. Battista
1841-42 — detto
1842-43 — detto
1843-44 — Ceccarelli Avvocato Leopoldo Pio *suppl.*
1844-45 } — Ragnini Avvocato Pietro.
1850-51 }

V. Pandette

1840-41 } — Pippi Avvocato Gaetano.
1850-51 }

VI. Diritto Canonico

1840-41 — Valenti Avvocato Giovanni.
1841-42 — detto
1842-43 — detto
1843-44 — Puccioni Avvocato Giulio *suppl.*
1844-45 } — detto *interino.*
1848-49 }
1849-50 — Martini Avvocato Leonardo.
1850-51 — detto

VII. Diritto Toscano (o Patrio) e Diritto Commerciale

1840-41 } — Puccioni Avvocato Giulio *interino.*
1843-44 }
1844-45 — Mazzuoli Avvocato Fausto *suppl.*
1845-46 — detto *id.*
1846-47 } — detto
1848-49 }

1849-50 — Ceccarelli Avvocato Leopoldo Pio.
1850-51 — detto

Facoltà di Medicina e Chirurgia

I. Anatomia Umana e Comparata (1)

1840-41 / 1846-47 — Vaselli Dottore Giov. Battista.

Anatomia Umana

1847-48 / 1850-51 — Vaselli Dottore Giov. Battista.

Anatomia Comparata

1847-48 / 1850-51 — Duranti Dottore Pietro *aggiunto.*

II. Fisiologia e Patologia

1840-41 / 1850-51 — Corticelli Dottore Alessandro.

III. Materia Medica e Farmacologia

1840-41 / 1847-48 — Carresi Dottore Filippo.
1848-49 — Gabrielli Dottore Salvadore *suppl.*
1849-50 — detto *id.*
1850-51 — detto *id.*

IV. Patologia Chirurgica (2)

1840-41 — Capezzi Dottore Luigi.
1841-42 — Pecchioli Dottore Zanobi *suppl.*
1842-43 — detto *id.*

---

(1) Dal 1847-48 la cattedra fu divisa in due corsi: *Anatomia Umana* e *Anatomia Comparata*, rimanendo alla prima come *titolare* il Vaselli e alla seconda il Duranti come *aggiunto.*

(2) Quantunque questa cattedra comprendesse anche l' *Ostetricia* tuttavia il Capezzi ne faceva un corso separato e distinto dalla *Patologia Chirurgica*, fino a che col motuproprio del 17 Marzo 1845 non venne istituita una cattedra propria per l' Ostetricia della quale lo stesso Capezzi fu nominato titolare.

1843-44 — Filugelli Dottore Gaetano *suppl.*
1844-45 — detto *id.*
1845-46 } — detto
1850-51

V. Patologia e terapia medica speciale e Clinica medica

1840-41 } — Antolini Dottore Ferdinando.
1850-51

VI. Chirurgia operatoria e Clinica chirurgica

1840-41 } — Pecchioli Dottore Zanobi.
1850-51

VII. Medicina Pubblica

1840-41 — Grottanelli de' Santi Dottore Stanislao.
1841-42 — Corticelli Dottore Alessandro *suppl.*
1842-43 — Bartolini Dottore Antonio.
1843-44 } — Corticelli Dottore Alessandro *suppl.*
1850-51

VIII. Ostetricia

1844-45 } — Capezzi Dottore Luigi.
1850-51

Collegio Filosofico

I. Lettere Greche e Latine

1840-41 } — Nasimbeni Canonico Luigi.
1850-51

II. Chimica

1840-41 } — Tommi Dottore Pietro.
1850-51

III. Botanica e Storia Naturale

1840-41 } — Giulj Dottore Giuseppe.
1850-51

IV. Filosofia Razionale e Morale

1840-41 } — Pendola Padre Tommaso.
1850-51

V. Geometria e Trigonometria

1840-41 }
1850-51 } — Vaselli Dottore Giuseppe.

VI. Algebra

e applicazione dell'Algebra alla Geometria e Geodesia (1)

1840-41 — Botto Dottore Gaspero.
1841-42 — detto

Algebra

1842-43 }
1844-45 } — Botto Dottore Gaspero.
1845-46 — Angeloni Padre Gaetano *suppl.*

Algebra

e Calcolo differenziale e integrale

1846-47 }
1850-51 } — Angeloni Padre Gaetano *suppl.*

Geometria Analitica e Geodesia

1842-43 }
1844-45 } — Botto Dottore Gaspero.
1845-46 — Angeloni Padre Gaetano *suppl.*

Geometria Analitica e descrittiva

1846-47 }
1850-51 } — Toscani Dottore Cesare.

VII. Fisica

1840-41 — *Vaca.*
1841-42 — Botto Dottore Gaspero *suppl.*
1842-43 }
1849-50 } — Pianigiani Dottore Giuseppe.
1850-51 — Toscani Dottore Cesare.

---

(1) Dal 1842-43 al 1845-46 questo insegnamento fu repartito in due corsi, uno di *Algebra* e l'altro di *Geometria analitica e Geodesia*. Dal 1846-47 al 1850-51 i due corsi s' intitolarono l' uno di *Algebra e calcolo differenziale e integrale* e l' altro di *Geometria analitica e descrittiva*.

V.

ELENCO DEI LAUREATI

dal 1839-40 al 1850-51

Facoltà Teologica

1839-40

1. **Brizzolari** Luigi di Antonio, da Sorano	— 3 Giugno	1840
2. **Buti** Antonio di Giuseppe, da Piancastagnaio . . .	— » »	»
3. **Galassi** Vincenzo di Francesco, da Montalcino . . .	— 4 »	»
4. **Lenzi** Ernesto di Isidoro, da Chiusdino	— » »	»
5. **Selvani** Emilio di Serafino, da Sarteano	— » »	»

1840-41

6. **Bittarelli** Agostino di Francesco, da Cetona. . . .	— 8 Febbraio	1841
7. **Boccardi** Anacleto di Michele, da Siena	— 1 Luglio	»
8. **Boschi** Giovanni di Luigi, da Siena	— » »	»
9. **Botticelli** Giovanni di Santi, da Montepulciano . . .	— » »	»
10. **Donati** Giovanni di Luigi, da Gavorrano	— » »	»
11. **Mancini** Francesco di Luigi, da Siena.	— » »	»
12. **Paradisi** Santi di Angelo, da Piancastagnaio. . . .	— » »	»

1841-42

13. **Bertini** Francesco di Valentino, da Siena	— 1 Luglio	1842
14. **Castelli** Modesto di Angelo, da Abbadia S. Salvatore .	— » »	»
15. **Coscioli** Antonio di Francesco, da Corsica	— 21 Dicembre	1841
16. **Nardi** Claudio di Venanzio, da Siena	— 1 Luglio	1842
17. **Riccucci** Ranieri di Andrea, da Siena.	— 2 »	»
18. **Tiberi** Giulio di Giuseppe, da Montelaterone . . .	— » »	»

1842-43

19. **Braca** Pier' Antonio di Simone, da Piancastagnaio . .	— 12 Luglio	1843

1843-44

Nessuna laurea.

1844-45

Nessuna laurea.

1845-46

20. **Cecchini** Luigi di Giuseppe, da Roccanolfi	— 3 Luglio	1846
21. **Comporti** Domenico di Marco, da Civitella	— » »	»
22. **Ficai** Gio. Facardo di Celestino, da Monte S. Savino.	— » »	»
23. **Legaluppi** Niccolò di Domenico, da Roccalbegna . .	— » »	»
24. **Rossetti** Enrico di Giuseppe, da Massa Marittima . .	— 27 Marzo	»
25. **Sodi** Anastasio di Luigi, da Strove	— 3 Luglio	»

1846-47

26. **Caporali** Timoteo di Gio. Battista, da Cetona . . .	— 3 Luglio	1847
27. **Fondelli** Luigi di Gio. Domenico, da Cotorniano . .	— » »	»
28. **Quintavalle** Andrea di Francesco, da Capoliveri . .	— » »	»
29. **Sancasciani** Carlo di Ferdinando, da Siena	— » »	»

1847-48

30. **Ciacci Pieri** Virgilio di Giuseppe, da Casteldelpiano .	— 8 Giugno	1848
31. **Mencarelli** Mario di Belisario, da Siena	— » »	»

1848-49

32. **Becattini** Vincenzo di Gaetano, da Siena.	— 9 Maggio	1849
33. **Biondi** Luigi, da Aulla	— » »	»
34. **Caporali** Vincenzo di Giosafat, da Torniella. . . .	— » »	»
35. **Giannozzi** Alessandro di Baldassarre, da Livorno . .	— 8 Novembre	1849
36. **Vegni** Ignazio di Francesco, da Montisi	— 29 »	1848

1849-50

37. **Bianchi** Raffaelle di Marco, da Pienza	— 18 Giugno	1850
38. **Formichi** Enrico di Andrea, da Asinalunga	— 25 »	»
39. **Lachi** Fortunato di Angelo, da Siena	— 19 »	»
40. **Ragnini** Domenico di Giuseppe, da Chiusi	— 18 »	»
41. **Tognoli** Giacomo di Michele, da Gorfigliano Modenese	— 19 »	»

1850-51

42. **Sbrolli** Antonio di Teodosio, da Piancastagnaio. . .	— 12 Aprile	1851

Facoltà di Giurisprudenza

1839-40

1.	**Apolloni** Cleto di Pietro, da Colle	— 12	Giugno	1840
2.	**Baldini** Augusto di Francesco, da Firenze	— 11	»	»
3.	**Barbieri** Alessandro di Lorenzo, da Siena	— 5	»	»
4.	**Bocci** Ruggero di Francesco, da Pitigliano	— »	»	»
5.	**Bonci-Casuccini** Ottavio di Francesco, da Siena . . .	— »	»	»
6.	**Burri** Angelo di Luca, da Montalcino	— 7	Dicembre	1839
7.	**Carloni** Luigi di Antonio, da Firenze	— 10	Giugno	1840
8.	**Cercignani** Alessandro di Francesco, da Firenze . .	— »	»	»
9.	**Falcucci** Niccolò di Francesco, da Firenze	— 11	»	»
10.	**Ferri** Raffaelle di Marco, da Siena	— »	»	»
11.	**Filippi** Federigo di Angelo, da Monte S. Savino . .	— 5	»	»
12.	**Foresti** Typaldo di Giorgio, da Cefalonia	— 6	»	»
13.	**Galassi** Giuseppe di Gio. Battista, d' Asciano . . .	— 9	Febbraio	»
14.	**Giovannoni** Raffaello di Marco, da Firenze	— 10	Giugno	»
15.	**Lampillos** Ciriaco di Nicola, da Smirne	— 11	Aprile	»
16.	**Lenci** Filippo di Giuseppe, da Siena	— 5	Giugno	»
17.	**Levis** David di Salomone, da Torino	— 6	»	»
18.	**Lodoli** Antonio di Carlo, da Siena	— 12	»	»
19.	**Lunghetti** Marcello di Giuseppe, da Siena	— 12	»	»
20.	**Mannessi** Niccolò di Andrea, da Cefalonia	— 11	Aprile	»
21.	**Mormori** Emanuelle, da Cerigo	— 31	Dicembre	1839
22.	**Pannilini** Emilio di Antonio, da Siena	— 12	Giugno	1840
23.	**Peruzzi** Ubaldino di Vincenzo, da Firenze	— 6	»	»
24.	**Senni** Paolo di Giovanni, da Batignano	— 13	»	»
25.	**Sonnati** Giacomo di Giuseppe, da Foiano	— »	»	»
26.	**Ugurgeri** Giuseppe di Tommaso, da Siena	— 10	»	»
27.	**Vegni** Salvadore di Domenico, da Casteldelpiano . .	— 11	»	»
28.	**Zizzo** Angelo di Demetrio, da Zante	— 31	Dicembre	1839
29.	**Zucchetti** Carlo di Luigi, da Firenze	— 8	Febbraio	1840

1840-41

30.	**Alberti** Giov. Bernardo di Gio. Battista, da Siena . .	— 1	Luglio	1841
31.	**Aninos** Vangeli di Pomagino, da Cefalonia	— 26	Dicembre	1840
32.	**Baccioni** Angelo di Niccolò, da Siena	— 1	Luglio	1841
33.	**Bandiera** Alessandro di Antonio, da Siena	— »	»	»

34. **Bartali** Antonio di Galgano, da Chiusdino	— 1	Luglio	1841
35. **Brugi** Antonio di Domenico, da Sarteano	— 30	Gennaio	»
36. **Bruzzi** Cesare di Ferdinando, da Prato	— 31	Ottobre	1840
37. **Celli** Damiano di Paolo, da Arezzo	— 30	Gennaio	1841
38. **Ciantelli** Tito di Torello, da Firenze	— 2	Luglio	»
39. **Dei Nardi** Alessandro di Fulvio, da Chiusi	— 26	Dicembre	1840
40. **Del Furia** Ferdinando di Luigi, da Siena	— 31	Ottobre	»
41. **Del Mazza** Tito di Sebastiano, da Pisa	— 2	Luglio	1841
42. **Foca** Alessandro di Niccolò, da Cefalonia.	— 31	Ottobre	1840
43. **Franchini** Settimio, da Odessa	— 30	Gennaio	1841
44. **Giuliani** Giuseppe di Mario, da S. Cascian dei Bagni .	— 2	Luglio	»
45. **Lavranga** Gerasimo di Dionisio, da Cefalonia . . .	— 31	Ottobre	1840
46. **Lepri** Tullio di Stefano, da Giuncarico	— 3	Luglio	1841
47. **Mannini** Francesco di Giuseppe, da Castelfiorentino. .	— »	»	»
48. **Ninci** Pietro di Francesco, da Civitella	— »	»	»
49. **Passerini** Angelo di Filippo, da Grosseto	— »	»	»

1841-42

50. **Anichini** Ugolino di Anton Luigi, da Cortona . . .	— 1	Luglio	1842
51. **Bianciardi** Miniato di Filippo, da Radda	— 30	Dicembre	1841
52. **Buonsignori** Venceslao di Gio. Battista, da Siena . .	— 4	Luglio	1842
53. **Cecchini** Francesco di Giuseppe, da Chiusi	— 11	»	»
54. **Ciacci** Nestore di Gaspero, da Pitigliano	— 1	»	»
55. **Cignozzi** Vincenzo di Giuseppe, da Chianciano . . .	— 5	»	»
56. **Civai** Giuseppe di Antonio, da S. Giustino Val d'Arno	— 5	Febbraio	»
57. **Lenzi** Ernesto di Luigi, dal Sasso dell' Ombrone . .	— 2	Luglio	»
58. **Mazzi** Domenico di Gaspero, da Siena	— »	»	»
59. **Petri** Enrico di Giuseppe, da Orbetello	— »	»	»
60. **Prat** Enrico di Francesco, da Livorno	— »	»	»
61. **Puccioni** Giacomo di Francesco, da Siena	— 4	»	»
62. **Ralli** Marcello di Giuseppe, da Arezzo	— »	»	»
63. **Reali** Luigi di Gaetano, da Arezzo	— 30	Dicembre	1841
64. **Rigaccini** Marcello di Luigi, da Siena	— 1	Luglio	1842
65. **Rosini** Giovanni di Giuseppe, da Siena	— 5	»	»
66. **Straccali** Gio. Battista di Clemente, da Buonconvento.	— »	»	»
67. **Ugurgeri** Azzolino di Tommaso, da Siena	— »	»	»
68. **Volterri** Alessandro di Gaetano, da Volterra . . .	— 30	Dicembre	1841

1842-43

69. **Banti** Francesco di Stefano, da S. Croce nel Val d' Arno	— 17	Luglio	1843
70. **Ciacci** Pietro di Sebastiano, da Buonconvento . . .	— 19	»	»

71. **Farsetti** Luigi di Paolo, da Arezzo	— 17 Luglio	1843
72. **Felici** Francesco di Girolamo, da Massa Ducale . .	— 20 »	»
73. **Ferri** Gaetano di Carlo, da Siena	— 18 »	»
74. **Ghezzi** Apollonio di Niccolò, da Grosseto	— » »	»
75. **Malaspina** Giuseppe di Francesco, da Villafranca . .	— » »	»
76. **Mannuzzi** Odoardo di Pietro, da Forlì	— » »	»
77. **Marchettini** Angelo di Leopoldo, da Siena	— 19 »	»
78. **Martellucci** Giuseppe di Francesco, da Stia	— » »	»
79. **Mazzi** Giuseppe di Antonio, da Buonconvento . . .	— 17 »	»
80. **Parigini** Francesco di Giovanni, da Siena . . , .	— 19 »	»
81. **Pianigiani** Vitaliano di Baldassarre, da Radda . . .	— 20 »	»
82. **Pianigiani** Zanobi di Baldassarre, da Radda . . .	— » »	»
83. **Pieri** Spiridione, da Corfù	— 12 Giugno	»
84. **Rossi** Giacomo di Bartolommeo, da Roccastrada . .	— 17 Luglio	»
85. **Scalabrini** Giuseppe di Francesco, da Siena	— 20 »	»

1843-44

86. **Andreozzi** Alfonso di Ferdinando, da Firenze . . .	— 5 Luglio	1844
87. **Bongi** Raffaelle di Giuseppe, da S. Gimignano . . .	— 18 »	»
88. **Caldini** Raffaello di Francesco, da Ponte a Sieve . .	— 9 »	»
89. **Campana** Stanislao di Tommaso, da Siena	— 5 »	»
90. **Caporali** Antonio di Ermenegildo, da Cetona . . .	— » »	»
91. **Cenni** Nicola di Bartolommeo, da Galeata . . .	— » »	»
92. **Galassi** Ottavio di Francesco, da Montalcino . . .	— 6 »	»
93. **Gestri** Oreste di Antonio, da Radicofani	— » »	»
94. **Giusti** Cesare di Girolamo, da Siena	— » »	»
95. **Guerri** Lorenzo di Giov. Battista, da Montevarchi .	— » »	»
96. **Martini** Grato di Primo, da S. Giovanni del Val d'Arno	— 8 »	»
97. **Martinucci** Piero di Andrea, da Pitigliano	— » »	»
98. **Moracci** Luigi di Marco, da Lucignano	— » »	»
99. **Morini** Alessandro di Ferdinando, da Firenze . . .	— » »	»
100. **Pachetti** Ulderigo di Francesco, da Siena	— 9 »	»
101. **Petruccioli** Gaspero di Santi, da Pitigliano	— » »	»
102. **Puccioni** Leopoldo di Luigi, da Siena.	— » »	»

1844-45

103. **Allegri** Luigi di Francesco, da Firenze	— 8 Luglio	1845
104. **Bongi** Vincenzo di Giuseppe, da S. Gemignano . .	— » »	»
105. **Cherici** Giovanni, da Bibbiena	— 18 Novembre	1844
106. **Millanta** Aristodemo di Gaetano, da Grosseto . . .	— 8 Luglio	1845

1845-46

107. **Babbini** Emilio di Raffaello, da Greve.	— 6 Luglio	1846
108. **Bartoli Avveduti** Giulio di Orazio, da Chianciano . .	— » »	»
109. **Bennati** Patrizio di Angelo, da Foiano	— » »	»
110. **Cicognani** Dante di Filippo, da Firenze	— » »	»
111. **Mariscotti** Niccolò di Muzio, da Livorno	— 7 »	»
112. **Marzi** Cesare di Federigo, da Siena	— » »	»
113. **Nardi Dei** Innocenzo di Fulvio, da Chiusi	— » »	»
114. **Regoli** Giov. Batta. di Sebastiano, da Siena	— » »	»
115. **Rossi** Luigi di Cosimo, da Trequanda	— 8 »	»
116. **Staderini** Venanzio di Giuseppe, da Siena	— » »	»
117. **Teoni** Marco di Paolo, da Focognano	— » »	»
118. **Travaglini** Alessandro di Gaspero, da Siena	— » »	»

1846-47

119. **Antolini** Giovanni di Ferdinando, da Siena	— 5 Luglio	1847
120. **Bacciani** Mario di Francesco, da Grosseto	— » »	»
121. **Cesarini** Carlo di Giovanni, da Siena	— » »	»
122. **Coleschi** Lorenzo di Mario, da Borgo S. Sepolcro . .	— » »	»
123. **Cospi** Giulio di Ascanio, da Siena	— 6 »	»
124. **Martinucci** Bernardino di Andrea, da Pitigliano . .	— » »	»
125. **Tommasi** Emilio di Ugolino, da Siena.	— » »	»

1847-48

126. **Bandini** Agostino di Luigi, da Massa Marittima . .	— 10 Giugno	1848.
127. **Coppi** Pirro di Angelo, da Siena	— » »	»
128. **Francardi** Giuseppe di Angelo, da Siena	— » »	»
129. **Fregoli** Giuseppe di Francesco, da Pienza	— » »	»
130. **Mariotti** Giovanni di Modesto, da Siena	— 12 »	»
131. **Mazzi** Latino di Loreto, da Siena	— » »	»
132. **Metz** Muzio di Baldassarre, da Siena	— » »	»
133. **Mezzedimi** Omero di Pietro, da Poggibonsi	— » »	»
134. **Montigiani** Antonio di Vittorio, da Ama	— » »	»
135. **Ninci** Giov. Batta. di Francesco, da Civitella . . .	— » »	»
136. **Pallini** Angelo di Girolamo, da Siena	— » »	»
137. **Pistoi** Francesco di Giovacchino, da Siena	— 13 »	»
138. **Porciatti** Porzio di Lorenzo, da Grosseto	— » »	»
139. **Venturi** Augusto di Gio. Antonio, da Firenze . . .	— 22 Dicembre	1847

1848-49

140. **Ansidei** Odoardo di Salvadore, da Sarteano	— 16 Novembre 1848
141. **Arrighi** Antonio di Baldassarre, da Casteldelpiano . .	— 11 Maggio 1849
142. **Bellugi** Giuseppe di Piero, da Siena	— » » »
143. **Brachini** Angelo di Giacomo, da Boccheggiano . . .	— » » »
144. **Brigidi** Giuseppe di Diomiro, da Montalcino . . .	— » » »
145. **Caramelli** Angelo di Carlo, da Cortona	— 9 Febbraio »
146. **Carpellini** Alceo di Annibale, da Siena	— 12 Maggio »
147. **Cecchini** Elpidio di Giuseppe, da Chiusi	— 9 Febbraio »
148. **Ceramelli** Carlo di Giuseppe, da Colle	— 16 Novembre 1848
149. **Colzi** Giuseppe di Lorenzo, da Castiglion Fiorentino .	— 9 Febbraio 1849
150. **Francini** Giulio di Ferdinando, da Siena	— 12 Maggio »
151. **Galassi** Tebaldo di Ambrogio, da Monticello . . .	— 16 Novembre 1848
152. **Ginanneschi** Francesco di Domenico, da Casteldelpiano	— 12 Maggio 1849
153. **Marchi** Emilio di Giacomo, da Siena	— » » »
154. **Pallini** Federigo di Francesco, da Stia	— 16 Novembre 1848
155. **Rossi** Achille di Antonio, da Roccastrada	— 18 Dicembre »
156. **Senesi** Ranieri di Francesco, da Lucerena	— 16 Novembre »
157. **Servadio** Giuseppe di Angiolo, da Siena	— 10 » »
158. **Stocchi** Felice di Francesco, da Asinalunga	— 16 » »
159. **Ticci** Torello di Ferdinando, da Castagnoli	— 12 Maggio 1849
160. **Tibaldo-Caritato** Marino, da Cefalonia	— 23 Febbraio »
161. **Vegni** Girolamo di Giuseppe, da Siena	— 10 Marzo »
162. **Verviziotti** Giovanni di Vincenzo, da Corfù	— 20 » »

1849-50

163. **Alessandri** Carlo di Gaetano, da Firenze	— 20 Giugno 1850
164. **Bianciardi** Filippo di Pietro, della Piazza	— » » »
165. **Dei** Ascanio di Dionisio, da Chiusi	— » » »
166. **Feri** Giulio di Francesco, da Siena	— » » »
167. **Guerrazzi** Ferd. Domenico di Carlo, da Castelfr. di Sotto	— 21 » »
168. **Lupi** Ranuccio di Lorenzo, da Cortona	— » » »
169. **Marzi** Casimirro di Antonio, da Poggibonsi	— » » »
170. **Morfini** Oreste di Fr. Mario, da Monte S. Savino . .	— 29 Novembre 1849
171. **Pallini** Andrea di Luigi, da Siena	— 21 Giugno 1850
172. **Petri** Agostino di Lucio, da Montelaterone	— » » »
173. **Pucci** Silvio di Girolamo, da Firenze	— » » »
174. **Strambi** Eugenio di Tommaso, da Massa Marittima .	— » » »
175. **Vagnucci** Girolamo di Pietro, da Cortona	— » » »

1850-51

176. **Barazzuoli** Augusto di Luigi, da Monticiano . . .	— 6	Agosto	1851
177. **Bartoli** Carlo di Lodovico, da Arezzo	— »	»	»
178. **Benucci** Filippo di Tommaso, da S. Gemignano . .	— »	»	»
179. **Biagioli** Antonio di Giov. Battista, da Arcidosso . .	— »	»	»
180. **Damiani** Vincenzo di Giuseppe, da Volterra. . . .	— 7	»	»
181. **Santini** Temistocle di Francesco, da Asciano . . .	— »	»	»
182. **Savelli** Lodovico di Agostino, da Asinalunga . . .	— »	»	»

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1839-40

1. **Bassignani** Antonio di Michele, da Pontremoli . . .	— 15	Giugno	1840
2. **Boldrini** Giovanni di Giacomo, da Reggello	— »	»	»
3. **Brandini** Giovanni di Francesco, da Monte S. Savino	— 16	»	»
4. **Costanti** Camillo di Carlo, da Montalcino	— »	»	»
5. **Fioravanti** Luca di Stefano, da Montalcino	— »	»	»
6. **Gabrielli** Luigi di Angelo, da Piancastagnaio . . .	— »	»	»
7. **Giorgini** Giulio di Donato, da Siena	— 17	»	»
8. **Marzocchi** Alfonso di Vincenzo, da Cinigiano . . .	— »	»	»
9. **Masini** Gabrielle di Serafino, da Certaldo.	— »	»	»
10. **Mencherini** Luca di Santi, da Faltona	— 25	Febbraio	»
11. **Paoletti** Bernardo di Antonio, da Sesto	— 17	Giugno	»
12. **Petala** Angelo di Panagi, da Itaca.	— 15	»	»
13. **Pometti** Luigi di Luigi, da Chiusdino.	— 19	»	»
14. **Vannini** Crescenzio di Pietro, da Siena	— »	»	»
15. **Zannoni** Giuseppe di Giovanni, da Montalcino . . .	— »	»	»

1840-41

16. **Angelini** Giuseppe di Achille, da Arcidosso (1) . . .	— 1	Luglio	1841
17. **Bagnoli** Ernesto di Giovacchino, da Siena	— 5	»	»
18. **Calastri** Giovanni di Giuseppe, da Colle	— »	»	»
19. **Castelnuovo** Giacomo di Raffaello, da Livorno . . .	— 6	»	»
20. **Cavalli** Lodovico di Vincenzo, da Montalcino . . .	— »	»	»

(1) Laureato in sola Chirurgia. — Tutti gli altri laureati in sola Medicina.

21. **Celli** Cosimo di Paolo, da Arezzo	— 1	Luglio	1841
22. **Crociani** Lorenzo di Giuseppe, da Campiglia d'Orcia .	— 6	»	»
23. **De Alberti** Carlo di Giovanni, da Montalcino . . .	— 7	»	»
24. **Favilli** Francesco di Pierantonio, da Loro	— 30	Ottobre	»
25. **Focacci** Gio. Batta. di Cesare, da Pitigliano. . . .	— 8	Luglio	»
26. **Fraticelli** Girolamo di Alfonso, da Siena	— »	»	»
27. **Fusi** Francesco di Giuseppe, da Siena.	— »	»	»
28. **Gini** Rutilio di Pietro, da Pienza	— 2	»	»
29. **Landi** Pasquale di Pietro, da Cinigiano (1)	— »	»	»
30. **Lapini** Antonio di Silvano, da Massa Marittima . .	— 9	»	»
31. **Mannaioni** Ettore di Ascanio, da Montajone (1). . .	— 3	»	»
32. **Mannaioni** Francesco di Gaspero, da Firenze . . .	— »	»	»
33. **Marchi** Enrico di Vittorio, da Siena	— 9	»	»
34. **Mattei** Giovanni di Girolamo, da Chiusdino	— »	»	»
35. **Millanta** Niccolò di Luigi, da Siena	— 10	»	»
36. **Morfini** Federigo di Ferdinando, da Monte S. Savino.	— »	»	»
37. **Mugnai** Achille di Gaetano, da Siena	— »	»	»
38. **Sadun** Beniamino di Ezechia, da Siena	— 7	»	»
39. **Sestini** Raffaello di Giuseppe, da Lornano	— 12	»	»
40. **Stellini** Teodoro di Antonio, da Montefollonica (1). .	— 3	»	»
41. **Tarugi** Bernardino di Cosimo, da Montepulciano . .	— 12	»	»
42. **Tirinnanzi** Ermenegildo di Vincenzo, da Firenze . .	— 13	»	»
43. **Traversi** Ferdinando di Agostino, da Piancastagnaio .	— »	»	»
44. **Valenti** Angelo di Dario, da Asciano	— »	»	»

1841-42

45. **Barbi** Alessandro, da Costantinopoli	— 1	Luglio	1842
46. **Beretta** Dionisio di Spiridione, da Zante (1)	— 10	Gennaio	»
47. **Belli** Pietro di Serafino, da Siena (2)	— 1	Luglio	»
48. **Bianciardi** Fabio di Filippo, da Castellina	— »	»	»
49. **Brini** Raffaelle di Vincenzo, da Poggibonsi (1) . . .	— 2	»	»
50. **Bruchi** Baldassare di Luigi, da Porrona	— 1	»	»
51. **Burresi** Pietro di Sebastiano, da Poggibonsi. . . .	— 5	»	»
52. **Cantieri** Alessandro di Giulio, da Siena	— »	»	»
53. **Castellini** Belisario di Carlo, da Montelaterone . . .	— 12	Gennaio	»
54. **Castelnuovo** Giacomo di Raffaello, da Livorno (1) . .	— 2	Luglio	»
55. **Catocci** Pietro di Giuseppe, da Seggiano	— 5	»	»
56. **Ciacci** Bernardino di Gaspero, da Pitigliano	— 6	»	»

---

(1) Laureati in sola Chirurgia. — (2) Laureati in Medicina e Chirurgia. — Tutti gli altri laureati in sola Medicina.

57. **Consortini** Iacopo di Giuliano, da Poggibonsi (1) . .	— 10	Gennaio	1845
58. **Fineschi** Giovanni di Luigi, da Siena (1)	— 2	Luglio	»
59. **Goracci** Luigi di Luigi, da Montepulciano (1) . . .	— 4	»	»
60. **Guidotti** Carlo di Eduardo, da Firenze (1)	— »	»	»
61. **Lenzi** Bernardino di Stefano, da Monterotondo (Grosseto)	— 6	»	»
62. **Moretti** Francesco, da Arezzo (2)	— 18	»	»
63. **Pasquini** Oreste di Emidio, da Asinalunga	— 7	»	»
64. **Puggelli** Riccardo di Paolo, da Prato.	— 6	»	»
65. **Stattato** Niccolò di Eustachio, da Itaca (2)	— 2	»	»
66. **Vallecchi** Luigi di Ottavio, da Torrita	— 7	»	»
67. **Vivarelli** Enrico di Luigi, da Castelfiorentino . . .	— 6	»	»

1842-43

68. **Becattini** Basilio di Antonio, da Civitella	— 15	Luglio	1843
69. **Benvenuti** Domenico, da Firenze	— »	»	»
70. **Caifassi** Ildebrando Giuseppe, da Lucignano (2). . .	— 14	»	»
71. **Censotti** Alessandro, da Foiano (1)	— 17	Febbraio	»
72. **Ciabatti** Luigi di Giovanni, da Siena (1)	— 14	Luglio	»
73. **Colla** Anastasio, da Corfù	— 19	Agosto	»
74. **Dolci** Luigi di Cosimo, da Firenze.	— 21	Dicembre	1842
75. **Fanciullacci** Luigi di Sebastiano, da Poggibonsi (1) .	— 17	Febbraio	1843
76. **Fineschi** Giovanni di Luigi, da Siena	— 15	Luglio	1843
77. **Landucci** Filippo, da Cetona	— »	»	»
78. **Orlandini** Leopoldo di Gaetano, da Colle.	— »	»	»
79. **Palmerini** Liberale di Deifebo, da Torrita (2) . . .	— 10	Aprile	»
80. **Soldani** Bensi Orlando di Luigi, da Torrita	— 21	Dicembre	1842
81. **Vassillachi** Antonio di Niccolò, da Corfù.	— 14	Luglio	1843
82. **Vergnory** Gio. Batta. di Carlo, da Livorno	— 21	Dicembre	1842

1843-44

83. **Alessandri** Torello di Giovanni, da Siena	— 3	Luglio	1844
84. **Banchini** Gaspero, da S. Maria a Monte	— 16	Aprile	»
85. **Brandini** Luigi di Pietro, da Monte S. Savino . . .	— 24	Dicembre	»
86. **Calusi** Vittorio di Pietro, da Siena.	— 3	Luglio	»
87. **Ciulli** Ernesto di Giovanni, da Certaldo	— »	»	»
88. **Galletti** Alessandro di Flaminio, da Monte S. Savino.	— 4	»	»
89. **Gigli** Giulio di Gio. Battista, da Siena	— »	»	»
90. **Ginanneschi** Valerio di Lorenzo, da Siena	— 24	Dicembre	»

(1) Laureati in sola Chirurgia. — (2) Laureati in Medicina e Chirurgia. — Tutti gli altri laureati in sola Medicina.

91. **Montini** Vincenzo di Cristofano, da Siena (1)	— 28 Maggio 1844
92. **Pini** Alessandro di Francesco, da S. Fiora (1)	— 3 Luglio »
93. **Schiavi** Leopoldo di Placido, da Petroio	— 4 » »
94. **Sonnati** Luigi di Luigi, da Montisi	— » » »
95. **Stattato** Spiridione di Dionisio, da Itaca	— 19 Gennaio »
96. **Tallinucci** Pietro di Antonio, da Barga	— 24 Dicembre »
97. **Testochi** Eustachio, da Corfù	— 7 Luglio »
98. **Valenti** Alberto di Dario, da Asciano	— 24 Dicembre »
99. **Viligiardi** Pietro di Luigi, da Montegonzi	— 5 Luglio »

1844-45

100. **Baccani** Paolo di Matteo, da Siena	— 7 Luglio 1845
101. **Ghezzi** Angelo di Giuseppe, da Siena	— 8 » »
102. **Giustarini** Santi di Giuseppe, da Grosseto	— 13 Agosto »
103. **Marlin** Augusto, da Livorno	— » » »
104. **Martinetti** Pietro di Andrea, da S. Marcellino	— 7 Luglio »
105. **Mostardini** Giuseppe di Giovanni, da Siena	— 27 Gennaio »
106. **Pachetti** Angelo di Francesco, da Siena	— 8 Luglio »
107. **Romei** Enrico di Odoardo, da Castellazzara	— 7 » »
108. **Seliminsky** Giovanni, da Sliven	— 28 Marzo »

1845-46

109. **Ajò** Zaccheria di Isacco, da Siena	— 3 Luglio 1846
110. **Cenni** Giulio di Niccolò, da Asinalunga	— » » »
111. **Cianelli** Olinto di Luigi, da Cetona	— » » »
112. **Conforti** Ferdinando di Luigi, da S. Donato in Poggio	— » » »
113. **Galassi** Virginio di Ambrogio, da Monticello	— 4 » »
114. **Guidi** Ermanno di Gio. Battista, da Tavarnelle	— » » »
115. **Michelacci** Augusto di Giuseppe, da Firenze	— 18 Febbraio »
116. **Leccazzà** Spiridione, da Itaca	— 7 Novembre 1846
117. **Migliarini** Luigi di Michele, da Firenze	— » » »
118. **Parascheva** Demetrio, da Sira	— 6 » »
119. **Papageorgopulo** Niccolò, da Kalabrita	— » » »
120. **Taddei** Giulio di Giovanni, da Siena	— 4 Luglio »
121. **Terzani** Giovanni di Giuseppe, da Siena	— 7 Novembre »

(1) Laureati in sola Chirurgia. — Tutti gli altri laureati in Medicina e Chirurgia e ciò fino dal 1844-45 per effetto della riforma 5 Novembre 1840.

1846-47

122. **Catelani** Tommaso, da Siena	— 28 Aprile	1847
123. **Cinelli** Giuseppe	— 24 Agosto	»
124. **Coggia** Giovanni, da Psara	— 12 Aprile	»
125. **Economidi** Demetrio, da Bitinia.	— 26 Maggio	»
126. **Fasso** Aristotile, da Adrianopoli	— 12 Aprile	»
127. **Filippi** Vittorio di Emidio, da Monte S. Savino . .	— 7 Luglio	»
128. **Gini** Rutilio, da Pienza	— 23 Dicembre	»
129. **Menasci** Raffaello di Vitale, da Siena	— 7 Luglio	»
130. **Nicolaidy** Eustratio (Greco)	— 24 »	»
131. **Sancasciani** Giuseppe di Francesco, da Bucine . . .	— 8 »	»
132. **Sarti Magi** Angelo, da Foiano	— 9 Gennaio	»
133. **Villafranchi-Giorgini** Antonio di Ferdinando, da Figline	— » Novembre	1847

1847-48

134. **Alessandri** Gio. Battista, da Marciano.	— 6 Novembre	1848
135. **Tipaldo-Caritato** Giovanni, da Cefalonia	— 16 Giugno	»

1848-49

136. **Cassiano** Giovanni, da Itaca	— 18 Dicembre	1848
137. **Ninci** Felice di Francesco, da Civitella	— 14 Maggio	»
138. **Pieraccini** Ottaviano di Gaetano, da Poggibonsi . .	— » »	»

1849-50

139. **Baldesi** Lorenzo di Giuseppe, da Viciomaggio . . .	— 20 Giugno	1850
140. **Barbagli Gili** Egidio di Orazio, da Viciomaggio . .	— » »	»
141. **Buoninsegni** Girolamo di Alessandro, da Siena. . .	— » »	»
142. **Conono** Demetrio, da Beratti	— 18 Maggio	»
143. **Fierli** Felice di Lorenzo, da Cortona	— 20 Giugno	»
144. **Salabanda** Paolo, da Beratti	— 12 Aprile	»
145. **Santini** Silvano di Luigi, da Montalcino	— 21 Giugno	»

1850-51

146. **Maluccelli** Leopoldo di Silvestro, da Montecatini . .	— 14 Novembre	1850
147. **Farsetti** Raffaello di Paolo, da Arezzo	— 5 Agosto	1851
148. **Galanti** Enrico di Marco, da Presciano	— » »	»

Avvertenza. — Malgrado le più accurate ricerche per alcuni nomi non si è trovata indicata la paternità. Sono i nomi di coloro che avendo fatto gli studii altrove, ottenevano per grazia sovrana di essere ammessi senz'altro all'esame di laurea. Le lettere che partecipano l'ordine sovrano non contengono altro che il nome del laureando e la patria.

II. PERIODO

1851-52 al 1858-59.

I.

ORDINAMENTO UNIVERSITARIO

DOCUMENTO XXVI.

Ministero della pubblica Istruzione e Beneficenza

NOI LEOPOLDO SECONDO

Per la grazia di Dio — Principe Imperiale d'Austria — Principe Reale d'Ungheria e di Boemia — Arciduca d'Austria — Granduca di Toscana — ecc. ecc.

Volendo ricomporre le Università Toscane in guisa che offrano un solo ed uniforme sistema d'insegnamento, e provvedere non tanto ai ragionevoli risparmj di varie Amministrazioni, quanto ad una più equa ripartizione di studj, facendo tacere quelli insegnamenti, che, oltre ad essere prematuri nel tirocinio accademico, o inopportuni, sopraccaricano i Giovani di lezioni accessorie, e rendono meno rapido e men sicuro il loro progresso nelle più essenziali discipline;

Sulla proposizione del Nostro Consiglio dei Ministri

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

ART. 1. Le due Università di Pisa e di Siena formeranno d'ora innanzi una sola generale e completa Università, distribuita nelle sei facoltà seguenti:

Teologia, Giurisprudenza, Filologia e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche, Scienze Naturali.

ART. 2. Saranno nella Città di Siena le due facoltà di Teologia e Giurisprudenza, ed in Pisa le altre facoltà di Filologia e Filosofia, di Medicina e Chirurgia, di Scienze Matematiche, di Scienze Naturali con tutto il corredo dei Musei e dei Gabinetti che si richiedono all'uopo.

ART. 3. Sino a tanto che nelle due Città predette non sia ordinato un Liceo sono mantenute in Pisa le lezioni delle Istituzioni civili e criminali per coloro che vogliono intraprendere gli studj necessarj onde abilitarsi al Notariato, agl'Impieghi minori di Giudicatura, ed in genere a tutti quelli Impieghi per i quali siffatti studj si richiedono. Ed in Siena, profittando ancora di alcuni insegnamenti del Collegio

Tolomei sono conservate e respettivamente istituite le Cattedre necessarie all' anno preparatorio in tutte le facoltà, non che al corso degli studj farmaceutici fino al secondo anno delle pratiche ben inteso però che queste lezioni e queste Cattedre appartengono già d'ora alla Sezione superiore del Liceo.

ART. 4. A cominciare dal prossimo Novembre l'anno preparatorio ai Corsi speciali delle facoltà che per i vigenti ordini può farsi in qualunque Scuola di Lettere o Liceo sarà sottoposto tanto in Pisa che in Siena alla tassa di Lire sessanta.

ART. 5. La tassa annua per gli Studj di parziale Giurisprudenza, per quelli di Farmacia, ed in genere le tasse tutte, rimangono ferme nella somma stabilita dagli Ordini vigenti.

ART. 6. Sono abolite le infrascritte Cattedre che facevano parte dell' Università pisana.

Filosofia del Diritto — Storia ed Archeologia — Lingua copta, sanscritta, ed elementi di lingua chinese — Pedagogia e Metodologia — Storia della Filosofia — Veterinaria — Agraria e Pastorizia.

ART. 7. La Cattedra di Storia del Diritto dovrà quindi innanzi intitolarsi di Storia del Diritto Romano.

ART. 8. È parimente abolita in Pisa la Clinica Ostetrica la quale deve sussistere nella Scuola di complemento e perfezionamento. Ed in Siena cessano le due Cattedre di Geometria analitica e descrittiva, e di Calcolo differenziale e integrale che appartengono alla facoltà di Matematiche, e quelle di Lettere Greche, Italiane e Latine che restano nella facoltà di Filologia.

ART. 9. Le terre e i Locali annessi all' Istituto Agrario, ed alla Scuola di Veterinaria verranno passati alla consegna dello Scrittojo delle RR. Possessioni.

ART. 10. Rimangono soppressi in Pisa gl' Impieghi d'Ajuto al Professore di Clinica Ostetrica, ed al Professore di Lettere Greche, come pure quelli di Preparatore in cera, di Consultore legale, e d' Ingegnere dell' Università.

ART. 11. I Ruoli normali per le varie Facoltà sono quelli che vengono approvati contemporaneamente alla sanzione del presente Decreto, e debbono applicarsi anche alla Sezione universitaria Medico-chirurgica insegnante in S. M. Nuova.

ART. 12. La piccola differenza in meno che si riscontra fra gli stipendi indicati nei detti Ruoli a quelli anteriormente stabiliti sarà applicabile soltanto ai Professori ed altri Impiegati dell' Università e della Sezione medico chirurgica suddetta che vengano nominati in futuro.

ART. 13. Tanto in Pisa che a Siena il Procuratore dei RR. Dipartimenti sarà il savio legale dell' Università, e l' Ingegnere in capo del Compartimento sarà incaricato per ufficio delle perizie occorrenti e della sorveglianza ai lavori da eseguirsi alle fabbriche universitarie.

ART. 14. Il contributo che il Compartimento di Siena paga ogni anno alla Università in Lire Sedicimila viene ridotto a Lire quattromila da passarsi all' Istituto delle Belle Arti. E la R. Depositeria resta esonerata dall' annuale prestazione di Lire dodicimila settecento cinquanta.

ART. 15. L' Eredità Biringucci è sgravata della responsione annua di Lire dodicimila novecento sessanta già imposta con gli Ordini del 7 Luglio milleottocento quarantuno ed invece le rendite di quella fondazione dovranno essere rivolte all'uso primitivo cui le volle destinate il pio Testatore.

Parimente il Monte dei Paschi viene alleggerito della prestazione di Lire settemila l' anno impostagli con gli Ordini preaccennati.

ART. 16. Tutti gli altri fondi già affetti alla Università di Siena sono incorporati con gli altri fondi destinati al mantenimento della generale Università toscana e passeranno in Amministrazione alla Prefettura locale per conto del R. Erario.

In caso d' insufficienza di tali assegnamenti verrà in soccorso il pubblico Tesoro.

ART. 17. Le tasse, cominciando dal prossimo Novembre si esigeranno per conto dell' Università dalle Prefetture di Pisa e di Siena, e verranno di mano in mano versate nella Cassa dello Stato. Ed i giovani non saranno ammessi a fare utilmente i loro Studj se non giustifichino il pagamento presso le respettive Cancellerie universitarie.

ART. 18. Sono abolite le indennità di Quartiere ai Direttori dei Gabinetti, ed aboliti per i futuri Cattedratici gli aumenti triennialí conceduti finora a tutti indistintamente.

Verranno in quella vece presi in considerazione alla opportunità quelli tra i Professori che avranno ben meritato del pubblico insegnamento per lunghi e ragguardevoli servigi.

ART. 19. I Professori già titolati di Cattedre abolite, e tutti in genere quelli Impiegati che rimangono fuori di posto in forza dei nuovi Ruoli passeranno nel Ruolo degl' Impiegati in disponibilità.

I Nostri Ministri Segretarj di Stato ai Dipartimenti delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici, della pubblica Istruzione e Beneficenza, e dell' Interno, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto in quanto spetta a ciascuno di loro.

Dato li ventotto Ottobre milleottocentocinquantuno.

LEOPOLDO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
G. BALDASSERONI

Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento dell'Interno
L. LANDUCCI

Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento della pubblica Istruzione e Beneficenza
C. BOCCELLA

Facoltà di Siena

Provveditore	Lire	4200 — —
Facoltà di Teologia		
Sacra Scrittura	»	2800 — —
Lingue orientali compresa la greca . . . , .	»	2800 — —
Teologia apologetica	»	2800 — —
Luoghi Teologici (Cattedra aggregata)	»	1750 — —
Dommatica, Eloquenza sacra e Patristica	»	2800 — —
Teologia morale.	»	2800 — —
Storia ecclesiastica	»	2800 — —
Facoltà di Giurisprudenza		
Economia sociale	»	3220 — —
Istituzioni civili	»	3220 — —
Istituzioni canoniche	»	3220 — —
Istituzioni criminali	»	3220 — —
Pandette	»	3220 — —
Diritto canonico.	»	3220 — —
Diritto patrio e commerciale	»	3220 — —
Storia del Diritto Romano.	»	2500 — —
Studi preparatorii alle Facoltà		
Filosofia razionale e morale	»	1820 — —
Geometria piana e solida / Algebra inferiore e superiore } al Collegio Tolomei		
Trigonometria e Geometria analitica	»	1820 — —
Fisica e direzione del Gabinetto relativo	»	1820 — —
Chimica e direzione del Gabinetto relativo	»	1820 — —
Botanica e Storia naturale e Direzione dell' Orto. . .	»	1820 — —
Materia Medica e Farmacologia	»	1820 — —
Anatomia umana e direzione del Gabinetto relativo . .	»	1820 — —
Inservienti alla Scuola di Anatomia	»	700 — —
Doti		
Al Gabinetto di Fisica	»	700 — —
All' Orto Botanico	»	400 — —
Al Gabinetto di Storia naturale	»	400 — —
Al Gabinetto di Chimica	»	250 — —
Al Gabinetto di Anatomia.	»	250 — —
Per la Scuola di Farmacologia	»	200 — —

Preparatori ec.

Preparatore fisico	Lire	700 — —
Preparatore chimico	»	700 — —
Giardiniere dell' Orto Botanico	»	750 — —

Cancelleria

Cancelliere	»	2100 — —
Ajuto Cancelliere	»	1400 — —
Copista	»	840 — —

Bidelli

Primo Bidello	»	900 — —
Secondo detto	»	800 — —
Terzo detto	»	700 — —

Custodi

Primo Custode	»	800 — —
Secondo Custode	»	700 — —
Campanari	»	200 — —

Spese diverse

Mantenimento di Stabili	»	1000 — —
Spese impreviste Lire 700, e Dazio Comunitativo L. 600 in tutto	»	1300 — —
Gratificazioni	»	2000 — —
Sussidj	»	300 — —
Dotazione alla piccola Cassetta	»	3000 — —
Per gli Alunnati	»	1850 — —
All'Accademia dei Fisiocritici	»	1150 — —
Per la Orazione inaugurale	»	40 — —
Propine al Gran Cancelliere	»	1500 — —
TOTALE	Lire	86160 — —

La spesa attuale è di	Lire	124000 — —
Col nuovo Ruolo si spenderebbero	»	86160 — —
Differenza in meno	Lire	37840 — —

Facoltà di Pisa

Provveditore	Lire	5600 — —

Facoltà di Filosofia e Filologia

Lettere greche, latine e italiane	»	3220 — —
Lingue orientali compresa la greca	»	3220 — —
Filosofia razionale	»	3220 — —
Filosofia morale	»	3220 — —

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Anatomia umana	Lire	3220 — —
Fisiologia	»	3220 — —
Patologia generale	»	3220 — —
Materia medica e Farmacologia	»	3220 — —
Ostetricia	»	3220 — —
Patologia Chirurgica	»	3220 — —
Patologia e Terapia speciale e Clinica Medica	»	4620 — —
Chirurgia operatoria e Clinica Chirurgica	»	4620 — —
Medicina pubblica	»	3220 — —
Storia della Medicina.	»	3220 — —

Facoltà di Scienze Matematiche

Geometria e Trigonometria	»	3220 — —
Algebra	»	3220 — —
Geometria analitica	»	3220 — —
Istituzioni Fisico-matematiche dell'arte dell' Ingegnere. .	»	3220 — —
Geometria descrittiva e Topografia (Cattedra aggregata) .	»	700 — —
Fisica Tecnologica e Meccanica sperimentale	»	3220 — —
Calcolo differenziale e integrale	»	3220 — —
Matematiche applicate alla Meccanica ed alla Idraulica .	»	3220 — —
Fisica matematica, Meccanica celeste e Geodesia - .	»	3220 — —

Facoltà di Scienze Naturali

Fisica e Fenomeni fisico-chimici	»	3220 — —
Chimica	»	3220 — —
Geologia e Mineralogia	»	3220 — —
Geografia fisica (Cattedra aggregata alla precedente con una lezione per settimana)	»	560 — —
Botanica	»	3220 — —
Anatomia comparata e Zoologia	»	3220 — —

Direzione degli Stabilimenti Universitarj

Bibliotecario	»	700 — —
Direttore del Museo di Storia Naturale	»	350 — —
Idem del Museo di Geologja e Mineralogia . . .	»	350 — —
Idem dell' Orto Botanico	»	350 — —
Idem degli Stabilimenti Anatomici e del Museo fisiopatologico	»	350 — —
Idem del Gabinetto di Fisica	»	350 — —
Idem del Gabinetto di Chimica	»	350 — —
Idem del Gabinetto di Fisica Tecnologica . . .	»	350 — —

Aiuti alle diverse Cattedre

Ajuto al Professore di Anatomia, Dissettore e Ripetitore .	*Lire*	1820	— —
Ajuto alla Clinica Medica	»	1220	— —
Ajuto alla Clinica Chirurgica incaricato dell'insegnamento della Chirurgia minore	»	1400	— —
Ajuto e Settore Preparatore alla Cattedra di Fisiologia .	»	1120	— —
Ajuto e Settore Preparatore alla Cattedra di Materia Medica	»	1120	— —
Ajuto e Settore alla Cattedra di Anatomia comparata . .	»	1120	— —
Ajuto alla Cattedra di Fisica, incaricato di dar lezioni di questa Scienza quando occorra supplire al Professore. .	»	1820	— —
Ajuto alla Cattedra di Botanica	»	1120	— —
Ajuto alla Cattedra di Chimica	»	1120	— —
Emolumento per due Giovani che servono di Ajuto al Professore di Istituzioni fisico-matematiche dell' Arte dell' Ingegnere	»	420	— —
Idem a due Giovani che facciano da Aiuto al Professore di Fisica tecnologica ed al Gabinetto	»	420	— —

Cancelleria

Cancelliere generale	»	2600	— —
Ajuto Cancelliere ff. di Segretario al Provveditore . .	»	2000	— —
Copista	»	840	— —

Preparatori

Preparatore al Museo fisiopatologico	»	910	— —
Macchinista al Gabinetto fisico	»	960	— —

Bidelli

Primo Bidello	»	1050	— —
Secondo detto	»	1000	— —
Terzo detto	»	900	— —
Quarto detto	»	800	— —

Custodi

Primo Custode della Biblioteca	»	1000	— —
Secondo detto	»	910	— —
Terzo detto	»	910	— —
Amanuense per la compilazione del Catalogo . . .	»	720	— —
Custode alla Direzione generale, alla Cancelleria e al Palazzo di Sapienza	»	840	— —
Ajuto Custode	»	700	— —
Custode del Gabinetto di Fisica tecnologica . . .	»	910	— —
Custode degli Stabilimenti Anatomici	»	910	— —
Inserviente alle Stanze Chirurgiche	»	350	— —
Ajuto Custode alli Stabilimenti Anatomici	»	600	— —

Portiere del Palazzo della Sapienza e Campanaio della Università	*Lire*	700	—	—
Doti alla Biblioteca ed ai Gabinetti				
Alla Biblioteca compresi i Salari dell' Ajuto Custode in L. 720 ed in L. 600 ad un Inserviente	»	7000	—	—
Agli Stabilimenti Anatomici e Gabinetto fisiopatologico .	»	1800	—	—
Al Gabinetto Fisico	»	2385	14	—
Al Gabinetto Chimico	»	2000	—	—
Al Museo di Storia naturale	»	6050	—	—
Al Museo di Geologia e Mineralogia	»	500	—	—
Al Giardino Botanico.	»	3800	—	—
Dote supplementare per ridurre a cultura scientifica i terreni recentemente acquistati per l' Orto suddetto	»	1800	—	—
Al Gabinetto di Fisica Tecnologica	»	1400	—	—
Per le esperienze di Fisiologia	»	600	—	—
Dette di Materia medica	»	420	—	—
Dette di Tossicologia	»	200	—	—
Posti di Collegio ducale detto della Sapienza in N.° 30 .	»	13440	—	—
Tre Posti al Collegio Vittoriano.	»	2688	—	—
Sovvenzione fissa per la Stampa degli Annali universitarj .	»	2100	—	—
Assegnazione fissa per tenere aperta la Biblioteca nelle prime ore della sera dal Novembre alla metà di Marzo .	»	1120	—	—
Spese di risarcimento e manutensione degli Stabilimenti Universitarj	»	9300	—	—
Spese impreviste	»	1470	—	—
Spese di Dazio comunitativo circa	»	1300	—	—
Onorario al Professore che si incarica della compilazione e della recita della Orazione inaugurale delli Studj . .	»	70	—	—
Gratificazioni	»	5000	—	—
Dotazione alla piccola Cassa tutto compreso	»	6000	—	—
Sussidj	»	500	—	—
Propine al Cancelliere	»	2000	—	—
Cattedre per gli Studi preparatori				
Istituzioni Civili.	»	2820	—	—
Istituzioni Criminali	»	1820	—	—
TOTALE . .	*Lire*	207543	14	—

La spesa attuale è di	*Lire*	323398	7	4
Col nuovo Ruolo si spenderebbero . .	»	207543	14	—
Differenza in meno .	*Lire*	115854	13	4

DOCUMENTO XXVII.

NOI LEOPOLDO SECONDO

Per la grazia di Dio — Principe Imperiale d'Austria — Principe Reale d'Ungheria e di Boemia — Arciduca d'Austria — Granduca di Toscana — ecc. ecc. ecc.

Visto il Nostro Decreto di questo stesso giorno, col quale le due Università di Pisa e di Siena sono coordinate in una sola completa e generale Università; e volendo che le disposizioni in esso contenute sieno mandate ad effetto senza ritardo, col provvedere del Personale occorrente le Cattedre componenti le Facoltà diverse;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento della pubblica Istruzione e Beneficenza;

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo le seguenti nomine e conferme:

Facoltà di Teologia

Sacra Scrittura — Luigi Coccapani,
Lingue orientali compresa la greca — Prof. Girolamo Bobone,
Luoghi Teologici — Can. Giuseppe Focacci,
Eloquenza Sacra e Patristica — Can. Raffaello Pucci-Sisti,
Teologia morale — Can. Domenico Padelletti,
Teologia apologetica — Francesco Dal Padule,
Storia ecclesiastica — Giuseppe Mattei.

Facoltà di Giurisprudenza

Economia sociale — Avv. Francesco Corbani,
Istituzione di Diritto romano — Avv. Flaminio Severi,
Istituzione di Diritto canonico — Avv. Giuseppe Peruzzi,
Istituzione di Diritto criminale — Avv. Pietro Ragnini,
Pandette — Avv. Pietro Conticini,
Diritto canonico — Avv. Raimondo Gozzani,
Diritto toscano e commerciale — Avv. Fausto Mazzuoli,
Storia del Diritto romano — Avv. Francesco Bonaini dispensato, Avv. Gio. Batt. Giorgini.

Facoltà di Filosofia e Filologia

Lettere greche, latine e italiane — Cav. Giovanni Rosini, Michele Ferrucci,
Lingue orientali, compresa la greca — Can. Gaetano Fantoni,
Filosofia razionale — Luigi Corradini,
Filosofia morale — Avv. Federigo Del Rosso.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Anatomia umana — Pietro Duranti,
Dissettore e Ripetitore anatomico — Giosuè Marcacci,
Fisiologia — Alessandro Corticelli,
Patologia generale — Fedele Fedeli,
Materia medica e Farmacologia — Stefano Stagi,
Ostetricia — Vincenzo Centofanti,
Patologia chirurgica — Antonio Marcacci,
Patologia, Terapia speciale e Clinica medica — Antonio Bartolini,
Chirurgia operatoria e Clinica chirurgica — Carlo Burci,
Medicina pubblica — Carlo Arcangioli,
Storia della Medicina — Cav. Francesco Puccinotti.

Facoltà di Scienze Matematiche

Geometria e Trigonometria — Fabio Sbragia,
Algebra — Giuseppe Doveri,
Geometria analitica — Gaspero Botto,
Istituzioni fisico-matematiche dell' arte dell' Ingegnere e Geometria descrittiva — Guglielmo Martolini,
Fisica tecnologica, Meccanica sperimentale — Luigi Pacinotti,
Calcolo differenziale e integrale — Filippo Corridi Direttore dell'Istituto tecnico in Firenze, Giovan Maria Lavagna,
Matematiche applicate alla Meccanica ed all' Idraulica — Giovanni Barsotti,
Fisica matematica, Meccanica celeste e Geodesia — Cav. Ottaviano Fabrizio Mossotti.

Facoltà di Scienze Naturali

Fisica — Cav. Carlo Matteucci,
Chimica — Raffaello Piria,
Mineralogia, Geologia e Geografia fisica — Giuseppe Meneghini,
Botanica — Pietro Savi,
Anatomia comparata — Cav. Paolo Savi.

Studi minori di Giurisprudenza in Pisa

Istituzioni civili — Giuseppe Boni,
Istituzioni criminali — Alessandro Doveri.

Studi preparatorii alle Facoltà in Siena

Filosofia razionale e morale — Prof. Tommaso Pendola,
Geometria piana e solida } al Collegio Tolomei
Algebra inferiore e superiore } al Collegio Tolomei
Trigonometria e Geometria analitica — Cesare Toscani,

Fisica — Prof. Gaetano Angeloni,
Chimica — Pietro Tommi,
Botanica e Storia naturale — Giovanni Campani,
Materia medica e Farmacologia — Salvatore Gabbrielli,
Anatomia umana — Atto Tigri.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento della pubblica Istruzione e Beneficenza è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto Ottobre milleottocentocinquantuno.

LEOPOLDO

Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento della pubblica Istruzione e Beneficenza
C. Boccella

DOCUMENTO XXVIII.

Noi Leopoldo Secondo

Per la Grazia di Dio — Principe Imperiale d'Austria — Principe Reale d'Ungheria e di Boemia — Arciduca d'Austria — Granduca di Toscana — ecc. ecc. ecc.

Accogliendo le vive istanze presentateci dal Cav. Stanislao Grottanelli De Santi, per essere esonerato dalle ingerenze di Provveditore della Università di Siena, da esso finora disimpegnate in modo lodevole, e con piena Nostra sodisfazione;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato al Dipartimento della pubblica Istruzione e Beneficenza;

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Cav. Stanislao Grottanelli De Santi è giubbilato dall'Impiego di Provveditore dell'Università di Siena; e tornerà a godere dei medesimi assegnamenti che percepiva innanzi di esser chiamato a quel posto.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato al Dipartimento della Pubblica Istruzione e Beneficenza è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventinove Ottobre milleottocentocinquantuno.

LEOPOLDO

Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento dell'Istruzione e Beneficenza pubblica
C. Boccella

DOCUMENTO XXIX.

NOI LEOPOLDO SECONDO

Per la grazia di Dio — Principe Imperiale d'Austria — Principe Reale d'Ungheria e di Boemia — Arciduca d'Austria — Granduca di Toscana — ecc. ecc. ecc.

Volendo procedere alla collazione del posto di Provveditore del pubblico Studio di Siena, vacante per la giubbilazione accordata in questo stesso giorno al Cav. Stanislao Grottanelli De Santi;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato al Dipartimento della pubblica Istruzione e Beneficenza;

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

ART. 1. Il Consigliere in servizio straordinario Prof. Francesco Antonio Mori è nominato al posto di Provveditore del pubblico Studio di Siena, con gli obblighi e la provvisione annessa a quell' Impiego; fermo stante in esso l' incarico che ha comune co' suoi Colleghi della compilazione del Codice di Procedura Criminale, e l' emolumento relativo.

ART. 2. È inoltre concessa al mentovato Consigliere Prof. Francesco Antonio Mori, una pensione annua di Lire Settecento sulla R. Depositeria, fino a che non venga diversamente provvisto.

Al Nostro Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento di pubblica Istruzione e Beneficenza è affidata l' esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventinove Ottobre milleottocentocinquantuno.

LEOPOLDO

Il Ministro Segretario di Stato
per il Dipartimento di pubblica Istruzione e Beneficenza
C. BOCCELLA

DOCUMENTO XXX.

Al Sig. Provveditore del Pubblico Studio di Siena.

Essendo avvenuto che i Giovani addetti agli Studi di Farmacia in Pisa ed in Siena non abbiano percorso con la desiderabile regolarità il primo anno delle Pratiche, che, in ordine al Regolamento del 16 Novembre 1849, può farsi negli Spe-

dali delle due Città mentovate, debbo significare a V. S. Illma. a pieno schiarimento delle vigenti disposizioni.

1.° Che i predetti Giovani anche nel primo anno delle loro pratiche, rimangono sottoposti al regime universitario:

2.° Che debbono frequentare le lezioni di Farmacologia che si danno nel pubblico Studio locale:

3.° Che debbono pagare la tassa annua di lire trentacinque alla Prefettura, prima di essere inscritti nel Libro delle Rassegne e nella Nota del Professore di Farmacologia e prima di essere ammessi agli Esercizi pratici nella Farmacia dei respettivi Spedali.

Nel comunicarle queste superiori Risoluzioni, e Dichiarazioni, perchè ne procuri l' adempimento, in quanto Le spetta, passo all' onore di segnarmi pieno di ossequio

Di S. V. Illma.
Dal Ministero della pubblica Istruzione e Beneficenza
Li 10 Novembre 1851.

V.° BOCCELLA
Devmo. Obbmo. Servitore
G. MEINI

DOCUMENTO XXXI.

Al Sig. Provveditore del Pubblico Studio di Siena.

Mi affretto a corrispondere alle cose contenute nella pregiata Officiale di V. S. Illma. in data del 9 andante, significandole quanto appresso:

Ferma stante la esistenza del Consiglio Accademico, ordinato colla Sovrana Risoluzione del 3 Ottobre 1841 resta dichiarato,

Che le Sezioni del Consiglio medesimo riseggano presso le varie Facoltà della Università Toscana, alle quali respettivamente appartengono;

Che quanto al turno dei Priori dovrà procedersi nel modo finora costantemente praticato, tenendo cioè per norma l' anzianità di servizio;

Che nei casi in cui occorra di convocare tutte insieme le Sezioni di esso Consiglio, verrà di mano in mano ordinato, e il luogo del convegno, e il modo da tenersi nella presidenza.

Per la Stampa del Sillabo, dovrà ciascuno dei due Provveditori trasmettere le sue carte manoscritte a questo Ministero; a cura del quale saranno fatte imprimere onde il Sillabo sia uno solo, come una sola è la Università. E la spesa occorrente sarà poi repartita *pro rata* fra i due pubblici Studi.

La Sezione superiore del Liceo di Siena dipenderà dal Provveditore del pubblico Studio locale, fino a nuove disposizioni.

Agli Esami di ammissione e del Baccellierato, interverranno, come Ella propone, il Professore di lingue Orientali, il Professore di Filosofia razionale e morale, il Professore di Sacra Scrittura, il Professore di Trigonometria e i due Professori di Matematiche addetti al Collegio Tolomei.

Il Gabinetto di Anatomia comparata, passerà alla custodia del Professore di Anatomia Umana.

Essendo riconcentrata nella Prefettura l' amministrazione del patrimonio del pubblico Studio senese, dovranno consegnarsi alla medesima tutti i Libri dei Conti correnti; e gli altri resteranno all' Archivio dello Studio predetto come Documenti da consultarsi all' uopo.

Le provvisioni degli Impiegati e le altre spese necessarie verranno pagate dalla Cassa della Prefettura, che esige le tasse.

Nel comunicarle queste Superiori Risoluzioni, per l' uso opportuno, passo all' onore di confermarmi con distinto ossequio

Di V. S. Illma.
Dal Ministero della pubblica Istruzione e Beneficenza
Li 17 Novembre 1851.

V.o BOCCELLA

Devmo. Obblmo. Servitore
G. MEINI

DOCUMENTO XXXII.

Al Sig. Provveditore del Pubblico Studio di Siena.

S. A. I. e REALE, nel risolvere le proposizioni di Ruolo, relative all' Arcispedale di S. Maria Nuova, si è degnata approvare le seguenti modificazioni al Regolamento per gli Studi teorico-pratici di Farmacia, sanzionato sotto dì 16 Novembre 1849. Le quali modificazioni io rendo noto alla S. V. Illma., invitandola a portarle a notizia di chiunque occorra, ed a procurarne l' adempimento, in quanto Le spetta.

Dove si parla degli esami di Ammissione (Art.o 1.o) sostituire,
« Tradurre per via di scritto, ed in buono italiano, uno squarcio dei primi sei libri dell' Eneide di Virgilio, o dei tre degli Uffizi di Cicerone, da assegnarsi ad aperta di Volume; e sostenere due Esami orali, uno sulla Filosofia razionale elementare; l' altro sopra l' Aritmetica e la Geometria piana elementare, e sopra le regole pratiche per la misura delle superficie e dei solidi »:

Dove si accennano gli studi teorici (Articolo 2.o) come appresso,

Primo anno

Fisica — Elementi di Storia Naturale — Botanica e Materia Medica — Chimica generale.

Secondo anno

Botanica e Materia Medica — Chimica generale — Elementi di Storia Naturale — Erborizzazione e recognizione delle piante al Giardino.

Dove si accennano le Materie degli Esami (Art.° 3.°) come segue,

Esame di passaggio al termine del primo Anno:

Fisica — Botanica generale — (organografia e fisiologia vegetabile) — Chimica inorganica.

Esame di passaggio al termine del secondo Anno:

Materia Medica — Recognizione e classazione delle piante — Chimica organica — Elementi di Storia Naturale.

Dove si parla dell' esperimento preparatorio alla Matricola (Art. 16.°), invece dei due Professori di Chimica organica e inorganica, rimane designato il solo Professore di Chimica generale; aggiungendo, per formare il numero dispari degli Esaminatori un terzo Membro della Sezione Farmaceutica, non titolare di Cattedra.

Ho l' onore di confermarmi con distinta stima ed ossequio

Di V. S. Illma.
Dal Ministero di pubb. Istruzione e Beneficenza
Li 8 Dicembre 1851.

V.° Boccella

Devt.mo Serv.re
G. Meini

DOCUMENTO XXXIII.

Legge per l' insegnamento primario e secondario pubblicata il 30 Giugno 1852 [1]

Art. 10. Le Scuole si dividono in pubbliche e private.

Art. 13. Le Scuole pubbliche si distinguono in Minori, Secondarie e Maggiori.

Le Secondarie abbracciano anche le Tecniche.

Le Maggiori comprendono i Ginnasi ed i Licei.

Art. 23. Le Scuole maggiori sono destinate alla istruzione letteraria e scientifica: e servono inoltre a preparare i Giovani ai più elevati studi dell' Università.

Art. 26. Le lezioni che si danno ai Ginnasi sono le seguenti:

Catechismo,
Aritmetica ragionata,

---

(1) Si riproducono le disposizioni principali che hanno rapporto con gli studii universitarii.

Grammatica Italiana,

Grammatica Latina,

Lettere italiane e latine propriamente dette,

Lingua greca,

Storia accompagnata dalla Cronologia e Mitologia,

Geografia e Cosmografia,

Elementi di Algebra, fino ai logaritmi ed alle equazioni di secondo grado inclusive,

Elementi di Geometria.

ART. 29. Oltre le lezioni tutte del Ginnasio, hanno i Licei una Sezione filosofica, alla quale passano i Giovani dopo compiuti gli Studi ginnasiali.

Questa Sezione comprende tre Cattedre almeno, cioè

Filosofia razionale e morale,

Fisica,

Matematiche.

In Firenze ed in Lucca può la detta Sezione estendersi alle Matematiche superiori, agli Elementi di Scienze naturali, ed a tutti i Corsi che formano il primo anno universitario.

Vi sono inoltre in quelle due Città gli studi preparatorii agl' Impieghi minori di Giudicatura ed al Notariato; come pure quelli che precedono l' esercizio della Farmacia, salvo, quanto a Lucca, l' ultimo anno delle pratiche farmaceutiche.

ART. 33. Vi sarà un Liceo nelle Città di Firenze, Lucca, Livorno, Pisa, Siena, Arezzo e Pistoia; ed un Ginnasio, più o meno completo, in ogni Città e Terra dove esista un Istituto pubblico, destinato specialmente agli Studi letterarii, e che abbia i' necessari assegnamenti per rendersi conforme alla Legge.

ART. 41. Nei Licei mantenuti a carico del pubblico Erario, per la Sezione filosofica, si tengono gli Esami di ammissione all' Università, al termine dell' anno scolastico: e in ciascun Liceo assiste ai detti Esami il Direttore e un Delegato dell' Università. Questi Delegati si scelgono dal Ministero della Istruzione pubblica sulle proposizioni dei Provveditori universitarii.

DOCUMENTO XXXIV.

Al Sig. Provveditore del Pubblico Studio di Siena.

S. A. I. E REALE IL GRANDUCA in sfogo di analogo quesito, umiliato alla Sovrana sua Considerazione dal Cav. Provveditore dello Studio di Pisa, e dal Prof. Direttore di quel Liceo si è degnato dichiarare e respettivamente ordinare quanto appresso:

1.º Che coll' Art. 41 della Legge sull' insegnamento primario e secondario del 30 Giugno 1852 fu inteso prescrivere che gli Esami di Ammissione all' Università

dovessero cessare di aver luogo nell' Università stessa, e dovessero invece tenersi nei Licei da quella Legge ordinati, tanto per gli Alunni di essi, quanto per i Giovani che avessero studiato altrove.

2.° Che la cessazione però di tali Esami nei due pubblici Studii di Pisa e di Siena dovrà aver luogo soltanto allorchè sarà di fatto avvenuta l' apertura di tutti i sette Licei dalla Legge prescritti, ritenuta frattanto in quelli dei detti Licei che già sono aperti, o che anderanno di mano in mano ad aprirsi, tranne i due delle Città summentovate, la facoltà di dare gli esami predetti.

3.° Che allorquando, i sette Licei di sopra espressi saranno tutti aperti e verrà così a restringersi ad essi soli il diritto di dare gli Esami di Ammissione all' Università, dovranno questi Esami, perciò che concerne unicamente il Liceo di Pisa, il quale per la Sezione Filosofica è autorizzato a valersi di alcune Cattedre di quello Studio, esser tenuti nel Palazzo della Sapienza, e con quel sistema che attualmente si pratica per gli Esami di Ammissione agli Studi di Giurisprudenza minore sotto la Presidenza però del Delegato Universitario.

4.° Finalmente che gli Alunni dei Licei son tenuti a prender gli Esami dei quali si tratta in quel Liceo ove abbiano fatto o ultimato i loro studii.

Nel significarle quanto sopra per l' uso conveniente passo all' onore di segnarmi pieno di ossequio

Di V. S. Illma.
Dal Ministero della Istruzione pubblica
Li 8 Giugno 1854.

V.° C. Buonarroti

Devot. Obbl. Servitore
G. Meini

DOCUMENTO XXXV.

Al Sig. Provveditore del Pubblico Studio di Siena.

Con Sovrano Decreto in data di questo giorno S. A. I. e Reale il Granduca, dopo avere istituita una Cattedra separata d' Istituzioni di Diritto commerciale, il cui insegnamento era sin qui riunito in cotesto pubblico Studio alla Cattedra di Diritto patrio; e dopo avere dichiarato che l'Avv. Fausto Mazzuoli, già titolare della Cattedra di Diritto patrio e commerciale, continuerà ad occupare quella del solo Diritto patrio; ha approvato un nuovo ordinamento degli studi speciali di Giurisprudenza.

Nel mentre che accompagno a V. S. copia autentica del Venerato Decreto che sopra, Le significo altresì che la prelodata Altezza Sua ha incaricato di sup-

plire per il nuovo anno scolastico, all' anzidetta Cattedra d' Istituzioni del Diritto commerciale il mentovato Prof. Avv. Fausto Mazzuoli.

Tanto serve di sfogo alla sua Rappresentanza del 16 Settembre andato, ed invitandola alle comunicazioni opportune, passo all'onore di segnarmi pieno di ossequio.

Di V. S. Illma.
Dal Ministero della pubblica Istruzione
Li 26 Settembre 1857.

V.º C. BUONARROTI

Devmo. Obblmo. Servitore
G. MEINI

DOCUMENTO XXXVI.

NOI LEOPOLDO SECONDO

Per la grazia di Dio — Principe Imperiale d'Austria — Principe Reale d'Ungheria e di Boemia — Arciduca d'Austria — Gran Duca di Toscana — ecc. ecc. ecc.

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO I. È istituita nello Studio di Siena una Cattedra separata d'Istituzioni di Diritto commerciale, il cui insegnamento era sin qui riunito alla Cattedra di Diritto patrio.

ARTICOLO II. L'Avv. Fausto Mazzuoli già titolare della Cattedra di Diritto patrio e commerciale, continuerà ad occupare quella del solo Diritto patrio con il godimento degli attuali suoi appuntamenti.

ARTICOLO III. L'ordine degli Studi universitarii nella Facoltà di Giurisprudenza, fermo stante l'anno preparatorio sarà quind' innanzi il seguente:

Nel primo anno

Filosofia morale
Istituzioni civili
Economia sociale.

Nel secondo anno

Istituzioni civili
Economia sociale
Storia del Diritto romano
Istituzioni canoniche.

Nel terzo anno

Pandette
Istituzioni di Diritto commerciale

Diritto criminale
Diritto canonico.

Nel quarto anno

Pandette
Diritto patrio
Diritto criminale
Diritto canonico.

ARTICOLO IV. Tanto gli esami di passaggio quanto quello di Laurea dovranno aggirarsi su tutte le materie esposte dai Professori nel corso dell'anno.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato al Dipartimento della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventisei Settembre milleottocentocinquantasette.

LEOPOLDO

V.o Il Ministro Segretario di Stato al Dipartimento della pubblica Istruzione
C. BUONARROTI

Concorda con l'originale et in fede
G. MEINI

DOCUMENTO XXXVII.

Al Sig. Provveditore del Pubblico Studio di Siena.

Mi faccio un debito di significare a V. S. Ill.ma, per sua norma e per le opportune comunicazioni, che restano aboliti i temi, stati sin qui in vigore, per il Componimento italiano negli esami di ammissione alla Università; e che in quella vece dovrà concertarsi fra il Provveditore e gli Esaminatori (nel giorno stesso dell'esame, prima dell'esperimento) un tema ricavato o dai precetti di Rettorica, o dai fatti più noti della Storia greca o romana antica, coll' aggiunta di un brevissimo sommario, contenente le notizie strettamente necessarie alla trattazione che i Giovani dovranno fare in scritto del tema medesimo.

Lo stesso metodo sarà tenuto negli esami consimili da farsi nei Licei a ciò autorizzati, dove il tema che sopra, con il sommario brevissimo, sarà stabilito fra il Direttore del Liceo, il Delegato universitario, e gli Esaminatori.

Frattanto passo all'onore di segnarmi col più distinto ossequio.

Di V. S. Illma.
Dal Ministero della pubblica Istruzione
Li 20 Marzo 1858.
V.o O. LENZINI

Devmo. Obblmo. Servitore
G. MEINI

II.

AUTORITÀ ACCADEMICHE

PROVVEDITORE

MORI Professore Avvocato Francesco Antonio, nominato Provveditore col Decreto 28 Ottobre 1851.

DEPUTATI AL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. *Facoltà Teologica*

1851-52 }
1857-58 } — Dal Padule D. Francesco.
1858-59 — Mattei Arcid.° Giuseppe

2. *Facoltà di Giurisprudenza*

1851-52 — Severi Avvocato Flaminio.
1852-53 }
1854-55 } — Conticini Avvocato Pietro.
1855-56 }
1857-58 } — Mazzuoli Avvocato Fausto.
1858-59 — Giorgini Avvocato Gio. Battista.

PRIORI

1. *Facoltà Teologica*

1851-52 — Padeletti Canonico Domenico.
1852-53 — Pucci-Sisti Canonico Raffaello.
1853-54 — Bobone Padre Girolamo.
1854-55 — Mattei Arcid.° Giuseppe.
1855-56 - Coccapani D. Luigi.

1856-57 — Focacci Canonico Giuseppe.
1857-58 — Padelletti Canonico Domenico.
1858-59 — Dal Padule D. Francesco.

2. *Facoltà di Giurisprudenza*

1851-52 — Conticini Avvocato Pietro.
1852-53 — Giorgini Avvocato Gio. Battista.
1853-54 — Corbani Avvocato Francesco.
1854-55 — Mazzuoli Avvocato Fausto.
1855-56 — Ragnini Avvocato Pietro.
1856-57 — Gozani Avvocato Raimondo.
1857-58 — Doveri Avvocato Alessandro.
1858-59 — Ciacci Avvocato Pietro.

III.

CANCELLERIA

Cancelliere

Bandiera Dottore Giuseppe.

Aiuto-Cancelliere

Giusti Avvocato Cesare, *fino al 27 Marzo 1854.*
Buonsignori Avvocato Vinceslao, *dal 12 Aprile 1854.*

IV.

CATTEDRE UNIVERSITARIE

(Riforma del 28 Ottobre 1851)

Facoltà Teologica

I. Storia Ecclesiastica

1851-52 }
1858-59 } — Mattei Arcid.° Giuseppe.

II. Teologia Apologetica

1851-52 }
1858-59 } — Dal Padule D. Francesco.

III. Eloquenza sacra e Patristica

1851-52 }
1858-59 } — Pucci-Sisti Canonico Raffaello.

IV. Lingue orientali compresa la greca

1851-52 }
1857-58 } — Bobone Padre Girolamo.
1858-59 — Lasinio Fausto.

V. Sacra Scrittura

1851-52 }
1857-58 } — Coccapani D. Luigi.
1858-59 — Bobone Padre Girolamo.

VI. Teologia Morale

1851-52 }
1858-59 } — Padelletti Canonico Domenico.

VII. Luoghi Teologici

(Cattedra aggregata)

1851-52 }
1858-59 } — Focacci Canonico Giuseppe.

Facoltà di Giurisprudenza

1. *Economia Sociale*

1851-52 }
1858-59 } — Corbani Avvocato Francesco.

2. *Istituzione di Diritto Romano*

1851-52 — Severi Avvocato Flaminio.
1852-53 — Giorgini Avvocato Gio. Battista *suppl.*
1853-54 }
1858-59 } — Doveri Avvocato Alessandro.

3. *Istituzione di Diritto Canonico*

1851-52 }
1852-53 } — Peruzzi Avvocato Giuseppe.
1853-54 — Gozani Avvocato Raimondo *suppl.*
1854-55 }
1858-59 } — Ciacci Avvocato Pietro.

4. *Istituzione di Diritto Criminale*

1851-52 — Ragnini Avvocato Pietro.
1852-53 — Giorgini Avvocato Giuseppe *suppl.*
1853-54 }
1856-57 } — Ragnini Avvocato Pietro.
1857-58 }
1858-59 } — Mucciarelli Avvocato Mariano.

5. *Pandette*

1851-52 }
1858-59 } — Conticini Avvocato Pietro.

6. *Diritto Canonico*

1851-52 }
1858-59 } — Gozani Avvocato Raimondo.

7. *Diritto Patrio e Commerciale* (1)

1851-52 }
1858-59 } — Mazzuoli Avvocato Fausto.

8. *Storia del Diritto Romano*

1851-52 }
1858-59 } Giorgini Avvocato Gio. Battista.

Studii Preparatori alle Facoltà

1. *Filosofia razionale e morale*

1851-52 }
1858-59 } — Pendola Padre Tommaso.

2. *Geometria piana e solida*

1851-52 }
1855-56 } — Micheli Padre Everardo.

1856-57 }
1858-59 } — Livini Padre Antonio.

3. *Algebra inferiore e superiore*

1851-52 }
1855-56 } — Angeloni Padre Gaetano.

1856-57 }
1858-59 } — Livini Padre Antonio.

4. *Trigonometria e Geometria Analitica*

1851-52 }
1852-53 } — Toscani Dottore Cesare.

(1) Nel 1857-58 fu fatto un corso separato d'*Istituzioni di Diritto Commerciale* tenuto per supplenza in quell'anno dallo stesso Prof. Mazzuoli, e nel 1858-59, pure per supplenza, dal Prof. Farmeschi Avvocato Martino.

1853-54 / 1855-56 — Angeloni Padre Gaetano.
1856-57 / 1858-59 — Del Beccaro Dottore Tommaso.

5. *Fisica*

1851-52 / 1852-53 — Angeloni Padre Gaetano.
1853-54 / 1858-59 — Toscani Dottore Cesare.

6. *Chimica*

1851-52 / 1856-57 — Tommi Dottore Pietro,
1857-58 — Campani Dottore Giovanni *suppl.*
1858-59 — Grechi Dottore Carlo *id.*

7. *Botanica e Storia Naturale*

1851-52 / 1858-59 — Campani Dottore Giovanni.

8. *Materia Medica e Farmacologia*

1851-52 / 1858-59 — Gabbrielli Dottore Salvatore.

9. *Anatomia Umana*

1851-52 / 1858-59 — Tigri Dottore Atto.

V.

ELENCO DEI LAUREATI

dal 1851-52 al 1858-59

Facoltà Teologica

1851-52

1.	**Anziani** Niccola di Matteo, da Firenze	— 18 Giugno 1852
2.	**Becattini** Guglielmo di Gaetano, da Siena	— » » »
3.	**Cecconi** Francesco di Luigi, da Pistoia	— 19 » »
4.	**Dal Padule** Paolo di Carlo, da Sarzana	— 18 » »
5.	**Ferrini** Michele di Luigi, da S. Gaudenzio	— » » »
6.	**Orlandi** Francesco di Celeste, da Pontremoli . . .	— 19 » »
7.	**Tommasi** Lodovico di Angiolo, da Livorno	— 30 Dicembre 1851

1852-53

8.	**Brogialdi** Aldo di Amedeo, da Firenze	— 20 Giugno 1853
9.	**Capirossi** Luigi di Marc' Antonio, da Bagnone . . .	— 18 » »
10.	**De Luigi** Lorenzo di Pietro, da Pansano	— » » »
11.	**Dini** Francesco di Giuseppe, da Colle	— » » »
12.	**Doni** Demetrio di Pietro, da Montecastello	— » » »
13.	**Falchi** Michele di Luigi, da Montopoli	— 20 » »
14.	**Fineschi** Telemaco di Marcello, da Siena	— 18 » »

1853-54

15.	**Bandini** Luigi di Giov. Battista, da Siena	— 17 Giugno 1854
16.	**Cinughi** Eugenio di Luigi, da Siena	— » » »
17.	**Donzellini** Pietro di Michele, da Montalcino . . .	— » » »
18.	**Mattii** Baldassarre di Giuseppe, da Siena	— » » »
19.	**Mazzanti** Marcello di Michele, da Pescia	— » » »
20.	**Olmi** Gaspero di Fabio, da Siena	— 16 » »
21.	**Santi** Ansano di Gaetano, da Pescia	— 17 » »

1854-55

22. **Alberti** Giulio di Antonio, da Siena — 18 Giugno 1855
23. **Benelli** Ferdinando, da Firenzuola — » » »
24. **Ghelardi** Carlo di Lorenzo, da Pietrasanta — 19 » »
25. **Guerrini** Niccolò di Giuseppe, da Siena — 18 » »
26. **Malfatti** Ercole di Giov. Battista, da Tatti — » » »
27. **Marzocchi** Francesco di Carlo, da Pienza — » » »
28. **Salsiccioni** Paolo di Carlo, da Livorno — 15 Novembre 1854

1855-56

29. **Bellucci** Giacomo di Domenico, da Scansano — 17 Giugno 1856
30. **Casagni** Ferdinando, da Torrita — » » »

1856-57

31. **Agnolozzi** Francesco di Giuseppe, da S. Piero in Frassino — 17 Giugno 1857
32. **Cresci** Leopoldo di Antonio, da Firenze — 18 » »
33. **Faccendi** Tolomeo di Michele, da Montorsaio — 17 » »
34. **Lenzi** Alceste di Benedetto, da Monticiano — » » »
35. **Mellini** Francesco di Giacomo, da Isola d'Elba — » » »
36. **Minucci** Tommaso di Pietro Paolo, da Castelfocognano — 18 » »
37. **Terreni** Tito di Camillo, da S. Maria in Monte — » » »
38. **Tosi** Gaetano di Biagio, da Castelfiorentino — 10 Novembre 1856

1857-58

39. **Ballotti** Giovanni di Alessandro, da Siena — 17 Giugno 1858
40. **Bianciardi** Giuseppe di Pietro, da Piazza — » » »
41. **Pepi** Vincenzo di Natale, da Siena — » » »
42. **Toti** Alessandro di Giuseppe, da Siena — » » »
43. **Vegni** Gabriello, da Asciano — » » »

1858-59

44. **Bernini** Giuseppe di Bernardino, da Siena — 3 Giugno 1859
45. **Corsi** Francesco di Luigi, da Siena — » » »
46. **Pezzuoli** Eugenio di Giuseppe, da Siena — 10 Novembre 1858
47. **Quadrelli** Lodovico, da Massa Ducale — » » »

Facoltà di Giurisprudenza

1851-52

1. **Aghib** Enrico di Daniele, da Livorno — 12 Luglio 1852
2. **Albertini** Gio. Andrea, da Albertaccio (Corsica) — 25 Febbraio »
3. **Alli Maccarani** Claudio di Maurizio, da S. Miniato — 5 Luglio »

4. **Aloigi** Cesare di Antonio, da Borgo S. Sepolcro . .	— 14 Luglio	1852
5. **Ambron** Cesare di Alessandro, da Firenze	— 12 »	»
6. **Azzati** Giuseppe di Cosimo, da Livorno	— 14 »	»
7. **Baldacci** Angelo di Gio. Michele, da Staffoli . . .	— 7 »	»
8. **Banti** Cino di Giuseppe, da Fucecchio	— 14 »	»
9. **Baroni** Filippo di Girolamo, da Lucca.	— 19 Dicembre	1851
10. **Bartoli** Gaetano di Giuseppe, da Firenze.	— 5 Luglio	1852
11. **Becchini** Raffaello di Luigi, da Arcidosso	— 10 »	»
12. **Bertoletti** Francesco di Giuseppe, da Lucca. . . .	— 5 »	»
13. **Bini** Agostino di Francesco, da Firenze	— 10 »	»
14. **Biondi** Ivo di Paolo, da Lucca	— 19 Dicembre	1851
15. **Bonamici** Francesco di Bonfigliolo, da Pisa	— 3 Luglio	1852
16. **Borghini** Giulio di Francesco, da Arezzo	— 14 Aprile	»
17. **Bozzi** Riccardo, di Felice, da Firenze.	— 8 Luglio	»
18. **Brunetti** Papia di Carlo, da Barberino di Mugello .	— 7 »	»
19. **Caglioni** Andrea di Carlo, da Ascona	— 6 »	»
20. **Camici** Luigi di Francesco, da Pistoia.	— 5 »	»
21. **Carcasson** Davide di Giuseppe, da Firenze	— 12 »	»
22. **Cecconi** Enrico di Cherubino, da Firenze.	— 13 »	»
23. **Cherici** Cosimo di Giov. Battista, da Monte Calvoli .	— 8 »	»
24. **Cocchini** Dionisio di Giovanni, da Zante	— 12 »	»
25. **Comotto** Claudio di Giuseppe, da Firenze	— 5 »	»
26. **Costa Reghini** Carlo di Michele, da Firenze. . . .	— 20 Dicembre	1851
27. **Cucchi** Emilio di Giacomo, da Lucca	— 6 Luglio	1852
28. **Ducceschi** Giovanni di Pietro, da Prunetta	— 8 »	»
29. **Falciani** Ermanno di Niccolò, da Pisa	— 5 »	»
30. **Ficai** Domenico di Celestino, da Monte S. Savino . .	— 6 »	»
31. **Finzi** Moisè di Flaminio, da Firenze	— 12 »	»
32. **Folli** Francesco di Giuseppe, da Codogno	— 10 »	»
33. **Franceschi** Giuseppe di Bartolommeo, da Firenze . .	— 5 »	»
34. **Franzesi** Giuseppe di Girolamo, da S. Gimignano . .	— 8 »	»
35. **Fulignati** Pietro di Valentino, da Cerreto Guidi . .	— 19 Dicembre	1851
36. **Galassi** Bartolomeo di Ambrogio, da Monticello . .	— 10 Luglio	1852
37. **Ginesi** Alberto di Leopoldo, da Pisa	— 7 »	»
38. **Grassi** Filippo di Giovanni, da Campo	— 10 »	»
39. **Guelfi** Federigo di Giuseppe, da Scarlino	— 19 Dicembre	1851
40. **Guidi** Giuseppe di Rocco, da Pescia	— 15 Luglio	1852
41. **Landi** Raffaelle di Michele, da Lucca	— 9 »	»
42. **Lenci** Carlo di Francesco, da Lucca	— » »	»
43. **Lovatelli** Giacomo di Francesco, da Ravenna . . .	— 14 »	»
44. **Lucherini** Tito di Antonio, da Livorno	— » »	»
45. **Luporini** Raffaello di Luigi, da Lucca.	— 20 Dicembre	1851

46. **Luti** Luigi di Gaetano, da Poggio a Cajano	— 3	Luglio	1852
47. **Mattei** Gaetano di Michele, da Lucca	— »	»	»
48. **Marsili** Giacomo di Vinceslao, da Siena	— 13	»	»
49. **Masini** Scipione di Giov. Battista, da Castelfiorentino .	— 7	»	»
50. **Meconi** Giov. Antonio di Domenico, da Lucignano .	— 14	»	»
51. **Moschini** Antonio di Angiolo, da Settimo	— 9	»	»
52. **Nardi-Dei** Pietro di Fulvio Francesco, da Chiusi . .	— 15	»	»
53. **Niccoli** Cleto di Ottaviano, da Firenze	— »	»	»
54. **Nieri** Giuseppe di Antonio, da Pescia	— 14	»	»
55. **Notari** Gabbriello di Giovanni, da Pisa	— 13	»	»
56. **Occhini** Enrico di Pietro, da Arezzo	— 8	»	»
57. **Orsini** Francesco di Ferdinando, da Peccioli	— 9	»	»
58. **Pardossi** Alberigo di Carlo, da Rosignano	— 6	»	»
59. **Pasquinelli** Adeodante di Francesco, da Lucca . . .	— 20	Dicembre	1851
60. **Pini** Filippo di Paolo, da Palaja	— 7	Luglio	1852
61. **Politi** Giovanni, da Cinnoria	— 12	»	»
62. **Puccioni** Giov. Piero di Giuseppe, da Firenze . . .	— 3	»	»
63. **Puliti** Francesco di Lorenzo, da Pietrasanta	— 19	Dicembre	1851
64. **Rembadi** Domenico di Francesco, da Genova . . .	— 14	Luglio	1852
65. **Ristori** Alessandro di Luigi, da Chiusdino	— 9	»	»
66. **Rivolti** Carlo di Riccardo, da Livorno	— 6	»	»
67. **Rossini** Tito di Iacopo, da Firenze	— 10	»	»
68. **Rovai** Cesare di Paolino, da Lucca	— 8	»	»
69. **Rusca** Giuseppe di Giov. Antonio, da Locano . . .	— 3	»	»
70. **Samminiatelli** Giovannni di Donato, da Pisa . . .	— »	»	»
71. **Samminiatelli** Luigi di Ferdinando, da Pisa	— »	»	»
72. **Santoponte** Enrico di Giovanni, da Livorno	— 9	»	»
73. **Sardi** Gervasio di Agostino, da Portoferraio	— 20	Dicembre	1851
74. **Senigaglia** Bruto di Graziano, da Firenze	— 12	Luglio	1852
75. **Sgai** Cesare di Luigi, da Firenze	— 15	»	»
76. **Stasi** Alessandro di Riccardo, da Siena	— 8	»	»
77. **Tonini** Giovanni di Michele, da Garfagnana	— 9	»	»
78. **Tribolati** Felice di Bernardino da Pontedera	— 10	»	»
79. **Turicque** Giuseppe di Luigi, da Pisa	— 6	»	»
80. **Uberti** Francesco di Luigi, da Poppè	— »	»	»

1852-53

81. **Andreini** Ippolito di Antonio, da Siena	— 20	Novembre	1852
82. **Angeli** Gaetano di Vincenzo, da S. Marino	— 24	Giugno	1853
83. **Angioli** Antonio di Pietro, da Arezzo	— 6	Luglio	»
84. **Bambagini** Francesco di Pietro, da Firenze	— 5	»	»

85. **Bartolini-Salimbeni** Ercolano di Leonardo, da Firenze	— 4 Luglio 1853
86. **Basilj** Domenico di Basilio, da Arcidosso	— 24 Giugno »
87. **Becheroni** Giulio di Ferdinando, da Siena	— 30 » »
88. **Begni** Achille di Francesco, da Montalcino	— 2 Luglio »
89. **Benvenuti** Benvenuto di Francesco, da Volterra . .	— » » »
90. **Benvenuti** Ranieri di Sisto, da Pisa	— 7 » »
91. **Bianchi** Saverio di Francesco, da Lucca	— 5 » »
92. **Bocciarelli** Dario di Stanislao, da Firenze	— 28 Giugno »
93. **Bonaini** Gustavo di Andrea, da Firenze	— 6 Luglio »
94. **Borghini** Tommaso di Filippo, da Arezzo	— 7 » »
95. **Branchi** Paolo di Tommaso, da Firenze	— » » »
96. **Burichetti** Francesco di Angiolo, da Lucca	— 27 Giugno »
97. **Capei** Pietro di Gaspero, da Firenze	— 28 » »
98. **Capoquadri** Giuseppe di Gaspero, da Ponte d' Elsa .	— 18 Novembre 1852
99. **Carvellas** Giorgio, da Zante	— 1 Luglio 1853
100. **Cecchi** Aristodemo di Agostino, da Firenze	— 23 Dicembre 1852
101. **Cerù** Raffaello di Giuseppe, da Lucca	— 20 Novembre »
102. **Chelli** Silvio di Luigi, da Grosseto	— 5 Luglio 1853
103. **Ciani** Augusto di Luigi, da Rocca S. Casciano . .	— » » »
104. **Cocchi** Alessandro di Giuseppe, da Fivizzano . . .	— 28 Gennaio »
105. **Colombi** Colombo di Giovanni, da Montepulciano . .	— 2 Luglio »
106. **Coppi** Luigi di Tito, da Pisa	— 24 Giugno »
107. **Coppi Toscanelli** Francesco di Tito, da Pisa . . .	— 18 Novembre 1852
108. **Corsi** Angelo di Lorenzo, da S. Maria a Monte . .	— 2 Luglio 1853
109. **Crocini** Ulisse di Fortunato, da Siena	— 28 Giugno »
110. **Dei** Leone di Gaetano, da Pisa	— 6 Luglio »
111. **Del Bubba** Fabio di Valentino, da Pisa	— 2 » »
112. **Dini** Giovanni di Francesco, da Marciana	— 30 Giugno »
113. **Ferendinos** Nicola, da Corfù	— 27 Gennaio »
114. **Filidei** Fausto di Giuseppe, da Pontedera	— 24 Giugno »
115. **Filippi** Cesare di Brunone, da Firenze	— 1 Luglio »
116. **Formigli** Dario di Macario, da Livorno	— 25 Giugno »
117. **Fratini** Giuseppe di Anton Maria, da Pescia . . .	— 21 Dicembre 1852
118. **Giudice** Girolamo di Giuseppe, da Voghera	— 5 Luglio 1853
119. **Giulianini** Stefano di Giovanni, da Terradasole . . .	— 2 » »
120. **Giuntoli** Giocondo di Celestino, da Pescia	— 30 Giugno »
121. **Griccioli** Giuseppe di Pietro, da Siena	— 4 Luglio »
122. **Grifoni** Tommaso di Niccolò da Livorno	— 1 » »
123. **Lavizzari** Pietro di Carlo, da Bellinzona	— » 25 Giugno
124. **Levnnys** Giovanni di Niccolò, da Cerigo	— 19 Novembre 1852
125. **Livadà** Spiridione, da Cefalonia	— 1 Luglio 1853
126. **Luchini** Cesare di Prospero, da Cascina	— 4 » »

127. **Lunghini** Francesco di Luigi, da Sarteano	— 1 Luglio	1853
128. **Luperi** Egidio di Francesco, da Caprona	— 5 »	»
129. **Maggi** Demetrio, del Canton Ticino	— 20 Novembre	1852
130. **Manci** Pilade di Antonio, da Campiglia	— 5 Luglio	1853
131. **Mangiavacchi** Federigo di Pompeo, da Montepulciano.	— 4 »	»
132. **Manzella** Giovanni di Alberto, da Piacenza	— 24 Giugno	»
133. **Marchini** Cesare di Giov. Battista, da Fivizzano . .	— 25 »	»
134. **Marchionneschi** Giuseppe di Pietro, da Guardistallo. .	— 27 »	»
135. **Martini** Leonardo di Carlo, da Lucca	— 7 Luglio	»
136. **Mattei** Gherardo di Michele, da Chiusdino	— 2 »	»
137. **Mattei** Giustiniano di Matteo, da Chiusdino	— » »	»
138. **Miniati** Ottavio di Ranieri, da Valtriano	— 30 Giugno	»
139. **Molo** Giuseppe di Giulio, da Bellinzona	— 27 »	»
140. **Morelli** Stanislao di Rinaldo, da Figline	— 23 Dicembre	1852
141. **Municchi** Carlo di Pietro da Firenze	— 4 Luglio	»
142. **Nardi-Dei** Francesco di Fulvio, da Chiusi	— 27 Giugno	»
143. **Nardi-Dei** Luigi di Domenico, da Chiusi	— 4 Luglio	»
144. **Nenci** Orazio di Francesco, da Siena	— 5 »	»
145. **Niccolaj** Paolo di Angelo, da Firenze	— 6 »	»
146. **Pâer** Carlo di Alberto, da Lucca	— 18 Novembre	1852
147. **Pampaloni** Temistocle di Lodovico, da Firenze . . .	— 24 Giugno	1853
148. **Piacentini** Giovanni di Antonio, da Pescia	— 28 »	»
149. **Piedi** Pietro di Giulio, da Pontremoli	— 24 »	»
150. **Pigli** Giacinto di Donato, da Arezzo	— 19 Novembre	1852
151. **Pimpinelli** Giacomo di Francesco, da Radicondoli. .	— 25 Giugno	1853
152. **Pispoli** Francesco di Tommaso, da Arezzo	— 4 Luglio	»
153. **Pistelli** Giuseppe di Giovanni, da Mommio	— 28 Gennaio	»
154. **Repetti** Licurgo di Emanuelle, da Firenze , . . .	— 18 Novembre	1852
155. **Rinaldi** Rodolfo di Crespino, da Perugia	— 25 Giugno	1853
156. **Rivelli** Platone Leonida, da Corfù	— 19 Novembre	1852
157. **Rustici** Gio. Iacopo di Giuseppe, da Lucca	— » »	»
158. **Sanmiguel** Amerigo di Carlo, da Bahia	— 30 Giugno	1853
159. **Saracini** Alessandro di Lorenzo, da Roccalbegna . .	— 6 Luglio	»
160. **Scaffai** Gennaro di Pietro, da Signa	— 27 Giugno	»
161. **Segrè** Emilio di Davide, da Casale Monferrato . . .	— 30 »	»
162. **Senno** Pellegrino di Bernardo, da Portoferraio . . .	— 24 »	»
163. **Silvestri** Cosimo di Giovanni, da Firenze	— 27 »	»
164. **Spediacci** Giulio di Francesco, da Siena	— 1 Luglio	»
165. **Targioni-Tozzetti** Ottaviano di Giovanni, da Mercatale	— 19 Novembre	1852
166. **Tolomei-Biffi** Giacomo di Neri, da Firenze	— 4 Luglio	1853
167. **Torrachi** Luigi di Antonio, da Firenze	— 7 »	»
168. **Vivarelli** Antonio di Giuseppe, da Pistoia	— 28 Giugno	»

169. **Von Mentlen** Giuseppe, da Bellinzona	— 6 Luglio 1853
170. **Zannini** Giorgio di Carlo, da Corfù	— 18 Novembre 1852

1853-54

171. **Andreani** Giuseppe di Andrea, da Cortona	— 5 Luglio 1854
172. **Ambrogi** Domizio di Eugenio, da Lucca	— 8 » »
173. **Bacci** Gio. Batta. di Carlo, da Prato	— 4 » »
174. **Bocconi** Cristoforo di Luigi, da Pontremoli	— 3 » »
175. **Bracci** Braccio di Giovanni, da S. Croce	— 13 » »
176. **Bruschi** Giuseppe di Francesco, da Firenze	— 1 Marzo »
177. **Calucci** Niccolò Sofocle di Giovanni, da Treviso	— 30 Giugno »
178. **Cambici** Andrea di Giovanni, da Cefalonia	— » » »
179. **Camici** Giovanni di Francesco, da Pistoia	— » » »
180. **Ciaranfi** Enrico di Giuseppe, da Firenze	— 8 Luglio »
181. **Cimara** Giorgio di Marino, da Cefalonia	— 30 Giugno »
182. **Cinelli** Francesco di Antonio, da Monte S. Savino	— 18 Novembre 1853
183. **Cloconi** Teodoro di Demetrio, da Patrasso	— 1 Luglio 1854
184. **Corsi** Bernardino, da Lucca	— » Marzo »
185. **Costantini** Benedetto di Pietro, da Prato	— 19 Novembre 1853
186. **Cristiani** Placido di Iacopo, da Orentano	— 4 Luglio 1854
187. **Da Scorno** Antonio di Alimberto, da Pisa	— 10 » »
188. **De Mattos** Raimondo da Izidro, dal Brasile	— 6 » »
189. **Della Fanteria** Olinto di Camillo, da S. Miniato	— 13 » »
190. **Falugi** Elia di Domenico, da Rivalta	— 11 » »
191. **Galli** Carlo di Giuseppe, da Firenze	— 4 » »
192. **Gherardi Angiolini** Antonio di Antonio, da Serravezza	— 11 » »
193. **Gianella** Felice di Giov., da Comprovasco (Cant. Ticino)	— 4 » »
194. **Ginanneschi** Flavio di Camillo, da Casteldelpiano	— 19 Novembre 1853
195. **Gini** Pietro di Giuseppe, da Lucca	— » » »
196. **Giuliani** Giuliano di Crestino, da Pisa	— 8 Luglio 1854
197. **Goretti Flamini** Ottaviano, da Stia	— 30 Giugno »
198. **Gori** Paolo di Adriano, da Londa	— 11 Luglio »
199. **Gotti** Aurelio di Vincenzo, da Laiatico	— 12 » »
200. **Grandi** Giuseppe di Antonio, da Lucca	— 10 » »
201. **Guerrazzi** Guerrazzo di Carlo, da Castelfranco	— 11 » »
202. **Guillichini** Luigi di Giovanni, da Arezzo	— 6 » »
203. **Hermite** Francesco di Stefano, da Livorno	— 4 » »
204. **Landi** Enrico di Nicola, da Lucca	— 7 » »
205. **Landucci** Giuliano di Alessandro, da Pescia	— 1 » »
206. **Manenti** Giovanni di Luigi, da S. Quirico	— 5 » »
207. **Mannucci** Federigo di Francesco, da Montisi	— 12 » »
208. **Marinelli** Flavio di Luigi, da Empoli	— 3 » »

209. **Mariotti** Giorgio di Vincenzo, da Firenze	— 21 Novembre 1853
210. **Matti** Achille di Giuseppe, da Chiasso.	— 22 » »
211. **Miliani** Pietro di Giuseppe, da S. Gimignano . . .	— 3 Luglio 1854
212. **Modiano** Giuseppe di Salvadore, da Livorno	— 30 Giugno »
213. **Nuccorini** Francesco di Angelo, da Lucca	— 10 Luglio »
214. **Pacini** Leopoldo di Francesco, da Pescia	— 3 » »
215. **Palationo** Costantino di Niccolò, da Corfù	— 1 » »
216. **Pelosini** Narciso Feliciano di Giuseppe, da Fornacette	— » » »
217. **Pianigiani** Teofilo di Baldassarre, da Radda . . .	— 6 » »
218. **Pollini** Pier Luigi di Giov. Battista, .da Siena . . .	— 3 » »
219. **Pozzelini** Eugenio di Luigi, da Firenze	— 6 » »
220. **Protonotari** Francesco di Pietro, da S. Sofia. . . .	— 1 Marzo »
221. **Pucci** Achille di Giovacchino, da Lucca	— 21 Novembre 1853
222. **Regoli** Giuseppe di Niccola, da Asciano	— 1 Marzo 1854
223. **Rocchi** Paolo di Vincenzo, da Lucca	— 21 Novembre 1853
224. **Sani** Olinto di Natale, da Orbetello	— 7 Luglio 1854
225. **Sansoni** Tito di Giuseppe, da S. Miniato.	— 11 » »
226. **Savelli** Martino di Agostino, da Asinalunga	— 12 » »
227. **Sgai** Pietro di Luigi, da Lucca	— 22 Novembre 1853
228. **Suner** Luigi di Francesco, dell'Avana	— 2 Gennaio 1854
229. **Simonelli** Antonio di Lorenzo, da S. Quirico . . .	— 7 Luglio »
230. **Tofanari** Raffaello di Domenico, da Empoli	— 8 » »
231. **Tonini** Alfonso di Emilio, da Montevettolini (Pescia) .	— 5 » »
232. **Trivellini** Silvio di Nicodemo, da Fucecchio. . . .	— 19 Dicembre 1853
233. **Valsamachi** Niccolò di Marino, da Cefalonia . . .	— 1 Luglio 1854

1854-55

234. **Andreini** Sebastiano di Giacomo, da Lucca	— 25 Giugno 1855
235. **Anzilotti** Antonio di Dionisio, da Uzzano	— 23 » »
236. **Baldi** Ettore di Baldassarre, da Montepulciano . . .	— » » »
237. **Bandini** Flavio di Francesco, da Siena	— 28 » »
238. **Barsuglia** Massimiliano di Giov. Battista, da Vecchiano	— 17 Novembre 1854
239. **Belloni** Erasmo di Gaetano, da Ruosina	— » » »
240. **Biozzi** Enea Silvio di Filippo, da Bagno	— 22 Giugno 1855
241. **Bologna** Pietro di Giovanni, da Firenze	— 28 » »
242. **Burali** Cosimo di Giov. Battista	— 20 » »
243. **Caporali** Timoteo di Giov. Battista, da Bettolle . .	— 26 » »
244. **Ciarli** Ciro di Giovanni, da Pisa	— 23 » »
245. **Cinelli** Luigi di Giovanni, da Firenze.	— 26 » »
246. **Cini** Ansano di Bartolomeo, da Putignano	— 17 Novembre 1854
247. **Cristiani** Brunone di Averardo, da Orentano . . .	— 20 Giugno 1855
248. **Filippi** Demostene di Antonio, da Montalcino . . .	— 22 » »

249. **Forti** Francesco di Paolo, da Abbadia S. Salvatore .	— 27	Giugno	1855
250. **Frontini** Gabriele di Luigi, da Sarteano	— 20	»	»
251. **Funaioli** Antonio di Gaetano, da Pomarance. . . .	— 22	»	»
252. **Galli** Francesco di Niccola, da S. Miniato	— 20	»	»
253. **Gargiolli** Corrado Adolfo di Antonio, da Fivizzano .	— 27	»	»
254. **Gherardi** Olinto di Narsete, da Lucca.	— 23	»	»
255. **Giaconi** Leopoldo di Francesco, da Firenze	— 19	Novembre	1854
256. **Giera** Pietro di Luigi, da Livorno	— 28	Giugno	1855
257. **Ginanneschi** Augusto di Edoardo, da Siena	— 21	»	»
258. **Giovacchini** Carlo di Ferdinando, da Firenzuola . .	— 25	»	»
259. **Giuliani** Celio di Cristino, da Pisa	— 20	»	»
260. **Grandolfi** Emilio di Gio. Battista	— 25	»	»
261. **Grassi** Giovanni di Antonio, da Livorno	— 27	»	»
262. **Guerra** Pietro di Giuseppe, di Lucca	— 23	»	»
263. **Maggi** Achille di Leopoldo, da Volterra	— 20	»	»
264. **Malenchini** Dino di Tito, da Livorno	— »	»	»
265. **Manfredi** Pompilio di Giovanni, da Lucca	— 28	»	»
266. **Matteoli** Augusto di Cesare, da Casteldelpiano . . .	— »	»	»
267. **Orsini** Mario di Giuseppe, da Firenze.	— »	»	»
268. **Paglicci** Andrea di Giuseppe, da Castiglion Fiorentino	— 27	»	»
269. **Pazzini** Giovanni di Giuseppe, da S. Miniato . . .	— »	»	»
270. **Petrocchi** Ferdinando di Francesco, da Pistoia . . .	— 25	»	»
271. **Poggi** Giuseppe di Luigi, da Rocca S. Casciano . .	— 21	»	»
272. **Ricci** Livio di Antonio, da Iesi.	— 22	»	»
273. **Riccomanni** Bernardino di Gio. Battista	— 25	»	»
274. **Rili** Michele, da Corfù.	— 18	Novembre	1854
275. **Ristori** Guglielmo di Carlo, da Volterra	— 21	Giugno	1855
276. **Roditi** Angelo Spiridione, da Corfù.	— 18	Novembre	1854
277. **Romanelli** Luigi di Giovanni, da Firenze.	— 26	Giugno	1855
278. **Rossi** Pietro di Alessandro, da Siena	— »	»	»
279. **Sardelli** Giovanni di Giuseppe, da Siena	— 27	»	»
280. **Serafini** Vincenzo di Gaetano, da Empoli	— 25	»	»
281. **Sestini** Sestino di Leone, da Campi	— 22	»	»
282. **Simoni** Giuseppe di Gaetano, da Pescia	— 26	»	»
283. **Valeri** Giovanni di Giorgio, da Grosseto	— 18	Novembre	1854
284. **Venturi** Egisto di Giuseppe, da Lucca	— 21	Giugno	1855

1855-56

285. **Agostini** Luigi di Basilio, da Sassetta	— 30	Giugno	1856
286. **Arrighetti** Arrighetto di Anton Lorenzo, da Prato .	— 23	»	»
287. **Badiani** Giuseppe di Luigi, da Prato	— »	»	»
288. **Baldi** Giuseppe di Agostino, da Monte S. Savino . .	— 19	Novembre	1855

289. **Bandi** Giuseppe di Agostino, da S. Quirico	— 20	Giugno	1856
290. **Banti** Daniele di Antonio, da Fucecchio	— 26	»	»
291. **Bartoli** Gustavo Adolfo di Agostino, da Fivizzano . .	— 19	Novembre	1855
292. **Bertelli** Filippo di Vincenzo, da Firenze.	— 23	Giugno	1856
293. **Bianchini** Carlo di Benedetto, da Firenze	— 24	»	»
294. **Biondina** Napoleone di Baldassarre, da Brione . . .	— 20	»	»
295. **Boninsegni** Enrico di Ercole, da Firenze.	— 23	»	»
296. **Bozzi** Pietro di Ranieri, da Pisa	— 24	»	»
297. **Bozzi** Ugo di Ranieri, da Pisa	— 30	»	»
298. **Brunetti** Eugenio di Giovanni, da Nievole	— 25	»	»
299. **Bruschettini** Giovanni di Uomobuono, da Arezzo . .	— 30	»	»
300. **Bucciolini** Raffaello di Leopoldo, da Firenze . . .	— 21	»	»
301. **Calosi** Agostino di Giovanni, da Signa	— 27	»	»
302. **Cantini** Giuseppe di Gio. Battista, da Livorno . . .	— 21	Novembre	1855
303. **Cantoni** Achille di Niccola, da Forlì	— 19	»	»
304. **Capei** Alessandro di Gaspero, da Firenze.	— 21	Giugno	1856
305. **Caramassi** Domenico di Bartolommeo, da Montieri .	— 19	Novembre	1855
306. **Caramelli** Vincenzo di Giovanni, da Prato	— 27	Giugno	1856
307. **Carpanini** Iacopo di Giuseppe, da Firenze	— 26	»	»
308. **Cinelli** Leopoldo di Giuseppe, da Firenze	— 23	»	»
309. **Cristiani** Giuseppe di Andrea, da Orentano	— 27	»	»
310. **Del Seppia** Gaetano di Giovanni, da Mariano . . .	— 28	»	»
311. **Dolfi** Luigi di Domenico, da Pistoia	— 27	»	»
312. **Fabbroni** Nestore di Stefano, da Marradi.	— 19	Novembre	1855
313. **Falchi-Martini** Francesco di Luigi, da Montopoli . .	— 28	Giugno	1856
314. **Farsetti** Aureliano di Ippolito, da Foiano	— 23	»	»
315. **Fazzini** Enrico di Gio. Maria, da Firenze	— 24	»	»
316. **Frediani** Emilio di Innocenzo da Pisa	— »	»	»
317. **Galli** Ettore di Ranieri, da Pisa	— 26	»	»
318. **Giaconi** Leopoldo di Francesco, da Firenze	— 21	»	»
319. **Gianelli** Agostino di Giuseppe, da Faido.	— 25	»	»
320. **Ginanneschi** Anacleto di Mariano, da Casteldelpiano .	— 21	Novembre	1855
321. **Giorgi** Giorgio di Giovanni, da Firenze	— 25	Giugno	1856
322. **Girolami** Dante di Carlo, da Scarperia	— 24	Dicembre	1855
323. **Giumelli** Giovanni di Domenico, da Pontremoli. . .	— 26	Giugno	1856
324. **Guidi** Pietro di Andrea, da Siena	— 19	Novembre	1855
325. **Guiducci** Giovanni di Gaetano, da Cortona	— 30	Giugno	1856
326. **Leoni** Ulisse di Antonio Leone, da Isola d'Elba . .	— 23	»	»
327. **Leonori** Alessandro di Benedetto, da Volterra . . .	— 20	»	»
328. **Luigi** Giovanni di Candido, da Ponte a Sieve . . .	— 24	»	»
329. **Maggi** Pietro di Leopoldo, da Livorno	— 21	»	»
330. **Magnani** Domenico di Lorenzo, da Pescia	— 20	Novembre	1855

331. **Mainardi** Alessandro di Giuseppe, da Argenta . . .	— 20 Giugno 1856
332. **Marcelli** Luigi di Francesco, da Foiano	— 28 » »
333. **Martelli** Luigi di Leopoldo, di Lamporecchio . . .	— 20 » »
334. **Mazzoni** Emilio di Annibale, da Prato	— 25 » »
335. **Micali** Carlo di Giacinto, da Livorno	— 21 Novembre 1855
336. **Pecchioli** Cesare di Zanobi, da Siena	— » Giugno 1856
337. **Pelleschi** Annibale di Francesco, da Empoli . . .	— 20 Novembre 1855
338. **Permoli** Francesco di Giuseppe, da Codogno . . .	— » » »
339. **Peruzzi** Giuseppe di Filippo, da Pistoia	— 28 Giugno 1856
340. **Porrini** Emilio di Giulio, da Firenze	— 27 » »
341. **Ravani** Achille di Pier Luigi, da Sarzana	— 20 Novembre 1855
342. **Righetti** Luigi di Francesco, da Scarlino	— 24 Giugno 1856
343. **Rindi** Francesco di Giovanni, da Montopoli	— 21 Novembre 1855
344. **Rosai** Fortunato di Alfonso, da S. Giovanni. . . .	— 26 Giugno 1856
345. **Samminiatelli** Fabio di Donato, da Firenze	— 21 » »
346. **Sbragia** Tito di Luigi, da Greve	— 28 » »
347. **Scappini** Ferdinando di Filippo, da Firenze	— 27 » »
348. **Seghieri** Amerigo di Ferdinando, da Montecarlo . .	— 21 Novembre 1855
349. **Sommi Picenardi** Luigi di Girolamo, da Cremona . .	— 20 Giugno 1856
350. **Sorvillo** Giovanni di Federigo, di Napoli	— 30 » »
351. **Tonietti** Leopoldo di Pietro, da Cetona	— 28 » »

1856-57

352. **Amerighi** Solone di Cesare, da Firenze	— 26 Giugno 1857
353. **Anzilotti** Giovanni di Dionisio, da Firenze	— 22 » »
354. **Arcangeli** Cesare di Agostino, da Pistoia	— 30 » »
355. **Baldini** Ubaldino di Dario, da Firenze	— 6 Novembre 1856
356. **Bandini** Bandino di Raffaello, da S. Miniato . . .	— 26 Giugno 1857
357. **Bardini** Francesco di Pietro, da Pieve S. Stefano . .	— 7 Novembre 1856
358. **Bardini** Gesualdo di Pietro, da Pieve S. Stefano . .	— 6 » »
359. **Barsanti** Olinto di Giovanni, da Bibbiano	— 23 Giugno 1857
360. **Becattini** Luigi di Giuseppe, da Firenze	— 25 » »
361. **Brentani** Francesco di Giovanni, da Lugano. . . .	— 20 » »
362. **Caputi** Augusto di Raffaello, da Livorno	— 6 Novembre 1856
363. **Carminati** Enrico di Vincenzo, da Livorno	— 22 Giugno 1857
364. **Cherici** Leopoldo di Ascanio, da Bibbiena	— 6 Novembre 1856
365. **Chicca** Lelio di Domenico, da Lucca	— 22 Giugno 1857
366. **Cini** Lelio di Francesco, da Putignano	— 23 » »
367. **Cinughi** Pietro di Attilio, da Siena	— 24 » »
368. **Colombi** Silvio di Giovanni, da Montepulciano . . .	— 20 » »
369. **De Montell** Odoardo di David, da Livorno	— 7 Novembre 1856
370. **Del Corona** Giovanni di Carlo, da Firenze	— 22 Giugno 1857

371. **Del Siro** Giacomo di Giov., da Prugiasco (Canton Ticino) — 20 Giugno 1857
372. **Della Stufa** Giovanni di Ugo, da Pisa — 25 » »
373. **Di Giulio** Salvadore di Giovanni, da Lucca — 27 » »
374. **Dragoni** Giuseppe di Giovanni, da Siena — 22 » »
375. **Falusi** Gio. Batta. di Bernardino, da Massa Marittima — 26 » »
376. **Feroci** Giuseppe di Sebastiano, da Arezzo — 23 » »
377. **Ferrigni** Pietro di Giuseppe, da Livorno — 26 » »
378. **Foca** Gerasimo, da Cefalonia — 27 » »
379. **Furia** Fausto di Francesco, da Gragnola — » » »
380. **Giannini** Silvano di Carlo, da Siena — 22 » »
381. **Grassi** Niccolò di Antonio, da Siena — 6 Novembre 1856
382. **Lignani** Costantino di Baldassarre, da Pietrasanta — 30 Giugno 1857
383. **Magherini** Tebaldo di Francesco, da Firenze — 26 » »
384. **Malfatti** Francesco di Cosimo, da Lucca — 7 Novembre 1856
385. **Martini** Daniele di Giulio, da Firenze — 24 Giugno 1857
386. **Matas** Leopoldo di Niccolò, da Firenze — » » »
387. **Morgantini** Fausto di Antonio, da Livorno — 19 » »
388. **Mori** Remo di Gaudenzio, da Arezzo — 24 » »
389. **Nardi Dei** Marcello di Domenico, da Chiusi — 20 » »
390. **Nucci** Ettore di Giuseppe, da Arezzo — 23 » »
391. **Pagliacci** Camillo di Giuseppe, da Castiglion Fiorentino — 7 Novembre 1856
392. **Pancrazi** Edoardo di Nunzio, da Cortona — 12 Gennaio 1857
393. **Paperini** Leopoldo di Evangelista, da Firenze — 23 Giugno »
394. **Petrocchi** Giuseppe di Francesco, da Pistoia — 30 » »
395. **Prato-Lami** Giuseppe di Andrea, da Livorno — 26 » »
396. **Prezzolini** Luigi di Ottavio, da Siena — 6 Novembre 1856
397. **Reghini** Gio. Battista di Raffaello, da Pontremoli — 27 Giugno 1857
398. **Riva** Girolamo di Stefano, da Lugano — 20 » »
399. **Rossi** Antonio di Cristoforo, da Arzo (Ticino) — » » »
400. **Rossini** Pasquale di Donato, da Arezzo — 19 » »
401. **Sambaldi** Pietro Cesare di Pietro, da Livorno — 7 Novembre 1856
402. **Senesi** Enrico di Francesco, da Lucerna — 30 Giugno 1857
403. **Sichi** Giulio di Giuseppe, da Firenze — 27 » »
404. **Spagna** Luigi di Stefano, da Livorno — 25 » »
405. **Stiatti** Dante di Pompeo, da Siena — » » »
406. **Tosi** Giuseppe di Carlo, da Firenze — 23 » »
407. **Vegezzi** Girolamo di Vincenzo, da Lugano — 26 Novembre »

1857-58

408. **Andreoni** Angelo di Antonio, da Firenze — 25 Giugno 1858
409. **Anzilotti** Giuliano di Dionisio, da Uzzano — 25 » »
410. **Azzurrini** Cesare di Carlo, da Firenze — 26 » »

411. **Baciocchi** Ettore di Ernesto, da Cortona	— 26	Giugno	1858
412. **Baldaccini** Rocco di Pietro, da Pescia	— 28	»	»
413. **Bandoni** Amadeo di Sebastiano, da Lucca	— 2	Gennaio	»
414. **Barbacci** Giuseppe di Carlo, da Monte Vettolini . .	— 9	Novembre	1857
415. **Barzellotti** Pier Luigi di Gaspero, da Firenze . . .	— 22	Giugno	1858
416. **Benedettini** Carlo di Luigi, da Firenze	— 6	Novembre	1857
417. **Bertini** Ettore di Gaetano, da Prato	— »	»	»
418. **Bonuccelli** Domenico di Regolo, da Camaiore . . .	— 7	»	»
419. **Bozzi** Pietro di Ranieri, da Pisa	— 2	Gennaio	1858
420. **Bruni** Guglielmo di Daniele, da Bellinzona	— 21	Giugno	»
421. **Burri** Bernardino di Antonio, da Montalcino . . .	— 7	Novembre	1857
422. **Cangini** Enrico di Tito, da Volterra	— 26	Giugno	1858
423. **Carducci** Vincenzo di Antonio, da Canneto	— 1	Luglio	»
424. **Castelli** Carlo di Antonio, da Melide	— 21	Giugno	»
425. **Checchi** Eugenio di Leopoldo, da Livorno	— 24	»	»
426. **Chimenti** Carlo di Natale, da Fucecchio	— 23	»	»
427. **Conti** Carlo di Gio. Battista, da Lugano	— 21	»	»
428. **Corazzini** Giuseppe Odoardo di Benedetto, da Firenze	— 25	»	»
429. **De Rossi** Vittorio di Flaminio, da Livorno	— 19	»	»
430. **Del Guasta** Cesare di Leopoldo, da Lastra a Signa .	— 22	»	»
431. **Del Mayno** Luchino di Carlo, da Milano	— »	»	»
432. **Del Pela** Antonio di Gaspero, da Castelfiorentino . .	— »	»	»
433. **Della Maggiora** Agide di Domenico, da Lucca . . .	— 7	Novembre	1857
434. **Fabbrini** Augusto di Scipione, da Piancastagnaio . .	— 2	Luglio	1858
435. **Faltoni** Felice di Domenico, da Arezzo	— 25	Giugno	»
436. **Fernandez** Olinto di Dionisio, da Livorno	— 30	»	»
437. **Foligno** Giacomo di Emanuele, da Pesaro	— 19	»	»
438. **Funaioli** Alessandro di Gaetano, da Pomarance. . .	— 23	»	»
439. **Giera** Pietro Paolo di Francesco, da Livorno . . .	— »	»	»
440. **Gonnelli** Emidio di Antonio, da S. Gimignano . . .	— 1	Luglio	»
441. **Levi** Ernesto di Giacomo, da Livorno.	— 19	Giugno	»
442. **Luchini** Iacopo di Giuseppe, da Lucca	— 23	»	»
443. **Luporini** Pietro di Ferdinando, da Lucca	— 9	Novembre	1857
444. **Malenchini** Giuseppe di Alessandro, da Firenze . .	— 22	Giugno	1858
445. **Marchionni** Giulio Cesare di Giuseppe, da Firenze .	— 24	»	»
446. **Marucci Poltri** Gio. Batta. di Alessio, da Bibbiena .	— »	»	»
447. **Martinucci** Cesare di Massimiliano, da Lucca . . .	— 26	»	»
448. **Masi** Leopoldo di Ferdinando, da Pistoia.	— 30	»	»
449. **Masini** Guglielmo di Gaetano, da Lucca	— 1	Luglio	»
450. **Matteini** Paolo di Bartolomeo, da Firenze	— 25	Giugno	»
451. **Mezzedimi** Giuseppe di Giovanni, da Poggibonsi . .	— 7	Novembre	1857
452. **Molo** Francesco di Costantino, da Bellinzona . . .	— 21	Giugno	1858

453. **Montanelli** Ettore di Giuliano, da Livorno	— 1 Luglio 1858
454. **Montigiani** Luigi di Leonardo, da S. Marcellino . .	— 6 Novembre 1857
455. **Morandi** Luigi di Giuseppe, da Livorno	— 30 Giugno 1858
456. **Moreni** Giuseppe di Filippo, da Firenze	— 22 » »
457. **Morpurgo** Emilio di Giuseppe, da Trieste	— 19 » »
458. **Mostardi** Fioretti Vincenzo di Gaspero, da Pisa . .	— 30 » »
459. **Mosti** Edoardo di Antonio, da Livorno	— 28 » »
460. **Nesi** Oreste di Baldassarre, da Firenze	— » » »
461. **Pagliaini** Ezio di Giuseppe, da Pisa	— 1 Luglio »
462. **Palla** Egidio di Massimiliano, da Bagni S. Giuliano .	— 2 Gennaio «
463. **Pandolfini-Barberi** Vincenzo di Antonio, da Portoferraio	— 24 Giugno »
464. **Panzacchi** Silvio di Giuseppe, da Firenze	— 2 Luglio »
465. **Passeri** Andrea di Raffaello, da Calci.	— 30 Giugno »
466. **Picchiotti** Giuseppe di Bernardo, da Limite . . .	— 28 » »
467. **Poschini** Gaudenzio di Gaudenzio, da Acquapendente.	— 21 » »
468. **Procacci** Giovanni di Gaudenzio, da Pistoia	— 28 » »
469. **Puccioni** Emilio di Corrado, da Firenze	— 26 » »
470. **Ressos** Giovanni di Costantino, da Corfù	— 19 » »
471. **Rodriguez** Guido di Gaetano, da Firenze.	— 30 » »
472. **Rudi** Emilio Massimiliano di Simone, da Parigi . .	— 25 » »
473. **Salvestri** Giulio di Giuseppe, da Livorno	— 28 » »
474. **Santi** Giovanni di Francesco, da Siena	— 23 » »
475. **Seghi** Pietro di Tommaso, da Certaldo	— 24 » »
476. **Tassinari** Francesco di Biagio, da Prato	— 9 Novembre 1857
477. **Tatti** Carlo di Gaetano, da Bellinzona	— 21 Giugno 1858
478. **Vegni** Galgano di Paolo, da Asciano	— 9 Novembre 1857
479. **Verani** Cesare di Pietro, da Firenze	— 26 Giugno 1858
480. **Versani** Giovanni di Giuseppe, da Barga	— 24 » »
481. **Zanoboni** Zanobi di Luigi, da Castel Fiorentino . .	— 23 » »
482. **Zecchi** Italiano di Raffaello, da Lucca	— 1 Luglio »

1858-59

483. **Antognini** Benigno di Giuseppe, da Vira di Svizzera .	— 4 Giugno 1859
484. **Arrighetti** Giuseppe di Anton Lorenzo, da Prato . .	— 6 » »
485. **Avanti-Aspettati** Tito di Pietro, da Scansano . . .	— » » »
486. **Ballotti** Giulio di Pietro, da Livorno	— » » »
487. **Banchi** Giuseppe di Giov. Battista, da Radicofani . .	— 13 » »
488. **Bartalini** Cesare di Mattia, da Siena	— 6 » »
489. **Becheroni** Anastasio di Niccolò, da Poggibonsi . . .	— 15 » »
490. **Berti** Evaristo di Niccola, da Casole	— 7 » »
491. **Betti** Virgilio di Giuseppe, da Massa Marittima. . .	— » » »
492. **Biagioni** Alessandro di Andrea, da Livorno	— » » »

493. **Bicchi** Ferdinando di Rinaldo, da Borgo a Mozzano .	— 7	Giugno	1859
494. **Bocconi** Leopoldo di Luigi, da Pontremoli	— 4	»	»
495. **Boffa** Pietro di Luigi, da Agno (Svizzera)	— »	»	»
496. **Borghini** Guglielmo di Carlo, da Livorno	— 10	»	»
497. **Bottazzi** Stefano di Giuseppe, da Livorno	— 16	»	»
498. **Braggiotti** Federigo di Ignazio, da Livorno	— 7	»	»
499. **Capoquadri** Guido di Gaspero, da Ponte d'Elsa. . .	— 3	Novembre	1858
500. **Carradori** Giovacchino di Carlo, da Prato	— 15	Giugno	1859
501. **Carrara** Gio. Battista di Francesco, da Lucca . . .	— 8	»	»
502. **Ciampolini** Ettore di Guglielmo, da Rapolano . . .	— »	»	»
503. **Ciardini** Corrado di Lodovico, da Montalcino . . .	— »	»	»
504. **Cini** Tito di Giuseppe, da Montevarchi	— 3	Novembre	1858
505. **Cipriani** Giuseppe di Luigi, da Monte S. Savino . .	— 16	Giugno	1859
506. **Curniactis** Andrea, da Corfù	— 4	»	»
507. **Dazzi** Pietro di Luigi Cesare, da Firenze.	— 8	»	»
508. **Del Greco** Valentino di Carlo, da Firenze	— »	»	»
509. **Dini** Leonardo di Giuseppe, da Colle	— »	»	»
510. **Duranti** Giov. Battista di Filippo, da Empoli . . .	— 9	»	»
511. **Fabbrini** Augusto di Scipione, da Piancastagnaio . .	— 14	»	»
512. **Falcucci** Francesco Domenico di Luigi, da Rogliano .	— 3	Novembre	1858
513. **Fanelli** Fortunato di Luigi, da Siena	— »	»	»
514. **Fontana** Giuseppe di Giovanni, da Genova	— 13	Giugno	1859
515. **Galeotti** Geremia di Giusto, da Volterra	— 15	»	»
516. **Gerini** Gerino di Giuseppe, da Volterra	— 3	Novembre	1858
517. **Gherardini** Ugo di Marcello, da Firenze	— 9	Giugno	1859
518. **Gherarducci** Gherardo di Silvestro, da Pisa	— 15	»	»
519. **Giannini** Nicola di Filippo, da Pisa	— 9	»	»
520. **Gigli** Emilio di Antonio, da Santonuovo	— 10	»	»
521. **Gorgoni** Aurelio di Giov. Battista, da Campiglia . .	— »	»	»
522. **Gorgoni** Gorgonio di Giov. Battista, da Campiglia . .	— 4	Novembre	1858
523. **Guinigi** Pier Angelo di Felice, da Lucca.	— 7	Giugno	1859
524. **Holtzmann** Maurizio di Ermenegildo, da Lucca . . .	— 10	»	»
525. **Lari** Vincenzo di Leonardo, da Camaiore	— 3	Novembre	1858
526. **Lamberti** Lamberto di Vincenzo, da Volterra . . .	— 10	Giugno	1859
527. **Liopulo** Spiridione di Dionisio, da Corfù	— 3	»	»
528. **Macry** Spiridione di Demetrio, da Paxò	— »	»	»
529. **Malfatti** Ercole di Giovanni, da Tatti	— 14	»	»
530. **Manni** Plinio di Camillo, da Pistoia	— 11	»	»
531. **Masseangeli** Carlo di Azzelino, da Lucca	— »	»	»
532. **Mel** Isidoro di Giacomo, da San Fior	— 15	»	»
533. **Messina** Egidio di Gaspero, da Portolongone . . .	— 11	»	»
534. **Mezzetti** Giovanni di Pietro, da Lucca	— »	»	»

535. **Mibelli** Camillo di Domenico, da Portoferraio	— 15 Giugno 1859
536. **Minucci** Tommaso di P. Paolo, da Castelfocognano .	— 9 » »
537. **Molo** Francesco di Costantino, da Bellinzona . . .	— 13 » »
538. **Morelli** Alessandro di Nicodemo, da Lucca	— 11 » »
539. **Nannini** Gualtieri di Giuseppe, da Asinalunga . . .	— 16 » »
540. **Nespoli** Decio di Angiolo, da Firenze	— 5 Novembre 1858
541. **Nicolaides** Antonio, da Sparta	— 3 Giugno 1859
542. **Novi** Adriano di Simone, da Livorno	— 6 » »
543. **Pagliaini** Ezio di Giuseppe, da Pisa	— 11 » »
544. **Palla** Egidio di Massimiliano, da Bagni S. Giuliano .	— 4 Novembre 1858
545. **Pampana** Giovacchino di Raffaello, da Riglione . .	— » » »
546. **Panattoni** Carlo di Giuseppe, da Firenze	— 13 Giugno 1859
547. **Pantanelli** Antonio di Enrico, da Siena	— 9 » »
548. **Papeschi** Raffaello di Giov. Battista, da Pisa . . .	— 13 » »
549. **Pedrini** Pietro di Matteo, da Pontremoli	— 4 » »
550. **Pierotti** Giovanni di Matteo, da Borgo a Mozzano. .	— 13 » »
551. **Pollini** Flaminio di Francesco, da Asinalunga . . .	— 6 » »
552. **Puccioni** Guido di Giuseppe, da Pisa	— 4 Novembre 1858
553. **Puccioni** Licurgo di Tito, da Arezzo	— » » »
554. **Ridolfi** Ridolfo di Cesare, da S. Gimignano	— 14 Giugno 1859
555. **Rubeni** Gio. Battista di Antonio, da Borgo S. Sepolcro	— » » »
556. **Savoi** Giulio di Angelo, da Siena	— » » »
357. **Scorzi** Bruno di Ranieri, da Pisa	— 10 » »
358. **Sevieri** Baldino di Pietro, da Livorno.	— 14 » »
559. **Siccoli** Guido di Luigi, da Firenze.	— 5 Novembre 1858
560. **Spinelli** Giov. Battista di Angelo, da Firenze . . .	— 4 » »
561. **Tarugi** Livio di Torello, da Montepulciano	— 9 Giugno 1859
562. **Trecca** Mario, da Cefalonia	— 4 » »

III. PERIODO

1859-60 al 1861-62.

I.

ORDINAMENTO UNIVERSITARIO

DOCUMENTO XXXVIII.

Il Governo Provvisorio Toscano

Ha decretato e decreta quanto appresso:

Art. 1. Il Decreto del 28 Ottobre 1851, col quale furono abolite le due Università di Pisa e di Siena e istituita la Università toscana, è revocato in tutte le sue parti.

Art. 2. Sono ripristinate le due Università predette di Pisa e di Siena.

Art. 3. È creata una Commissione, composta dei signori

Prof. Commend. Giulio Puccioni
Prof. Commend. Cosimo Ridolfi
Prof. Commend. Maurizio Bufalini
Prof. Commend. Carlo Matteucci
Prof. Avv. Francesco Corbani
Dott. Ermolao Rubieri Segretario.

Questa Commissione proporrà sollecitamente tutto ciò che è necessario a riordinare gli studj universitarj; non esclusi, quanto a Pisa, quelli attinenti all'Agraria, Pastorizia e Veterinaria.

Dato in Firenze li trenta Aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. Ubaldino Peruzzi
Avv. Vincenzo Malenchini
Magg. Alessandro Danzini

DOCUMENTO XXXIX.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le mutate condizioni politiche della Toscana, ed il generale progresso delle scienze e della civiltà rendono necessarie alcune variazioni, e richiedono importanti ampliazioni nell' ordinamento degli studj superiori, specialmente in quella parte che si connette coi diversi rami del pubblico servizio;

Visto il Decreto del 30 Aprile 1859 che ordina la ripristinazione delle due Università di Pisa e di Siena;

Nella necessità di predisporre tutto quanto è necessario per l' apertura dei corsi universitarj nel prossimo Novembre;

Sentita la Commissione nominata a quest' effetto col precitato Decreto;

Dispone quanto appresso:

ART. 1. L' Università di Pisa è ricostituita con le sei Facoltà di

1. Teologia,
2. Giurisprudenza,
3. Filosofia e Filologia,
4. Medicina e Chirurgia,
5. Scienze matematiche pure ed applicate,
6. Scienze naturali,

E quella di Siena con le tre Facoltà di

1. Teologia,
2. Giurisprudenza,
3. Medicina e Chirurgia,

tutte abilitate a conferire la Laurea dottorale.

ART. 2. Inoltre, presso la Università di Pisa è istituita una Sezione di Agronomia e Veterinaria, abilitata a conferire Diplomi di Licenza in Agronomia e Veterinaria.

ART. 3. Le Cattedre della Facoltà teologica, nelle due Università di Pisa e di Siena, sono le seguenti:

1. Scrittura sacra,
2. Teologia dommatica,
3. Teologia apologetica,
4. Teologia morale,
5. Storia ecclesiastica.

Nella Facoltà di Teologia, nella Università di Siena, è inoltre stabilita una Cattedra di Lingua greca ed ebraica.

Le Cattedre della Facoltà di Giurisprudenza, parimente nelle due Università, sono le seguenti:

1. Istituzioni di Economia sociale,
2. Diritto naturale e delle Genti,
3. Istituzioni di Diritto romano,
4. Diritto ecclesiastico,
5. Istituzioni di Diritto criminale,
6. Pandette,
7. Diritto patrio e commerciale,
8. Storia del Diritto.

Le Cattedre della Facoltà di Filosofia e Filologia, nella Università di Pisa, sono le seguenti:

1. Filosofia razionale,
2. Filosofia morale,
3. Storia e Archeologia,
4. Lettere italiane,
5. Lettere latine,
6. Lettere greche,
7. Lingue orientali,
8. Pedagogia.

Le Cattedre della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nelle due Università di Pisa e di Siena, sono le seguenti:

1. Istologia e Anatomia umana,
2. Fisiologia e fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,
3. Patologia generale,
4. Materia medica,
5. Chimica farmaceutica,
6. Ostetricia,
7. Patologia chirurgica,
8. Clinica medica, e Trattati di Patologia speciale medica,
9. Clinica chirurgica e Trattati di Chirurgia operatrice,
10. Tossicologia e Medicina forense,
11. Igiene pubblica e privata.

Le Cattedre della Facoltà di Scienze matematiche, sono le seguenti:

1. Algebra,
2. Geometria analitica,
3. Geometria descrittiva e Architettura civile e idraulica,
4. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale,
5. Calcolo differenziale e principj di Calcolo integrale,
6. Calcolo integrale,

7. Analisi superiore,
8. Meccanica,
9. Fisica matematica, Meccanica celeste e Geodesia.

Le Cattedre della Facoltà di Scienze naturali, nella Università di Pisa, sono le seguenti:

1. Fisica,
2. Chimica,
3. Mineralogia e Geologia,
4. Botanica,
5. Anatomia comparata e Zoologia,
6. Fisica terrestre e Geografia fisica.

Art. 4. La Sezione universitaria di Agronomia e Veterinaria avrà le Cattedre seguenti:

1. Agronomia e Pastorizia,
2. Chimica agraria,
3. Anatomia e Fisiologia degli animali domestici e Veterinaria operatoria,
4. Zoojatria e Clinica zoojatrica.

Art. 5. Da ora in avanti gli Esami di Baccellierato saranno sostenuti al termine degli studj dei Licei, davanti a Professori addetti alle due Università, ed espressamente delegati, e serviranno per l' ammissione agli studj universitarj.

Art. 6. Per l' ammissione agli studj universitarj nella Facoltà di Teologia, Giurisprudenza, Filosofia e Filologia, l' esame di Baccelliere si aggirerà in

1. Lettere italiane e latine,
2. Filosofia,
3. Aritmetica,
4. Elementi di Geometria piana,
5. Elementi di Fisica.

Per la Facoltà di Medicina e Chirurgia l' esame di Baccelliere verserà intorno alle

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica e Geometria piana,
3. Fisica,
4. Anatomia umana.

Per la Facoltà di Scienze matematiche, l' esame di Baccelliere si aggirerà sopra

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica,
3. Geometria e Trigonometria,
4. Algebra elementare,
5. Fisica,
6. Agraria (per gli Ammittendi ai Ruoli delle Matematiche applicate).

Per la Facoltà di Scienze naturali detto esame verterà sopra

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica,
3. Geometria e Trigonometria,
4. Algebra,
5. Fisica.

Per l' ammissione agli studj di Agronomia l' esame di Baccelliere si porterà sopra le seguenti materie:

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica, Geometria e Trigonometria,
3. Algebra,
4. Fisica,
5. Agronomia.

Per l' ammissione agli studi di Veterinaria, si aggirerà sopra:

1. Lettere italiane e latine,
2. Aritmetica e Geometria,
3. Fisica,
4. Chimica,
5. Botanica,
6. Anatomia umana e comparata.

ART. 7. Il corso di studj per conseguire la Laurea dottorale nelle diverse Facoltà sarà di quattro anni, ad eccezione della Facoltà Medico-Chirurgica, nella quale questo corso sarà di cinque anni.

ART. 8. I Giovani non potranno passar dagli studj di un anno a quelli del successivo senza avere subito con approvazione l' esame di passaggio sulle materie studiate nel precedente anno.

ART. 9. La Facoltà di Teologia, nelle due Università di Pisa e di Siena, conferisce le Lauree di

1. Sacra Teologia e
2. Sacra Teologia e Diritto ecclesiastico.

Per conseguire la Laurea in Sacra Teologia l' ordine degli studj sarà il seguente:

Nel primo anno

1. Filosofia morale,
2. Sacra Scrittura,
3. Teologia dommatica.

Nel secondo anno

1. Sacra Scrittura,
2. Teologia dommatica,
3. Teologia morale.

Nel terzo anno

1. Teologia morale,
2. Teologia apologetica,
3. Storia ecclesiastica.

Nel quarto anno

1. Teologia morale,
2. Teologia apologetica,
3. Storia ecclesiastica,
4. Pedagogia.

Gli Esami per ottenere la Laurea in Sacra Teologia si istituiranno sopra la Teologia dommatica e apologetica, la Teologia morale, la Sacra Scrittura, e la Storia ecclesiastica.

I Giovani che vorranno conseguire la Laurea in Sacra Teologia e Diritto ecclesiastico dovranno aggiungere agli studj sopra descritti

Nel primo anno. Lo studio del Diritto naturale,

Nel secondo anno. Quello delle Istituzioni di Diritto Romano,

Nel terzo e nel quarto anno. L' altro di Diritto ecclesiastico.

E prima di sottoporsi all' esame di Laurea davanti alla Facoltà di Teologia, dovranno sostenere al termine del 4° anno un Esame sul Diritto ecclesiastico davanti un Collegio di Professori di Giurisprudenza.

Art. 10. Gli studj della Facoltà di Giurisprudenza saranno ordinati nel modo seguente:

Nel primo anno

1. Filosofia razionale,
2. Diritto naturale e delle Genti,
3. Elementi di Economia sociale,
4. Istituzioni di Diritto Romano.

Nel secondo anno

1. Filosofia morale,
2. Istituzioni di Diritto Romano,
3. Diritto ecclesiastico,
4. Pandette.

Nel terzo anno

1. Istituzioni di Diritto criminale,
2. Diritto commerciale,
3. Pandette.

Nel quarto anno

1. Diritto patrio,
2. Pandette,
3. Storia del Diritto.

Gli Esami di Laurea si istituiranno sopra il Diritto civile, criminale, ecclesiastico, patrio e commerciale.

ART. 11. Nella Facoltà di Filosofia e Filologia l' ordine degli studj sarà il seguente:

Nel primo anno

1. Filosofia razionale,
2. Lettere italiane,
3. Lettere latine,
4. Lettere greche.

Nel secondo anno

1. Filosofia morale,
2. Lettere italiane,
3. Lettere latine,
4. Lettere greche.

Nel terzo anno

1. Istituzioni di Economia sociale,
2. Lettere greche,
3. Storia e Archeologia.

Nel quarto anno

1. Diritto naturale e delle Genti,
2. Storia ed Archeologia,
3. Storia della Filosofia,
4. Pedagogia.

Gli Esami per ottenere le Lauree in Filosofia e Filologia dovranno necessariamente abbracciare le Lettere Italiane, Latine, Greche, la Filosofia e la Pedagogia, e potranno estendersi alle Lingue Orientali per quelli studenti che ne avranno frequentate le Lezioni, e vorranno che ne sia fatta menzione nel Diploma di Laurea.

ART. 12. Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia l' ordine degli studj sarà il seguente:

Nel primo anno

1. Fisica,
2. Chimica,
3. Botanica,
4. Anatomia umana.

Nel secondo anno

1. Chimica,
2. Anatomia umana,
3. Anatomia comparata,
4. Fisiologia.

Nel terzo anno

1. Fisiologia e fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,
2. Patologia generale,
3. Patologia chirurgica,
4. Chimica farmaceutica.

Nel quarto anno

1. Materia medica,
2. Clinica medica, e Trattati di Patologia speciale medica,
3. Clinica chirurgica, e Trattati di Chirurgia operatoria,
4. Tossicologia e Medicina forense.

Nel quinto anno

1. Ostetricia e Clinica ostetrica,
2. Clinica Medica e Trattati di Patologia speciale medica,
3. Clinica chirurgica e Trattati di Chirurgia operatoria,
4. Igiene pubblica e privata.

Gli Esami per ottenere la Laurea in Medicina e Chirurgia cadranno sulle materie studiate nel IV. e nel V. anno.

ART. 13. La Facoltà di Scienze matematiche, nella Università di Pisa, conferisce le Lauree:

1. In Scienze matematiche pure,
2. In Scienze matematiche applicate.

Il corso di studj necessarj a conseguire la Laurea in Scienze matematiche pure è il seguente:

Nel primo anno

1. Algebra,
2. Geometria analitica,
3. Geometria descrittiva,
4. Fisica.

Nel secondo anno

1. Calcolo differenziale e principj di Calcolo integrale,
2. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale,
3. Chimica.

Nel terzo anno

1. Calcolo integrale,
2. Meccanica,
3. Analisi superiore,
4. Geodesia.

Nel quarto anno

1. Calcolo integrale,
2. Meccanica,

3. Analisi superiore,
4. Fisica matematica e Meccanica celeste.

Gli Esami per ottenere la Laurea in Matematiche pure verteranno sopra il Calcolo differenziale ed integrale, la Meccanica, l'Analisi superiore, la Fisica matematica, e la Meccanica celeste.

Il Corso di studj necessarj a conseguire la Laurea in Scienze matematiche applicate è il seguente:

Nel primo anno

1. Algebra,
2. Geometria analitica,
3. Geometria descrittiva,
4. Fisica.

Nel secondo anno

1. Calcolo differenziale e principj di Calcolo integrale,
2. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale,
3. Geometria descrittiva e applicazione della medesima al Disegno geometrico,
4. Chimica.

Nel terzo anno

1. Calcolo integrale,
2. Meccanica,
3. Architettura civile e idraulica,
4. Mineralogia e Geologia,
5. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale.

Nel quarto anno

1. Meccanica,
2. Architettura civile e idraulica,
3. Geodesia,
4. Fisica terrestre, e Geografia fisica,
5. Agronomia.

Gli Esami per essere insigniti della Laurea nelle Scienze matematiche applicate si aggireranno sulle materie studiate nei due ultimi anni Universitarj.

Art. 14. Nella Facoltà di Scienze naturali gli studj saranno così ordinati:

Nel primo anno

1. Fisica,
2. Chimica,
3. Botanica,
4. Anatomia umana.

Nel secondo anno

1. Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale,
2. Chimica,

3. Botanica,
4. Zoologia e Anatomia comparata.

Nel terzo anno

1. Fisiologia umana e Fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,
2. Zoologia e Anatomia comparata,
3. Mineralogia e Geologia.

Nel quarto anno

1. Mineralogia e Geologia,
2. Zoologia,
3. Fisica terrestre e Geografia fisica,
4. Agronomia.

L' Esame per ottenere la Laurea nelle Scienze naturali si aggirerà sulla Zoologia e Anatomia comparata, Botanica, Mineralogia e Geologia, Fisica terrestre e Geografia fisica.

ART. 15. La Sezione di Agronomia e Veterinaria, istituita nella Università di Pisa, conferisce il Diploma di Licenza in Agronomia dopo tre anni di studj ordinati come appresso:

Nel primo anno

1. Fisica,
2. Chimica,
3. Botanica,
4. Geometria descrittiva.

Nel secondo anno

1. Chimica agraria,
2. Agronomia,
3. Architettura civile e idraulica.

Nel terzo anno

1. Mineralogia e Geologia,
2. Fisica tecnologica,
3. Architettura rurale,
4. Agronomia.

Gli esami di passaggio da un anno all' altro, in questa Sezione, si aggireranno sulle materie insegnate nell' anno precedente.

L' Esame per il Diploma di Licenza in Agronomia sarà dato sulle materie studiate nel 2° e 3° anno.

ART. 16. La stessa Sezione di Agronomia e Veterinaria conferisce ii Diploma di Licenza in Veterinaria dopo tre anni di studj seguiti come appresso:

Nel primo anno

1. Chimica farmaceutica,
2. Fisiologia,

3. Patologia generale,
4. Anatomia e Fisiologia degli animali domestici.

Nel secondo anno

1. Materia medica,
2. Zoojatria e Clinica zoojatrica,
3. Veterinaria operatoria.

Nel terzo anno

1. Clinica Zoojatrica, e Trattati delle Epizottie,
2. Veterinaria operatoria.

I relativi Esami di passaggio da un anno all' altro si aggireranno sulle materie insegnate nell' anno precedente.

L' Esame per il Diploma di Licenza in Veterinaria sarà dato sulle materie studiate nel 2° e 3° anno.

ART. 17. Oltre la Sezione della Facoltà Medico-Chirurgica della Università di Pisa, insegnante nell' Arcispedale di S. Maria Nuova, saranno istituite in Firenze per l' insegnamento pratico, e lo scientifico perfezionamento, quattro altre Sezioni Universitarie di

1. Filosofia, Filologia e Storia,
2. Giurisprudenza e Scienze politiche,
3. Scienze matematiche,
4. Scienze naturali.

ART. 18. Regolamenti speciali determineranno in appresso le Cattedre da cui dovranno esser formate e le discipline da osservarsi tanto negli studj delle diverse Sezioni di perfezionamento scientifico e pratico, quanto nella collazione delle Matricole per l' esercizio di professioni liberali, e dei Diplomi per l' ammissione ai pubblici Impieghi.

Art. 19. Frattanto rimarranno in vigore tutti i Regolamenti Universitari ai quali col presente Decreto non vien derogato, non che le discipline tuttora vigenti si per il conferimento delle Matricole, come per l' ammissione agl' Impieghi.

Disposizioni transitorie.

ART. 20. Per l' ammissione agli studj Universitarj nel futuro anno accademico, che dovranno iniziarsi a seconda del presente Decreto, e sino al riordinamento degli Studi dei Licei, gli Esami di Baccelliere sulle materie indicate all' Art. 6 si daranno nelle due Università, dovunque i Concorrenti a tali Esami abbiano fatti i relativi studj.

ART. 21. I Giovani del 2°, 3° e 4° anno i quali abbiano studiato a norma del precedente sistema, nei loro Esami di passaggio saranno considerati come studenti del 1°, 2° e 3° anno, aspiranti a passare respettivamente al 2°, 3° e 4° anno di studj nel nuovo sistema.

Da questa disposizione però restano eccettuati gli Studenti nella Facoltà di Medicina e Chirurgia pei quali il Corso di studj è mantenuto di anni cinque.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno Luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. Bon-Compagni

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. Ridolfi

DOCUMENTO XL.

Al Sig. Provveditore dell' Università di Siena.

Occorrendo alcuni schiarimenti al Riordinamento degli studj universitarj, per ciò che concerne specialmente l' Università di Siena, il Ministero dell' Istruzione pubblica significa a V. S. Ill.ma che la Cattedra di Pedagogia fu istituita nell'Università di Pisa per la Scuola Normale alla quale spetta più particolarmente. Il Governo si riserba a decidere in seguito se debba ritenere obbligatorio il corso di Pedagogia anche nella facoltà Teologica di Siena, e in tal caso la Cattedra di questa Scienza sarà posta nel Liceo.

Secondo l'Articolo 12 del Riordinamento ecc. nel 2° anno gli studenti Medicina e Chirurgia debbono frequentare le lezioni di Anatomia comparata: questa Cattedra deve essere nel Liceo di Siena, come in ogni altro Liceo: egualmente il corso di Agraria, richiesto all' Esame di Baccelliere deve essere in tutti i Licei.

Lo studio della Lingua Greca e della Lingua Ebraica deve essere obbligatorio per coloro che fanno gli studj della Facoltà Teologica nel primo e nel secondo anno.

Per quest'anno l'esame di Baccellierato sarà dato secondo le norme degli anni precedenti.

Nel prossimo Novembre non si darà più nelle due Università l'esame di ammissione, ma si darà soltanto quello di Baccellierato. Coloro che avessero in parte fallito la prova in questo esame nell'Agosto scorso, potranno come negli altri anni ottenere di fare una nuova prova a Novembre sulle materie nelle quali riescì male la prima.

Nella facoltà di Medicina e Chirurgia vi sarà un esame di passaggio dal 4° al 5° anno. Dopo il 5° anno l'esame non avrà luogo per le materie sulle quali sia stato già preso il detto esame di passaggio.

In questa facoltà di Medicina e Chirurgia i giovani entreranno nell'Università con un esame di ammissione come nell' antico ordinamento, anche negli anni futuri potranno prendere questo esame nel prossimo Novembre.

Tanto le significo per sua norma e regola, e acciocchè V. S. Ill.ma sia in grado di dare i necessarj schiarimenti alle domande, che le venissero fatte in proposito.

Ho l'onore di ripetermi con particolare stima.

Di V. S. Ill.ma
Dal Ministero della pubblica Istruzione
Li 12 Settembre 1859.
C. RIDOLFI

Dev.mo Obb.mo Servitore
R. NOCCHI

DOCUMENTO XLI.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

Il Governo della Toscana

Considerando che un Governo il quale tenga gli studj nell' onore loro dovuto presso le nazioni civili, ha il debito di ricompensare i Professori delle Università in modo conveniente alla importanza sociale dell' ufficio che esercitano, e alle cure che questo richiede,

Decreta:

I Ruoli normali delle Università di Pisa e di Siena sono stabiliti nel modo seguente:

ART. 1. Lo stipendio annuo dei Professori della Università di Pisa è fissato in lire italiane quattromila.

Quei Professori che all' insegnamento cattedratico congiungono l' insegnamento clinico, avranno lo stipendio di lire italiane cinquemilacinquecento.

I Professori supplenti godranno di uno stipendio di lire italiane tremila.

Gli Aiuti dei Professori godranno di uno stipendio annuo di lire italiane millecinquecento.

L' Aiuto del Clinico chirurgico incaricato delle lezioni di Chirurgia minore, avrà lo stipendio annuo di lire itatiane milleottocento.

Il Dissettore anatomico godrà l' annuo stipendio di lire italiane duemilacinquecento.

ART. 2. Nella Università di Siena i Professori godranno dello stipendio annuo di lire italiane tremila.

I Professori che all' insegnamento cattedratico congiungono l' insegnamento clinico, avranno lo stipendio annuo di lire quattromila.

I Professori Supplenti godranno di uno stipendio annuo di lire duemilaquattrocento italiane.

Gli Aiuti dei Professori godranno di uno stipendio annuo di lire milledugento italiane.

Il Dissettore anatomico avrà uno stipendio di lire millesettecento italiane.

ART. 3. In ambedue le Università i Professori godranno un aumento triennale di lire italiane dugento.

Ai Professori che all' obbligo della Cattedra hanno aggiunto quello di dirigere qualche Stabilimento, è assegnata la somma di lire quattrocento italiane all' anno, e dove il bisogno del servizio lo richieda, avranno anche l' alloggio.

Per il caso che un Professore sia incaricato di un numero di lezioni settimanali maggiore di quello normale, potrà avere un aumento di stipendio di lire italiane settecento.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li otto novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

DOCUMENTO XLII.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

Il Governo della Toscana

Decreta:

ART. 1. I Professori nominati anteriormente al Decreto di questo giorno godranno della provvisione stabilita dal Decreto medesimo, beninteso che dovrà in quella provvisione imputarsi e rimanere assorbito qualunque emolumento del quale precedentemente godessero per qualsivoglia titolo, tranne gli aumenti triennali lucrati in conformità della Legge organica del 1841 dei quali dovrà tenersi un conto distinto perchè siano cumulati con la provvisione normale.

ART. 2. I Professori i quali godessero di una provvisione, che indipendentemente dagli aumenti triennali superasse quella stabilita dal Ruolo normale, conserveranno il di più a titolo di pensione supplementaria.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li otto novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi

DOCUMENTO XLIII.

Regnando S. M. Vittorio Emanuele

Il Governo della Toscana

Visto il Decreto del 31 luglio 1859 sul riordinamento degli studj Universitarj e volendo provvedere del personale occorrente le Cattedre in esso stabilite fermi stanti gli stipendi fissati nel Decreto del dì otto del mese corrente.

Decreta le seguenti nomine.

Per l' Università di Pisa

Facoltà di Teologia

Teologia morale — Mancini Sacerdote Giuseppe Professore supplente.
Scrittura sacra — Mazzanti Sacerdote Marcello Professore supplente.
Teologia dommatica — Brogialdi Sacerdote Aldo Luigi Professore supplente.
Teologia apologetica — Dal Padule Cav. Francesco Professore.
Storia ecclesiastica — Sbragia Canonico Ranieri Professore.

Facoltà di Filosofia e Filologia

Filosofia razionale — Paganini Dott. Carlo Professore.
Filosofia morale — Lenzi Sacerdote Eugenio Professore supplente.
Storia — Villari Pasquale Professore supplente.
Lettere italiane — De Santis Francesco Professore.
Lettere latine e Archeologia — Ferrucci Dott. Michele Professore.
Lettere greche — Comparetti Dott. Domenico Professore.
Lingue orientali — Fantoni Canonico Gaetano Professore.
Pedagogia — Pecchioli Dott. Gaspero Professore.

Facoltà di Giurisprudenza

Instituzioni di Economia sociale — Ferrara Dott. Francesco Professore.
Diritto naturale e delle genti — Imbriani Paolo Emilio Professore.

Istituzioni di Diritto romano — Doveri Avv. Alessandro Professore.

Diritto Ecclesiastico — Gozzani Avv. Raimondo Professore,

Instituzioni di Diritto criminale — Carrara Avv. Francesco Professore.

Pandette — Conticini Avv. Pietro Professore.

Diritto patrio e commerciale — Fabbrizzi Avv. Giovanni Professore.

Storia del Diritto — Giorgini Avv. Gio. Battista Professore.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Anatomia — Duranti Dott. Pietro Professore.

Chimica farmaceutica — Orosi Dott. Giuseppe Professore.

Fisiologia — Studiati Dott. Cesare Professore.

Patologia generale — Fedeli Dott. Fedele Professore.

Materia medica — Bacchetti Dott. Onorato Professore supplente.

Ostetricia — Centofanti Dott. Vincenzo Professore.

Patologia Chirurgica — Marcacci Dott. Antonio Professore.

Clinica medica e Trattati di patologia speciale medica — Bartolini Dott. Antonio Professore.

Clinica Chirurgica e Trattati di Chirurgia operatoria — Burci Dott. Carlo Professore.

Medicina forense — Corticelli Dott. Alessandro Professore.

Igiene pubblica e privata — Sancasciani Dott. Clemente Professore.

Facoltà di Scienze matematiche

Algebra — Novi Dott. Giovanni Professore.

Geometria analitica — Sbragia Dott. Fabio Professore.

Geometria descrittiva, Architettura civile e Idraulica — Guglielmo Martolini Professore.

Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale — Pacinotti Dott. Luigi Professore.

Calcolo differenziale e principii di Calcolo integrale — Botto Gaspero Professore.

Calcolo integrale — Lavagna Giovan Maria Professore.

Analisi e Geometria superiore — Betti Dott. Enrico Professore.

Meccanica — Barsotti Dott. Giovanni Professore.

Fisica matematica, Meccanica celeste e Geodesia — Mossotti Dott. Ottaviano Professore.

Facoltà di Scienze naturali

Fisica — Felici Dott. Riccardo Professore.

Chimica — De Luca Dott. Sebastiano Professore.

Mineralogia e Geologia — Meneghini Cav. Giuseppe Professore.

Botanica — Savi Dott. Pietro Professore.

Anatomia comparata e Geologia — Savi Cav. Paolo Professore.

Fisica terrestre e Geografia fisica — Meneghini Cav. Giuseppe Professore incaricato della supplenza.

Sesione di Agronomia e Veterinaria

Agronomia e Pastorizia — Cuppari Dott. Pietro Professore.

Chimica Agraria — Vaca — De Luca Professore incaricato della supplenza.

Anatomia e Fisiologia degli Animali domestici e Veterinaria operatoria — Lombardini Ferdinando Professore supplente.

Zoojatria e Clinica Zoojatrica — Tonelli Dott. Felice Professore.

Ajuti

Aiuto al Professore di Clinica medica — Bellini Dott. Ranieri.

Ajuto al Professore di Clinica chirurgica — Nistri Dott. Giovanni.

Ajuto al Professore di Botanica — Cocchi Dott. Igino.

PER L' UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di Teologia

Scrittura sacra — Bobone P. Girolamo Professore incaricato della supplenza nell' insegnamento dell' Ebraico.

Teologia dommatica — Dott. Giuseppe Focacci Professore.

Teologia Apologetica — Pucci Sisti Raffaello Professore.

Teologia morale — Canonico Padelletti Domenico Professore.

Storia Ecclesiastica — Dott. Arcidiacono Mattei Giuseppe Professore.

Lingua greca — Eugenio Ferrai Professore supplente esonerato dall' insegnamento dell' Ebraico.

Facoltà di Giurisprudenza

Istituzioni di Economia sociale — Consigliere Ranieri de' Rocchi Professore.

Diritto Naturale e delle Genti — P. Pendola Tommaso Professore.

Istituzioni di Diritto Romano — Dott. Castellini Valerio Professore.

Diritto Ecclesiastico — Avv. Ciacci Pietro Professore.

Istituzioni di Diritto Criminale — Mariano Mucciarelli Professore.

Pandette — Avv. Lisi Francesco Professore.

Diritto Patrio e Commerciale — Avv. Farmeschi Martino Professore supplente.

Storia del Diritto — Dott. Vegni Galgano Professore supplente.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Anatomia Umana e Comparata — Dott. Tigri Atto Professore.

Fisiologia — Dott. Puccianti Gaetano Professore.

Patologia Generale — Dott. Mattei Raffaello Professore.

Materia Medica — Dott. Gabbrielli Salvadore Professore.

Chimica farmaceutica — Dott. Pollacci Egidio Professore supplente.

Ostetricia — Dott. Minati Carlo Professore.

Patologia Chirurgica — Dott. Marcacci Giosuè Professore.

Clinica medica e Trattati di Patologia speciale medica — Pietro Burresi Professore.

Clinica Chirurgica e Trattati di Chirurgia operatoria — Dott. Palamidessi Cosimo Professore.

Il Dott. Berti Enrico, attual Chirurgo operatore nello Spedale di Siena, nominato Professore onorario, ha l' incarico di supplire al Palamidessi nei mesi delle vacanze.

Medicina forense — Dott. Livi Carlo Professore supplente.

Igiene pubblica e privata — Dott. Sadun Beniamino Professore.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. Ridolfi

DOCUMENTO XLIV.

Regnando S. M. Vittorio Emanuele

Il Governo della Toscana

Considerando che è necessario ordinare l' insegnamento nel Liceo di Siena in modo che serva non solo di preparazione, ma anche di aiuto agli studi della Università,

Decreta:

Art. 1. Nel Liceo di Siena sono istituite le Cattedre seguenti:

Algebra
Geometria descrittiva e Disegno di costruzioni e macchine specialmente agrarie
Agraria.

Art. 2. Nel medesimo Liceo si daranno ancora i seguenti insegnamenti i quali apparterranno in parte al corso liceale, in parte al corso universitario

Storia
Filosofia razionale
Filosofia morale
Fisica
Chimica
Storia naturale e specialmente Botanica.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventinove novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. Ricasoli

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. Ridolfi

DOCUMENTO XLV.

Regnando S. M. Vittorio Emanuele

Il Governo della Toscana

Visto il Decreto in data di oggi col quale si riordina il Liceo di Siena,

Decreta:

Art. 1. Lo stipendio de' Professori incaricati degl' insegnamenti di che all' art. 2.° del citato Decreto è fissato in lire italiane 2400 all' anno.

Art. 2. Ai Professori che all' obbligo della Cattedra hanno aggiunto quello di dirigere qualche stabilimento è assegnata la somma di lire italiane 300 all' anno.

Il Ministro della pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventinove novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. Ricasoli

Il Ministro dell' Istruzione pubblica
C. Ridolfi

DOCUMENTO XLVI.

Ministero dell' Istruzione pubblica

Nelle due Università di Pisa e di Siena saranno ammessi al primo anno di corso speciale senza altro esperimento, coloro che hanno vittoriosamente sostenute tutte le prove che costituiscono, secondo l' antico sistema l' esame di ammissione.

Di tal benefizio potranno godere ancora tutti quelli che non subirono l' esame di ammissione nel decorso giugno, o tralasciarono alcuna delle prove che lo componevano, o in una di esse non ottennero approvazione, purchè per altro sostengano o completino adesso l' esame antedetto, col metodo praticato avanti il Decreto del dì 31 luglio 1859,

Gli aspiranti alla Laurea in Teologia, Giurisprudenza e Filosofia e Filologia, saranno però tenuti, dopo una simile facilitazione, ad intervenire nel prossimo anno accademico alla lezione di Fisica, senza l' obbligo di sostenervi esame al termine dell'anno.

Gli studenti Medicina e Chirurgia che hanno sostenuto o sosterranno in una delle due Università, prima del nuovo anno accademico, l' esame di Baccelliere, a forma del cessato Regolamento, passeranno nel secondo anno, come all' articolo 21 delle disposizioni transitorie del Decreto del 31 luglio 1859, restando però ad essi l' obbligo di assistere alle lezioni di Botanica, che formerà parte dell' esame di passaggio al terzo anno.

Gli studenti Matematiche applicate, che dopo passati due anni nel soppresso Studio di Pisa, hanno felicemente sostenuto o sosterranno adesso nella ripristinata Università l'esame in Chimica, Geometria descrittiva, e Calcolo differenziale, potranno conseguire la Laurea con soli due nuovi anni di studio, purchè corrispondano la tassa del corso dal quale vengono dispensati.

Le facilità accordate relativamente agli esami di ammissione colle presenti dichiarazioni, saranno estese anche a coloro che volessero incominciare gli studj nell' anno accademico 1860-61, e non più oltre.

(Dal *Monitore Toscano* del 6 Dicembre 1859).

DOCUMENTO XLVII.

Al Sig. Provveditore dell' Università di Siena.

Il Ministero della pubblica Istruzione significa alla S. V. Ill.ma, per l' uso conveniente, che il Governo della Toscana con risoluzione de' 9 di questo mese ha ripristinato i posti di Sapienza tutti esclusivamente per l' Università di Pisa, derogando in quanto può occorrere al disposto in proposito dal Decreto del 28 Ottobre 1851 e dagli ordini successivi, lasciando per altro facoltà ai giovani che godettero del posto di Sapienza a Siena, di continuare a goderlo nella medesima Città.

Con la medesima risoluzione il Governo ha inoltre stabilito che i soccorsi gravanti sulla Depositeria, e quelli che dava il Principe della sua Cassa privata, sieno cumulati insieme e ridotti ad otto sussidi di scudi cinquanta per cadauno, concedibili per un anno, e riconfermabili, da gravare tutti egualmente sulla Cassa della Depositeria Generale.

Degli otto sussidi predetti, cinque sono destinati a favore di studenti nell'Università di Pisa, gli altri a favore di studenti in quella di Siena.

Sono confermati intanto nel godimento di essi per l' anno in corso:

. . . .

Frattanto ho l'onore di essere con tutto l'ossequio.

Di V. S. Ill.ma

Li 18 Dicembre 1859. Dev.mo Servitore

C. Ridolfi R. Nocchi

DOCUMENTO XLVIII.

Ministero della Pubblica Istruzione

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

Il R. Governo della Toscana

Considerando che sarebbe di maggiore utilità per gli studii nell' Università di Siena, se le Cattedre stabilite con Decreto del dì 29 Novembre 1859 fossero universitarie;

Considerando che per la facoltà di Giurisprudenza e per quella di Teologia fa d' uopo aggiungere nell' Università di Siena una Cattedra di BB. Lettere latine e italiane;

Considerando che prima di eseguire queste modificazioni è necessario provvedere all' insegnamento del Liceo Senese;

Decreta:

ART. 1. Le Cattedre di Storia, Filosofia razionale, Filosofia morale, Fisica, Chimica e Storia Naturale istituite con Decreto del dì 29 Novembre 1859, sono dichiarate Universitarie, e cessano di appartenere al Liceo.

ART. 2. I Titolari di dette Cattedre godranno dell'emolumento stabilito per i Professori della Università di Siena, con Decreto dell' 8 Novembre 1859.

ART. 3. È istituita nell' Università di Siena una Cattedra di Letteratura italiana e latina, alla quale è annesso lo stipendio stabilito dal sovraccitato Decreto dell' 8 Novembre 1859.

ART. 4. Il presente Decreto dovrà avere effetto al principio del nuovo anno scolastico, alla qual'epoca dovrà esser provveduto a compiere il Liceo.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove Marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

DOCUMENTO XLIX.

Ministero della Pubblica Istruzione

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

Il R. Governo della Toscana

Volendo provvedere di doti convenienti ai bisogni dell' insegnamento le Cattedre dell' Università di Siena, alle quali è annesso un Gabinetto:

Decreta:

ARTICOLO 1. Le dotazioni dei Gabinetti dell' Università di Siena sono stabilite come appresso:

Al Gabinetto di Fisica sono assegnate annue lire italiane milleciquecento.

Al Gabinetto di Chimica annue lire italiane mille.

Al Gabinetto di Storia naturale annue lire italiane mille.

Al Gabinetto di Anatomia annue lire italiane ottocento.

Per la Cattedra di Chimica farmaceutica annue lire italiane seicento.

Per la Cattedra di Agraria annue lire italiane quattrocento.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove Marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

DOCUMENTO L.

Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione che stabilisce il Regolamento per l' insegnamento nei Licei.

REGOLAMENTO PER I LICEI

ART. 1. L' insegnamento nei Licei sarà distribuito nel modo seguente:

PRIMO ANNO.

Filosofia elementare; tre lezioni per settimana;
Letteratura latina; tre lezioni per settimana;
Principii di Letteratura greca; tre lezioni per settimana;
Compendio della Storia politica, religiosa e letteraria dell' Italia; tre lezioni per settimana;
Algebra elementare; due lezioni per settimana;
Geometria; due lezioni per settimana;
Elementi di Chimica; tre lezioni per settimana;
Letteratura francese, (in Livorno e in Firenze); tre lezioni per settimana.

SECONDO ANNO.

Preparazione al Baccellierato.

Filosofia elementare; tre lezioni per settimana;
Letteratura italiana; tre lezioni per settimana;
Letteratura greca; tre lezioni per settimana;
Compendio di Storia universale; tre lezioni per settimana;
Istituzioni di Diritto romano; tre lezioni per settimana;
Algebra e Trigonometria; tre lezioni per settimana;
Geometria; tre lezioni per settimana;
Fisica elementare; tre lezioni per settimana;
Elementi di Chimica; due lezioni per settimana;
Elementi di Storia naturale, Mineralogia e Geologia; tre lezioni per settimana: Botanica e Zoologia; tre lezioni per settimana;
Anatomia umana elementare; tre lezioni per settimana;
Agraria; tre lezioni per settimana;

ART. 2. Il corso liceale, sarà obbligatorio per le varie classi degli scolari nel modo seguente:

Le Classi che si preparano al Baccellierato per le facoltà di Teologia, e di Filosofia e Filologia, avranno gl' insegnamenti della Letteratura italiana e latina, della Letteratura greca e della Storia.

La Classe di Giurisprudenza, avrà i medesimi insegnamenti, più il Diritto romano e patrio, e il Diritto Criminale.

La Classe di Medicina e Chirurgia avrà la Chimica, l'Anatomia umana e la Storia naturale.

La Classe di Matematiche avrà la Geometria e la Trigonometria, l'Algebra, la Chimica e l'Agraria.

La Classe di Scienze Naturali avrà l' Algebra, la Geometria e la Trigonometria, la Chimica e la Storia naturale.

La Classe di Agronomia avrà la Geometria e la Trigonometria, la Chimica, l'Agraria e la Storia naturale.

La Classe di Farmacia avrà la Chimica, la Storia naturale e l'Anatomia umana.

La Filosofia, la Fisica e la Letteratura italiana sono comuni a tutte le Classi.

Li dieci Marzo milleottocentosessanta.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. Ridolfi

Il Segretario del Ministro
R. Nocchi

DOCUMENTO LI.

Al Sig. Provveditore dell' Università di Siena.

Per provvedere alle conseguenze a cui dà luogo la dimissione di Monsignor Arcivescovo dall' Ufficio di Arcicancelliere della R. Università di Siena, per ordine di S. E. il Governator Generale faccio noto alla S. V. che la collazione delle Lauree si farà dal Collegio dei Professori di ciascuna facoltà presieduto dal Provveditore e con le solite forme di ceremonia. Il Cancelliere dell' Università si rogherà dell'Atto, e il Diploma sarà dato in nome di S. M. il Re. Per ogni altra difficoltà di esecuzione di questo temporario provvedimento, S. E. il Governatore se ne rimette alla saviezza della S. V. dandole ogni più larga facoltà perchè la cosa proceda con perfetta regola. Aggiungo inoltre che a questa Direzione sembrerebbe conveniente che si continuasse a praticare una diversità di forme tra le Lauree dei Cattolici e degli Acattolici, se pure a ciò non fa ostacolo l'assenza del rappresentante dell'Autorità Ecclesiastica. Ma anche su questo se ne rimette al savio giudizio della S. V.

Profitto di quest' occasione per chiederle i Regolamenti che stabiliscono le relazioni tra l'Arcicancelliere e l'Università, e quelli che si riferiscono alle formalità delle Lauree affinchè possa sottoporli all'esame di S. E. il Governatore per procurare definitive provvisioni in questo proposito.

Mi pregio frattanto di professarmi con distinto ossequio.

Di V. S. Illma.
Dalla R. Direzione dell' Istruzion Pubblica
Li 20 Giugno 1860.

Devmo. Servitore
M. Tabarrini

DOCUMENTO LII.

Ministero della Pubblica Istruzione

CIRCOLARE *ai Rettori, Provveditori e Reggenti delle Università dell' Emilia, della Toscana, delle Marche e dell' Umbria.*

Torino 29 Ottobre 1860.

Al Sig. Provveditore dell' Università di Siena.

Nell' imminente riaprimento di cotesta Università non fa mestieri al sottoscritto di raccomandare alla S. V. Illma. lo zelo e la vigilanza sopra gli studj. Egli ha certezza che l'uno e l'altra, non che soddisfare, supereranno fors'anche ogni giusto desiderio e ogni ragionevole aspettazione. Ciò che importa, e non riesce punto facile in cotesti tempi, si è di trasfondere parte di quello zelo e di quella diligenza nei giovani. Non dubita lo scrivente che la S. V. vi userà tutte le arti migliori della persuasione temperata, laddove occorra, da discreto rigore e ajutata ogni giorno dalla cooperazione dei Professori. Ciò che bisogna alla salute d'Italia sono le armi e la scienza. Chi dunque non ha l'arme in pugno deve sudare sui libri e pendere attento dalla bocca de' suoi maestri. Gli scolari disattenti e svogliati tradiscono oggi la Patria non meno che sè medesimi e le proprie famiglie. Il Governo, pertanto, desidera che la scolaresca venga per tempo avvertita essere egli deliberato a non tollerare che gli esami generali o speciali, dati in qualunque Università del Regno, pecchino di troppa indulgenza e non rispondano al fine loro, che è di mallevare appresso il pubblico la scienza dei laureati nelle diverse Facoltà, e quindi il buon esercizio delle professioni liberali.

Però la S. V. è pregata con viva istanza a vigilare perchè l'opera delle Commissioni esaminatrici si adempia con vigore e severità, quante volte si avveri eziandio in cotesto Ateneo ciò che apparisce in altri parecchi, e vale a dire una inclinazione, non sempre lodevole, alla benignità e alla mitezza soverchia.

Nel Regolamento Universitario Generale, che è già firmato da S. A. il Principe Luogotenente, viene prescritta la massima pubblicità ad ogni specie di esame. E questa desidera lo scrivente sia procurata con ogni mezzo dalla S. V. ancora in cotesta Università, quando la legge formalmente ed espressamente non lo vieti.

Piacerà pure alla S. V. di dare ordine che le dissertazioni, le tesi e qualunque altra sorta di stampe e di scritti riferentisi ad esami ed a lauree non sieno distrutte, ma rimangano a requisizione di questo Ministero, onde servano di luce a formar giudicio sulla condizione degli studj e l'opera degli esaminatori.

Per ultimo la S. V. farà conoscere ai Professori ed agli Studenti che il Ministro sottoscritto serbasi facoltà di spedire persona di sua fiducia ad assistere officialmente agli esami ed alla celebrazione delle lauree.

Al sottoscritto gradisce sopramodo la occasione che gli si porge di accertare la S. V. della sua profonda stima e osservanza.

TERENZIO MAMIANI

Per copia conforme ecc.

Dalla Cancelleria della R. Università di Siena
Li 5 Novembre 1860.

G. BANDIERA *Cancelliere*

DOCUMENTO LIII.

La Direzione della Pubblica Istruzione

Visto il decreto del 9 Marzo 1860

Ordina

Che le Cattedre di Storia, di Filosofia razionale, di Filosofia morale della R. Università di Siena sieno aggregate alla Facoltà di Giurisprudenza.

Che le Cattedre di Chimica, di Fisica, di Botanica e Storia naturale sieno aggregate alla Facoltà di Medicina nella Università stessa.

Il Provveditore della R. Università di Siena è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Data li tre Novembre 1860.

Il Direttore interino
M. TABARRINI

Al Sig. Provveditore dell' Università di Siena.

DOCUMENTO LIV.

Il Governatore generale delle Provincie della Toscana

In seguito delle Disposizioni prese dal Ministero della pubblica Istruzione;

Ordina:

ART. 1. È sospesa per quest'anno la collazione delle Cattedre vacanti nella Facoltà Teologica della R. Università di Siena.

ART. 2. I Titolari delle Cattedre rimaste coperte in detta Università conserveranno i loro stipendj, e rimarranno a disposizione del R. Governo.

ART. 3. La Cattedra di Greco istituita in servigio della Facoltà Teologica sarà mutata in un insegnamento libero di Letteratura greca.

Il Direttore della Pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Data li cinque Novembre milleottocentosessanta.

Il Governatore Generale
RICASOLI

DOCUMENTO LV.

Ordinanza Provveditoriale relativa agli esami Ginnasiali e di Liceo

Li 25 Maggio 1861.

Il Cav. Provveditore della R. Università di Siena

Vista la Legge e Regolamenti del dì 10 Marzo 1860 sulla istruzione elementare e secondaria,

Viste le ordinanze tutte, e in specie quella pubblicata nel Monitore del 20 Dicembre 1860,

Viste le attribuzioni conferite ai Direttori e Capi delle Scuole dall' Art. 22 del Regolamento comunicato con Officiale della Direzione della Istruzione pubblica del 12 Novembre 1860, non che

Sentito il resoconto del Professore Delegato da questa Direzione per la conferenza tenuta in Firenze dai Direttori dei Licei nel 14 Aprile prossimo decorso,

Visto il disposto della Circolare del 18 Maggio corrente della Direzione della pubblica Istruzione del Governo generale delle Provincie della Toscana,

In virtù delle sopracitate attribuzioni, e tenuto fermo il disposto della legge, che niuno possa essere ammesso, nè passare dagli studj di un anno all' altro di ginnasio e di liceo, senza presentarsi ed avere ottenuto la dovuta approvazione nel relativo esame di ammissione, o di passaggio, e

Fino a nuove disposizioni, o nuove leggi in contrario,

Ordina

Che l' esame di passaggio dal Ginnasio al Liceo, o di ammissione al Liceo, consista

1.°) in una traduzione in scritto dal latino all' italiano di uno squarcio non conosciuto di un autore spiegato nell' anno;

2.°) in un componimento italiano;

3.°) in una prova orale

sulla letteratura italiana e latina,
sulla grammatica greca e traduzione dal greco,
sulla storia italiana e geografia, e sui primi elementi di algebra.

Che questa prova duri tre quarti d' ora divisibile ugualmente fra tutte le materie.

Che sia in facoltà dei giovani, se ne vogliono fatta menzione nell' attestato, il sottoporsi ad una prova in scritto di un componimento latino.

Che l' esame di primo anno di Liceo, comune a tutte le classi, consista

1.°) In una traduzione in scritto dal latino di uno squarcio sconosciuto di un autore spiegato nell' anno;

2.°) In un componimento italiano;

3.°) In una prova orale

sopra la Filosofia elementare,
sopra i principj di letteratura greca,
sopra la storia italiana,
sopra la geometria elementare,
sopra l' algebra elementare,
sopra gli elementi di Chimico-Fisica.

Che questa prova duri un' ora.

Che per i giovani, i quali si dirigono per gli studj di Teologia, Filologia e Filosofia, sia obbligatoria una prova di un componimento latino; e che per gli altri sia facoltaliva.

Che nelle prove di traduzione dal latino sia permesso l' uso del dizionario.

Che siano esonerati dalla prova sulla letteratura greca quei giovani, i quali si dirigono per gli studj matematici.

Che l' esame di secondo anno di Liceo, e di Baccellierato o d' ingresso alle diverse Facoltà sia diviso in due parti, l' una generale e comune a ogni classe di studenti, l' altra speciale a ciascuna classe o categoria, e che perciò

la 1.ª consista in una prova scritta di letteratura italiana,

la 2.ª in una prova orale, della duratura di un' ora, su tutte le altre materie che hanno formato soggetto di studio nell' anno.

Che gli studenti di Giurisprudenza minore e Farmacia alla fine dell' anno terzo, ultimo dei loro studj teorici, sostengano l' esame orale della durata di un' ora su tutti i rami di scienza studiati nell' anno.

Che non sia impedito ai giovani, i quali non aspirano a gradi accademici, ma che vogliono riportarne un certificato, di sostenere l' esame in quelle materie, che pure hanno studiato nell' anno; e che questo esame sia orale, e duri un' ora.

Così ordinato in questo infrascritto giorno ed anno.

T. Pendola *Provveditore*
Dott. G. Bandiera *Cancelliere*

DOCUMENTO LVI.

REGIO DECRETO *col quale viene abolito l' Ufficio centrale della pubblica Istruzione in Toscana.*

8 Settembre 1861.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione.

RE D' ITALIA

Visto l' art. 15 del Nostro Decreto 14 Febbraio 1861, col quale si conservava nelle Provincie Toscane un Ufficio centrale provvisorio della pubblica Istruzione;

Desiderando di rendere più spedita l' amministrazione dell' Istruzione pubblica nelle suddette Provincie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

L' ufficio centrale della pubblica Istruzione è abolito, e le facoltà concedute al Direttore di esso ritornano al Ministro della pubblica Istruzione.

ART. 2.

Una Segreteria composta d' Impiegati dell' Ufficio centrale di pubblica Istruzione resterà in Firenze in diretta corrispondenza col Ministero per la contabilità e la spedizione degli affari che le saranno affidati.

ART. 3.

Corrisponderanno direttamente col Ministro:

I Provveditori delle Università di Pisa e di Siena;
I Presidenti delle Sezioni dell' Istituto di studi superiori;
Il Presidente dell' Accademia della Crusca;
Il Presidente dell' Accademia delle Arti del disegno;
Il Sopraintendente agli Archivi;
Il Direttore delle Gallerie;
I Bibliotecari della Magliabecchiana, della Riccardiana, della Laurenziana, della Palatina, e della Biblioteca di Lucca;
Il Direttore dell' Istituto Musicale;
Il Direttore della Scuola di declamazione.
Il Presidente dell' Istituto di Belle Arti di Lucca;
Il Presidente della Commissione d' incoraggiamento di Lucca.

ART. 4.

È data facoltà al Ministro di nominare due Delegati straordinari per ordinare i Licei, i Ginnasi, le Scuole normali e primarie.

Gl' Ispettori e tutte le Autorità scolastiche dell' istruzione secondaria e primaria corrisponderanno coi sopradetti Delegati.

ART. 5.

A lato di ciascun Delegato, e sotto la sua immediata autorità, sarà posto un Ufficiale che lo aiuti e lo rappresenti nell' adempimento delle sue incumbenze.

Art. 6.

Tanto i Delegati, quanto gli Ufficiali posti immediatamente posti sotto di loro, oltre allo stipendio che godono come Impiegati stabili, avranno una proporzionata indennità da determinarsi dal Nostro Ministro della pubblica Istruzione.

ART. 7.

Presso l' ufficio di ciascun Delegato straordinario è stabilita una Segreteria composta di alcuni applicati e di un servente con gli stipendi degli uffici centrali del Ministero.

ART. 8.

Le spese per le delegazioni straordinarie saranno levate dalla categoria 1.ª del bilancio passivo dell' anno corrente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 8 Settembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

F. DE-SANCTIS

DOCUMENTO LVII.

REGIO DECRETO *che concentra nei Provveditori delle Università di Pisa e di Siena le attribuzioni dei Gran Cancellieri, e contiene alcune modificazioni riguardo alla percezione degli emolumenti, ed alla collazione dei gradi accademici nelle Università medesime.*

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visti i regolamenti per le Università di Pisa e di Siena approvati con Sovrane risoluzioni del 9 novembre 1814 e 3 novembre 1841;

Visto l' articolo 6 dello Statuto fondamentale del Regno:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

Le attribuzioni dei Gran Cancellieri delle Università di Pisa e di Siena sono d' ora innanzi concentrate nei Provveditori delle Università medesime, i quali assumeranno il titolo di Rettori della Università.

ART. 2.

Gli emolumenti, che per le lauree si esigevano dalle Cancellerie arcivescovili di Pisa e di Siena, sono devoluti alle Finanze dello Stato a cominciare dal 1.º del prossimo novembre.

ART. 3.

I gradi accademici saranno conferiti dalle rispettive Facoltà, ed i diplomi saranno rilasciati dal Rettore dell' Università, contrassegnati dal Cancelliere di essa, e muniti del sigillo dell' Università medesima.

ART. 4.

Nulla è per ora rinnovato riguardo alla forma degli esami annuali di passaggio, e finali di laurea.

I laureati presteranno giuramento secondo la formola che sarà approvata dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione.

ART. 5.

È abrogata qualunque disposizione anteriore, che sia contraria ai precedenti articoli.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 28 Ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE

DE-SANCTIS

II.

AUTORITÀ ACCADEMICHE

PROVVEDITORE

MORI Professore Avvocato Francesco Antonio, predetto, collocato in disponibilità col Decreto del Governo Provvisorio della Toscana del 17 Maggio 1859.

PADELLETTI Professore Canonico Domenico, incaricato col detto Decreto delle funzioni di Provveditore.

PENDOLA Professore Padre Tommaso, nominato Provveditore col Decreto del 5 Novembre 1860.

DEPUTATI AL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. *Facoltà Teologica* [1]

1859-60 — Focacci Canonico Giuseppe.

2. *Facoltà di Giurisprudenza*

1859-60 — Pendola Padre Tommaso.
1860-61, 1861-62 — Castellini Avvocato Valerio.

3. *Facoltà di Medicina e Chirurgia*

1859-60, 1861-62 — Gabbrielli Dottore Salvatore.

(1) Sospesa col Decreto del 5 Novembre 1860. *Vedi Documento LIV.*

PRIORI

1. *Facoltà Teologica* [1]

1859-60 — Padelletti Canonico Domenico.

2. *Facoltà di Giurisprudenza*

1859-60 — Ciacci Avvocato Pietro.
1860-61 — Mucciarelli Avvocato Mariano.
1861-62 — Rinieri de Rocchi Avvocato Alberto.

3. *Facoltà di Medicina e Chirurgia*

1859-60 — Tigri Dottore Atto.
1860-61 — Puccianti Dottore Gaetano.
1861-62 — Marcacci Dottore Giosuè.

III.

CANCELLERIA

Cancelliere

Bandiera Dottore Giuseppe, predetto.

Aiuto-Cancelliere

Buonsignori Avvocato Vinceslao.

(1) Sospesa col Decreto del 5 Novembre 1860. *Vedi Documento LIV.*

IV.

CATTEDRE UNIVERSITARIE

(Riforma del 31 Luglio 1859)

FACOLTÀ TEOLOGICA [1]

1. *Scrittura Sacra*

1859-60 — Bobone Padre Girolamo.

2. *Teologia Dommatica*

1859-60 — Focacci Canonico Giuseppe.

3. *Teologia Apologetica*

1859-60 — Pucci-Sisti Canonico Raffaello.

4. *Teologia Morale*

1859-60 — Padelletti Canonico Domenico.

5. *Storia Ecclesiastica*

1859-60 — Mattei Arcid.° Giuseppe

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

1. *Istituzioni di Economia Sociale*

1859-60 / 1861-62 — Rinieri de Rocchi Avvocato Alberto.

(1) Sospesa col Decreto del 5 Novembre 1860. *Vedi Documento LIV.*

2. *Diritto naturale delle genti*

1859-60 }
1861-62 } — Pendola Padre. Tommaso.

3. *Istituzioni di Diritto Romano*

1859-60 }
1861-62 } — Castellini Avvocato Valerio.

4. *Diritto Ecclesiastico*

1859-60 }
1861-62 } — Ciacci Avvocato Pietro.

5. *Istituzioni di Diritto Criminale*

1859-60 }
1861-62 } Mucciarelli Avvocato Mariano.

6. *Pandette*

1859-60 }
1861-62 } — Lisi Avvocato Francesco.

7. *Diritto Patrio e Commerciale*

1859-60 }
1861-62 } — Farmeschi Avvocato Martino.

8. *Storia del Diritto*

1859-60 }
1861-62 } — Vegni Dottore Galgano.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

1. *Istologia e Anatomia umana*

1859-60 }
1861-62 } — Tigri Dottore Atto.

2. *Fisiologia e fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi*

1859-60 }
1861-62 } — Puccianti Dottore Gaetano.

3. *Patologia generale*

1859-60 }
1861-62 } — Mattei Dottore Raffaele.

4. *Materia Medica*

1859-60 }
1861-62 } — Gabbrielli Dottore Salvatore.

5. *Chimica Farmaceutica*

1859-60 }
1861-62 } — Pollacci Dottore Egidio.

6. *Ostetricia*

1859-60 }
1861-62 } — Minati Dottore Carlo.

7. *Patologia chirurgica*

1859-60 }
1861-62 } — Marcacci Dottore Giosuè.

8. *Clinica Medica*
e Trattati di Patologia speciale Medica

1859-60 }
1861-62 } — Burresi Dottore Pietro.

9. *Clinica Chirurgica*
e Trattati di Chirurgia Operatrice

1859-60 — Palamidessi Dottore Cosimo.
1860-61 }
1861-62 } — Landi Dottore Pasquale.

10. *Tossicologia e Medicina forense*

1859-60 }
1861-62 } — Livi Dottore Carlo.

11. *Igiene pubblica e privata*

1859-60 }
1861-62 } — Sadun Dottore Beniamino.

Cattedre aggregate

(*R. Decreto 9 Marzo 1860*)

1. *Storia*

1859-60 / 1861-62 — Aquarone Dottore Bartolomeo.

2. *Filosofia razionale*

1859-60 / 1861-62 — Sandonà Canonico Giuseppe.

3. *Filosofia morale*

1859-60 / 1861-62 — Micheli Padre Everardo.

4. *Fisica*

1859-60 / 1861-62 — Toscani Dottore Cesare.

5. *Chimica*

1859-60 — Grechi Dottore Carlo *suppl.*

1860-61 / 1861-62 — Campani Dottore Giovanni.

6. *Storia naturale e Botanica*

1859-60 — Campani Dottore Giovanni.

1860-61 / 1861-62 — Tassi Dottore Attilio.

Liceo

(*R. Decreto 29 Novembre 1859*)

1. *Algebra*

1859-60 / 1861-62 — Pantanelli Dottore Antonio.

2. *Geometria descrittiva, disegno di costruzioni, ecc.*

1859-60 }
1861-62 } — Holtzmann Dottore Enrico.

3. *Agraria*

1859-60 }
1861-62 } — Bertini Dottore Pellegrino.

V.

ELENCO DEI LAUREATI

dal 1859-60 al 1861-62

Facoltà di Giurisprudenza

1859-60

1.	**Baratti** Egisto di Paolo, da Montalcino	— 30 Giugno 1860
2.	**Bastianelli** Ettore di Adriano, da Livorno	— 3 Dicembre 1859
3.	**Bianchetti** Giov. Battista di Felice, da Locarno . .	— 1 » »
4.	**Bianciardi** Ferdinando di Giulio, da Cascina . . .	— 30 Novembre »
5.	**Bicchierai** Iacopo di Antonio, da Firenze	— 30 Giugno 1860
6.	**Bicchierai** Niccolò di Antonio, da Firenze	— 3 Luglio »
7.	**Biozzi** Claudio di Filippo, da Bagno di Romagna . .	— 30 Novembre 1859
8.	**Bocci** Felice di Iacopo, da Fauglia.	— 3 Luglio 1860
9.	**Bonzanigo** Filippo di Pietro, da Bellinzona	— 1 Dicembre 1859
10.	**Bottazzi** Stefano di Giuseppe, da Livorno	— 3 » »
11.	**Buccianti** Domenico di Pietro, da Colle	— 2 » »
12.	**Chiarugi** Ettore di Lorenzo, da Empoli	— » » »
13.	**Comini** Alfredo di Federico, da Siena.	— 25 Febbraio 1860
14.	**Crisomalis** Stelio, da Corfù	— 30 Novembre 1859
15.	**Donati** Corso di Francesco, da Fucecchio.	— 4 Luglio 1860
16.	**Donati** David di Valerio, da Livorno	— 25 Febbraio »
17.	**Donati** Ugo Alfredo di Francesco, da Fucecchio . .	— 4 Luglio »
18.	**Farinati** Augusto di Amerigo, da Cutigliano . . .	— 2 Dicembre 1859
19.	**Fornaciari** Cesare di Giovanni, da Roccastrada. . .	— 3 » »
20.	**Ghezzi** Carlo di Giuseppe, da Lugano.	— 25 Febbraio 1860
21.	**Gori** Venustiano di Federigo, da Serre di Rapolano .	— » » »
22.	**Guicciardi** Alemanno di Pietro, da Vallecchia . . .	— 2 Dicembre 1859
23.	**Lari** Attilio di Simone, da Altopascio.	— 3 Luglio 1860
24.	**Lubini** Giulio di Raffaele, da Manno	— 25 Febbraio »
25.	**Mangini** Gaspero di Antonio, da Acquaviva	— 2 Luglio »
26.	**Mariani** Carlo di Giuseppe, da Arcidosso.	— 30 Giugno »
27.	**Marini** Giov. Battista di Francesco, da Pistoia . . .	— 2 Dicembre 1859
28.	**Mariotti** Gaetano di Giovanni, da Bellinzona . . .	— 1 » »

29. **Marocchi** Lodovico di Felice, da Monteleone . . .	— 30	Giugno	1860
30. **Medici** Girolamo di Francesco, da Santa Fiora . . .	— 2	Luglio	»
31. **Mensini** Giov. Battista di Luigi, da Campagnatico . .	— 3	Dicembre	1859
32. **Mosto** Carlo di Paolo, da Genova	— 1	»	»
33. **Nardelli** Cesare di Emidio, da Manciano	— 2	Luglio	1860
34. **Nerucci** Niccolò di Mario, da Siena	— »	»	»
35. **Passeri** Tito di Angiolo, da Firenze	— 3	Dicembre	1859
36. **Pestellini** Ippolito di Giuseppe, da Firenze	— 2	Luglio	1860
37. **Petessi** Celso di Ottavio, da S. Quirico	— 30	Giugno	»
38. **Picconi** Lorenzo di Luca, da Lucignano	— 2	Luglio	»
39. **Pollidori** Angelo di Paolo, da Orvieto	— 30	Giugno	»
40. **Regazzi** Pietro di Giuseppe, da Magadino (Svizzera) .	— 1	Dicembre	1859
41. **Ricci** Federigo di Antonio, da Siena	— 3	Luglio	1860
42. **Santoni** Camillo di Luigi, da Firenze	— »	»	»
43. **Scazziga** Vittore di Francesco, da Locarno	— 1	Dicembre	1859
44. **Sessa** Spiridione di Giorgio, da Zante	— 9	Novembre	»
45. **Sichi** Enrico di Giuseppe, da Livorno	— 3	Luglio	1860
46. **Sicuro** Dionisio di Marino, da Zante	— 30	Novembre	1859
47. **Speroni** Niccola di Luigi, da Pisa	— 2	Dicembre	»
48. **Zanni** Demetrio da Calamata	— 30	Novembre	»

1860-61

49. **Agosti** Domenico Alfonso, da Viterbo	— 17	Giugno	1861
50. **Aguzzi** Pietro di Michele, da Monte S. Savino . . .	— »	»	»
51. **Bambagini** Giuseppe di Pietro, da Firenze	— 9	Novembre	1860
52. **Bartalini** Remigio di Mattia, da Siena	— »	»	»
53. **Becchini** Camillo di Francesco, da Arcidosso . . .	— 18	Giugno	1861
54. **Biagini** Glicerio, da Todi	— 19	»	»
55. **Bruchi** Valentino di Giuseppe, da Porrona	— 9	Novembre	1860
56. **Bucelli** Enrico di Bartolommeo, da Montepulciano . .	— 17	Giugno	1861
57. **Caffezzoglus** Niccolò, da Calcide	— »	»	»
58. **Cattaneo** Pasquale di Ferdinando, da Faido	— 26	»	»
59. **Chini** Cino di Attilio, da Montepulciano	— 17	»	»
60. **Ciacci** Niccola di Antonio, da Pitigliano	— 18	»	»
61. **Crisolini** Giov. Battista di Pietro, da S. Piero in Bagno	— 21	»	»
62. **Daddi** Cesare di Giuseppe, da Abbadia S. Salvadore .	— 9	Novembre	1860
63. **De Bacci** Giuseppe di Fulvio, da Arezzo	— 18	Giugno	1861
64. **Dei** Marcello di Giuseppe, da Siena	— »	»	»
65. **Falleri** Gaetano di Agostino, da Prato	— »	»	»
66. **Fedeli** Dante di Lodovico, da Vernio	— 9	Novembre	1860
67. **Ferrini** Giov. Battista di Isidoro, da Arcidosso . . .	— 18	Giugno	1861
68. **Fontanelli** Carlo di Giulio, da Firenze	— 20	»	»

69. **Londini** Eugenio di Giorgio, da Montemerano . . .	— 19 Giugno	1861
70. **Mannucci** Giulio di Francesco, da Montisi	— 21 »	»
71. **Marini** Pietro di Domenico, da S. Marcello	— 17 »	»
72. **Martelli** Roberto di Leopoldo, da Lamporecchio . .	— 19 »	»
73. **Mazzi** Benedetto di Mariano, da Foiano	— » »	»
74. **Mensini** Iacopo di Primo, da Firenze	— 20 »	»
75. **Mori** Giulio di Giuseppe, da Pistoia	— » »	»
76. **Peristiani** Mariano, da Cefalonia	— 2 Gennaio	»
77. **Pollini** Giov. Francesco di Giov. Battista, da Siena .	— 20 Giugno	»
78. **Pratesi** Tebaldo di Eugenio, da Lucignano	— » »	»
79. **Redditi** Noè di Adamo, da Castiglionfiorentino . . .	— » »	»
80. **Traversi** Angiolo di Giuseppe, da Chianni	— 19 »	»
81. **Vannucchi** Antonio di Pietro, da Grosseto	— » »	»
82. **Vaselli** Arrigo di Giuseppe, da Siena	— 21 »	»
83. **Vezzi** Oreste di Baldassarre, da Colle	— » »	»

1861-62

84. **Aldi Mai** Ciro di Simone, da Manciano	— 16 Giugno	1862
85. **Brascalupi** Giuseppe di Giovanni, da Pitigliano. . .	— » »	»
86. **Chelazzi** Oreste di Niccolò, da S. Casciano	— 17 »	»
87. **Ciabattini** Augusto di Angelo, da Siena	— 20 »	»
88. **Conforti** Emilio di Giuseppe, da Firenze	— 17 »	»
89. **Costanti** Ubaldo di Scipione, da Montalcino	— » »	»
90. **Del Vivo** Guido di Tommaso, da Empoli.	— » »	»
91. **Ferrini** Telemaco di Isidoro, da Grosseto	— » »	»
92. **Filippi** Omero di Leopoldo, da Monte S. Savino . .	— 9 Novembre	1861
93. **Fommei** Vincenzo di Vincenzo, da Montalcino . . .	— 18 Giugno	1862
94. **Galeotti** Carlo di Francesco, da Gradoli	— 16 »	»
95. **Genala** Francesco di Zeffirino, da Soresina	— » »	»
96. **Gherardi** Gherardo di Roberto, da Firenze	— 18 »	»
97. **Guerri** Tito di Goffredo, da S. Marcello	— 17 »	»
98. **Landi** Giuseppe di Michele, da Certaldo	— 9 Novembre	1861
99. **Lelmi** Emilio, da Fuligno	— 30 »	»
100. **Molo** Andrea di Giovanni, da Bellinzona	— 16 Giugno	1862
101. **Nencini** Carlo di Giovanni, da Siena	— 20 »	»
102. **Pampaloni** Giovanni di Angelo, da Colle.	— » »	»
103. **Pellegrini** Clemente di Giov. Battista, da Dolo. . .	— 16 »	»
104. **Petreni** Angelo di Fabio, da Siena	— 9 Novembre	1861
105. **Ronconi** Francesco di Pietro, da Scarperia	— 18 Giugno	1862
106. **Rubini** Luigi di Angiolo, da Siena	— 20 »	»
107. **Ruggieri** Dario Lodovico di Carlo, da Volterra . .	— 9 Novembre	1861
108. **Ruggieri** Ernesto di Carlo, da Volterra	— 18 Giugno	1862

109. **Squarci** Demostene di Fabio, da Portoferraio . . .	— 24	Giugno	1862
110. **Stromboli** Pietro di Anacleto, da Siena	— 21	»	»
111. **Traditi** Pietro di Giovanni, da Portoferraio	— 18	»	»
112. **Valenti** Luigi di Vittorio, da Siena	— 20	»	»
113. **Valentini** Luigi di Raffaello, da Sassofortino . . .	— »	»	»
114. **Ziotis** Giovanni di Caristo, da Atene	— 16	»	»

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1859-60

1. **Bianchetti** Carlo, da Asolo (1)	— 21	Aprile	1860
2. **Frullani** Sensio di Valentino, da Chiusi	— 19	Giugno	1861
3. **Giorgetti** Pietro di Domenico, da Olcani (Corsica) . .	— 19	»	1860
4. **Ponticelli** Eugenio di Giov. Battista, da Grosseto . .	— 20	»	»
5. **Silvestri** Lorenzo di Giovanni, da Siena	— »	»	»
6. **Venco** Girolamo di Giovanni, da Casteggio	— 19	»	»

1860-61

7. **Daldini** Davide di Francesco, da Vezia (Svizzera) . .	— 17	Giugno	1861
8. **Franceschelli** Raffaello, da Arcidosso	— 14	Marzo	»
9. **Goracci** Luigi, da Montepulciano	— »	»	»

1861-62

10. **Bogliaco** Adriano di Giovanni, da Adrianopoli . . .	— 16	Giugno	1862
11. **Giafferi** Cesare di Francesco Saverio, da Olcani (Svizzera)	— 26	Novembre	1861
12. **Leone** Francesco di Luigi, da Bahia (Brasile) (2) . .	— 15	Marzo	1862
13. **Maggioli** Camillo, da Cingoli (1)	— 16	Giugno	»
14. **Moroni** Pirro, da Camerino (2)	— »	»	»

(1) Laureati in sola Chirurgia. — (2) Laureati in sola Medicina. — Tutti gli altri laureati in Medicina e Chirurgia.

IV. PERIODO

1862–63 al 1875–76.

I.

ORDINAMENTO UNIVERSITARIO

DOCUMENTO LVIII.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. Fino a che non siasi provveduto all' ordinamento generale ed uniforme dell' insegnamento superiore, le tasse in tutte le Università governative saranno regolate a norma della tabella annessa alla presente legge.

La somma sarà ripartita in annue rate di iscrizione a tenore del Regolamento.

Il prodotto delle tasse sopraddette sarà versato direttamente nelle casse dello Stato.

Quelli fra gli studenti che nell' atto dell' iscrizione dichiareranno di voler seguire uno o più corsi di privati insegnanti, invece dei corsi ordinari delle Università, avranno diritto in fin d' anno, sulla presentazione dei certificati di quegli insegnanti legalmente autorizzati, al rimborso di una quota della tassa d' iscrizione in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che avranno seguito.

Il pagamento fatto in una Università governativa sarà valevole anche quando lo studente si trasferisca in un' altra simile Università.

ART. 2. A datare dal 1.° gennaio 1863 gli stipendi dei Professori ordinari nelle Università governative saranno stabiliti come in appresso:

a) Ai Professori di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino, che contano 10 o più anni di servizio, L. 6,000; agli altri 5,000.

b) Ai Professori di Genova, Catania, Messina, Cagliari, Modena, Parma e Siena, L. 3,600 se contano 10 o più anni di servizio; agli altri 3,000.

Tali stipendi si accresceranno di un decimo ad ogni quinquennio di effettivo servizio nell' insegnamento, computando il quinquennio a cominciare dal 1.° gennaio 1863.

In ogni caso gli aumenti non potranno eccedere la somma di L. 8,000.

Coloro però che a detta epoca fruiranno già di uno stipendio maggiore di quello sovra stabilito, saranno compensati della differenza con un assegnamento personale, il quale dovrà proporzionatamente ridursi in ragione dell' accrescersi dello stipendio normale, e cesserà ove ne sia conguagliato o superato per gli aumenti progressivi.

Sono abolite le propine ed ogni altro diritto che ne tenesse luogo per i Professori.

I Direttori di gabinetti, laboratorii e cliniche, oltre allo stipendio normale nella qualità di Professori, avranno uno speciale assegno che non potrà essere minore di L. 500, nè maggiore di L. 1,000.

Il Regolamento stabilirà il ruolo organico di tali assegni.

Nulla però resta innovato per i Professori della facoltà teologica per quanto riguarda gli stipendi.

ART. 3. In ordine alle dispense dalle tasse universitarie si applicheranno per tutto lo Stato le disposizioni della legge 13 novembre 1859.

ART. 4. Un Regolamento da approvarsi con Decreto Reale stabilirà, in conformità dell' articolo 55 della legge 13 novembre 1859, e dell' articolo 11 della legge 16 febbraio 1861, la durata, l' ordine e la misura degli insegnamenti e il modo degli esami in tutte le Università governative.

ART. 5. Sino a quando non sarà provveduto con altra legge organica, chiunque volesse nell' Università di Napoli esporsi agli esami pel conseguimento de' gradi accademici senza essersi precedentemente iscritto ai corsi universitari, potrà esservi ammesso mediante il pagamento di una somma eguale a quella stabilita per le corrispondenti tasse d' iscrizione, giusta l' art. 1 della presente legge, da ripartirsi col Regolamento in proporzione de' corsi cui gli esami si riferiscono.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino addì 31 Luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasigilli
R. CONFORTI

C. MATTEUCCI

DOCUMENTO LIX.

Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza

approvato col R. Decreto 14 Settembre 1862 N. 842

Capo I.

Dell'ammissione ai corsi, delle materie che vi si insegnano, della loro distribuzione, e della laurea.

Art. 1. Per essere ammesso agli studi della facoltà di giurisprudenza è necessario:

1.º Produrre il certificato di licenza liceale;

2.º Superare un esame di lettere e filosofia.

Questo esame sarà orale e in iscritto, e il primo consisterà nell' interpretazione dei classici latini e in interrogazioni sopra un tema di storia antica e moderna e di filosofia morale: l' esame in iscritto consisterà in una composizione latina e italiana. I due esami saranno dati secondo le norme stabilite dal regolamento generale.

Art. 2. Nella facoltà di giurisprudenza si danno due lauree, una nelle scienze giuridiche, l' altra nelle scienze politico-amministrative.

Art. 3. Il corso delle scienze giuridiche come quello delle scienze politico-amministrative si compie in quattro anni.

Art. 4. Gl' insegnamenti obbligatori per ottenere le lauree nelle scienze giuridiche e nelle scienze politico-amministrative sono i seguenti:

1.º Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto. — 2.º Istituzioni di diritto romano. — 3.º Diritto canonico. — 4.º Diritto romano. — 5.º Diritto penale. — 6.º Codice civile o patrio. — 7.º Diritto commerciale. — 8.º Diritto costituzionale. — 9.º Procedura civile e procedura penale. — 10.º Filosofia del diritto. — 11.º Geografia e statistica. — 12.º Filosofia della storia. — 13.º Economia politica. — 14.º Diritto amministrativo. — 15.º Diritto internazionale.

Art. 5. I corsi di geografia e statistica e di filosofia della storia si danno dalle facoltà di lettere e filosofia.

Art. 6. Gl' insegnamenti obbligatori per ottenere la laurea nelle scienze giuridiche e la loro distribuzione e durata nei quattro anni di corso sono come appresso:

Anno 1.º Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, Storia del diritto; — Istituzioni di diritto romano; — Diritto canonico.

Anno 2.º Diritto penale; — Diritto romano; — Codice civile; — Diritto commerciale.

Anno 3.º Diritto romano; — Codice civile; — Procedura civile e Procedura penale; — Diritto commerciale.

Anno 4.º Codice civile; — Procedura civile e Procedura penale; — Filosofia del diritto; — Diritto costituzionale.

ART. 7. Gli insegnamenti obbligatori per ottenere la laurea nelle scienze politico-amministrative e la loro distribuzione e durata nei quattro anni di corso sono come appresso:

Anno 1.º Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto; — Istituzioni di diritto romano; — Geografia e statistica; — Filosofia della storia.

Anno 2.º Filosofia della storia; — Economia politica; — Diritto commerciale; — Codice civile.

Anno 3.º Diritto amministrativo; — Codice civile; — Economia politica; — Diritto commerciale.

Anno 4.º Diritto costituzionale; — Diritto amministrativo; — Filosofia del diritto; — Diritto internazionale.

ART. 8. I Professori di diritto costituzionale e di diritto internazionale potranno dare una o al più due lezioni per settimana oltre alle tre stabilite dall'art. 5. del regolamento generale, se dai programmi dei rispettivi corsi ne risulterà dimostrata la convenienza a norma dell' art. 38. del regolamento generale.

ART. 9. Gli studenti che aspirano alla laurea di scienze giuridiche dovranno nell' anno terzo frequentare le lezioni di medicina legale, e presentare l' attestato di frequentazione per esservi ammessi.

CAPO II.

Degli esami e dei gradi accademici.

ART. 10. Gli esami speciali sono dati compiuto che sia l' insegnamento a cui si riferiscono, e devono essere superati prima di presentarsi all' esame di laurea.

ART. 11. Per la laurea in scienze giuridiche gli esami speciali sono distribuiti come segue:

Alla fine del 1.º anno scolastico

Esame sull' introduzione generale alle scienze giuridiche e amministrative, storia del diritto; — Istituzioni di diritto romano.

Alla fine del 2.º

Diritto penale; — Diritto canonico.

Alla fine del 3.º

Diritto romano; — Diritto commerciale.

Alla fine del 4.º

Codice civile; — Procedura civile e penale; — Filosofia del diritto; — Diritto costituzionale.

Art. 12. Per la laurea in scienze politico-amministrative gli esami speciali sono distribuiti come segue:

Alla fine del 1.°

Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto; — Istituzioni di diritto romano.

Alla fine del 2.°

Filosofia della storia; — Geografia e statistica.

Alla fine del 3.°

Economia politica; — Codice civile; — Diritto commerciale.

Alla fine del 4.°

Diritto costituzionale; — Diritto amministrativo; — Filosofia del diritto; — Diritto internazionale.

Art. 13. L' esame di laurea a norma dell' art. 65 del Regolamento generale consiste in una dissertazione scritta e in un esame orale successivo.

Art. 14. Per le scienze giuridiche i temi verseranno specialmente sul diritto romano, codice civile, procedura civile e penale, e filosofia del diritto.

Per le scienze politico-amministrative verseranno specialmente sulla economia politica, diritto amministrativo, diritto costituzionale, filosofia del diritto.

Chi avrà conseguita una delle due lauree della facoltà di giurisprudenza, trascorso almeno un anno dalla medesima, potrà ottenere l' altra laurea colla sola condizione di sottoporsi a tutti gli esami speciali.

Art. 15. I temi per le dissertazioni degli esami di laurea saranno concepiti in modo che, tenendo conto del nesso che corre fra le materie del corso, diano occasione ai candidati, sopratutto nell' esame orale successivo, di dar saggio dei loro studi sopra le dottrine capitali e sulle questioni più rilevanti di ciascuna materia.

Art. 16. Non è permesso di fare simultaneamente i due corsi di scienze giuridiche e di scienze politico-amministrative, nè di passare dall' uno all' altro corso se non alla fine dell' anno accademico.

Per questo passaggio saranno computati gli esami speciali dati sulle materie proprie del corso a cui si passa.

Art. 17. Gli esami superati dopo il primo e il second' anno dei corsi stabiliti per ottener le due lauree danno rispettivamente diritto ad ottenere il *Diploma di Baccelliere* nelle scienze giuridiche o nelle scienze politico-amministrative.

Gli esami superati alla fine del terz' anno danno rispettivamente diritto al *Diploma di Licenza.*

Art. 18. L' esame per ottenere il sussidio stabilito dall' art. 95 del regolamento generale consisterà in una dissertazione scritta e in una prova orale.

Il tema della dissertazione sarà tolto dalle materie trattate nei corsi ordinari o straordinari non obbligatori, e da quelle intorno alle quali i candidati avranno dichiarato di voler fare studi di perfezionamento.

La prova orale consisterà in una conferenza intorno al soggetto della dissertazione e alle materie affini, e principalmente intorno a quelle scelte per studi di perfezionamento.

Disposizioni transitorie.

ART. 19. Per ora la laurea nelle scienze politico-amministrative sarà data solo agli studenti di quelle Università in cui trovansi istituite tutte le cattedre degl' insegnamenti obbligatori correlativi.

V.º d' ordine di S. M.
Il Ministro
C. MATTEUCCI

DOCUMENTO LX.

REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ MEDICO-CHIRURGICA

approvato col R. Decreto 14 Settembre 1862 N. 842 (1)

ART. 1. Gli studi che compongono il corso della facoltà medico-chirurgica e gli esami che ne seguono sono teorici e pratici.

ART. 2. Compiuti in un determinato numero di anni gli studi teorico-pratici stabiliti nel presente regolamento, e superati gli esami speciali corrispondenti, lo studente potrà conseguire con un esame ultimo di laurea il grado di *Dottore in Medicina e in Chirurgia.*

ART. 3. Per essere ammessi ai corsi nella facoltà medico-chirurgica gli studenti dovranno: 1.º presentare l' attestato di licenza liceale, 2.º superare un esame d' ammissione che si aggirerà sopra temi di geometria, di trigonometria, di algebra elementare, di elementi di storia naturale, e sulla letteratura italiana e latina.

Questo esame verrà dato da una Commissione composta di tre Professori scelti dal Rettore nelle tre facoltà rispettive e sarà orale e in iscritto.

L' esame orale durerà quaranta minuti e consisterà in interrogazioni sopra temi estratti a sorte, l' uno di geometria, e trigonometria od algebra, e l' altro di storia naturale.

L' esame sulla letteratura italiana e latina sarà in iscritto e consisterà in una composizione in italiano e in una versione dall' italiano in latino di un pezzo di un autore classico scelto dall' esaminatore.

Nell' esame in iscritto si potranno impiegare quattro ore di tempo coll' uso dei soli vocabolari.

(1) Questo Regolamento dopo essere stato abrogato dall'altro 23 Ottobre 1865, riebbe vigore in forza del R. Decreto 29 Agosto 1866 N. 3192.

Saranno seguite nei due esami le norme stabilite nel capo VII del regolamento generale.

ART. 4. Gl' insegnamenti obbligatori per compiere gli studi ed ottenere la laurea in medicina e chirurgia comprendono:

1.° Botanica; — 2.° Zoologia; — 3.° Anatomia comparata; — 4.° Fisica; — 5.° Chimica inorganica; — 6.° Chimica organica; — 7.° Anatomia umana; — 8.° Fisiologia; — 9.° Patologia generale; — 10.° Patologia speciale medica; — 11.° Patologia speciale chirurgica; — 12.° Chimica Farmaceutica; — 13° Materia medica; — 14.° Tossicologia; — 15.° Anatomia topografica; — 16.° Medicina operatoria; — 17.° Anatomia patologica; — 18.° Igiene e medicina legale; — 19.° Ostetricia e dottrina delle malattie speciali delle donne e dei bambini; — 20.° Clinica medica; — 21.° Clinica ostetrica; — 22.° Oftalmoiatria e clinica oculistica; — 23° Clinica Chirurgica; — 24.° Clinica delle malattie mentali e sifilitiche. (1)

I primi sei di questi corsi e la chimica farmaceutica appartengono alla facoltà di scienze fisiche e naturali, e gli altri alla facoltà medico-chirurgica.

ART. 5. Sono istituiti esercizi pratici di botanica, di chimica, di anatomia, di fisiologia e istologia, di anatomia patologica, anatomia topografica, di chimica farmaceutica, di tossicologia, e di materia medica, di medicina legale, di operazioni chirurgiche, di oftalmoiatria, di ostetricia.

Questi esercizi saranno diretti dal Professore che è preposto al relativo stabilimento, e regolati per l' ammissione degli studenti, per la durata e per le indennità, da norme particolari, emanate dal rettore dell' Università sulla proposta dei Professori insegnanti e previo il parere della facoltà rispettiva.

ART. 6. Ognuno dei corsi sopradetti (art. 4) è obbligatorio e forma soggetto di un esame speciale alla fine dell' insegnamento.

Per ogni corso vi sono almeno tre lezioni per settimana.

Negli insegnamenti di fisiologia e di patologia generale i Professori potranno dare una o al più due lezioni per settimana oltre quelle stabilite dall' art. 5 del regolamento generale, se dai programmi stabiliti secondo l' art. 28 ne risulti la convenienza.

Anche gli esercizi stabiliti (art. 5) sono obbligatori e si danno una volta almeno per settimana per la botanica, per la tossicologia e materia medica, per l' ostetricia e per l' oftalmoiatria; due volte per la chimica, la fisiologia, e l' istologia, le operazioni chirurgiche, l' anatomia patologica, l' anatomia topografica, e tre volte per l' anatomia umana. Uno dei settori addetti alla scuola di anatomia sarà incaricato del corso e degli esercizi di anatomia topografica, e l' assistente alla clinica chirurgica dovrà dare un corso di chirurgia minore, fasciature e apparecchi e di chirurgia militare.

ART. 7. L' intero corso della facoltà medico-chirurgica si compie in sei anni.

---

(1) Nelle Università dove sono stabilite.

ARR. 8. La distribuzione degli studi e degli esercizi nei sei anni dell' intero corso è la seguente:

Anno 1.° Botanica; — Zoologia; — Fisica; — Chimica inorganica; — Esercizi di botanica.

Anno 2.° Fisica; — Chimica organica; — Anatomia comparata; — Anatomia umana; — Esercizi di chimica; — Esercizi di anatomia umana.

Anno 3.° Anatomia umana; — Fisiologia; — Esercizi di fisiologia; — Esercizi di anatomia umana.

Anno 4.° Patologia generale; — Materia medica e tossicologia; — Patologia speciale medica; — Patologia speciale chirurgica; — Clinica medica; — Clinica chirurgica; — Esercizi di tossicologia.

Anno 5.° Patologia speciale medica; — Patologia speciale chirurgica; — Medicina operatoria; — Ostetricia; e dottrina delle malattie speciali delle donne e dei bambini; — Anatomia patologica; — Igiene e medicina legale; — Clinica medica; — Clinica chirurgica; — Clinica ostetrica; — Esercizi di anatomia topografica; — Esercizi di operazioni chirurgiche; — Esercizi di anatomia patologica.

Anno 6.° Oftalmoiatria; — Clinica medica; — Clinica chirurgica; — Clinica ostetrica; — Clinica oculistica; — Clinica delle malattie mentali e sifilitiche; — Esercizi di operazioni chirurgiche; — Esercizi di oculistica; — Esercizi di anatomia patologica.

ART. 9. Gli esami speciali sono distribuiti come segue:

Alla fine del 1.° anno scolastico.

Esame di botanica; — Esame di Zoologia; — Esame di chimica inorganica;

Alla fine del 2.°

Esame di fisica; — Esame di chimica organica; — Esame di anatomia comparata.

Alla fine del 3.°

Esame di anatomia umana; — Esame di fisiologia.

Alla fine del 4.°

Esame di patologia generale; — Esame di materia medica e tossicologia.

Alla fine del 5.°

Esame di patologia speciale medica; — Esame di patologia speciale chirurgica; — Esame di medicina operatoria; — Esame di igiene e medicina legale; — Esame di anatomia topografica; — Esame di anatomia patologica; — Esame di clinica medica; — Esame di clinica chirurgica.

Alla fine del 6.°

Esame di ostetricia; — Esame di oftalmoiatria; — Esame di clinica medica; — Esame di clinica chirurgica.

ART. 10. Gli esami speciali sono tutti orali.

Oltre all' esame orale è aggiunta una prova pratica negli esami di chimica, anatomia umana, medicina operatoria, fisiologia, anatomia patologica, clinica oculistica.

Gli esami speciali, a cui la prova pratica è unita, si daranno nei rispettivi stabilimenti, e consisteranno nelle interrogazioni sopra due temi a norma di ciò che è disposto nell' art. 61 del regolamento generale, e nella suddetta prova, la quale dovrà essere:

Per la chimica e per la tossicologia — una ricerca analitica, o una preparazione;

Per l' anatomia — una preparazione anatomica;

Per la fisiologia — una preparazione istologica od embriologica o un' esperienza semplice coll' aiuto degli apparecchi;

Per la anatomia patologica — l' apertura di una delle tre grandi cavità di un cadavere e la descrizione delle alterazioni che vi si trovano;

Per la medicina operatoria e per la oftalmoiatrica — un' operazione sul cadavere coll' illustrazione topografica;

Per l' ostetricia — un'operazione sul fantoccio o sul cadavere;

ART. 11. Gli esami di clinica medica e di clinica chirurgica si danno negli istituti clinici e consisteranno nella diagnosi, prognosi e indicazione del metodo curativo di due malati. Se l' esame è di clinica medica, il candidato esamina il malato e, data la risposta alle osservazioni fattegli dall' esaminatore, dovrà in iscritto dichiarare il suo giudizio come si farebbe in un consulto. Se l' esame è chirurgico, dovrà eseguire compiutamente una operazione chirurgica sul cadavere, o mettere un apparecchio per frattura, o lussazione secondo un tema tirato a sorte, e dichiarando innanzi le ragioni del prescegliere tale o tal altro metodo e processo.

ART. 12. Compiuti tutti gli studi e superati gli esami speciali corrispondenti, lo studente si presenta all' esame di laurea il quale consiste:

1.° Nel presentare due storie complete di due malattie, una chirurgica l' altra medica, le quali dovranno portare il visto dei curanti rispettivi;

2.° In una dissertazione sopra un tema pratico medico chirurgico.

3.° Nelle interrogazioni sulle due storie medico-chirurgiche e sulla dissertazione, le quali verseranno specialmente sopra argomenti di fisiologia, di patologia generale, di anatomia umana e patologica collegati col tema della dissertazione e delle due storie suddette.

ART. 13. Gli studenti del 5.° e 6.° anno sono obbligati ad assistere alle consultazioni gratuite e pubbliche stabilite presso le scuole di clinica, e potranno anche continuare le cure nelle case private sotto la sorveglianza dei clinici.

ART. 14. Sarà provveduto cogli assegni stabiliti o con nuovi assegni da approvarsi nel bilancio ai posti gratuiti di alunni interni presso le scuole di clinica medica e chirurgica di Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Pavia e Torino. Questi posti sono conferiti in seguito ad esami speciali a un certo numero di studenti che entrano nell' anno 5.° del corso; i sussidi durano i due ultimi anni del corso medico chirurgico.

Gli studenti che hanno ottenuti questi sussidi sono obbligati a prestare un' assistenza speciale ai malati secondo il regolamento interno delle cliniche.

ART. 15. Dove sia concesso dalle condizioni locali saranno aggiunti ai corsi di clinica medica, chirurgica, ostetrica e oftalmoiatrica, un corso di clinica di malattie sifilitiche, un corso di clinica di malattie mentali, e uno di malattie della pelle.

ART. 16. I corsi liberi che danno diritto ad ottenere il sussidio di cui si parla nell' art. 90 del regolamento generale sono: di storia della medicina, di istologia normale e patologica, di embriologia, di fisica medica, di semiotica applicata allo studio dei segni diretti, di patologia sperimentale, di chimica fisiologica e patologica, di dietetica, balneologia, climatologia e idroterapia, di elettroterapia e ginnastica medica, di clinica delle malattie infantiii.

Sulla proposta della facoltà potranno questi corsi essere dati negli stabilimenti o nei locali annessi all' università ed assistiti nei mezzi occorrenti per gli esercizi pratici e sperimentali.

Disposizioni transitorie

ART. 17. Nulla è innovato quanto agli studi delle facoltà medico-chirurgiche di Toscana; i due ultimi anni del corso medico-chirurgico si faranno nelle scuole superiori pratiche e di perfezionamento stabilite presso l' ospedale di S.ª Maria Nuova in Firenze.

V.º d' ordine di S. M.
Il Ministro
C. MATTEUCCI

DOCUMENTO LXI.

Ministero della Pubblica Istruzione

Al signori Rettori delle Università del Regno

Torino addì 14 Novembre 1862.

Esaminati i dubbi proposti dai signori Rettori delle Università intorno all' applicazione del Regolamento generale delle Università del Regno d' Italia, e dei Regolamenti speciali per le Facoltà, approvati coi Reali Decreti 14 settembre e 5 ottobre ultimi scorsi, questo Ministero ha emesso le seguenti determinazioni:

1.º Cessano nei Rettori delle RR. Università le attribuzioni che il Ministero, dietro autorizzazione regia, trasferì ai medesimi col Decreto 17 agosto 1861, e che il recente ordinamento mantiene al Ministro.

2.º L' aggregazione ai Collegi si fa per leggi o Regolamenti anteriori in modi diversi nelle varie Università. Il nuovo Regolamento nulla disponendo su tal parte, rimangono vive le ultime antecedenti prescrizioni.

3.º Per l' estensione a darsi al vocabolo *Facoltà*, che si incontra più volte

nel nuovo Regolamento, come negli articoli 22, 23, 24, e 30, si seguano gli ordinamenti anteriori. E così pure per quanto attiensi alla validità delle adunanze loro e delle deliberazioni che vi si emetteranno, alla scelta del segretario ecc. ecc.

4.° I Professori sono affatto liberi nei loro insegnamenti, e debbono soltanto presentare i programmi dei loro corsi, come prescrive l' art. 27 del Regolamento generale. I programmi degli articoli 74, 75 e 76 non sono programmi d'insegnamento, ma di esame.

5.° Gli esami d' ammissione ai corsi delle varie Facoltà sono prescritti per tutte le Università indistintamente.

6.° Gli aspiranti agli esami d' ammissione ed agli esami speciali debbono unire al certificato della licenza liceale una domanda in carta bollata, come prescrive la nuova Legge sul bollo.

7.° Meno i casi eccezionali, l' inscrizione degli studenti ai corsi debbe chiudersi con tutto il 15 novembre. Il Rettore, sentito il Consiglio accademico, potrà nei casi suddetti protrarre questo limite d' un qualche giorno. In ciascuna Università si adotti la forma più consona agli usi e alle tradizioni proprie.

8.° Non è tenuto ad uniformarsi ai nuovi Regolamenti lo studente che terminò il corso, ma cui rimane a sostenere uno o più esami speciali oltre la laurea. E per tali esami lo studente non è obbligato al pagamento di alcuna tassa.

9.° Lo studente che nel novembre non superò l' esame, è pure soggetto alla disposizione dell' art. 15 del Regolamento generale.

10.° Le prescrizioni dell' articolo 71 di questo Regolamento sull' ordine degli esami non si hanno ad estendere agli esami d' ammissione e speciali.

11.° Gli uditori, come gli studenti, sono liberi di seguire a loro scelta o un corso ufficiale, ovvero lo stesso corso professato da un privato insegnante, purchè osservino le condizioni volute dall' articolo 12 del Regolamento generale.

12.° Le carte d' iscrizione, delle quali parlano gli articoli 13 ed altri del Regolamento stesso si formeranno sul modulo che il Rettore stimerà di adottare.

13.° Nel Regolamento generale non si parla dell' una piuttosto che dell' altra Facoltà; quindi le disposizioni del medesimo sono applicabili a tutte le Facoltà, compresa la teologica.

14.° Nulla è innovato a quanto riflette il corso di studi prescritto agli aspiranti patrocinatori o causidici; resta quindi in vigore per essi il Regolamento 27 ottobre 1860 della Facoltà di Giurisprudenza laddove fu promulgato. Riguardo agli aspiranti notai, i Regolamenti che vigevano dapprima nelle varie Provincie, e che non furono abrogati dal nuovo, continuano ad aver forza.

15.° Non vi sono lauree distinte di medicina e di chirurgia, ma una sola e complessiva.

16.° La clinica chirurgica od operatoria dura un triennio, come è detto nell' articolo 8 del Regolamento per la Facoltà medico-chirurgica.

17.° Rimarranno distinte le due cliniche *chirurgica* ed *operatoria* laddove esistono attualmente.

18.º La chimica Farmaceutica non è obbligatoria pel corso medico-chirurgico, e solo per errore fu posta fra gl' insegnamenti d' obbligo di questa Facoltà; errore che sarà corretto in una prossima ristampa.

19.º Gli esercizi di Medicina legale, materia medica ed ostetricia si daranno a norma dell' articolo 5 del Regolamento per la Facoltà medico-chirurgica.

20.º Il corso di chirurgia minore, di fasciature e d' apparecchi di chirurgia militare dovrà darsi quando lo creda opportuno il Professore di medicina operatoria.

21.º La materia medica e la tossicologia formano oggetto d' un solo esame complessivo, com' è indicato all' articolo 9 del Regolamento della Facoltà medico-chirurgica.

22.º Debbonvi essere due esami speciali tanto per la clinica medica quanto per la clinica chirurgica alla fine del 5.º e del 6.º anno di corso.

23.º Quanto agli esami di clinica ostetrica, di clinica oculistica e delle malattie sifilitiche, si osservi l' articolo 10 del Regolamento per la Facoltà medico-chirurgica.

24.º Gli obblighi imposti dall' articolo 5 del Regolamento interno per le cliniche ai Coadiutori della clinica medica e chirurgica, sono per tutti i Coadiutori od Assistenti citati nell' articolo stesso.

25.º Il corso di medicina veterinaria rimane nelle condizioni antecedenti.

26.º Quanto agli studi ed agli esami di flebotomia, d' ostetricia per le levatrici, di bassa farmacia e di bassa veterinaria, restano pure fermi gli ordinamenti anteriori.

27.º Nell' articolo 7 del Regolamento per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, là dove si ripartono le materie di studio per la laurea in scienze *fisico-matematiche*, si è omessa per errore all' anno 1.º la geometria analitica, che vuolsi quindi aggiungere. Ma nulla va aggiunto all' anno 1.º di corso per la laurea in scienze *fisico-chimiche*, perocchè non si volle obbligare l' aspirante allo studio intiero dell' algebra complementare.

28.º I giovani che hanno compiuto il biennio di pratica prescritto dal Regolamento farmaceutico 7 novembre 1860, possono ammettersi all' Università nell' imminente anno scolastico senza l' attestato di licenza liceale.

29.º Per la sessione d' esami del novembre corrente, l' articolo 109 del Regolamento generale deroga all' art. 2.

30.º In detta sessione si può sorpassare al disposto dal 1.º alinea dell' articolo 71 di esso Regolamento.

31.º Riguardo agli studi medico-chirurgichi di Toscana, essendo il corso stabilito a sei anni dall' articolo 7 del Regolamento per la Facoltà relativa, e l' articolo 17 prescrivendo che i due ultimi anni si facciano nelle scuole di Santa Maria Nuova in Firenze, è chiaro che i primi qnattro anni si dovranno fare nelle Facoltà medico-chirurgiche di Pisa o di Siena. Nulla è innovato quanto all' ordinamento interno delle scuole di S. Maria Nuova, e alle matricole.

Il sottoscritto, nel trasmettere queste determinazioni ai Signori Rettori delle

Università, raccomanda loro di raccogliere sovente il Consiglio accademico, e di risolvere in seno ad esso le quistioni, sulle quali il Ministero non ha creduto dare disposizione alcuna

I signori Rettori devono aver presente che, nel compilare i nuovi Regolamenti, il sottoscritto ebbe bensì di mira di rendere uniformi le parti principali dell' ordinamento dell' istruzione superiore, ma lasciò appositamente insolute alcune quistioni di dettaglio, affinchè i Consigli accademici potessero risolverle secondo le tradizioni e le abitudini delle differenti Università.

Il Ministro
C. MATTEUCCI

DOCUMENTO LXII.

Ministero della Pubblica Istruzione

Al Sig. Rettore dell' Università di Siena.

Torino, 29 Dicembre 1862.

Il Regolamento della Facoltà medico-chirurgica, approvato col R. Decreto del 14 Settembre di quest' anno, dichiarò (Art. 17) non doversi innovare in alcun modo gli studi della medicina e della chirurgia in Toscana.

Successivi ordini ministeriali davano poi al citato articolo di Regolamento tale interpretazione che l' ordine e la qualità degli studi ne venivano mutati di fatto; donde autorevoli richiami si sono mossi, mostrando la grave difficoltà e gli inconvenienti delle disposizioni ultime. Affinchè una illustre scuola medica italiana, tanto riputata e spess' anco imitata presso le Nazioni più colte, non abbia a patire inciampo e disturbo per impaziente brama di perfezione e vaghezza di quella uniformità d' insegnamento che non giova sempre ai progressi dell' intelletto umano, il sottoscritto crede suo debito di provvedere che in tutto quest' anno scolastico e sino a novelli ordinamenti il citato art. 17 sia testualmente eseguito ed interpretato nel senso più largo.

E come la Scuola di Firenze non ha mandate pur anco ad effetto le innovazioni, che sono iniziate a Siena ed a Pisa, così il sottoscritto desidera che i Signori Rettori di codeste due Università ed il Sig. Presidente della Sezione medica dell' istituto degli studi superiori di Firenze, veduto lo stato attuale delle cose, statuiscano d' accordo tra loro il modo di ristorare gli studi secondo le norme di sopra indicate.

Sarà contenta di ragguagliare lo scrivente delle disposizioni che si prenderanno.

Il Ministro
M. AMARI

DOCUMENTO LXIII.

REGIO DECRETO *che stabilisce le condizioni richieste per l' ammessione al corso di Notariato.*

VITTORIO EMANUELE

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Tutti coloro che domandano di essere ammessi al corso di Notariato, dovranno presentare l' attestato di licenza liceale, e sostenere un esame di ammessione.

Questo esame sarà dato sulle materie e colle norme stabilite, per l' esame di ammessione agli studi della Facoltà di Giurisprudenza, dall' art. 1° del Regolamento di detta Facoltà approvato col Regio Decreto, 14 settembre 1862.

ART. 2. La disposizione del precedente articolo avrà esecuzione a cominciare dall' anno scolastico prossimo.

Resta abrogata ogni precedente contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 27 novembre 1864.

VITTORIO EMANUELE

NATOLI

DOCUMENTO LXIV.

REGOLAMENTO PER IL CORSO CHIMICO-FARMACEUTICO

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Vista la legge del 31 luglio 1862;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. È approvato il Regolamento per il corso Chimico-Farmaceutico annesso al presente Decreto e firmato d' ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

ART. 2. È abrogato il Regolamento pel corso di Farmacia approvato col Nostro Decreto 5 ottobre 1862, ed ogni altra disposizione anteriore che non fosse conforme a quelle contenute nel presente Regolamento. — Ordiniamo ecc.

Dato a Milano il 4 marzo 1865.

REGOLAMENTO

ART. 1. I corsi obbligatorii necessarii per dare gli esami ed ottenere il diploma di Farmacista fanno parte delle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, e di medicina e chirurgia delle Università.

Questi corsi riuniti formano in ogni Università una scuola di Farmacia di cui fanno parte i Professori chiamati a darvi insegnamento, ed i farmacisti aggregati ove questi trovansi stabiliti.

ART. 2. La scuola ha un Direttore nominato dal Re tra i Professori insegnanti in essa, il quale dura in carica un triennio, e può essere confermato. In mancanza del Direttore ne fa le veci il Professore anziano.

ART. 3. Il Direttore esercita sopra le scuole e gli studenti del corso farmaceutico le incumbenze disciplinarie assegnate ai Presidi delle Facoltà.

Egli prepara in ciascun anno un ragguaglio sull' andamento della scuola, il quale insieme con le osservazioni che i componenti la scuola hanno facoltà di aggiungervi, verrà per mezzo del Rettore trasmesso al Ministro.

ART. 4. Saranno pure dal Direttore assegnati al Ministro per mezzo del Rettore della Università i programmi d' insegnamento e degli esami, con le proposte che i componenti la scuola giudicassero a pluralità di suffragi di dover fare.

ART. 5. Potranno pure per Decreto Reale stabilirsi scuole di Farmacia fuori delle Università, e in quei luoghi dove sarà maggiore il bisogno, e dove esisteranno mezzi a ciò sufficienti.

ART. 6. Per essere ammesso al corso di Farmacia bisogna presentare:

a) L' attestato di aver compito il corso triennale di una scuola tecnica, e di averne superati i relativi esami;

b) Il certificato di aver fatto un corso di grammatica latina;

Ovvero presentare il certificato d' aver frequentato l' intero corso ginnasiale, e conseguito la relativa licenza.

ART. 7. Bisogna inoltre sostenere un esame d' ammissione, che si raggira sulla lingua e letteratura italiana, sulla lingua latina, sugli elementi di aritmetica e geometria, e sopra la fisica.

ART. 8. L' esame d' ammissione è orale e scritto. La prova in iscritto consiste

in un componimento italiano sopra un tema che verrà dettato al momento dell' esame.

Saranno concesse cinque ore per compierlo, senz' altro aiuto che dei vocabolarii.

La prova orale consiste nella traduzione dal latino in italiano di un brano di autore classico scelto dall' esaminatore, ed in interrogazioni sopra due temi, uno di aritmetica e geometria, l' altro di fisica.

Il tema di fisica sarà tratto dal programma dei Licei, ovvero da quello degli Istituti tecnici, secondo lo stabilimento in cui il candidato dichiarerà di aver compiuto il corso.

Art. 9. Il corso di Farmacia si compie in quattro anni.

Gli insegnamenti sono distribuiti come segue:

Anno 1.° Chimica inorganica, Botanica, Mineralogia.

Anno 2.° Chimica organica, Botanica, Chimica farmaceutica e tossicologica, e storia naturale dei medicamenti, Esercizii pratici di chimica farmaceutica, di chimica tossicologica e d' analisi qualitativa.

Anno 3.° Materia medica e tossicologia, Chimica farmaceutica e tossicologica, e storia naturale dei medicamenti, Esercizi pratici di chimica farmaceutica, di tossicologia chimica e d' analisi qualitativa.

Anno 4.° Pratica presso una Farmacia di pubblico spedale civile, o presso qualche Laboratorio chimico farmaceutico militare, o presso Farmacisti a ciò specialmente autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione. Tale pratica dovrà essere di un anno solare, ossia di dodici mesi.

Art. 10. Gli esami nella scuola di Farmacia sono speciali e generali. Gli esami speciali si estendono ciascuno sopra le materie di studio obbligatorio nel corso, e sono distribuiti come segue:

Alla fine del 1.° anno. Chimica inorganica, Mineralogia.

Alla fine del 2.° anno. Chimica organica, Botanica.

Alla fine del 3.° anno. Chimica farmaceutica e tossicologia, e storia naturale dei medicamenti, Materia medica e tossicologia.

La durata di ciascun esame speciale sarà di trenta minuti.

Art. 11. Gli esami generali sono due:

Il primo, o esame pratico, consiste in un' analisi qualitativa, eseguita in presenza della Commissione esaminatrice, alla quale il candidato dovrà render ragione del metodo seguito e dei risultati ottenuti.

Tale esame verrà dato presso le scuole di Farmacia alla fine del quarto anno.

Il secondo, o esame finale, consta di due parti:

Nella prima parte il candidato dovrà presentare due preparati farmaceutici da lui ottenuti nel Laboratorio di chimica farmaceutica, sotto la vigilanza del Direttore o dell' Assistente. Tali preparati dovranno essere estratti a sorte da quaranta.

Nella seconda sarà tenuto a riconoscere le piante medicinali e le droghe che gli saranno presentate, i loro caratteri, i componenti principali, le falsificazioni o frodi, e gli usi loro.

Il candidato dovrà inoltre rispondere alle interrogazioni che gli saranno dirette tanto sui metodi con cui sono stati ottenuti i preparati farmaceutici, quanto sull' arte di preparare e spedire le ricette.

ART. 12. L' iscrizione al 4.º anno dovrà farsi alla Segreteria dell' Università, ovvero, dove non vi è Università, presso il Provveditore agli Studi o di chi ne tiene le veci, dopo aver sostenuto gli esami speciali degli anni precedenti. Di questa iscrizione lo studente dovrà riportare regolare certificato. La pratica non sarà valevole che dal giorno in cui sarà presa l' iscrizione nel modo prescritto.

ART. 13. Per essere ammesso agli esami generali il candidato sarà tenuto a produrre il certificato d' iscrizione al 4.º anno del corso, ed il certificato del Farmacista presso il quale fu iscritto praticante, dal quale risulti che egli ha assistito con diligenza, e per un intero anno solare, alle pratiche farmaceutiche.

ART. 14. Gli esami speciali si daranno da Commissioni costituite secondo le norme della Legge 13 novembre 1859, e nominate dal Rettore dell' Università.

ART. 15. La Commissione per gli esami generali sarà composta del Direttore della scuola, a cui è data la presidenza, del Professore di Chimica farmaceutica, e di tre altre persone scelte dal Rettore dell' Università, una fra coloro che danno un insegnamento ufficiale nella scuola, e due tra le persone avute in concetto di esperte nelle materie dell' esame.

ART. 16. Nelle scuole di Farmacia stabilite fuori dell' Università, le Commissioni esaminatrici saranno formate secondo le norme sopraindicate dal Rettore della Università nel cui distretto si trovano.

ART. 17. Coloro che nelle provincie già facienti parte dello Stato della Chiesa furono prima d' ora approvati in *bassa farmacia*, ed intendono di conseguire il diploma di farmacista, dovranno sostenere l' esame d' ammissione al corso, fare un anno di studio in una scuola di Farmacia seguendo i corsi che dal Consiglio Accademico verranno indicati, e sostenere tutti gli esami speciali e generali.

ART. 18. D' ora innanzi non potranno più concedersi abilitazioni in *bassa farmacia*.

ART. 19. La tassa pel corso farmaceutico sarà ripartita in tre rate eguali, da pagarsi come diritto d' iscrizione in principio di ciascuno dei primi tre anni di corso.

ART. 20. I diplomi di Farmacista a coloro che avranno superato gli esami nelle scuole di Farmacia poste fuori delle Università, saranno spediti dal Rettore della Università nel cui distretto la scuola si trova. Al Rettore stesso saranno perciò dal Direttore della scuola trasmessi i processi verbali degli esami sostenuti dal candidato.

ART. 21. *Disposizione transitoria.* — Saranno dispensati dalle pratiche prescritte nel 4.º anno di corso coloro che faranno risultare di aver compiuto regolarmente almeno un anno solare di pratica farmaceutica prima dell' ottobre 1862.

F. NATOLI

DOCUMENTO LXV.

REGOLAMENTO PER LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

approvato col R. Decreto 8 Ottobre 1865 N. 2525

Ammissione al corso — Insegnamenti — Loro distribuzione e durata.

ART. 1. Chiunque voglia essere inscritto, come studente, ai corsi della Facoltà di Giurisprudenza deve presentare:

a) il certificato di Licenza liceale;

b) il certificato di aver superato l' esame d' ammissione, com' è indicato nell' art. 8 del Regolamento generale universitario.

ART. 2. L' esame di ammissione è parte orale, parte in iscritto.

La prova orale durerà quaranta minuti e consisterà nella interpretazione dei Classici latini, ed in interrogazioni sopra due temi, l' uno di Storia antica e moderna, l' altro di Filosofia morale.

La prova in iscritto consisterà in una composizione italiana, ed in una composizione latina. Saranno concesse cinque ore di tempo per questa prova, e non sarà permesso l' uso di altri libri che dei vocabolari.

ART. 3. Il corso della Facoltà di Giurisprudenza si compie in cinque anni.

ART. 4. Gli insegnamenti obbligatori per ottenere la Laurea in Giurisprudenza sono i seguenti:

1.° Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche e Storia del Diritto;
2.° Istituzioni del Diritto Romano comparato col vigente Diritto Patrio;
3.° Diritto Romano;
4.° Istituzioni di Diritto Canonico;
5.° Codice Civile;
6.° Diritto e Procedura Penale;
7.° Procedura Civile ed Ordinamento Giudiziario;
8.° Diritto Commerciale;
9.° Economia Politica;
10.° Diritto Costituzionale;
11.° Diritto internazionale pubblico, privato, e marittimo;
12.° Filosofia del Diritto;
13.° Diritto Amministrativo;
14.° Corso compendioso di Medicina legale in 30 lezioni.

ART. 5. La distribuzione e la durata di questi insegnamenti nei cinque anni del corso sono stabilite nella tabella A annessa al presente Regolamento.

ART. 6. Il numero delle lezioni settimanali è di cinque per le materie

del primo anno di corso e di tre per tutte le altre. Le lezioni sono di un' ora almeno.

ART. 7. L' insegnamento delle Istituzioni di Diritto Canonico verserà principalmente sulla podestà della Chiesa, sulla materia beneficiaria, e sulla materia matrimoniale.

ART. 8. Nell' insegnamento del Diritto Romano il Professore, per aver modo di sviluppare largamente le parti più importanti della materia, ommetterà l' esposizione di quelle parti puramente storiche ed archeologiche che non abbiano riscontro colle moderne istruzioni.

ART. 9. Nel primo anno dell' insegnamento del Diritto penale e della Procedura Penale sarà esposta la parte filosofica delle due materie, e nel secondo la parte pratica.

Esami e gradi accademici.

ART. 10. Nessuno può essere ammesso all' esame di Laurea se prima non abbia superati gli esami speciali sovra tutte le materie del corso.

Soltanto per il corso di Medicina legale basta che lo Studente presenti un certificato di frequenza e profitto, datogli dal Professore insegnante.

ART. 11. Gli esami speciali si danno nelle sessioni stabilite dal Regolamento generale universitario di mano in mano che si compie l' insegnamento delle varie materie.

ART. 12. L' esame di Laurea consiste in una dissertazione scritta, ed in una prova orale.

È dato secondo le regole comuni a tutte le Facoltà.

ART. 13. I temi per le dissertazioni verseranno su cinque almeno delle principali materie d' insegnamento, da designarsi dalla Facoltà nel mese di novembre di ciascun anno.

Questi temi saranno per ciascuna materia compilati in modo che tenendo conto del nesso che corre fra le materie del corso, diano occasione ai candidati, sopratutto nella prova orale, di dar saggio dei loro studi intorno alle dottrine principali ed alle questioni più rilevanti di ciascuna materia.

ART. 14. Chi ha superato gli esami speciali dei tre primi anni del corso ha diritto al Diploma di Baccelliere, e chi ha superato quelli dei primi quattro anni, al Diploma di Licenza.

Disposizioni speciali.

ART. 15. Coloro che, volendo profittare di alcuni insegnamenti della Facoltà di Giurisprudenza al fine di abilitarsi a certi uffici, si inscriveranno come Uditori a termini degli articoli 13 e 14 del Regolamento generale universitario, potranno essere ammessi a sostenere gli esami speciali delle materie delle quali avranno in detta qualità compiuto lo studio. Ai medesimi poi sarà dal Rettore della Università spedito un certificato d' idoneità corrispondente ai risultati degli esami stessi: salvo

però sempre ai Regolamenti amministrativi il determinare gli attestati necessari a presentarsi per l' abilitazione nelle varie carriere.

ART. 16. L' esame per ottenere i sussidi stabiliti dall' art. 1 del Regio Decreto 24 Agosto 1863, n.º 1445, consiste in una dissertazione scritta, ed in una prova orale.

La dissertazione verserà sovra un tema estratto a sorte da una serie di temi, in numero non minore di dieci, compilati da uno dei Membri della Commissione esaminatrice scelto dal Presidente, in quei rami della Scienza intorno ai quali i candidati avranno dichiarato di voler fare studi di perfezionamento.

La prova orale consisterà in una conferenza intorno al soggetto della dissertazione ed alle materie affini.

ART. 17. La tassa stabilita dalla Legge 31 Luglio 1862 per la Laurea in Giurisprudenza, è ripartita in cinque eguali rate, da pagarsi al momento delle iscrizioni annuali.

Disposizioni transitorie

ART. 18. Gli studenti che fecero il 1.º anno di corso secondo il Regolamento 14 settembre 1862 sia nella Sezione di scienze giuridiche, sia in quella di scienze politico-amministrative, entrano nel 2.º anno del corso, continuano e compiono gli studi in piena conformità del presente Regolamento.

Soltanto sono dispensati dal corso d' Istituzioni di Diritto Canonico, avendo essi nel detto 1.º anno fatto il corso di Diritto Canonico.

ART. 19. Gli Studenti che fecero i due ovvero i tre primi anni del corso saranno ammessi rispettivamente al 3.º ovvero al 4.º anno, con obbligo di frequentare le lezioni in conformità della distribuzione contenuta nella Tabella *B* annessa al presente Regolamento.

Gli Studenti però della Sezione giuridica i quali hanno già compiuto lo studio del Diritto Penale saranno ammessi al corso biennale di Procedura Civile e Penale, qual' era stabilito dal Regolamento 14 settembre 1862, e saranno dispensati dai nuovi corsi di Diritto Penale e Procedura Penale, e di Procedura Civile ed Ordinamento giudiziario.

Gli Studenti della Sezione politico-amministrativa i quali hanno già sostenuto l' esame di Codice Civile saranno bensì obbligati a frequentare per un' altro anno le lezioni di questo insegnamento, ma non saranno obbligati a sostenere un secondo esame.

ART. 20. Gli Studenti i quali hanno già compiuto il corso quadriennale di una delle suddette due Sezioni potranno essere ammessi agli esami di Laurea, così nell' una come nell' altra Sezione, soddisfacendo alle condizioni imposte dal Regolamento 14 settembre 1862.

Dovranno però costoro superare gli esami tutti prescritti per ottenere la Laurea del corso da essi compiuto entro l' anno scolastico 1866-67.

Trascorso inutilmente questo termine saranno ammessi soltanto alla Laurea in

Giurisprudenza stabilita dal presente Regolamento, per ottenere la quale dovranno frequentare per un anno le lezioni di quelle materie che non istudiarono nel corso già fatto, sostenere tutti gli esami speciali di cui sono mancanti, ed indi l' esame di Laurea, a termini degli articoli 12 e 13 di questo Regolamento.

ART. 21. La parte di tassa che a termini della Legge 31 Luglio 1862 debbono ancora pagare coloro che fecero già alcuna parte di corso sarà ripartita in tante rate eguali quanti sono gli anni di corso che debbono ancora percorrere.

Dato a Torino addì 8 Ottobre 1865.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro dell' Interno incaricato interinalmente del Portafoglio della Pubblica Istruzione
NATOLI

DOCUMENTO LXVI.

REGIO DECRETO *che stabilisce la durata del corso di giurisprudenza a quattro anni.*

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Veduto il Regolamento per la Facoltà di giurisprudenza, approvato col Nostro Decreto 8 ottobre 1865, n. 2525;

Vedute le risposte date dalle Facoltà di giurisprudenza delle Università del Regno, intorno al quesito se la durata del corso di giurisprudenza abbia a ridursi a quattro anni;

Sentito il parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il corso della Facoltà di giurisprudenza si compirà in quattro anni.

Il Ministro della Pubblica Istruzione stabilirà, sentito il Consiglio superiore, la distribuzione degli insegnamenti nei quattro anni del corso, e gli opportuni provvedimenti transitorii.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore addì 18 novembre 1869.

VITTORIO EMANUELE

A. BARGONI

DOCUMENTO LXVII.

REGIO DECRETO *riguardante l' insegnamento di medicina legale agli studenti di giurisprudenza nelle varie Università del Regno.*

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Veduto il Regolamento per la Facoltà di giurisprudenza, approvato col Nostro Decreto 8 ottobre 1865, n. 2525;

Riconosciuto il bisogno d' un provvedimento che valga a meglio assicurare l'efficacia dell' insegnamento di medicina legale che deve essere dato agli studenti della Facoltà sopraindicata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Sentito il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. L' insegnamento della medicina legale sarà dato agli studenti di giurisprudenza con un corso speciale di lezioni, il quale sia ordinato secondo lo scopo particolare cui deve, per questa parte, mirare l' istruzione degli studenti medesimi.

Al programma di questo insegnamento saranno, per lo stesso scopo, aggiunte alcune nozioni d' igiene pubblica.

ART. 2. Gli studenti di giurisprudenza dovranno, anche per l' insegnamento suddetto, sostenere un esame, che durerà la metà del tempo prescritto per gli altri esami speciali.

ART. 3. È abrogata ogni disposizione contraria al presente Decreto, il quale andrà in esecuzione nell' anno scolastico 1870-71.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 marzo 1870.

VITTORIO EMANUELE

C. CORRENTI

DOCUMENTO LXVIII.

Ministero della Pubblica Istruzione

Firenze 14 Dicembre 1870

L' esperienza ha dimostrato nel modo il più evidente che le condizioni di ammissione al Corso Chimico Farmaceutico, stabilite dal Regolamento approvato col R. Decreto 4 Marzo 1865, sono insufficienti. Le stesse Scuole di Farmacia, quasi tutte e replicate volte, segnalarono al Ministero i gravi inconvenienti che derivano dalla mitezza di queste condizioni, e quindi la necessità di elevare senza indugio il livello degli studi secondari che debbono aprire l'adito al corso suddetto.

Il Ministero, riconosciuta questa necessità, invitò il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione a portare il suo esame sopra questo argomento; ed il Consiglio a sua volta fece piena ragione ai reclami delle Scuole.

Osservò il Consiglio che le accennate condizioni, soverchiamente miti, fanno sì che i corsi di Farmacia siano popolati da una gioventù non abbastanza preparata a ricevere un'istruzione superiore, e pei quali la disciplina benevola della Università non è, in causa dell'età loro, la più adatta.

Osservò pure che le disposizioni degli articoli 7 ed 8 del citato Regolamento, se in certo modo temperano le modeste esigenze dell' articolo precedente, non valgono a riparare, quanto pur converrebbe, l' insufficienza delle altre condizioni di ammissione.

Infatti la Farmacia non può essere considerata solamente come un' industria; essa, pei legami che ha specialmente colle discipline mediche, vuol essere riguardata anche quale un ramo di scienza. Ora non è possibile che un giovane il quale non ha la mente preparata, educato il criterio e sviluppata l' intelligenza con un corso completo d' istruzione secondaria, possa addentrarsi, quanto si conviene, negli studi, ed indi esercitare, veramente con senno ed intelligenza, una professione così delicata ed importante.

A ciò si aggiunge che le ragioni le quali determinarono la disposizione dell' articolo 6 del Regolamento, ora sono in gran parte cessate. L' insegnamento secondario dal 1865 in quà è più diffuso e completo in tutte le province del Regno, sì che ora la tema di avere le Scuole di Farmacia deserte, richiedendo un titolo più alto di ammissione, è, può dirsi, cessata.

Il Consiglio pertanto riconobbe la convenienza di stabilire quei requisiti di ammissione che siano in armonia col sistema generale degli studi universitari, e colla specialità della materia farmaceutica; e propose al Ministero quelle medesime condizioni che sono prescritte per l'ammissione ai corsi delle Scienze fisiche e naturali. A queste condizioni è fatta un' aggiunta, che allarga il campo degli studi che

possono aprire la via al corso farmaceutico. Sono cioè ammessi a questo corso anche coloro che ottennero la licenza dalla Sezione di Agronomia e Agrimensura degli Istituti Industriali e Professionali, in conformità della disposizione contenuta nell'Articolo 99 del Regolamento per gli Istituti medesimi approvato col R. Decreto 18 Ottobre 1865.

Il Ministro sottoscritto, avendo approvate le proposte del Consiglio Superiore, ha promosso il Decreto Reale che stabilisce le nuove condizioni di ammissione al corso Farmaceutico, ed abroga gli articoli 6 ed 8 del Regolamento 4 Marzo 1865.

Il sottoscritto si affretta a mandare copia di questo Decreto alla S. V., la quale vorrà pubblicarlo nell'atrio di codesta università.

Al Sig. Rettore dell'Università di Siena.

p. *Il Ministro*
G. CANTONI

VITTORIO EMANUELE II

per la grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regolamento per il Corso Chimico-Farmaceutico approvato col Nostro Decreto 4 Marzo 1865 N. 2196.

Riconosciuta l' insufficenza degli studi preparatori e degli esami che, secondo le disposizioni del Regolamento ora citato, aprono l' adito al Corso Universitario di Farmacia;

Sentito il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. Per essere ammessi al corso di Farmacia, anche in qualità di Uditori, gli aspiranti debbono presentare:

a) o il diploma di licenza liceale;

b) o il certificato di aver superati gli esami di passaggio dal 3° al 4° anno del corso nella Sezione di Costruzioni e Meccanica degli Istituti Industriali e professionali, ed inoltre un esame su tutte le materie dei primi tre anni del corso stesso;

c) o il diploma di licenza della Sezione di Agronomia e Agrimensura degli Istituti predetti.

ART. 2. L'esame di ammissione è orale e scritto.

La prova scritta consiste in un componimento di lingua italiana, ed in una traduzione dall'italiano al latino di un brano di autore classico scelto dall'esaminatore. Sono concesse cinque ore per compiere i due componimenti senz'altro ajuto che dei vocabolari.

La prova orale consiste in interrogazioni sopra due temi, uno di aritmetica e geometria, l'altro di fisica. Il tema di fisica sarà tratto dal programma dei Licei,

ovvero da quello degli Istituti Industriali e Professionali, secondo lo stabilimento in cui il candidato avrà compiuto il corso.

Art. 3. Sono abrogati gli articoli 6 ed 8 del Regolamento pel Corso Chimico Farmaceutico approvato col Nostro Decreto 4 Marzo 1865.

Le disposizioni del presente Decreto andranno in esecuzione coll' anno scolastico 1871-72.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 20 Novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE

C. Correnti

DOCUMENTO LXIX.

A Sua Eccellenza il Ministro della Pubblica Istruzione.

Siena, addì 30 Dicembre 1874.

È ormai sicuro che dalla Legge dei 31 Luglio 1862 data il decadimento di quelle Università del Regno, le quali si dissero poi *secondarie;* e l' Ateneo Senese che non poteva sfuggire alla sorte cui era destinato insieme agli Istituti congeneri, ben presto infatti scemò del suo lustro e scapitò nella riputazione della quale per l' innanzi aveva sempre goduto; di guisa che più volte dopo d' allora il Consiglio Comunale e il Provinciale, non meno che i Rappresentanti di Siena e della Provincia in ciascuno dei due rami del Parlamento, invocarono premurosamente dal Governo un qualche provvedimento acconcio a restituire nell' antico splendore questo nostro Istituto. Malgrado tuttavia così insistenti e calorose premure, nessuna misura fu presa per frenare il male altamente lamentato; il quale anzi andò poi sempre aumentando, e giunse a tale che (per citare un solo fatto) si vide nel 1872 la Facoltà Giuridica ridotta con soli *tre* Professori ordinari e i tredici insegnamenti che la costituiscono essere disimpegnati quasi tutti da Professori straordinari e da Incaricati: condizione di cose più tardi riconosciuta anormale dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, e alla quale il Ministero promise che avrebbe posto riparo (Nota Ministeriale del 31 Ottobre 1873 Div. 3.ª Sez. 1.ª Part. N. 8227).

Appunto in quello stesso anno 1872, quando la opinione pubblica era più dolorosamente preoccupata fra noi del prossimo pericolo cui andava incontro la Università, l' Egregio Sindaco Sig. Cav. Dott. Luciano Banchi, sempre intento a curare tutto ciò che attiene al benessere e al decoro della Città nostra, provocò

una numerosa riunione di spettabili cittadini all' oggetto di avvisare ai mezzi valevoli di scongiurare il pericolo temuto e di assicurare alla Università stessa un avvenire prospero e rigoglioso.

Gli adunati accolsero con plauso la proposta dell' ottimo Sindaco, e persuasi che l' intento accennato non potesse raggiungersi che equiparando la Università nostra a quelle primarie, opinarono altresì che il Comune dovesse assumere l' iniziativa onde ridurre in atto la cosa.

Il Comune frattanto, nella considerazione che un tempo non breve sarebbe certamente occorso all' oggetto di effettuare il desiderato miglioramento dell' Università, e nella persuasione che pure un qualche compenso dovesse essere urgentemente adottato, a meglio provvedere all' insegnamento delle Scienze giuridiche e a crescere il numero dei Professori ordinari di quella Facoltà, chiamò qui dalla Regia Università di Parma l' illustre Prof. Cav. Francesco Bianchi, accordandogli un emolumento straordinario di L. 4000 annue; istituì sei premi di L. 150 l' uno, da conferirsi ogni anno ai migliori e più distinti scolari; istituì i posti di Assistente alle due Cliniche generali universitarie, assegnando la retribuzione di L. 1000 per ciascuno; nominò una Deputazione di onorevoli e probi Cittadini, la quale deve usare vigilanza e cura paterna verso quelli Studenti, che vengono a lei dai rispettivi genitori raccomandati. Ma oltre questo il Comune stesso richiese la cooperazione di altri Corpi morali della Città per provvedere stabilmente alla sorte futura della Università.

Risposero solleciti all' invito il Consiglio Provinciale, la Società di pie fondazioni, la Deputazione del Monte dei Paschi e quella dello Spedale di S. M. della Scala; e per opera dei loro delegati venne compilata la relazione (Allegato N. 1) pubblicata nel novembre 1872, la quale adottata poi rispettivamente con successive deliberazioni dai predetti Corpi morali, veniva conferito per ciò stesso ai sottoscritti l' onorevole incarico di aprir trattative con S. E. il Signor Ministro della Pubblica Istruzione.

Emerge sopra tutto dalla stessa Relazione il fermo intendimento dei preannunciati Enti morali, che la Università Senese conservi anche per l' avvenire il carattere di Università dello Stato, e quanto alla sua dipendenza immediata quella di Istituto governativo; in conseguenza di che non solo è da ritenersi che la natura, la estensione e la distribuzione degli insegnamenti dati nella stessa Università debbano essere in perfetta conformità col disposto delle leggi vigenti, e le stesse prescrizioni disciplinari si debbano in essa applicare, ma è da stimarsi necessario eziandio che la nomina dei Professori debba sempre rimanere al Governo, il quale provvederà a termini di legge.

Premessa questa cosa, il compito dei sottoscritti si riduce a domandare al R. Governo:

1.° Il completamento degli Studi Medico-Chirurgici nella nostra Università;

2.° La restituzione del patrimonio dell' Università stessa, il quale sino dal 1866 è amministrato dal Demanio e non fu mai incamerato;

3.° Una sovvenzione annua di L. 70,000, che corrisponda alla spesa annua media sopportata dallo Stato per la Università Senese nell' ultimo decennio;

4.° Cessione alla Università delle tasse scolastiche e Stabilimenti Scientifici col materiale annesso.

Quando piaccia all' E. V. di acconsentire a queste prime basi di trattative, si faranno un dovere i sottoscritti di presentare un progetto completo e dettagliato, ed intanto nell' annesso schema di bilancio accennano determinate le quote di contributo che si dovrebbero assumere il Comune, la Provincia e il Monte dei Paschi per la completa dotazione della Università Senese.

Avv. Domenico Mazzi, *Sindaco di Siena*
Prof. Pietro Burresi, *Presidente del Consiglio Provinciale di Siena*
Prof. Pietro Ciacci, *Delegato del Monte dei Paschi di Siena*

DOCUMENTO LXX.

Vittorio Emanuele II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d' Italia

Veduto che la Provincia e il Comune di Siena, il Monte dei *Paschi*, lo Spedale di S. Maria della *Scala*, e la Società *di Esecutori di Pie disposizioni*, nell' intendimento di concorrere alla conservazione, al decoro e all' incremento della locale Università, hanno costituito un consorzio che prende il titolo di *Consorzio Universitario di Siena*;

Veduto il progetto dello statuto approvato nelle forme legali da corpi morali consociati, nel quale sono stabilite le regole onde il consorzio sarà governato;

Ritenuto che le nuove e maggiori spese, cui il *Consorzio* intende provvedere coi fondi proprii, non potranno riguardare oggetti che modifichino l' attuale costituzione particolare dell' Università di Siena e gli ordinamenti scolastici ora vigenti;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per gli Affari dell' Interno e della Pubblica Istruzione.

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1. È approvato lo Statuto del *Consorzio Universitario di Siena* annesso al presente decreto e firmato d' ordine nostro dai ministri segretari di Stato per gli Affari dell' Interno e della Pubblica Istruzione;

Art. 2. Il Consiglio direttivo del consorzio darà comunicazione al Ministero della Pubblica Istruzione del regolamento speciale per la esecuzione dello statuto, e delle modificazioni che vi fossero in seguito apportate. Inoltre comunicherà allo stesso ministero al cominciare d' ogni anno, il preventivo delle spese nelle quali verrà ripartito l' ammontare del contributo, e in fine dell' anno il rendiconto morale ed economico cui si accenna nell' articolo 7.° dello statuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d' Italia, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Castel S. Anna addì 29 Agosto 1875.

VITTORIO EMANUELE

RUGGERO BONGHI
G. CANTELLI

STATUTO DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO SENESE

1. La provincia e il comune di Siena, il Monte dei Paschi, lo Spedale di S. Maria della Scala e la Società di esecutori di pie disposizioni, nell' intendimento di concorrere alla conservazione, all' incremento e al decoro della locale Università, si costituiscono in consorzio, che prende il titolo di *Consorzio Universitario di Siena.*

2. I corpi morali predetti sono rappresentati dalle amministrazioni respettive, regolarmente costituite e per esse da uno speciale delegato.

I delegati dei corpi morali e il rettore della Università costituiscono il consiglio direttivo del consorzio, del quale ha la presidenza il rettore.

I delegati restano in uffizio tre anni e possono esser confermati.

3. Il consorzio è obbligatorio per la durata di venticinque anni, da computarsi dalla data del Decreto Reale che approva lo Statuto.

4. I corpi morali costituenti il consorzio si obbligano ad un annuo contributo complessivo, non superiore alla somma di lire quarantamila.

Il reparto della somma che ogni anno verrà effettivamente spesa nel limite suindicato, sarà fatto nel modo seguente:

Per tre sesti a carico del Comune, per due sesti a carico della Provincia e per un sesto a carico del Monte dei Paschi.

Lo Spedale di S. Maria della Scala continuerà a fornire i locali ed ogni altro mezzo occorrente all' insegnamento clinico ed anatomico, conforme a quanto si è praticato fino ad ora.

La Società degli esecutori di pie disposizioni, allorquando sia per occorrere all' insegnamento medico-chirurgico, metterà a disposizione della Università il manicomio di S. Niccolò e gli stabilimenti annessi.

5. Il Comune di Siena, valendosi delle facoltà attribuitegli dallo statuto e dal regolamento del Monte dei Paschi, dovrà garantire il contributo di questo stabilimento, di che è menzione nell' art. precedente.

6. Quando il contributo annuo dei corpi morali costituenti il consorzio raggiunga la detta somma di lire quarantamila, questa verrà erogata per sette decimi nel personale insegnante ed in premi; per tre decimi a vantaggio degli stabilimenti scientifici universitari.

Ove poi la somma del contributo sia inferiore al massimo prestabilito, il reparto sarà fatto in modo che ai predetti stabilimenti scientifici non sia assegnato meno di lire dodicimila all' anno.

7. La somma da erogare a favore del personale insegnante e nei premi verrà impiegata:

a) nell' assegnare un sopra più di stipendio, non maggiore di lire tremila per ciascuno, a tre professori ordinari e di fama assicurata delle due facoltà.

b) nell' accordare assegni personali a tutti gli altri professori ordinari e straordinari che ne sieno meritevoli.

c) nella maggiore spesa occorrente a portare il numero dei Professori ordinari della facoltà giuridica a quello normale consentito dalla legge dei 13 novembre 1859. Tale spesa per altro dovrà esser sopportata dal consorzio solamente in via provvisoria, e fino a quando non siasi fatta la ripartizione equa dei Professori ordinari fra le due facoltà, a' termini della citata legge.

d) nell' istituire un posto di assistente per ciascuna delle due cliniche, a nomina del consorzio, e nel conferire alcuni premi annuali a quelli studenti di ciascuna facoltà, i quali facciano i migliori esami.

e) nell' assegnare un sopra più di stipendio a quegli aiuti e preparatori, i quali per la importanza del loro ufficio e la tenuità della loro retribuzione ne siano reputati meritevoli.

L' altra somma destinata agli stabilimenti scientifici verrà impiegata:

a) in aumento di dotazioni.

b) nel provvedere ad altre spese di miglioramento.

Il materiale scientifico acquistato dal consorzio rimarrà in ogni caso proprietà del medesimo.

Il consiglio direttivo del consorzio, sentita l'autorità accademica della Università, stabilirà ogni anno i titoli particolari di spesa, nei quali verrà ripartito l' ammontare del contributo, e presenterà un rendiconto morale ed economico ai corpi costituenti il consorzio.

8. Sugli aumenti di stipendio e sugli assegni personali concessi dal consorzio non ha luogo ritenuta, e non v' è diritto a pensione.

9. Il consorzio si riserva di provvedere, non eccedendo il limite delle quarantamila lire di contributo annuo, ai modi di estendere nella nostra università l' insegnamento medico-chirurghico ai due ultimi anni del corso, qualora vengano cambiate le disposizioni di legge vigenti nelle provincie toscane rispetto al detto insegnamento.

10. Ciascuno dei corpi morali costituenti il consorzio, anche durante il periodo de' 25 anni determinati dall' art. 3, si riserva il diritto di sciogliersi dal consorzio predetto, quando per disposizioni legislative speciali o generali sulle università del regno si modificasse la costituzione organica della Università senese e la prestazione del governo a favore della medesima.

11. Il consiglio direttivo curerà nei modi migliori e più efficaci, che il consorzio raggiunga lo scopo che si propone.

Lo stesso consiglio direttivo compilerà uno speciale regolamento per la esecuzione del presente statuto.

DOCUMENTO LXXI. (1)

Disposizioni principali riguardanti l' istruzione e l' amministrazione universitaria

(1862-63 al 1875-76)

1. — Regolamento interno per le Cliniche delle Università e del Corso Chimico-farmaceutico. R. Decreto 5 Ottobre 1862 N. 852.

2. — Modificazioni al Regolamento Universitario 14 Settembre 1862. R. Decreto 24 Agosto 1862 N. 1445.

3. — Determinazione degli assegnamenti a titolo di rappresentanza ai Rettori delle Università del Regno ed ai Presidi delle Facoltà universitarie. R. Decreto 21 Dicembre 1862 N. 1070.

4. — Sospensione di alcuni articoli del Regolamento Universitario del 14 Settembre 1862. R. Decreto 22 Marzo 1863 N. 1180.

5. — Concessione agli impiegati amministrativi, bidelli e serventi delle Università per le propine a cui già partecipavano. R. Decreto 16 Luglio 1863 N. 1488.

6. — Indennità ai Rettori ed ai Presidi delle Facoltà Universitarie in luogo degli assegni di rappresentanza. R. Decreto 16 Luglio 1863 N. 1362.

7. — Pianta degli impiegati della R. Università di Siena. RR. Decreti 26 Luglio 1863 N. 1380 e 30 Luglio 1863 N. 1400.

8. — Stipendi ai bidelli della R. Università di Siena. R. Decreto 26 Luglio 1863 N. 1381.

9. — Indennità annua ai Rettori delle Università rette dalla Legge 13 Novembre 1859. R. Decreto 27 Dicembre 1863 N. 1617.

10. — Condizioni per essere iscritti nella qualità di Uditore nelle Università del Regno. R. Decreto 27 Novembre 1864 N. 2078.

11. — Sospensione degli assegni accordati ai Rettori delle Università, ai Presidi e ad altri funzionari addetti ad alcune Università. R. Decreto 19 Gennaio 1865 N. 2151.

12. — Facoltà al Ministro della Pubblica Istruzione di delegare alcune delle sue attribuzioni ai Rettori delle Università ed ai Capi degli Stabilimenti d' istruzione superiore. R. Decreto 26 Febbraio 1865 N. 2185.

13. — Facoltà al Ministro di confermare in ufficio gli Assistenti alle Cliniche. R. Decreto 4 Marzo 1865 N. 2199.

---

(1) Sono indicate le disposizioni più importanti di carattere generale con speciale riguardo per l' Università di Siena.

14. — Attribuzioni delegate dal Ministro ai Rettori delle Università ed ai Capi di altri Istituti. Decreto Ministeriale 25 Marzo 1865 N. 2233.

15. — Rimessione in corso degli assegni ad alcuni Rettori delle Università. R. Decreto 20 Luglio 1865. N. 2423.

16. — Modificazione all'ultimo alinea dell'art. 38 del Regolamento Universitario 14 Settembre 1862. R. Decreto 1.° Settembre 1865 N. 2494.

17. — Modificazioni al Regolamento Universitario. R. Decreto 1.° Settembre 1865 N. 2494.

18. — Regolamento per la Facoltà Medico-Chirurgica delle Università del Regno. R. Decreto 23 Ottobre 1865 N. 2584.

19. — Pianta degli Impiegati e dei Serventi nella Segreteria della R. Università di Siena. R. Decreto 28 Giugno 1866 N. 3047.

20. — Regio Decreto con cui si fan cessare le disposizioni del Regolamento per la Facoltà Medico-Chirurgica nelle Università del Regno approvato con R. Decreto 23 Ottobre 1865. R. Decreto 29 Agosto 1866 N. 3192.

21. — Cessazione delle disposizioni del Regolamento per la Facoltà Medico-Chirurgica. R. Decreto 29 Agosto 1866 N. 3192.

22. — Durata del godimento dei posti di studio istituiti presso la R. Università di Siena a favore dei giovani del Comune di Montalcino. R. Decreto 31 Gennaio 1867 N. 1869 Suppl.

23. — Regolamento generale per le Università del Regno. R. Decreto 6 Ottobre 1868 N. 4638.

24. — Esami di operazione sul cadavere e tempo in cui possono darsi. R. Decreto 24 Giugno 1869 N. 5153.

25. — Insegnamento della Medicina legale agli studenti di Giurisprudenza. R. Decreto 13 Marzo 1870 N. 5574.

26. — Estensione della durata del godimento di un posto di studio nell'Università di Siena a favore di un giovane di Cetona, anche agli studii liceali. R. Decreto 27 Marzo 1870 N. 5609.

27. — Regolamento per le sezioni cadaveriche relative alle Cliniche. R. Decreto 22 Maggio 1870 N. 5672.

28. — Condizioni per l'ammissione al Corso universitario di Farmacia. R. Decreto 20 Novembre 1870 N. 6135.

29. — Condizioni per l'ammissione ai concorsi per i posti di assistente alle Cliniche speciali. R. Decreto 19 Febbraio 1871 N. 93.

30. — Approvazione della pianta organica degli impiegati di segreteria, dei bidelli e dei serventi della R. Università di Siena. R. Decreto 20 Giugno 1871 N. 327.

31. — Approvazione di alcune modificazioni ed aggiunte al Regolamento per il Corso Chimico-farmaceutico. R. Decreto 3 Dicembre 1871 N. 2270.

32. — Soppressione delle Facoltà Teologiche nelle Università del Regno. Legge 26 Gennaio 1873 N. 1251.

33. — Approvazione della tabella del personale insegnante nelle Università del Regno. R. Decreto 1.° Febbraio 1874 N. 1819.

34. — Approvazione del ruolo organico generale e dei ruoli normali speciali delle segreterie delle Università del Regno. R. Decreto 1.° Febbraio 1874 N. 1820.

35. — Modificazioni al Regolamento generale Universitario del 6 Ottobre 1868. R. Decreto 8 Marzo 1874 N. 1845.

36. — Modificazioni al ruolo organico generale e dei ruoli normali speciali delle Segreterie delle Università del Regno. R. Decreto 22 Giugno 1874 N. 2017.

37. — Approvazione del ruolo organico degli stabilimenti scientifici delle Università del Regno. R. Decreto 13 Settembre 1874 N. 2171.

38. — Designazione delle Scuole di Farmacia che sono autorizzate a conferire la laurea in Chimica e Farmacia. RR. Decreti 16 Dicembre 1875 N. 2856 e 10 Febbraio 1875 N. 2972.

39. — Norme per le nomine e promozioni degli impiegati nelle Segreterie delle Università del Regno. R. Decreto 13 Maggio 1875 N. 2466.

40. — Approvazione del Regolamento per la nomina dei professori ordinari e straordinari delle Università del Regno. R. Decreto 13 Maggio 1875 N. 2469.

41. — Disposizioni intorno alle promozioni dei professori ordinari e straordinari delle Università del Regno. R. Decreto 23 Maggio 1875 N. 2506.

42. — Approvazione del Regolamento generale Universitario. R. Decreto 3 Ottobre 1875 N. 2728.

43. — Fissazione delle tasse Universitarie. R. Decreto 11 Ottobre 1875 N. 2729.

44. — Approvazione del Regolamento speciale per la Facoltà di Medicina e Chirurgia. R. Decreto 11 Ottobre 1875 N. 2752.

45. — Approvazione del Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza. Regio Decreto 11 Ottobre 1875 N. 2775.

46. — Quote d'iscrizione da pagarsi agli insegnanti privati per i corsi obbligatori e liberi ai quali si iscrivono gli studenti e gli uditori universitari. Decreto Ministeriale 30 Ottobre 1875 N. 2752.

47. — Assegnazione delle propine ai membri delle Commissioni esaminatrici nelle Università e negli Istituti superiori. Decreto Ministeriale 25 Dicembre 1875 N. 2869.

48. — Approvazione di alcune rettifiche dei Regolamenti Universitari. R. Decreto 16 Gennaio 1876 N. 2943.

49. — Approvazione del Regolamento per le Scuole di Farmacia. R. Decreto 12 Marzo 1876 N. 2988.

II.

AUTORITÀ ACCADEMICHE

RETTORE

(*R. Decreto 28 Ottobre 1861*)

PENDOLA Padre Tommaso, nominato Rettore col R. Decreto 9 Novembre 1861 e rimasto in tale ufficio fino al 19 Ottobre 1865.

BURRESI Dottore Pietro, nominato Rettore col R. Decreto 19 Ottobre 1865.

CONSIGLIO ACCADEMICO

PRIORI (*fino al 1864-65*) — PRESIDI (*dal 1865-66*)

1. *Facoltà di Giurisprudenza*

1862-63 — Castellini Avvocato Valerio.
1863-64 — Farmeschi Avvocato Martino.
1864-65 — Ciacci Avvocato Pietro.
1865-66 — Rinieri de Rocchi Avvocato Alberto.
1866-67 — Aquarone Dottore Bartolomeo.
1867-68 — Sandonà Canonico Giuseppe.
1868-69 — Reali Dottore Eusebio.
1869-70 — Saredo Avvocato Giuseppe.
1870-71 — Nocito Avvocato Pietro.
1871-72 — Aquarone Dottore Bartolomeo.
1872-73 — Ciacci Avvocato Pietro.
1873-74 — Vegni Dottore Galgano.
1874-75 — Bianchi Avvocato Francesco.
1875-76 — Aquarone Dottore Bartolomeo.

2. *Facoltà di Medicina e Chirurgia*

1862-63 — Mattei Dottore Raffaele.
1863-64 — Minati Dottore Carlo.

1864-65 — Burresi Dottore Pietro.
1865-66 — Toscani Dottore Cesare.
1866-67 — Gabbrielli Dottore Salvatore.
1867-68 — Tassi Dottore Attilio.
1868-69 — Livi Dottore Carlo.
1869-70 — Pollacci Dottore Egidio.
1870-71 — Giannuzzi Dottore Giuseppe.
1871-72 — Tigri Dottore Atto.
1872-73 — Campani Dottore Giovanni.
1873-74 — Marcacci Dottore Giosuè.
1874-75 — Gabbrielli Dottore Salvatore.
1875-76 — Toscani Dottore Cesare.

DEPUTATI

1. *Facoltà di Giurisprudenza*

1862-63 } 1863-64 — Ciacci Avvocato Pietro.
1864-65 } 1869-70 — Castellini Avvocato Valerio.
1870-71 } 1871-72 — Ciacci Avvocato Pietro.
1872-73 } 1873-74 — Aquarone Dottore Bartolomeo.
1874-75 — Ciacci Avvocato Pietro.

2. *Facoltà di Medicina e Chirurgia*

1862-63 } 1864-65 — Gabbrielli Dottore Salvatore.
1865-66 — Puccianti Dottore Gaetano.
1866-67 } 1871-72 — Campani Dottore Giovanni.
1872-73 } 1874-75 — Mattei Dottore Raffaele.

III.

SEGRETERIA

Segretario Capo

Bandiera Dottore Giuseppe, predetto, *fino al Luglio 1866.*
Betrone Avvocato Luigi, *dal Luglio 1866 all'Agosto 1870.*
Lanzerini Adolfo, *dal Settembre 1870.*

Vice-Segretario

Amico Ugo Antonio, *dal Settembre 1863 al Giugno 1866.*
Betrone Avvocato Luigi, *dal Gennaio 1865 al Giugno 1866.*
Calegari Filippo, *dal Novembre 1866 al Luglio 1871.*
Marzi Aniceto, *dall'Agosto 1871 all'Aprile 1872.*
Marchesi Oreste, *dal Novembre 1872 all'Aprile 1875.*
Marrazzo Luigi, *dal Maggio 1875 al Novembre 1876.*

IV.

CATTEDRE UNIVERSITARIE (*)

(*Riforma 14 Settembre 1862*)

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

1. *Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto*

1862-63, 1871-72 — Vegni Dottore Galgano, *Suppl.*

(*) ***Avvertenza generale*** — **Laddove accanto al nome dell' insegnante non si trova espressamente indicata la qualità d' *Incaricato* (*Inc.*) o di *Supplente* (*Suppl.*) il Professore è titolare effettivo della cattedra; quest' avvertenza vale anche per i *Periodi* precedenti e successivi.**

1872-73 } — Vegni Dottore Galgano, *suppl.*
1875-76

2. *Istituzioni di Diritto Romano*

1862-63 } — Castellini Avvocato Valerio.
1864-65

1865-66 } — Ponsiglioni Avvocato Antonio.
1868-69

1869-70 — Moriani Avvocato Luigi, *Inc.°*

1870-71 } — detto —
1875-76

3. *Diritto Canonico* [1]

1862-63 } — Ciacci Avvocato Pietro.
1868-69

4. *Diritto Romano*

1862-63 } — Castellini Avvocato Valerio, *Inc.°*
1864-65

1865-66 } — detto —
1869-70

1870-71 } — Moriani Avvocato Luigi, *Inc.°*
1875-76

5. *Diritto Penale*

1862-63 } — Mucciarelli Avvocato Mariano.
1864-65

6. *Diritto e Procedura Penale*

1865-66 } — Nocito Avvocato Pietro, *Inc.°*
1866-67

1867-68 } — detto —
1870-71

1871-72 } — Paglicci Avvocato Camillo, *Inc.°*
1875-76

---

(1) Questa cattedra rimasta scoperta nel 1869-70 per il passaggio del titolare a quella del Diritto Commerciale, fu soppressa. E ciò fece il Ministro coerentemente al voto del Consiglio Superiore di P. I. del 3 Marzo 1869, tendente all'abolizione delle cattedre di Diritto canonico che via via si rendessero vacanti nelle Università.

7. *Codice Civile o Patrio* (1)

1862-63 } — Farmeschi Avvocato Martino.
1864-65 }
1865-66 — detto
1866-67 } — Saredo Avvocato Giuseppe.
1869-70 }
1870-71 } — Pini Avvocato Gaetano, *Inc.°*
1872-73 }
1873-74 } — Bianchi Avvocato Francesco.
1875-76 }

8. *Diritto Commerciale* (1)

1862-63 } — Farmeschi Avvocato Martino.
1864-65 }
1865-66 } — Sicuro Avvocato Dionigi.
1867-68 }
1868-69 — Ciacci Avvocato Pietro, *Inc.°*
1869-70 } — detto —
1875-76 }

9. *Diritto Costituzionale*

1862-63 } — Aquarone Dottore Bartolomeo, *Inc.°*
1865-66 }
1866-67 } — detto —
1875-76 }

10. *Procedura Civile e Penale*

1862-63 } — Mucciarelli Avvocato Mariano, *Inc.°*
1864-65 }

11. *Procedura Civile e Ordinamento giudiziario*

1865-66 } — Nocito Avvocato Pietro
1866-67 }

(1) Fino al 1864-65 il Codice Civile e il Diritto Commerciale formarono una sola cattedra; dal 1865-66 furono istituite due cattedre distinte.

1867-68 / 1870-71 — Nocito Avvocato Pietro *Inc.°*
1871-72 / 1872-73 — Pini Avvocato Gaetano.
1873-74 / 1875-76 — Ciacci Avvocato Pietro, *Inc.°*

12. *Filosofia del Diritto*

1862-63 / 1864-65 — Pendola Padre Tommaso [1]
1865-66 / 1868-69 — Reali Eusebio.
1869-70 — Saredo Avvocato Giuseppe, *Inc.°*
1870-71 / 1871-72 — Aquarone Dottore Bartolomeo, *Inc.°*
1872-73 / 1875-76 — Bobone Padre Girolamo, *Inc.°*

13. *Geografia e Statistica* [2]

1862-63 / 1864-65 — Ferrai Dottore Eugenio, *Inc.°*

14. *Filosofia della Storia*

1862-63 / 1865-66 — Aquarone Dottore Bartolomeo.

15. *Economia Politica*

1862-63 / 1869-70 — Rinieri de Rocchi Avvocato Alberto.
1870-71 / 1874-75 — Ponsiglioni Avvocato Antonio.
1875-76 — *Vaca.*

(1) Il P. Micheli Everardo era incaricato di supplire il titolare.
(2) Questa cattedra venne soppressa in forza del Regolamento 8 Ottobre 1865.

16. *Diritto Amministrativo*

1862-63 }
1865-66 } — Ciacci Avvocato Pietro, *Inc.°*
1866-67 }
1871-72 } — Sandonà Canonico Giuseppe, *Inc.°*
1872-73 }
1875-76 } — Aquarone Dottore Bartolomeo, *Inc.°*

17. *Diritto Internazionale*

1862-63 }
1869-70 } — Sandonà Canonico Giuseppe, *Inc.°*
1870-71 }
1871-72 } — detto —
1872-73 }
1875-76 } — De Steffani Avvocato Luigi, *Inc.°*

18. *Medicina legale* (1)

1865-66 }
1872-73 } — Livi Dottore Carlo.
1873-74 }
1875-76 } — Leidi Dottore Carlo.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

1. *Botanica*

1862-63 }
1875-76 } — Tassi Dottore Attilio.

2. *Zoologia e Anatomia comparata*

1862-63 }
1872-73 } — Tigri Dottore Atto, *Inc.°*
1873-74 — Quadri Dottore Achille, *Inc.°*
1874-75 }
1875-76 } — detto —

(1) Questo insegnamento venne istituito in virtù del Regolamento 8 Ottobre 1865.

3. *Fisica*

1862-63 }
1875-76 } — Toscani Dottore Cesare.

4. *Chimica organica ed inorganica*

1862-63 }
1875-76 } — Campani Dottore Giovanni.

5. *Anatomia Umana*

1862-63 }
1874-75 } — Tigri Dottore Atto.
1875-76 — Gabbrielli Dottore Salvatore, *Inc.º*

6. *Fisiologia*

1862-63 }
1865-66 } — Puccianti Dottore Gaetano.
1866-67 }
1875-76 } — Giannuzzi Dottore Giuseppe.

7. *Patologia generale*

1862-63 }
1875-76 } — Mattei Dottore Raffaele.

8. *Patologia speciale Medica e Clinica Medica*

1862-63 }
1875-76 } — Burresi Dottore Pietro.

9. *Patologia speciale Chirurgica e Clinica Chirurgica*

1862-63 }
1865-66 } — Marcacci Dottore Giosuè.
1866-67 }
1875-76 } — Spediacci Dottore Assunto.

10. *Materia Medica*

1862-63 }
1875-76 } — Gabbrielli Dottore Salvatore.

11. *Istituzioni di Anatomia patologica* (1)

1865-66 — Spediacci Dottore Assunto.
1866-67 |
1875-76 | — Mattei Dottore Raffaele.

12. *Igiene e Medicina legale*

1862-63 |
1864-65 | — Livi Dottore Carlo.

13. *Igiene*

1865-66 |
1872-73 | — Livi Dottore Carlo.
1873-74 |
1875-76 | — Leidi Dottore Carlo.

14. *Ostetricia*

1862-63 |
1864-65 | — Minati Dottore Carlo.
1865-66 |
1866-67 | — Zanolini Dottore Cesare.
1867-68 |
1869-70 | — Falaschi Dottore Emilio, *Inc.°*
1870-71 |
1875-76 | — detto —

15. *Clinica Chirurgica e Medicina Operatoria* (2)

1862-63 |
1864-65 | — Landi Dottore Pasquale.

---

(1) Cattedra istituita col Regolamento 23 Ottobre 1865.
(2) Coll'anno 1864-65 cessa di esistere questa cattedra per effetto del citato Regolamento 23 Ottobre 1865.

Scuola di Farmacia

(Regolamento 4 Marzo 1865)

1. *Mineralogia*

1865-66 } — Tassi Dottore Attilio, *Inc.°*
1875-76 }

2. *Chimica organica ed inorganica*

1865-66 } — Campani Dottore Giovanni.
1875-76 }

3. *Botanica*

1865-66 } — Tassi Dottore Attilio.
1875-76 }

4. *Materia Medica*

1865-66 } — Gabbrielli Dottore Salvatore.
1875-76 }

5. *Chimica Farmaceutica*

1865-66 } — Pollacci Dottore Egidio.
1870-71 }
1871-72 } — Grimaldi Dottore Antonio.
1874-75 }
1875-76 — Campani Dottore Giovanni, *Inc.°*

V.

ELENCO DEI LAUREATI

dal 1862-63 al 1875-76

Facoltà di Giurisprudenza

1862-63

1. **Bossini** Arrigo di Alessandro, da Firenze (1) . . .	— 10	Luglio	1863
2. **Brachetti** Giuseppe di Flavio, da Siena (1)	— 11	»	»
3. **Buccelli** Luigi di Fabio, da S. Lorenzo (1)	— 10	»	»
4. **Cercignani** Francesco di Vincenzo, da S. Miniato . .	— 13	»	»
5. **Del Puglia** Francesco di Antonio, da Siena (1) . . .	— 11	»	»
6. **Fabbri** Adriano di Giovacchino, da Siena (1) . . .	— 13	»	»
7. **Fabbrini** Augusto di Gaetano, da Siena (1)	— 13	»	»
8. **Fanti** Giuseppe di Ferdinando, da Asinalunga . . .	— 14	»	»
9. **Fiaschi** Celso di Francesco, da Montalcino (1) . . .	— 10	»	»
10. **Francardi** Giovanni di Giuseppe, da Pitigliano . . .	— 11	»	»
11. **Lucij** Alessandro di Luigi, da Firenze	— »	»	»
12. **Manganaro** Rodolfo di Giovanni, da Portoferraio . .	— 10	»	»
13. **Mannini** Giov. Battista di Pietro, da Siena	— 9	»	»
14. **Mannini** Ubaldo di Pietro, da Siena	— »	»	»
15. **Mecatti** Clemente di Clemente, da Siena	— 14	»	»
16. **Morandi** Morando di Dalmazio, da Firenze	— »	»	»
17. **Naldini Landi** Silvio di Luigi, da Siena	— 13	»	»
18. **Nencini** Giovanni di Luigi, da Siena (1)	— 14	»	»
19. **Padelletti** Guido di Pier Francesco, da Montalcino (1)	— 10	»	»
20. **Pepi** Simone di Sebastiano, da Radicondoli	— 13	»	»
21. **Pericciuoli Borzesi** Carlo di Giacinto, da Civitella (1)	— »	»	»
22. **Pierucci** Enrico di Luigi, da Roccalbegna	— 14	»	»
23. **Porta** Alessandro di Luigi, da Edolo	— 10	»	»
24. **Regoli** Ansano di Giulio, da Siena (1)	— 11	»	»
25. **Tolomei** Francesco di Giuseppe, da Siena (1) . . .	— 9	»	»

(1) Nell'anno successivo 1863-64 seguirono il corso per la laurea in Scienze Politico-amministrative ed il relativo diploma venne loro rilasciato in data 12 Luglio 1864.

1863-64

26. **Aldi-Mai** Ugo di Simone, da Manciano	— 8	Luglio	1864
27. **Bandini** Icilio di Temistocle, da Siena	— 11	»	»
28. **Bartalucci** Tito di Luigi, da Siena.	— 8	»	»
29. **Bencini** Nestore di Giuseppe, da Poggibonsi. . . .	— 11	»	»
30. **Bertelli** Giuseppe di Serafino, da Caldana	— 8	»	»
31. **Brigidi** Orazio di Diomiro, da Montalcino	— »	»	»
32. **Bufalini** Francesco di Baldassarre, da Cortona . . .	— 11	»	»
33. **Cerpi** Riccardo di Ignazio, da Siena	— 9	»	»
34. **Durente** Francesco Milziade di Giovanni, da Cerigo .	— 12	»	»
35. **Ercolani** Ercolano di Lodovico, da Sinalunga . . .	— 9	»	»
36. **Focacci** Pietro di Giuseppe, da S. Fiora	— »	»	»
37. **Ghilli** Ettore di Giovacchino, da Monte Castelli . .	— 8	»	»
38. **Marabotti** Guerruccio di Clodoveo, da Montalcino . .	— 9	»	»
39. **Martini** Pietro di Angelo, da Montelaterone	— »	»	»
40. **Moriani** Luigi di Giuseppe, da Castelnuovo Berardenga	— 12	»	»
41. **Mustoxidi** Michele, da Corfù	— »	»	»
42. **Pannilunghi** Girolamo di Giov. Battista, da Buonconv.	— »	»	»
43. **Petrini** Augusto di Alessandro, da Firenze	— 9	»	»
44. **Piovacari** Gio. Gastone di Ambrogio, da Firenze [1] .	— 11	»	»
45. **Purghi** Temistocle di Luigi, da Montalcino	— 9	»	»
46. **Ricci** Filippo di Teodosio, da Piancastagnaio . . .	— 11	»	»
47. **Serafini** Paolo di Michele, da Casteln. Val di Cecina .	— 8	»	»
48. **Tosini** Marco di Mario, da Cana	— 11	»	»
49. **Zirziri** Leonida, da Canside	— »	»	»

1864-65

50. **Bilenchi** Scipione di Melchiorre, da Colle	— 10	Luglio	1865
51. **Braccini** Augusto di Luigi, da Radda	— »	»	»
52. **Magi-Meconi** Egidio di Angiolo, da Lucignano . . .	— »	»	»
53. **Mariani Vitarelli** Vincenzo di Crispino, da Viterbo .	— »	»	»
54. **Merci** Plinio di Giovanni, da Siena	— »	»	»
55. **Paradisi** Scipione di Niccolò, da Piancastagnaio . .	— 11	»	»
56. **Pianigiani** Ottorino, da Siena	— »	»	»
57. **Piccolomini** Enea Silvio, da Siena [1]	— »	»	»
58. **Ponticelli** Riccardo di Bartolommeo, da Monteriggioni .	— »	»	»
59. **Ricci** Bernardino di Filippo, da Piancastagnaio . . .	— »	»	»
60. **Soldatini** Leopoldo di Antonio, da Siena	— »	»	»

(1) Conseguirono anche il diploma di laurea in Scienze Politico-amministrative il 12 Luglio 1865.

1865-66

61.	**Andrei** Ugo di Anselmo, da Sinalunga	— 23 Maggio 1866
62.	**Betti** Odoardo di Enrico, da Siena	— 21 » »
63.	**Bocci** Cesare di Giuseppe, da Siena	— 17 » »
64.	**Bordoni** Odoardo di Fabio, da Firenze	— 21 » »
65.	**Braccianti** Angelo di Antonio, da Siena	— » » »
66.	**Bruscalupi** Giovanni di Zaverio, da Pitigliano	— 17 » »
67.	**Casini** Arturo di Enrico, da Poggibonsi	— » » »
68.	**Castellini** Carl' Alberto di Valerio, da Siena	— 18 » »
69.	**Catastini** Federigo di Raffaello, da Siena	— 17 » »
70.	**Cenni** Antonio di Giuseppe, da Siena	— 21 » »
71.	**Cheli** Egidio di Giov. Maria, da Monte S. Savino	— » » »
72.	**Donzellini** Corrado di Michele, da Montalcino	— 18 » »
73.	**Fulcini** Postremo di Gaetano, da Piacenza	— 23 » »
74.	**Grigolli** Giovita di Giacomo, da Desenzano sul Lago	— 22 » »
75.	**Leoneschi** Francesco di Giov. Battista, da Scansano	— 17 » »
76.	**Livadá** Niccolò, da Cefalonia	— 22 » »
77.	**Mazzarocchi** Fedele di Fedele, da Massa Marittima	— » » »
78.	**Mazzi** Camillo di Salvatore, da Montalcino	— » » »
79.	**Mazzoni** Leopoldo di Fabio, da Firenze	— 21 » »
80.	**Medici** Giuseppe di Francesco, da S. Fiora	— 18 » »
81.	**Mognaini** Urbano di Raffaello, da Siena	— 17 » »
82.	**Sani** Giovanni di Giuseppe, da S. Quirico d' Orcia	— 23 » »
83.	**Seghi** Jacopo di Felice, da Certaldo	— 18 » »
84.	**Sellari** Francesco di Vincenzo, da Scansano	— 22 » »
85.	**Serafini** Mariano di Filippo, da Piancastagnaio	— 18 » »
86.	**Sestini** Osvaldo di Raffaello, da Buonconvento	— 23 » »
87.	**Sinibaldi** Fabio di Sinibaldo, da Lucca	— » » »
88.	**Trebiliani** Luigi di Francesco, da Lucca	— 22 » »
89.	**Zanaboni** Ippolito di Benedetto, da Massa Marittima	— 23 » »

1866-67

90.	**Bianchini** Edoardo di Alessandro, da Pitigliano	— 12 Luglio 1867
91.	**Donati** Fortunato di Giuseppe, da Belforte	— » » »
92.	**Faina** Eugenio di Claudio, da Orvieto	— 17 Dicembre »
93.	**Foschini** Alessandro di Camillo, da Faenza	— 12 Luglio »
94.	**Meregalli** Ferdinando di Giuseppe, da Milano	— » » »
95.	**Pacchiotti** Romano di Tommaso, da S. Antonino a Susa	— » » »
96.	**Picchioni** Orazio di Irofino, da Montepulciano	— 18 Dicembre 1866

1867-68

97. **Anania** Salvatore di Vincenzo, da Cinisi	— 23	Luglio	1868
98. **Angelini** Giuseppe di Antonio, da Montalcino . . .	— »	»	»
99. **Bemporad** Michelangelo di Giuseppe, da Pitigliano . .	— 21	»	»
100. **Boglia** Edoardo di Niccolao, da Mondovì	— »	»	»
101. **Callaini** Luigi di Serafino, da Monticiano	— 23	»	»
102. **Casanova** Antonio di Giuseppe, da Milano	— 21	»	»
103. **Celebidachi** Nicolò di Antonio, da Ismail (Grecia) . .	— 22	»	»
104. **Ciani** Carlo di Natale, da Castelmuzio	— 23	»	»
105. **Ficalbi** Egidio di Augusto, da Siena	— 22	»	»
106. **Licciuoli** Ettore di Giovanni, da Siena	— »	»	»
107. **Mecacci** Ferdinando di Assunto, da Siena	— 21	»	»
108. **Pampaloni** Ulpiano di Martino, da Prato	— 22	»	»
109. **Petrucci** Filippo di Celso, da Siena	— »	»	»
110. **Raveggi** Socrate di Luigi, da Orbetello	— 23	»	»

1868-69

111. **Sergardi** Luigi di Bernardino, da Siena	— 14	Luglio	1869
112. **Zani** Alessandro di Antonio, da Monticiano	— 10	Dicembre	1868

1869-70

113. **Cecchini** Luigi di Vincenzo, da Chiusi	— 20	Luglio	1870
114. **Cervini** Giulio di Marcello, da Badia S. Salvatore . .	— 21	»	»
115. **Dei** Deifebo di Filippo, da Chiusi	— »	»	»
116. **Falconcini** Enea di Agostino, da Volterra	— 1	Febbraio	»
117. **Filugelli** Giuseppe di Angiolo, da S. Quirico d' Orcia	— 31	Gennaio	»
118. **Guillet** Alfonso di Solpizio, da S. Vincent	— 20	Luglio	»
119. **Mazzi** Curzio di Domenico, da Siena	— »	»	»
120. **Pagliai** Temistocle di Enrico, da Vicomaggio . . .	— 31	Gennaio	»
121. **Paoletti** Francesco di Iacopo, da Siena	— 20	Luglio	»
122. **Parronchi** Enrico di Gaetano, da Siena	— 1	Febbraio	»
123. **Seghi** Emilio di Tommaso, da Petrognano	— 21	Luglio	»

1870-71

124. **Bettoni** Lodovico di Gaetano, da Luino	— 20	Luglio	1871
125. **Conti** Giulio di Giuseppe, da Firenze	— 21	»	»
126. **Fallaci** Carlo di Eufrosimo, da Montalcinello . . .	— »	»	»
127. **Franceschelli** Giuseppe di Raffaello, da Pari . . .	— »	»	»
128. **Marzi** Giuseppe di Luigi, da Firenzuola	— »	»	»
129. **Sapori** Orazio di Virgilio, da Siena	— 20	»	»
130. **Torti** Luigi di Girolamo, da Monticiano	— »	»	»

1871-72

131. **Becchini** Scipione di Agostino, da Arcidosso . . .	— 23	Luglio	1872
132. **Bonelli** Edoardo di Augusto, da Siena	— »	»	»
133. **Franceschini** Giuseppe di Giulio, da Siena	— 24	»	»
134. **Frola** Riccardo di Giovanni, da Oneglia	— 23	»	»
135. **Ginanneschi** Emilio di Ambrogio, da Casteldepiano .	— 24	»	»
136. **Giuliani** Mario di Girolamo, da Livorno	— »	»	»
137. **Pezzuoli** Angelo di Francesco, da S. Angelo in Colle	— »	»	»
138. **Poggi** Giuseppe di Luigi, da Torino	— 23	»	»
139. **Rosini** Francesco di Giuseppe, da Siena	— 24	»	»
140. **Serbatisti** Alfonso di Achille, da Siena	— 23	»	»
141. **Vanni** Francesco di Domenico, da Grosseto	— 24	»	»

1872-73

Nessuna laurea.

1873-74

142. **Bellini** Giorgio di Epifanio, da Firenze	— 18	Luglio	1874
143. **Cangini** Gherardo di Tito, da Volterra	— 19	»	»
144. **Ciampelli** Federigo di Giovanni, da Arezzo	— »	»	»
145. **Corsi** Adone di Giacomo, da Siena	— 18	»	»
146. **Del Mazza** Alfredo di Tito, da Livorno	— »	»	»
147. **Fineschi** Giulio di Gregorio, da Siena.	— 19	»	»
148. **Masotti** Giuseppe di Agostino, da Siena	— 18	»	»
149. **Merci** Cesare di Ferdinando, da Firenze	— »	»	»
150. **Salza** Vincenzo di Carlo, da Casale Monferrato . .	— 19	»	»

1874-75

151. **Andreucci** Alberto di Ferdinando, da Firenze . . .	— 22	Luglio	1875
152. **Biondi** Giuseppe di Marco, da Arezzo	— 23	»	»
153. **Brandini** Cesare di Agostino, da Castelfiorentino . .	— »	»	»
154. **Fabbri** Carlo Alberto di Enrico, da Firenze. . . .	— »	»	»
155. **Ficai-Veltroni** Gustavo di Pietro, da Monte S. Savino	— »	»	»
156. **Grassi** Antonio di Alessandro, da Firenze	— »	»	»
157. **Guidi** Antonio di Pietro, da S. Lorenzo a Merse . .	— 22	»	»
158. **Landi** Tristano di Luigi, da Certaldo	— »	»	»
159. **Pilacci** Arturo di Oreste, da Montepulciano	— »	»	»
160. **Rossi** Pietro di Felice, da Montisi	— »	»	»

1875-76

161. **Albergotti** Enrico di Tommaso, da Arezzo	— 28	Luglio	1876
162. **Bianchi** Ferdinando di Francesco, da Parma . . .	— 27	»	»

163. **Campani** Giuseppe di Giovanni, da Siena	— 28 Luglio	1876
164. **Centeni Romani** Alfredo di Enrico, da Arezzo . . .	— » »	»
165. **Conforti** Luigi di Raffaelle, da Torino	— 27 »	»
166. **De Steffani** Angelo di Luigi, da Torino	— 28 »	»
167. **Grifoni** Lodovico di Francesco, da Montalcino . . .	— » »	»
168. **Lunghetti** Alfredo di Luca, da Siena	— 27 »	»
169. **Passeri** Carlo Augusto di Carlo, da Siena	— » »	»
170. **Rosini** Sebastiano di Geremia, da Siena	— 28 »	»
171. **Tonietti** Giulio di Leopoldo, da Siena	— 27 »	»

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1862-63

1. **Leoni** Leonidi di Costantino, da Costantinopoli. . .	— 20 Giugno	1863
2. **Maestrelli** Domenico di Pietro, da Empoli	— » »	»
3. **Vecchioni** Biagio di Niccola, da Gerfalco	— » »	»

1863-64

4. **Becchini** Angelo di Francesco, da Arcidosso . . .	— 8 Luglio	1864
5. **Celoni** Pietro di Tertulliano, da Firenze	— » »	»
6. **Palagi** Adolfo di Pietro, da Abbadia S. Salvadore .	— » »	»
7. **Pollacci** Tacito di Francesco, da Casal Guidi . . .	— » »	»

1864-65

8. **Bianciardi** Luciano di Alessandro, da Siena. . . .	— 12 Luglio	1865
9. **Bonelli** Silverio di Desiderio, da Siena	— » »	»
10. **Ciacci** Domenico di Luigi, da Siena	— » »	»
11. **Coradeschi** Scipione di Giovanni, da Siena	— » »	»
12. **Mazzuoli** Paraclito di Girolamo, da Pereta	— » »	»
13. **Paciarelli** Enrico di Giovacchino, da Siena	— » »	»
14. **Palmerini** Ugo di Liberale, da Torrita	— » »	»
15. **Rigaccini** Giov. Battista di Luigi, da Siena. . . .	— » »	»
16. **Sclavi** Carlo di Flaminio, da Siena . . . . . -	— » »	»
17. **Semplici** Ottavio di Gaspero, da Siena	— » »	»
18. **Smaltz** Buonaparte, da Samo	— » »	»
19. **Stasi** Giovanni di Emmanuele, da Cerigo	— » »	»

1865-66

20. **Becchini** Stefano di Agostino, da Arcidosso	— 15 Maggio	1866
21. **Poggiarelli** Ettore di Achille, da Siena	— » »	»
22. **Pignatorre** Spiridione, da Cefalonia	— » »	»
23. **Strufa** Dionisio, da Zante.	— » »	»

1866-67

24. **Bechelli** Giov. Battista di Domenico, da Pistoia . . — 13 Luglio 1867
25. **Benedetti** Raffaello di Domenico, da Casteldelpiano . — 22 Giugno »
26. **Bindi** Giovanni di Luigi, da S. Giovanni d'Asso . . — 19 » »
27. **Brunori** Cesare di Vittore, da Scrofiano . . . . . — 22 » »
28. **Palagi** Lodovico di Flavio, da Siena . . . . . . — » » »
29. **Termini** Luigi, da Portogruaro . . . . — » » »
30. **Tiberi** Alessandro, da Montelaterone . . . . . . — 5 Febbraio »
31. **Torrachi** Fabio di Vincenzo, da Firenze . . . . . — 13 Luglio »
32. **Tosini** Raffaello, da Grosseto . . . . — 22 Dicembre 1866

1867-68

33. **Baroni** Antonio di Giovanni, da Siena . . . . . — 6 Dicembre 1867
34. **Bianchi** Angelo di Giovacchino, da Impruneta . . . — 17 Marzo 1868
35. **Bonelli** Alessandro di Giacomo, da Siena. . . , . — 18 Luglio »
36. **Tomellini** Leopoldo di Luigi, da Terrarossa (Massa) . — » » »

1868-69

37. **Bacherini** Ferruccio di Francesco, da Campagnatico . — 21 Luglio 1869
38. **Bufalini** Giovanni di Baldassarre, da Pisa . . . . — 20 » »
39. **Burali-Forti** Luigi di Giov. Battista, da Arezzo . . — » » »
40. **Pericciuoli-Borzesi** Raffaello di Giacinto, da Civitella . — 21 » »
41. **Scabellone** Pietro di Giuseppe, da S. Agata . . — » Giugno »
42. **Tosi** Augusto di Giulio, da Siena . . . . — 20 Luglio »

1869-70

43. **Bianchi** Onorato di Michele, da Scansano . . . . — 22 Luglio 1870
44. **Bonaiuti** Carlo di Lazzero, da Murlo . . . . . . — » » »
45. **Cerroti** Abele, di Giuseppe, da Cortona . . . . . — » » »
46. **Ciani** Oreste di Natale, da Castelmuzio . . . . . — 20 » »
47. **Funaioli** Paolo di Gaetano, da Pomarance . . . . — » » »
48. **Giannelli** Silvio di Francesco, da Casteldelpiano . . — » » »
49. **Marchetti** Giocondo, da Montecarlo . . . . . . — 1 Agosto »
50. **Nasini** Andrea di Gaetano, da S. Fiora . . . . . — 21 Luglio »
51. **Pescatori** Italiano di Francesco, da Montalcino . . . — » » »
52. **Righi** Giovanni di Giuseppe, da Siena . . . . . — » » »
53. **Stacchini** Carlo di Raffaello, da Siena . . . . . — 20 » »

1870-71

54. **Forconi** Saverio di Pier-Antonio, da Siena . . . . — 20 Luglio 1871
55. **Gavazzi** Giuseppe di Giovanni, da Arcigliano . . . — 21 Novembre »
56. **Pagnini** Alfonso di Giov. Battista, da Poppi . . . — 20 » »

1871-72

57. **Bardi** Amerigo di Domenico, da S. Casciano . . .	— 22 Luglio 1872
58. **Cantucci** Pico di Giuseppe, da Pieve S. Stefano . .	— » » »
59. **Fusi** Stefano di Francesco, da Impruneta	— » » »
60. **Grazi** Vittorio di Emanuele, da Sinalunga	— » » »
61. **Lachi** Angelo di Ferdinando, da Siena	— 23 » »
62. **Rocchetti** Leonida di Francesco, da Iesi	— » » »
63. **Tassi** Flaminio di Attilio, da Pisa	— » » »
64. **Torsellini** Dante di Luigi, da S. Casciano	— » » »

1872-73

65. **Bizzarrini** Angelo di Gaetano, da Siena	— 20 Luglio 1873
66. **Masini** Arturo di Lorenzo, da Firenze	— » » »
67. **Paoli** Raffaello di Baldassarre, da Firenze	— » » »
68. **Rossi** Pietro di Francesco, da Trequanda	— » » »
69. **Vassiliadi** Giorgio di Basilio, da Costantinopoli . .	— » » »

1873-74

70. **Alessandri** Carlo di Giov. Battista, da Siena . . .	— 18 Luglio 1874
71. **Bernabei** Corrado di Claudio, da Siena	— 20 » »
72. **Callaini** Tito di Serafino, da Monticiano	— 18 » »
73. **Lachi** Pilade di Ferdinando, da Siena	— 19 » »
74. **Orlandini** Luigi di Francesco, da Sinalunga	— » » »
75. **Pellizzari** Celso di Giorgio, da Firenze	— » » »
76. **Rovini** Vittorio di Luigi, da Castelfiorentino . . .	— 18 » »
77. **Rubini** Alfredo di Ferdinando, da Siena	— » » »
78. **Tonietti** Giorgio di Francesco, da Arezzo	— 20 » »

1874-75

79. **Bemporad** Sabatino di Giovacchino, da Siena . . .	— 21 Luglio 1875
80. **Bianciardi** Pietro di Fabio, da Castellina in Chianti .	— » » »
81. **Bordoni** Francesco di Fabio, da Firenze	— 19 » »
82. **Bosi** Giuseppe di Orazio, da Firenze	— » » »
83. **Braschi** Celso di Crisanto, da Colle Val d'Elsa . .	— 20 » »
84. **Cecchini** Massimo di Giovanni, da Città di Pieve . .	— 19 » »
85. **Ciampolini** Giovanni di Francesco, da Rapolano . .	— 20 » »
86. **Lolini** Francesco di Gaetano, da Radicondoli . . .	— 16 Maggio »
87. **Maiorfi** Cino di Michelangelo, da Firenze	— 20 Luglio »
88. **Marcacci** Francesco di Michele, da Volterra	— » » »
89. **Michelacci** Michele di Augusto, da Firenze	— 19 » »
90. **Pateracchi** Beniamino di Domenico, da Bibbiena . .	— 21 » »
91. **Scarlini** Giovanni di Francesco, da Modigliana . . .	— » » »

1875-76

92. **Bargellini** Pilade di Francesco, da Siena	— 15	Luglio	1876
93. **Bemporad** Dante di Giuseppe, da Pitigliano	— 18	»	»
94. **Bruchi** Cesare di Baldassarre, da Casteldelpiano . .	— »	»	»
95. **Cantucci** Francesco di Antonio, da Buonconvento . .	— 15	»	»
96. **Cantucci** Vittorio di Giuseppe, da Siena	— 17	»	»
97. **Ceccherini** Dante di Francesco, da Modigliana . . .	— »	»	»
98. **Cencini** Giuseppe di Giov. Battista, da Chiusi . . .	— »	»	»
99. **Cingolani** Ciro di Geniale, da Iesi	— 20	»	»
100. **Fineschi** Giovanni di Giulio, da Siena	— »	»	»
101. **Gasparrini** Tito Livio di Francesco, da Cascian di Vesc.	— 18	»	»
102. **Lazzeri** Augusto di Emilio, da Firenze	— 17	»	»
103. **Lombardi** Tito di Serafino, da Pistoia	— 19	»	»
104. **Martinetti** Giov. Battista di Francesco, da Partina .	— »	»	»
105. **Mascagni** Paolo di Bernardino, da Porto S. Stefano .	— 18	»	»
106. **Moggi** Giuseppe di Niccola, da S. Gemignano . . .	— 15	»	»
107. **Nencioni** Landecino di Antonio, da Campiglia Pisana.	— 20	»	»
108. **Niccolai** Ippolito di Cosimo, da Pistoia	— 19	»	»
109. **Pierallini** Enrico di Angelo, da Figline	— »	»	»
110. **Pons** Eugenio di Carlo, da Firenze	— 15	»	»

VI.

DIPLOMI PROFESSIONALI

dal 1864-65 al 1875-76

Notari

(R. Decreto 27 Novembre 1864)

1.	**Aldi-Mai** Claudio di Simone, da Manciano	— 12 Luglio 1873
2.	**Andreini** Antonio di Leopoldo, da Siena	— 16 Maggio 1866
3.	**Bianchini** Odoardo di Alessandro, da Pitigliano . .	— 4 Luglio 1865
4.	**Bizzarrini** Carlo di Giuseppe, da Radicondoli . . .	— 16 Maggio 1866
5.	**Brandini** Antonio di Alessandro, da Lucignano . .	— » » »
6.	**Donati** Fortunato di Giuseppe, da Belforte	— 4 Luglio 1865
7.	**Falconcini** Falconcino di Agostino, da Volterra . .	— 12 » 1873
8.	**Fantacci** Federigo di Angiolo, da Guazzino	— 2 » 1869
9.	**Fossi** Celso di Carlo, da Asciano	— 4 » 1865
10.	**Gobbi** Gian Giacomo di Ambrogio, da Montemerano .	— 30 Novembre 1866
11.	**Guasparrini** Giov. Batta. di Domenico, da Camporgiano	— » » »
12.	**Paoletti** Giusto di Iacopo, da Volterra	— 19 Luglio 1870
13.	**Parlanti** Lorenzo di Giovacchino, da Monsummano .	— 12 » 1873
14.	**Rabazzi** Torello di Giuseppe, da Asciano	— 29 Novembre 1865
15.	**Savelli** Luigi di Francesco, da Sinalunga	— 4 Luglio »
16.	**Tanzini** Adamo di Domenico, da Siena	— 12 » 1873
17.	**Vanni** Angelo di Domenico, da Scansano	— 19 » 1870

Farmacisti

(R. Decreto 4 Marzo 1865)

1.	**Bandini** Pilade di Temistocle, da Siena	— 22 Novembre 1872
2.	**Bartalucci** Niccolò di Giovanni, da Castelnuovo Val d'Elsa	— 15 » 1873
3.	**Barzetti** Enrico di Luigi, da Pitigliano	— 22 » 1872
4.	**Becchini** Giov. Battista di Agostino, da Arcidosso . .	— 12 Luglio 1869
5.	**Becchini** dott. Stefano di Agostino, da Arcidosso . .	— 23 Dicembre 1867
6.	**Benedetti** Giuseppe di Domenico, da Casteldelpiano .	— 6 » 1876
7.	**Bernabei** Corrado di Claudio, da Siena	— 17 Novembre 1870
8.	**Bertoni** Vittore di Marcello, da Radda	— 25 Luglio »

9. **Biagi** Giulio di Francesco, da Montisi.	— 19 Novembre 1871
10. **Bianciardi** Attilio di Fabio, da Castellina in Chianti .	— 15 » 1873
11. **Bizzarri** Decio di Modesto, da Siena	— 25 Luglio 1870
12. **Boldi** Giuseppe di Giov. Battista, da Pisa	— 19 » 1871
13. **Bulgarini** Giuseppe di Filippo, da Piancastagnaio . .	— 13 Novembre 1876
14. **Cannicci** Giuseppe di Giovanni, da S. Gemignano . .	— 25 Luglio 1870
15. **Cappelli** Luigi di Angelo, da Poggibonsi	— 17 » 1874
16. **Cantieri** Rogiero di Alessandro, da Siena	— 21 Novembre 1871
17. **Castellini** Giovanni di Ideonisia, da Radicondoli . .	— 17 Luglio 1874
18. **Cateni** Carlo di Lodovico, da Bibbiena	— 18 » 1873
19. **Cenni** Giulio di Antonio, da Sinalunga	— 17 » 1875
20. **Ciuoli** Giovanni di Stanislao, da Siena.	— 21 Novembre 1871
21. **Coli** Elia di Raffaello, da Staggia	— 17 Luglio 1874
22. **Crosti** Giacomo di Michele, da Montieri	— » » »
23. **Della Rocca** Alessandro di Ferdinando, da Poggibonsi .	— 6 » 1876
24. **Filippini** Ettore di Filippo, da Pereta.	— 12 » 1869
25. **Franceschi** Ilario di Luigi, da Montepulciano . . .	— 19 » 1871
26. **Fumasuoli** Romualdo di Giuseppe, da Piancastagnaio .	— 13 Novembre 1876
27. **Giannetti** Carlo di Giovanni, da Siena.	— 12 Luglio 1867
28. **Goti** Piladè di Oreste, da Arezzo	— 22 Novembre 1872
29. **Guidotti** Galgano di Roberto, da Sinalunga	— 18 Gennaio 1873
30. **Inghilesi Gialloni** Giuseppe di Ferdinando, da Gaiole .	— » » »
31. **Lanzi** Girolamo di Silvio, da Siena.	— 7 Luglio 1876
32. **Mensini** Vincenzo di Carlo, da Torrita	— 25 » 1870
33. **Parenti** Cesare di Galgano, da Siena	— 24 » 1872
34. **Pepi** Vincenzo di Natale, da Siena.	— 25 » 1870
35. **Pilacci** Raffaello di Oreste, da Montepulciano . . .	— 19 » 1871
36. **Ravenni** Carlo di Luigi, da Monte Rotondo (Grosseto)	— 15 Novembre 1873
37. **Righi** Enrico di Giuseppe, da Siena	— 24 Luglio. 1872
38. **Rossi** Giovanni di Felice, da Siena.	— 18 » 1873
39. **Sapori** Dante di Virgilio, da Siena.	— 19 » 1871
40. **Scapezzi** Antonio di Giusto, da Monticiano	— 12 » 1869
41. **Silvestrini** Leopoldo di Isidoro, da Noale	— 15 » 1868
42. **Tenderini** Ottorino di Francesco, da Fivizzano . . .	— 17 » 1874
43. **Tombesi** Silvio di Mario, da Montepulciano	— 22 Novembre 1872
44. **Torsellini** Gaetano di Luigi, da S. Gio. Valdarno . .	— 19 » 1870
45. **Tozzi** Carlo di Demetrio, da Pistoia	— 18 Luglio 1873
46. **Vecchioni** Giuseppe di Giovanni, da Gerfalco . . .	— 7 » 1876
47. **Vegni** Carlo di Andrea, da Montisi	— 15 Novembre 1873

V. PERIODO

1876–77 al 1886–87.

I.

ORDINAMENTO UNIVERSITARIO

DOCUMENTO LXXII.

Statuto del Circolo Giuridico della R. Università di Siena (1)

1.° — È istituito nella R. Università di Siena un Circolo Giuridico allo scopo principale di agevolare ai giovani studenti, della Facoltà di Giurisprudenza, lo studio generale o speciale più efficace e approfondito nei vari rami di scienza.

2.° — A tal fine saranno aperte nel palazzo della R. Università apposite sale provvedute di testi, opere, effemeridi scientifiche.

3.° — Nelle sale si potranno anche tenere conferenze e discussioni a fare esercizi pratici.

4.° — Avranno diritto di prender parte al Circolo tutti gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza. Ciascuno di essi che voglia approfittarne dovrà però prendere apposita iscrizione negli uffizi di Segreteria della R. Università, indicando il ramo di studio a cui intende applicarsi specialmente.

5.° — Potranno essere ammessi al Circolo per deliberazione della Facoltà di Giurisprudenza, anche i laureati nella R. Università di Siena, che si siano segnalati nella capacità e buona condotta.

6.° — Per tutto quanto si riferisce all' ordine, ed al metodo degli studi dei lavori e delle conferenze, laddove gli studenti sieno assistiti dal Professore della materia, a questo soltanto ne spetta la scelta e la determinazione, compatibilmente con le disposizioni del Regolamento interno.

7.° — La Direzione del Circolo è affidata al Preside della Facoltà, il quale potrà delegare in sua vece altro dei Professori.

8.° — Per la scelta dei libri e dei periodici sulla proposta dei Professori e sull' istanza degli studenti deliberano i Professori partecipanti del Circolo Giuridico convocati in adunanza per iniziativa almeno di due di loro.

---

(1) Approvato dalla Facoltà di Giurisprudenza nella seduta del 24 Ottobre 1879.

9.° — I libri e i periodici appartenenti al Circolo non potranno per regola esser dati in lettura fuori delle sale. Solo per eccezione e per giuste ragioni da riconoscersi dal Direttore potranno, con permesso speciale di esso, essere estratti per tempo non maggiore di un mese e sotto l' obbligo di restituirli anche prima del termine quando il Direttore lo ordini — Dei libri prestati dovrà farsi, in apposito registro, annotazione sottoscritta dal ricevente.

10.° — Si potrà provvedere a pubblicazioni concernenti gli studi, i lavori e le discussioni del Circolo.

11.° — A richiesta degli studenti iscritti del Circolo il Direttore, in concorso del Professore della materia, rilascierà in fin d' anno un certificato da cui resultino gli studi speciali compiuti ed il profitto ottenutone.

12.° — Un regolamento interno provvederà a stabilire l' orario, le discipline relative alla biblioteca, alle conferenze, agli esercizi pratici, letture ed altro interessante al Circolo.

DOCUMENTO LXXIII.

Regolamento per le Scuole di Farmacia

(R. Decreto 12 Marzo 1876)

Titolo I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Le scuole di farmacia conferiscono il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

In alcune scuole, da designarsi per decreto reale sentito il consiglio superiore della pubblica istruzione, è conferito inoltre il diploma di laurea in chimica e farmacia, il quale abilita all'esercizio della professione di farmacista e più ancora dà ai laureati i diritti che sono determinati dalle leggi e dai regolamenti di pubblica istruzione e di sanità.

Art. 2. I corsi obbligatori necessari per dare gli esami ed ottenere il diploma di farmacista e la laurea in chimica e farmacia fanno parte della facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, e di medicina e chirurgia delle università.

Questi corsi riuniti formano in ogni università una scuola di farmacia, di cui fanno parte i professori chiamati a darvi insegnamento ed i farmacisti aggregati, ove questi trovansi stabiliti.

Art. 3. La scuola ha un direttore nominato dal Re tra i professori insegnanti in essa, il quale dura in carica un triennio e può essere confermato. In mancanza del direttore ne fa le veci il professore anziano.

Art. 4. Gli insegnanti, dei quali si compone la scuola di farmacia, esercitano, rispetto a questa, le stesse attribuzioni assegnate dal regolamento generale universitario ai consigli di facoltà, e il direttore quelle assegnate ai presidi.

ART. 5. I programmi degli insegnamenti e gli orari delle lezioni della scuola di farmacia saranno comunicati alle facoltà di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali, le quali potranno fare osservazioni sopra i programmi e gli orari di quegli insegnamenti che appartengono anche ai loro corsi.

Il direttore della scuola interverrà all'adunanza per stabilire, ove occorra, i necessari accordi.

ART. 6. Il direttore presenta ogni anno al Ministero una relazione sull'andamento della scuola e vi aggiunge le osservazioni che gli insegnanti hanno facoltà di fare.

ART. 7. Potranno per decreto reale stabilirsi scuole in città nelle quali non ha sede una università, quando ne sia conosciuto il bisogno e vi siano i mezzi necessari per ordinarle e mantenerle convenientemente.

TITOLO II.

Corso per gli aspiranti al diploma di farmacista.

ART. 8. Per essere ammessi al corso, gli aspiranti al diploma di farmacista debbono presentare;

a) O il certificato d'aver superato l'esame di promozione dal 2.° al 3.° anno del corso liceale;

b) O il certificato d'aver compiuti gli studi dei primi tre anni di corso e superati i relativi esami in un istituto tecnico, e quello inoltre di aver superato l'esame di latino avanti una delle giunte per la licenza ginnasiale.

ART. 9. Il corso di farmacia si compie in quattro anni.

Gli studi e gli esercizi obbligatori dei primi tre anni del corso sono i seguenti:

1. Chimica generale (inorganica organica),
2. Botanica,
3. Mineralogia,
4. Fisica sperimentale,
5. Materia medica e tossicologia,
6. Chimica farmaceutica e tossicologica,
7. Esercizi pratici di chimica farmaceutica, di chimica tossicologica e di analisi qualitativa.

Nel quarto anno lo studente attende alla pratica presso una farmacia di pubblico ospedale civile, o presso qualche laboratorio chimico-farmaceutico militare, o presso farmacisti a ciò specialmente autorizzati dal ministro di pubblica istruzione.

La pratica dev'essere di un anno solare, da computarsi dal giorno in cui fu presa l'inscrizione.

ART. 10. La iscrizione alla pratica si fa presso la segreteria dell'università, ovvero presso la direzione delle scuole, nei luoghi in cui non è università, e nessuno studente può esservi ammesso se non ha compiuto regolarmente il 3.° anno di studio.

ART. 11. Oltre gli esami annuali di cui all'articolo 25 del regolamento gene-

rale universitario, gli aspiranti a diploma di farmacia debbono superare due esami: uno di promozione ed uno finale.

ART. 12. L'esame di promozione è dato al termine del secondo anno di studio.

Per esservi ammessi, gli studenti debbono aver seguito con assiduità e profitto i corsi annuali di fisica, chimica, botanica e mineralogia e frequentato per un anno il corso di chimica farmaceutica, e i relativi esercizi pratici.

L'esame dura non meno di un'ora e si aggira sulla fisica, la chimica, la mineralogia e la botanica.

La commissione è composta di tre membri. Due di questi sono scelti dalla scuola di farmacia fra gl'insegnanti delle materie sulle quali versa l'esame; il terzo è scelto fra le persone estranee all'insegnamento ufficiale, secondo le norme dell'articolo 26 del regolamento generale.

ART. 13. Per essere ammesso all'esame finale lo studente dovrà provare di avere, per un altro anno successivo a quello in cui superò l'esame di promozione, frequentato con assiduità e profitto il corso di chimica farmaceutica e tossicologica e quello di materia medica e tossicologia e gli esercizi pratici di chimica farmaceutica, di chimica tossicologica, e di analisi qualitativa. Inoltre deve provare di avere compiuto regolarmente i dodici mesi di pratica indicati sopra agli articoli 9 e 10 presentando i certificati prescritti.

ART. 14. L'esame finale è dato in due sedute.

Nella prima il candidato eseguisce un'analisi qualitativa in presenza della commissione esaminatrice, cui renderà ragione del metodo seguito e dei risultati ottenuti.

Nella seconda deve presentare due preparati farmaceutici da lui ottenuti nel laboratorio di chimica farmaceutica, sotto la vigilanza del direttore o dell'assistente.

Tali preparati dovranno essere estratti a sorte da quaranta.

È inoltre tenuto a riconoscere le piante medicinali e le droghe che gli saranno presentate, i loro caratteri, i componenti principali, le falsificazioni o frodi e gli usi loro.

Deve pure rispondere alle interrogazioni che gli saranno dirette, tanto sui metodi con cui sono stati ottenuti i preparati farmaceutici, quanto sull'arte di preparare e spedire le ricette.

ART. 15. La commissione per l'esame finale si compone di cinque membri. Della medesima fanno sempre parte i professori di chimica generale, di chimica farmaceutica, di materia medica e tossicologia; il quarto membro è scelto dalla scuola di farmacia fra gl'insegnanti ufficiali; il quinto è scelto fra le persone estranee allo insegnamento ufficiale, secondo le norme dell'articolo 26 del regolamento generale.

TITOLO III.

Corso per gli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia.

ART. 16. Le condizioni di ammissione al corso per la laurea in chimica e farmacia sono le medesime che si richiedono per l'ammissione alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Coloro che provengono dagli istituti tecnici debbono inoltre presentare un certificato di aver superato l'esame di latino avanti una delle giunte per la licenza liceale.

ART. 17. Il corso per gli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia si divide in due periodi; il primo è di tre anni, il secondo di due.

Gli studi e gli esercizi obbligatori del primo periodo sono i seguenti:

Fisica,
Chimica generale (inorganica ed organica),
Botanica,
Mineralogia,
Geologia,
Zoologia,
Chimica farmaceutica, per due anni,
Materia medica e tossicologia,
Esercizi di fisica, specialmente sull'uso degli strumenti di misura,
Esercizi di botanica, specialmente sulle piante officinali,
Esercizi di mineralogia,
Esercizi di materia medica,
Analisi di chimica inorganica nella scuola pratica di chimica generale,
Esercizi di preparazioni di chimica farmaceutica.

ART. 19. Nel primo periodo, oltre gli esami di cui all'articolo 25 del regolamento generale universitario, si danno due esami: l'uno di licenza alla fine del secondo anno, l'altro di promozione alla fine del terzo.

ART. 20. L'esame di licenza versa sulla fisica, chimica organica ed inorganica, botanica, mineralogia, geologia e zoologia.

Per esservi ammesso lo studente deve provare di avere con assiduità e profitto compiuto lo studio e seguiti gli esercizi delle dette materie, presentando gli attestati di cui all'articolo 14, e salvo il disposto dell'articolo 28 del regolamento generale universitario.

L'esame è sostenuto in due sedute, ciascuna delle quali dura di regola un'ora.

Il candidato, in una seduta, è esaminato in fisica e in chimica, e nell'altra in botanica, in mineralogia, in geologia e in zoologia.

La commissione aggiungerà prove pratiche alle orali con le norme ch'essa volta per volta giudicherà convenienti.

La commissione si compone di tre membri, due dei quali sono scelti dalla scuola di farmacia fra gli insegnanti delle materie sulle quali versano gli esami, ed il terzo è scelto fra le persone estranee al corpo degli insegnanti ufficiali secondo le norme dell'articolo 26 del regolamento suddetto.

ART. 21. L'esame di promozione versa sulla chimica farmaceutica e sulla materia medica e la tossicologia.

Lo studente, per esservi ammesso, deve provare, nel modo indicato al § 2 dell'articolo precedente, di aver compiuto lo studio e seguiti gli esercizi delle dette materie.

Art. 25. La commissione per l'esame finale si compone di cinque membri.

Della medesima fanno sempre parte i professori di chimica generale, di chimica farmaceutica, e di materia medica e tossicologia; il quarto membro è scelto fra gli insegnanti ufficiali della scuola di farmacia; il quinto è scelto fra le persone estranee al corpo degli insegnanti ufficiali, secondo le norme dell'articolo 26 del regolamento generale.

Disposizioni transitorie.

Art. 26. Gli studenti inscritti nell'anno scolastico 1875-76 al primo anno del corso, come aspiranti al diploma di farmacista e a quello di laurea in chimica e farmacia, fanno il corso e sostengono gli esami secondo le disposizioni del presente regolamento.

Gli studenti inscritti ora al 2.° anno, come aspiranti al diploma di farmacista, compiono il biennio e sostengono gli esami relativi secondo le disposizioni finora vigenti; nell' anno scolastico prossimo e nel successivo compiranno il corso e daranno l'esame secondo quelle del presente regolamento.

Gli studenti, inscritti al 3.° anno proseguono e compiono il corso secondo il regolamento finora vigente.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della pubblica Istruzione
R. Bonghi

DOCUMENTO LXXIV.

Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza (1)

(RR. Decreti 8 Ottobre 1876 e 22 Ottobre 1885)

Art. 1. La facoltà di giurisprudenza ha per fine di promuovere lo studio e il progresso delle scienze giuridiche, e di preparare all' esercizio delle professioni che ne dipendono.

Art. 2. Lo studio della facoltà di giurisprudenza dura quattro anni.

La facoltà conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 3. Gli insegnamenti della facoltà di giurisprudenza sono i seguenti:

Introduzione alle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto civile;
Istituzioni di diritto romano;
Storia del diritto romano;

---

(1) Gli articoli 3, 4, 5 e 6 sono riprodotti secondo le modificazioni portate dal R. Decreto 22 Ottobre 1885.

Storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche ai dì nostri;
Diritto romano;
Diritto canonico;
Diritto civile;
Diritto commerciale;
Diritto e procedura penale;
Procedura civile e ordinamento giudiziario;
Economia politica;
Statistica;
Diritto costituzionale;
Scienza dell' amministrazione e diritto amministrativo;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Diritto internazionale;
Filosofia del diritto;
Nozioni elementari di medicina legale.

ART. 4. L' introduzione alle scienze giuridiche va compresa in un breve numero di lezioni, e deve mostrare il campo proprio di queste scienze e i rapporti di affinità, di derivazione e attinenza tra loro.

Le istituzioni di diritto civile espongono in modo elementare i principii positivi che regolano questo diritto in Italia.

Le istituzioni di diritto romano comprendono parimenti la esposizione elementare del diritto romano giustinianeo.

Il corso di storia del diritto romano tratta del diritto pubblico e privato dei romani dalle origini fino a Giustiniano.

Questi tre corsi devono svolgersi completamente in un anno.

Quello di storia del diritto italiano espone la storia del diritto in Italia dalle invasioni barbariche fino ai moderni codici, e comprende parimenti tanto il diritto pubblico quanto il privato.

Nel corso di diritto canonico si espone la storia e la dottrina dell' ordinamento della società e gerarchia ecclesiastica, delle loro attribuzioni e competenze, dei limiti e delle relazioni con lo Stato, la materia beneficiaria e matrimoniale e lo stato odierno del diritto pubblico ecclesiastico del Regno.

Dove non esista insegnamento speciale di diritto canonico, il corso di diritto civile comprende le nozioni sul matrimonio secondo il diritto canonico. La materia beneficiaria formerà parte del diritto civile e del diritto amministrativo secondo la relazione che le singole materie hanno con l' uno o con l' altro dei due sistemi legislativi.

Nel corso di diritto costituzionale saranno date anche le nozioni sulle relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Il corso di statistica comprende la teoria della statistica e la statistica del Regno.

La cattedra di scienza dell' amministrazione e di diritto amministrativo si occupa delle norme razionali e fondamentali dell' amministrazione pubblica nella

sua azione, nei suoi procedimenti e ordini interni, come pure del sistema completo dell' amministrazione pubblica italiana ad eccezione della finanza.

Dove l' insegnamento della scienza della amministrazione non sia diviso da quello del diritto amministrativo, il professore potrà a sua scelta, trattare separatamente l' una materia e l' altra, o anche congiungere la dottrina razionale con la legislazione positiva dei singoli istituti.

Il corso di scienza delle finanze e di diritto finanziario si occupa parimenti tanto dei principii direttivi quanto della legislazione positiva del Regno in ordine alla finanza.

Il corso di diritto internazionale comprende il diritto internazionale pubblico e privato in tutte le sue relazioni.

Il corso di filosofia del diritto comprende anche l' esposizione critica dei sistemi di questa scienza.

ART. 5. Tutti gli insegnamenti indicati nell' art. 3 sono obbligatorî.

Essi sono annuali, eccetto quelli di storia del diritto italiano, di diritto romano, di diritto civile, di diritto e procedura penale, e di scienza della amministrazione e diritto amministrativo, che durano due anni.

Il corso di medicina legale si compie in un semestre.

Gli orarî saranno proporzionati alla estensione della materia secondo l' art. 62 del regolamento generale.

ART. 6. Ad incremento della coltura negli studi giuridici potranno darsi corsi speciali di:

Contabilità di Stato;

Storia dei trattati e diplomazia;

Esegesi sulle fonti del diritto;

Legislazione comparata.

Art. 7. Nella facoltà di giurisprudenza sarà dato un esame di promozione e un esame di laurea.

ART. 8. L' esame di promozione si dà al termine del secondo anno di studio, e comprende le seguenti materie:

1. Istituzioni di diritto romano;
2. Storia del diritto;
3. Filosofia del diritto;
4. Economia politica.

Per esservi ammesso, lo studente deve giustificare, mediante attestato, di aver seguito con diligenza i corsi delle materie su cui versa l' esame, quelli d' introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche e di statistica e gl' insegnamenti liberi secondo gli articoli 20 e 68 del regolamento generale.

ART. 9. L' esame di promozione consiste in una prova orale, nella quale il candidato dovrà rispondere per ciascuna materia alle interrogazioni che gli esaminatori faranno a loro scelta in base alla serie degli argomenti a termine dell' art. 67 del regolamento generale.

Sulla proposta della facoltà e coll' assenso del ministro l' esame di promozione potrà anche essere diviso in due sedute, l' una al fine del primo, l' altra al termine del secondo anno.

La facoltà al principio dell' anno scolastico determinerà quali corsi debbano essere seguitati, e per quanto tempo, affine di essere ammesso a ciascuna prova e le materie sulle quali versa la medesima.

L' ordine delle prove è lasciato alla scelta dello studente.

L' interrogatorio per ciascuna materia durerà almeno 15 minuti.

ART. 10. L' esame di laurea consiste:

1. Nella presentazione per parte del laureando di una dissertazione sopra un soggetto di sua scelta tratto dalle discipline dell' esame.

Questa dissertazione dovrà essere presentata alla segreteria dell' università un mese innanzi a quella in cui sarà sostenuto l' esame.

2. In due prove orali che verranno sostenute nel modo indicato all' articolo precedente.

Esse versano, l' una sul diritto romano, sul diritto canonico, sul diritto civile, sulla procedura civile e l' ordinamento giudiziario, e sul diritto commerciale; l' altra sul diritto e sulla procedura penale, sul diritto amministrativo, sul diritto costituzionale e sul diritto internazionale.

L' esame di diritto romano comprende anche l' interpretazione, d' un testo del *corpus juris*.

Nell' esame in cui cade la materia della dissertazione, il candidato sarà interrogato anche su questa.

ART. 11. Le prove di cui all' articolo precedente possono essere date tutte e due alla fine del quarto anno di corso, o essere sostenute l' una al fine del terzo, l' altra al termine del quarto anno.

L' ordine dei gruppi di esame è lasciato alla scelta dello studente.

Però dovrà essere ultimo il gruppo dalle cui materie il candidato ha scelto l' argomento della sua dissertazione.

Per ciò che riguarda l' ordine, il modo e gli effetti della votazione sono applicabili le norme stesse stabilite nel regolamento generale per gli esami di promozione.

Per essere ammesso agli esami di laurea lo studente dovrà aver superato l' esame di promozione e produrre la prova d' aver seguiti con diligenza, oltre i corsi delle materie che formano oggetto d' esame, quello di medicina legale e gli insegnamenti liberi, che avrà scelto a compimento delle 18 ore settimanali, giusta gli articoli 20 e 68 del regolamento generale.

ART. 12. L' esame di promozione sarà dato innanzi ad una commissione composta dei professori delle materie che ne sono l' oggetto, e di uno o due membri scelti conformemente all' art. 24 del regolamento generale.

ART. 13. La commissione per gli esami di laurea si compone dei professori ufficiali delle singole materie, coll' aggiunta per ciascun gruppo di uno o due membri scelti come sopra.

Il preside della facoltà presiede agli esami dell' ultimo gruppo.

ART. 14. Se il giudizio della commissione sopra la dissertazione scritta e le due prove orali riesce favorevole al candidato, questi verrà proclamato dottore in giurisprudenza.

Il preside ne darà comunicazione al rettore per il conferimento del diploma di laurea.

ART. 15. Gli aspiranti all' ufficio di notaio s' inscriveranno ai corsi di codice civile, diritto penale, diritto commerciale, procedura civile, istituzioni di diritto romano.

Gli aspiranti all' ufficio di procuratore s' inscriveranno ai corsi di codice civile, diritto e procedura penale, procedura civile, diritto commerciale.

Compiuti tali corsi, e presentando gli attestati di averli eseguiti, saranno ammessi ad un esame complessivo sulle materie dei corsi medesimi.

A questi esami saranno applicabili le norme stesse degli esami di promozione.

A coloro che avranno ottenuta l' approvazione sarà rilasciato dalla autorità universitaria il corrispondente attestato.

Disposizione transitoria.

ART. 16. I consigli di facoltà proporranno al ministro le disposizioni che occorrer possano per l' applicazione del presente regolamento.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
COPPINO

DOCUMENTO LXXV.

REGOLAMENTO PER LA FACOLTÀ MEDICA
(*R. Decreto 8 Ottobre 1876*)

ART. 1. La facoltà medico-chirurgica ha per fine d' insegnare tutte le discipline attinenti alla medicina e chirurgia, per promuovere la coltura in questo campo dello scibile, e abilitare all' esercizio delle professioni che ne dipendono.

ART. 2. Il corso degli studi medico-chirurgici si compie in sei anni, alla fine dei quali vien conferita la facoltà di libero esercizio.

ART. 3. Sono corsi obbligatorii i seguenti:

1. Chimica generale inorganica ed organica;
2. Botanica;
3. Zoologia, anatomia e fisiologia comparata;
4. Fisica sperimentale;

5. Anatomia umana normale (istologia, anatomia descrittiva e topografica, esercitazioni sul cadavere);

6. Fisiologia umana;

7. Patologia generale;

8. Anatomia patologica (istituzioni ed esercizi anatomico-patologici);

9. Materia medica e farmacologia sperimentale;

10. Patologia speciale medica;

11. Patologia speciale chirurgica;

12. Clinica medica ed esercizi di semeiotica;

13. Clinica chirurgica e medicina operatoria;

14. Oftalmoiatria e clinica oculistica;

15. Dermopatologia e clinica dermopatica, sifilopatologia e clinica sifilopatica;

16. Ostretricia e clinica ostretrica;

17. Medicina legale ed igiene pubblica;

18. Psichiatria e clinica psichiatrica (dove esiste).

ART. 4. I detti corsi obbligatorii saranno annuali, ad eccezione di quello di anatomia patologica che sarà biennale e di quelli di anatomia umana e delle cliniche generali che saranno triennali.

ART. 5. Saranno corsi non obbligatorii o di complemento i seguenti:

1. Chimica medica;

2. Tossicologia sperimentale;

3. Storia critica della medicina,

ART. 6. Oltre i corsi non obbligatorii enumerati nell' articolo precedente si possono dare altri corsi liberi di complemento e perfezionamento.

ART. 7. Nella facoltà medica vi saranno tre esami biennali: il primo di promozione, il secondo di licenza, il terzo di laurea pel conseguimento del diploma di libero esercizio.

ART. 8. Nelle università di Pisa e di Siena la licenza medica prenderà il nome di laurea di primo grado.

ART. 9. Per essere ammesso all' esame di promozione lo studente dovrà aver frequentato l' università almeno per due anni, e seguito con diligenza i corsi di chimica, botanica, zoologia, fisiologia ed anatomia comparata, fisica sperimentale, anatomia umana normale, e gl' insegnamenti che avrà dovuto scegliere a complemento delle 18 ore settimanali, giusta gli articoli 20 e 68 del regolamento generale.

ART. 10. L' esame verterà sulla chimica, botanica, zoologia, anatomia e fisiologia comparata, e fisica sperimentale.

La commissione esaminatrice si comporrà degli insegnanti ufficiali delle discipline indicate e di uno o due commissari scelti fuori del corpo degl' insegnanti ufficiali.

Sulla proposta della facoltà e coll' assenso del ministro l' esame di promozione potrà anche essere dato in due sedute, l' una al fine del primo, l' altra al termine del secondo anno.

La facoltà al principio dell' anno scolastico determinerà quali corsi debbano essere seguitati e per quanto tempo, affine di venire ammesso a ciascuna prova e le materie sulle quali verserà la medesima.

L' ordine delle prove è lasciato alla scelta dello studente.

ART. 11. Per essere ammesso all' esame di licenza lo studente dovrà aver superato l' esame di promozione, aver frequentato l' università per altri due anni, ed aver seguito con diligenza i corsi di anatomia e fisiologia umana normale, patologia generale, istituzioni di anatomia patologica, materia medica e farmacologia sperimentale, patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, clinica medica e clinica chirurgica.

ART. 12. L' esame cade sull' anatomia e fisiologia umana, istituzioni di anatomia patologica, materia medica e farmacologia sperimentale, patologia generale.

La commissione esaminatrice sarà composta degli insegnanti ufficiali delle indicate discipline, e di uno o due commissari scelti fuori del corpo degl' insegnanti ufficiali.

L' esame sarà orale e pratico. L' esame pratico verterà sull' anatomia umana e sulla materia medica.

ART. 13. Per essere ammesso all' esame di laurea, lo studente dovrà aver conseguita la licenza di secondo grado; aver frequantato l' università per altri due anni, e seguito con diligenza i corsi di clinica dermopatica e sifilopatica, di clinica oftalmoiatrica, di ostretricia e di clinica ostretrica, di clinica psichiatrica, di esercitazioni di anatomia patologica, di clinica medica, di clinica chirurgica, di medicina operatoria e di medicina legale ed igiene, ed i corsi liberi giusta gli articoli 20 e 68 del regolameuto generale.

ART. 14. L' esame di laurea consta di una prova sul cadavere e di due prove cliniche.

ART. 15. La prova sul cadavere sarà fatta innanzi ad una sotto-commissione composta dei professori di medicina operatoria, anatomia patologica e medicina legale, e di uno o due commissari estranei al corpo degli insegnanti ufficiali.

ART. 16. In questa prova il candidato eseguirà sul cadavere una operazione chirurgica il tema della quale verrà estratto a sorte da un elenco preparato all' uopo dalla sotto-commissione. Eseguirà altresì una necroscopia dettandone il processo verbale. Risponderà in fine alle interrogazioni che gli verranno fatte dai commissari e specialmente a quelle che sopra i risultati della necroscopia gli saranno dirette dal professore di medicina legale.

ART. 17. La prima prova clinica sarà fatta davanti ad una sotto-commissione composta dei professori di clinica dermopatica e sifilopatica, clinica ostretica, clinica psichiatrica, clinica oftalmoiatrica e medicina legale, e di uno o due commissari estranei al corpo degli insegnanti ufficiali.

ART. 18. In questa prova lo studente esaminerà quattro casi di malattia, pertinenti a ciascuna delle quattro cliniche speciali, non ancora sottoposte ad esame ed a cura nelle sale cliniche, e pronunzierà poi il suo giudizio diagnostico, pro-

gnostico e curativo. Risponderà per ultimo alle domande ed osservazioni che dai commissari gli venissero fatte e specialmente alle questioni che dal professore di medicina legale venissero sollevate rispetto ai casi di ostetricia e di psichiatria.

ART. 19. La seconda prova clinica sarà fatta davanti ad una sotto-commissione composta dei professori di clinica medica, clinica chirurgica, patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, medicina legale e di uno o due commissari estranei al corpo degli insegnanti ufficiali.

ART. 20. In questa prova il candidato esaminerà alla presenza della sotto-commissione quattro ammalati, due in medicina e due in chirurgia, non ancora sottoposti ad esame nè a cura nelle sale cliniche e scriverà la relazione dei casi osservati. Risponderà per ultimo alle osservazioni che dai commissari gli saranno fatte.

ART. 21. Lo studente non potrà passare dall' una all' altra prova dell' esame di laurea, se non è approvato nella precedente.

ART. 22. In ogni prova le studente che non sarà stato approvato in una sola materia potrà ripetere l' esame in quella materia soltanto nella futura sessione di esami; ma quando avrà fallito in due o più materie dovrà ripetere la prova intiera.

ART. 23. Compiute le tre prove, le tre sotto-commissioni riunite in commissione, sotto la presidenza del preside della facoltà fondandosi sui giudizi già dati e sull' esame degli scritti del candidato, procederanno alla graduazione dell' esame con votazione complessiva a seconda dell' art. 29 del regolamento generale. La commissione quindi proclamerà il candidato dottore in medicina e chirurgia, e il preside ne riferirà al rettore acciò possa rilasciare il diploma di laurea.

Disposizione transitoria.

ART. 24. I consigli di facoltà proporranno al ministro le disposizioni transitorie che occorrer possano per l' applicazione del presente regolamento.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
COPPINO

DOCUMENTO LXXVI.

POLICLINICO UNIVERSITARIO

Convenzione stipulata fra l'Amministrazione dello Spedale di S. Maria della Scala di Siena, e il Rettore della R. Università di Siena quale rappresentante il R. Ministero della Istruzione pubblica per la conversione del sopradetto Spedale in Policlinico Universitario.

Allo scopo di facilitare ed ampliare l' istruzione Clinica Universitaria di Siena mediante regolare contratto o convenzione, i sottoscritti nella loro respettiva qua-

lità di rappresentanti lo Spedale di S. Maria della Scala di questa Città, e il Ministero della Pubblica Istruzione convengono quanto segue:

ART. 1. Lo Spedale civile di S. Maria della Scala diventa Spedale completamente Clinico, assumendosi i Clinici, con il loro respettivo personale di Aiuti ed Assistenti l' obbligo gratuito dell' intero servizio Sanitario per tutto l' anno solare.

ART. 2. L' Ospedale medesimo si obbliga di mettere a disposizione delle Cliniche Universitarie tutti i malati degenti nel Nosocomio *(dalle medie dell' ultimo quinquennio possono variare dai 170 ai 180)* ma in ogni caso però non meno di 100 da ripartirsi di comune accordo fra i Signori Clinici delle singole sezioni.

ART. 3. Per ciò che riguarda la dietetica ed i medicamenti, andrà in vigore una speciale Tabella dietetica ed un Codice Farmaceutico di già concordato con i Signori Clinici.

ART. 4. I Clinici e loro Aiuti ed Assistenti, per quanto riguarda l' insegnamento stanno in rapporto colla Direzione Universitaria, e per quanto concerne il Servizio Sanitario, Economico, e l' ordinamento disciplinare colla Commissione Amministratrice dello Spedale, o chi per essa.

Sarà obbligo dei Clinici fornire all' Amministrazione dello Spedale, tutte le notizie mediche statistiche che fossero richieste.

ART. 5. Lo Spedale di S. Maria della Scala si obbliga fornire per tutti gli ammalati delle Cliniche e dei respettivi Ambulatori locali, mobilio, letti, biancheria, bendaggi, diete, farmachi, servizio di infermerie, illuminazione, riscaldamento delle sale e degli Uffizi, registri, spese funerarie e biancheria per le scuole Anatomiche, non che gli strumenti comuni e gli apparecchi necessari per le operazioni.

ART. 6. Agli Assistenti interni delle varie Cliniche lo Spedale fornisce gratuitamente una camera decentemente ammobiliata, illuminazione, riscaldamento e servizio.

ART. 7. La Direzione Sanitaria è intieramente affidata ai Direttori delle respettive Cliniche.

Per le ammissioni e la licenza degli ammalati, i Clinici si uniformeranno al regolamento dello Spedale.

ART. 8. Lo Spedale si obbliga a tenere, come si è praticato pel passato, due camere con letto, o una camera con due letti biancheria e mobilio, a disposizione degli studenti iscritti alla Clinica Ostetrica, incaricati dal Professore Clinico dell' assistenza ai parti, senza esigere dagli studenti stessi compenso alcuno pecuniario.

ART. 9. Alle Cliniche generali Medica e Chirurgica, Oculistica, Ostetrica e Dermosifilopatica sarà assegnato un letto gratuito per ciascuna.

ART. 10. Lo Spedale procurerà di portare gradatamente tutti quei miglioramenti negli attuali locali che i Clinici stimeranno opportuni nell' interesse degli infermi e del servizio.

ART. 11. A titolo di rimborso per l' esercizio del Policlinico il R. Ministero dell' Istruzione pubblica corrisponde allo Spedale Civile di S. Maria della Scala, Italiane lire DODICIMILACINQUECENTO esenti da qualsiasi tassa, da pagarsi in due

rate semestrali posticipate, scadibili, una alla fine di Giugno e l' altra alla fine di Decembre di ogni anno.

ART. 12. Il presente Contratto approvato che sia dal R. Ministero dell' Istruzione pubblica, durerà un novennio, da avere principio dall' anno scolastico 1886-87.

ART. 13. Le spese per carta da bollo, registro ed altro per il presente contratto saranno a carico della R. Università degli Studi di Siena.

ART. 14. Colla presente convenzione rimane abrogata quella stipulata fra l' amministrazione dello Spedale Civile di S. Maria della Scala di Siena e il Rettore della R. Università di Siena quale rappresentante il R. Ministero della Istruzione pubblica, per il mantenimento delle Cliniche Universitarie in data 10 Novembre 1884, registrato a Siena il 23 Settembre 1885, libro 48, Atti privati N. 471.

Siena, a dì 16 Agosto 1886.

Il Rettore della R. Università GIOVANNI CAMPANI

Il Regio Delegato NICOLA MARCONE

DOCUMENTO LXVII.

PAREGGIAMENTO DELL' UNIVERSITÀ

Relazione che accompagna il disegno di legge per il pareggiamento delle Università di Siena, Parma e Modena, presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 25 Novembre 1886 dall' On. Coppino, Ministro della P. I.

Più delle altre sollecita fu l' Università di Siena, mercè l' opera del Consorzio costituitosi dieci anni or sono, nell' intento, al certo lodevole, di riunire le forze per gareggiare coi vicini Istituti congeneri di Firenze e di Pisa.

Animato dal fermo proposito non solo di conservare l' antico e glorioso studio senese, ma di accrescerne il patrimonio e migliorarne le condizioni, il Consiglio direttivo del Consorzio fece appello agli enti che lo compongono — comune, provincia, Monte dei Paschi e Società di esecutori di pie disposizioni — invitandoli a concorrere per lire 67,580; *minimum* della somma necessaria per il pareggiamento innanzi concordato col Ministero dell' istruzione pubblica.

Le premure del consorzio furono coronate da esito felicissimo. I Consigli degli enti consorziali, come vedesi nei processi verbali qui riprodotti, con ammirevole concordia deliberarono di contribuire annualmente:

il comune di Siena per	L. 22,527
la provincia di Siena	» 17,000
il Monte dei Paschi	» 22,527
la Società di esecutori di pie disposizioni . . .	» 5,526
e così in complesso per . .	L. 67,580

Con questa somma l' Università di Siena, contenta delle Facoltà che possiede, senza aggravare il bilancio dello Stato, siccome appare dallo specchietto qui unito dimostrante la spesa presente e quella richiesta pel parificamento, aumenterà il numero dei professori ordinari delle Facoltà di giurisprudenza e di medicina e chirurgia che sono complete e a guisa delle Università di Genova, Catania e Messina sarà elevata ad Università di prim' ordine.

La nobile aspirazione al pareggiamento è eccitata e mantenuta dalla sua importanza storica, e dalle specialissime condizioni in che essa si trova.

Situata in città dove la purezza dell' aria e della favella è singolare privilegio sopra altre della stessa Toscana, ha sempre offerto ai buoni studi quieto e desiderato albergo. E ne sia prova che prima dello smembramento delle Università, avvenuto l' anno 1851, il numero degli studenti superava il 300, e nel 1879, con la sola Facoltà giuridica compiuta e i primi quattro anni di medicina e chirurgia, il numero degli studiosi fu di 216, numero che andò di poco scemando tutto che fosse istituita la Facoltà medica fiorentina.

Da due anni peraltro a questa parte, prima il complemento degli studi medico-chirurgici, poi il solo accenno a un probabile pareggiamento fecero che il numero degli iscritti sia andato gradatamente aumentando.

Il favore in che da secoli vien tenuto quell' ateneo dalla cittadinanza è dimostrato ancora dalle numerose fondazioni di posti di studio sia di privati, sia di comuni: basti citare le fondazioni Mancini, Biringucci, Cungi, Cugi, Vecchi, Rosini, Puccioni, Gori-Feroni, Lazzaretti e Piparelli.

Fra le Università minori è dessa pure notevole per il materiale scientifico che possiede; perocchè oltre quello acquistato con la pecunia dello Stato, mediante il generoso concorso del Consorzio universitario (il quale in un decennio spese oltre 250 mila lire in pro' dell' Università) i gabinetti, gli istituti e i laboratori della senese Università sieno assai bene forniti di strumenti e di macchine moderne da gareggiare non solo colle secondarie Università, ma altresì con qualcuna delle primarie.

La città di Siena possiede inoltre un grandioso e moderno Manicomio, il quale presentemente ha oltre mille ricoverati: una biblioteca pubblica che novera oltre settantacinquemila volumi di opere stampate e più di cinquemila manoscritti: un ospedale che con imitabile esempio mette tutto il suo materiale scientifico a disposizione delle cliniche sì generali come speciali e agli stabilimenti anatomici.

L' Università di Siena adunque chiedendo di essere ascritta fra le primarie, non domanda che un atto di giustizia: la sua tradizione storica, la sua attività scientifica le ne danno il diritto.

Il Governo quindi nel beninteso interesse dell' insegnamento superiore non poteva non secondare i ripetuti voti e i generosi sacrificî pecuniari della città e della provincia.

DOCUMENTO LXXVIII.

Legge che approva le convenzioni pel pareggiamento delle Regie Università degli Studi di Siena, Parma e Modena.

UMBERTO I

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. Sono approvate e rese esecutorie le annesse convenzioni pel pareggiamento delle Regie Università degli Studi in Siena, Parma e Modena alle Università indicate coll' art. 2, lettera *A* della legge 31 luglio 1862, n. 719, concluse in Roma; la prima fra il Ministro della pubblica istruzione e i rappresentanti dei Consigli provinciale e comunale, del Monte dei Paschi e della società di esecutori di pie disposizioni di Siena in conformità delle deliberazioni 22 dicembre 1885 del Consiglio provinciale, 15 marzo 1886 della Deputazione provinciale, 21 dicembre 1885 del Consiglio comunale, 18 marzo 1886 della Giunta municipale, e 22 dicembre 1885, e 16 marzo 1886 della Deputazione del Monte dei Paschi, 12 gennaio 1886 del Consiglio esecutivo della società di esecutori di pie disposizioni; — la seconda fra il Ministero stesso e i rappresentanti della provincia e del comune di Parma, in conformità delle deliberazioni 16 giugno 1886 della Deputazione provinciale, 15 giugno 1886 del Consiglio comunale e 4 giugno 1886 della Giunta municipale; — la terza fra il Ministero predetto e i rappresentanti della provincia, del comune, della Cassa di risparmio, della Camera di Commercio ed arti, della Congregazione di carità e del Collegio convitto San Carlo di Modena, in conformità delle deliberazioni 11 giugno 1886 del Consiglio provinciale, 20 agosto 1886 della Deputazione provinciale, 31 maggio e 18 agosto 1886 del Consiglio comunale, 26 maggio 1886 della Cassa di risparmio autorizzata a concorrere con deliberazione 31 maggio 1886 del Consiglio comunale, 8 giugno 1886 della Camera di commercio ed arti, 21 giugno 1886 del Consiglio di amministrazione del Collegio convitto di San Carlo, e 29 maggio 1886 del Consiglio di amministrazione della Congregazione di carità.

ART. 2. È abrogato per quanto concerne le Regie Università di Siena, Parma e Modena l' art. 2, lettera *B*, della legge 31 luglio 1862 n. 719, e qualsiasi disposizione anteriore contraria al presente articolo 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella

raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO

V. *Il Guardasigilli*
G. ZANARDELLI

COPPINO

DOCUMENTO LXXIX.

Convenzione fra il Ministero dell' istruzione pubblica, la Provincia, il Comune, il Monte de' Paschi e la Società di esecutori di pie disposizioni di Siena per il pareggiamento di quella regia Università alle Università indicate nell' articolo 2, lettera A della legge 31 luglio 1862, n. 719.

ART. 1. Il Ministero dell' istruzione pubblica provvederà al pareggiamento della regia Università degli studi di Siena alle Università indicate nell' articolo 2 lettera *A* della legge 31 luglio 1862, n. 719.

ART. 2. L' Università di Siena rimarrà costituita delle Facoltà complete di giurisprudenza e di medicina e chirurgia e della scuola di farmacia e di quella di ostetricia che presentemente vi esistono a spese dello Stato.

ART. 3. La maggiore spesa di lire 67,580, occorrente per tale pareggiamento, sarà sostenuta per lire 22,527 dal Comune, per lire 22,527 dal Monte de' Paschi, per lire 17,000 dalla Provincia e per lire 5526 dalla Società di esecutori di pie disposizioni di Siena che si obbligano a versare la loro quota di contributo a semestri anticipati nelle Casse dello Stato.

ART. 4. La presente Convenzione andrà in vigore col 1.° gennaio 1886, dal qual giorno rimane abrogato il regio decreto 29 agosto 1875 n. 2695 che approva lo Statuto del Consorzio universitario di Siena.

ART. 5. Le spese di contratto, non escluse le tasse di bollo e di registro, saranno a carico dello Stato.

Il Ministro dell' istruzione pubblica
MICHELE COPPINO

Per il Comune di Siena
C. NICCOLÒ PICCOLOMINI

Per la Provincia di Siena
DANIELE VADO, *prefetto*

Per il Monte de' Paschi di Siena
FERDINANDO RUBINI, *provveditore*

Per la Società di esecutori di pie disposizioni
Arcid. GIOVANNI BALLOTTI, *rettore*

DOCUMENTO LXXX.

Disposizioni principali riguardanti l' istruzione e l' amministrazione universitaria

(1876-77 al 1886-87)

1. — Approvazione del ruolo organico del personale degli stabilimenti scientifici dell' Università di Siena. R. Decreto 3 Ottobre 1876 N. 3466.

2. — Approvazione del Regolamento generale universitario e dei Regolamenti speciali delle Facoltà e delle Scuole d' applicazione per gli Ingegneri. R. Decreto 8 Ottobre 1876 N. 3434.

3. — Disposizioni varie sulle tasse universitarie. R. Decreto 20 Ottobre 1876 N. 3433.

4. — Approvazione del riparto del personale delle Segreterie universitarie. R. Decreto 4 Gennaio 1877 N. 3662.

5. — Approvazione delle norme per le nomine e le promozioni degli impiegati delle Segreterie universitarie. R. Decreto 5 Aprile 1877 N. 3787.

6. — Quota della tassa d' iscrizione da pagarsi agli insegnanti privati nelle Università. Decreto Ministeriale 21 Aprile 1877 N. 3800.

7. — Provvedimento concernente il fondo delle sopratasse di esame e l' assegnazione delle propine ai membri delle Commissioni esaminatrici nelle Università e negli Istituti superiori. Decreto Ministeriale 20 Luglio 1877 N. 3965.

8. — Dispensa dalle tasse del primo anno di Corso universitario agli studenti che nell' esame di licenza liceale riportarono nove decimi di punti. R. Decreto 5 Agosto 1877 N. 4025.

9. — Amministrazione dei Consorzi universitari. R. Decreto 20 Novembre 1879 N. 5201.

10. — Modificazioni all' art. 15 del Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza 8 Ottobre 1876. R. Decreto 25 Marzo 1880 N. 5360.

11. — Approvazione del nuovo organico della Scuola di Ostetricia della R. Università di Siena. R. Decreto 25 Luglio 1880 N. 5578.

12. — Approvazione delle aggiunte al ruolo organico degli stabilimenti scientifici della R. Università di Siena. R. Decreto 22 Agosto 1880 N. 5622.

13. — Riparto del personale delle Segreterie delle Regie Università. R. Decreto 24 Marzo 1881 N. 161.

14. — Approvazione del Regolamento organico degli Istituti scientifico-pratici delle Facoltà Mediche del Regno. R. Decreto 25 Ottobre 1881 N. 465.

15. — Delegazione di alcune attribuzioni proprie del Ministro della Pubblica Istruzione ai Rettori delle Università e ad altri Capi d' Istituti d' istruzione superiore. Decreto Ministeriale 28 Ottobre 1881 N. 458.

16. — Approvazione del Regolamento per i Concorsi alle cattedre vacanti nelle Regie Università e nei Regi Istituti d' istruzione superiore. R. Decreto 26 Gennaio 1882 N. 629.

17. — Modificazioni di alcune disposizioni del Regolamento generale universitario. R. Decreto 12 Febbraio 1882 N. 645.

18. — Norme relative al personale delle Segreterie universitarie e dell' Amministrazione centrale. R. Decreto 16 Marzo 1882 N. 677.

19. — Modificazioni all' art. 10 del Regolamento generale universitario ed anticipazione delle iscrizioni agli studi d' istruzione superiore. R. Decreto 4 Maggio 1882 N. 746.

20. — Dispensa dalle tasse del 1.° anno di Corso di Università o Istituto superiore a chi presenti il certificato della licenza liceale d'onore. R. Decreto 2 Luglio 1882 N. 914.

21. — Abrogazione del R. Decreto 1.° Febbraio 1874 concernente il personale insegnante nelle Università dello Stato. R. Decreto 3 Maggio 1883 N. 1345.

22. — Modificazioni al ruolo organico del personale delle Segreterie universitarie. R. Decreto 6 Maggio 1883 N. 1336.

23. — Approvazione delle tabelle di riparto del personale nelle Segreterie universitarie. R. Decreto 17 Maggio 1883 N. 1346.

24. — Modificazioni al ruolo organico del personale degli Stabilimenti scientifici della R. Università di Siena. R. Decreto 6 Luglio 1884 N. 3638.

25. — Modificazioni al Regolamento per i Concorsi alle cattedre vacanti nelle R. Università e nei R. Istituti d' istruzione superiore. RR. Decreti 27 Maggio 1883 N. 1364 e 11 Agosto 1884 N. 2621.

26. — Modificazione dei ruoli del personale addetto agli Stabilimenti scientifici delle R. Università. R. Decreto 27 Agosto 1885 N. 3447.

27. — Modificazione al Regolamento generale degli studi universitari dell' 8 Ottobre 1876. R. Decreto 22 Ottobre 1885 N. 3443.

28. — Modificazione del Regolamento speciale per la Facoltà di Giurisprudenza. R. Decreto 22 Ottobre 1885 N. 3444.

29. — Approvazione del ruolo organico e di quello di repartizione del personale delle Segreterie delle R. Università. R. Decreto 26 Novembre 1885 N. 3552.

30. — Approvazione del ruolo organico delle Segreterie universitarie. R. Decreto 30 Maggio 1886 N. 3969.

31. — Modificazione del ruolo organico delle Segreterie universitarie. R. Decreto 6 Febbraio 1887 N. 4361.

32. — Modificazione dei ruoli organici di alcuni Stabilimenti scientifici annessi alle Università del Regno. R. Decreto 6 Febbraio 1887 N. 4408.

33. — Modificazione degli articoli 1 e 6 del R. Decreto 11 Agosto 1884 N. 2621 (Serie 2.ª) relativo ai Concorsi alle cattedre vacanti nelle R. Università ed Istituti superiori del Regno. R. Decreto 8 Maggio 1887 N. 4487.

34. — Modificazione del ruolo organico del personale delle Segreterie universitarie. R. Decreto 3 Luglio 1887 N. 4736.

II.

AUTORITÀ ACCADEMICHE

RETTORI

BURRESI Dottore Pietro, predetto, fino al 23 Febbraio 1878. (1)
CAMPANI Dottore Giovanni, dal 1° Novembre 1878 al 31 Ottobre 1879.
BIANCHI Avvocato Francesco, dal 1° Novembre 1879 al Luglio 1880.
CAMPANI Dottore Giovanni, predetto, dal 1° Novembre 1880.

CONSIGLIO ACCADEMICO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Presidi

1876-77 — Ciacci Avvocato Pietro.
1877-78 — Vegni Dottore Galgano.
1878-79 — Bianchi Avvocato Francesco.
1879-80 — Moriani Avvocato Luigi.
1880-81 — Lucchini Avvocato Luigi.
1881-82 — Aquarone Dottore Bartolomeo.
1882-83 — Ciacci Avvocato Pietro.
1883-84 — Vegni Dottore Galgano.
r884-85 — Chironi Avvocato Gian Pietro.
1885-86 — Loria Avvocato Achille.
1886-87 — Pampaloni Avvocato Muzio.

(1) Per il rimanente anno scolastico tenne le funzioni di Rettore il Preside anziano Prof. Attilio Tassi.

Anziani (1)

1876-77 — Aquarone Dottore Bartolomeo.
1877-78 / 1881-82 — Ciacci Avvocato Pietro.
1882-83 — Aquarone Dottore Bartolomeo.
1883-84 / 1885-86 — Ciacci Avvocato Pietro.
1886-87 — Loria Avvocato Achille.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Presidi

1876-77 — Mattei Dottore Raffaello.
1877-78 — Tassi Dottore Attilio.
1878-79 — Romiti Dottore Guglielmo.
1879-80 — Galvagni Dottore Ercole.
1880-81 — Luciani Dottore Luigi.
1881-82 — Marcacci Dottore Giosuè.
1882-83 — Mattei Dottore Raffaello.
1883-84 — Tassi Dottore Attilio.
1884-85 — Toscani Dottore Cesare.
1885-86 — Romiti Dottore Guglielmo.
1886-87 — Solera Dottore Luigi.

Anziani (1)

1876-77 / 1879-80 — Gabbrielli Dottore Salvatore.
1880-81 — Marcacci Dottore Giosuè.
1881-82 — Mattei Dottore Raffaello.
1882-83 / 1883-84 — Marcacci Dottore Giosuè.
1884-85 — Mattei Dottore Raffaello.
1885-86 — Toscani Dottore Cesare.
1886-87 — Mattei Dottore Raffaello.

---

(1) Per effetto del Regolamento 22 Ottobre 1885, dall'anno scolastico 1885-86 in luogo del Professore anziano della Facoltà, fa parte del Consiglio Accademico il Preside delle Facoltà ultimo scaduto d'ufficio.

SCUOLA DI FARMACIA

Direttori

1876-77, 1877-78 — Campani Dottore Giovanni.
1878-79, 1880-81 — Tassi Dottore Attilio.
1881-82, 1883-84 — Toscani Dottore Cesare.
1884-85, 1885-86 — Tassi Dottore Attilio.

III.

SEGRETERIA

Segretario Capo

Lanzerini Adolfo, predetto, *fino al 30 Novembre 1877.*
Rossetti Avvocato Giacomo Enrico, *dal 1º Dicembre 1877.*

Vice-Segretario

Bartolucci Nazareno, Assistente alla Biblioteca V. E. di Roma, *Comandato, dal Gennaio 1879 al Giugno 1880.*
Bonzanino Carlo, *dal Novembre 1881 all'Agosto 1882.*
Tartufari Guglielmo, *dal Novembre 1884 al Gennaio 1887.*
Dubois Americo, *dal Maggio 1887.*

IV.

CATTEDRE UNIVERSITARIE

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

(Riforma 8 Ottobre 1876)

1. *Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche* (1)

1876-77 } — Vegni Dottore Galgano.
1884-85 }

1885-86 } — Bianchi Avvocato Ferdinando, *Inc.°*
1886-87 }

2. *Istituzioni di Diritto Romano*

1876-77 — Moriani Avvocato Luigi. (2)

1877-78 } — detto *Inc.°*
1879-80 }

1880-81 } — Rossi Avvocato Pietro, *Inc.°*
1886-87 }

3. *Storia del Diritto* (3)

1876-77 } — Vegni Dottore Galgano.
1886-87 }

4. *Diritto Romano*

1876-77 — Moriani Avvocato Luigi, *Inc.°*

1877-78 } — detto —
1879-80 }

---

(1) Per effetto delle modificazioni al Regolamento portate dal R. Decreto 22 ottobre 1885, a cominciare dall'anno scolastico 1885-86 questa cattedra assunse il titolo di *Introduzione alle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto civile.*

(2) In quest'anno titolare della cattedra delle *Istituzioni di Diritto Romano* è incaricato di quella del *Diritto Romano*; dal successivo anno 1877-78 titolare della cattedra di *Diritto Romano* è incaricato di quella delle *Istituzioni*. Nel gennaio 1880 vince per concorso la cattedra di Diritto Romano dell' Università di Pavia, e, per preghiera della Facoltà, acconsente di rimanere a Siena pel compimento dell'anno scolastico 1879-80.

(3) Per effetto delle anzidette modificazioni al Regolamento, a cominciare dall'anno scolastico 1885-86 vennero istituite due cattedre distinte: una di *Storia del Diritto Italiano* e l'altra di *Storia del Diritto Romano*, tenute entrambe dallo stesso Prof. Vegni, della prima come titolare e della seconda come incaricato.

5. *Diritto Civile*

1876-77 / 1879-80 — Bianchi Avvocato Francesco.
1880-81 — Bianchi Avvocato Ferdinando, *Inc.°*
1881-82 / 1884-85 — Chironi Avvocato Gian Pietro.
1885-86 / 1886-87 — Bianchi Avvocato Ferdinando.

6. *Diritto Commerciale*

1876-77 / 1886-87 — Ciacci Avvocato Pietro.

7. *Diritto e Procedura Penale*

1876-77 — Tarchi Avvocato Pellegrino, *Suppl.*
1877-78 / 1881-82 — Lucchini Avvocato Luigi. (1)
1882-83 / 1885-86 — Ferri Avvocato Enrico.
1886-87 — Nulli Avvocato Raffaello, *Inc.°*

8. *Procedura Civile e Ordinamento giudiziario*

1876-77 / 1886-87 — Ciacci Avvocato Pietro, *Inc.°*

9. *Economia Politica*

1876-77 — De Steffani Avvocato Luigi, *Suppl.*
1877-78 / 1878-79 — Buzzetti Dottore Ulpiano. (2)
1879-80 / 1880-81 — De Steffani Avvocato Luigi, *Suppl.*

---

(1) Fino alla venuta del titolare Prof. Lucchini, e cioè a tutto il marzo 1878, continuò a tenere la supplenza il Prof. Tarchi.

(2) Ammalatosi nel febbraio 1879 vuol rinunziare alla cattedra, ma la Facoltà incarica della supplenza dell'insegnamento il Prof. Schiattarella. Peggiorate le condizioni di salute il Prof. Buzzetti nel giugno 1879 si dimette dall'ufficio: muore nel maggio 1880.

1881-82 / 1886-87 — Loria Avvocato Achille.

10. *Statistica*

1876-77 — De Steffani Avvocato Luigi, *Suppl.*

1877-78 / 1878-79 — Buzzetti Dottore Ulpiano. [1]

1879-80 / 1880-81 — Schiattarella Avvocato Raffaele, *Inc.°*

1881-82 / 1886-87 — Loria Avvocato Achille, *Inc.°*

11. *Diritto Costituzionale*

1876-77 / 1886-87 — Aquarone Dottore Bartolomeo.

12. *Diritto Amministrativo*

1876-77 / 1886-87 — Aquarone Dottore Bartolomeo, *Inc.°*

13. *Diritto Internazionale*

1876-77 — De Steffani Avvocato Luigi, *Suppl.*

1877-78 / 1880-81 — Schiattarella Avvocato Raffaele.

1881-82 / 1886-87 — Rossi Avvocato Pietro, *Inc.°*

14. *Filosofia del Diritto*

1876-77 / 1883-84 — Bobone Padre Girolamo, *Inc.°*

1884-85 / 1885-86 — Ferri Avvocato Enrico, *Inc.°*

1886-87 — Rava Avvocato Luigi, *Inc.°*

15. *Nozioni elementari di Medicina legale*

1876-77 / 1883-84 — Falaschi Dottore Emilio, *Inc.°*

(1) V. la nota precedente.

1884-85 }
1885-86 } — Severi Dottore Alberto, *Inc.°*
1886-87 — Raimondi Dottore Carlo, *Inc.°*

CORSI COMPLEMENTARI (1)

1. *Esegesi sulle fonti del Diritto romano*

1883-84 — Scialoia Avvocato Vittorio.
1885-86 }
1886-87 } — Pampaloni Avvocato Muzio.

2. *Istituzioni di Diritto Civile* (2)

1884-85 — Chironi Avvocato Gian Pietro.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

(*Riforma 8 Ottobre 1876*)

1. *Chimica generale*

1876-77 }
1886-87 } — Campani Dottore Giovanni.

2. *Botanica*

1876-77 }
1886-87 } — Tassi Dottore Attilio.

3. *Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparata*

1876-77 }
1886-87 } — Quadri Dottore Achille.

4. *Fisica sperimentale*

1876-77 }
1886-87 } — Toscani Dottore Cesare.

(1) Corsi complementari istituiti a spese del Consorzio Universitario.
(2) Questo corso divenne ufficiale per effetto del R. Decreto 22 ottobre 1885. Veggasi la nota (1) a pag. 253.

5. *Anatomia umana normale* [1]

1876-77 — Gabbrielli Dottore Salvatore, *Inc.°*
1877-78 }
1886-87 } — Romiti Dottore Guglielmo.

6. *Fisiologia umana*

1876-77 — Albertoni Dottore Pietro, *Suppl.*
1877-78 — detto *Inc.°*
1878-79 — Bufalini Dottore Giovanni, *Suppl.*
1879-80 }
1880-81 } — Luciani Dottore Luigi.
1881-82 }
1886-87 } — Solera Dottore Luigi.

7. *Patologia generale*

1876-77 }
1882-83 } — Mattei Dottore Raffaello.
1883-84 — Bufalini Dottore Giovanni, *Inc.°*
1884-85 }
1886-87 } — Sanquirico Dottore Carlo.

8. *Istituzioni di Anatomia patologica*

1883-84 }
1886-87 } — Mattei Dottore Raffaello, *Inc.°*

9. *Anatomia patologica*

1876-77 }
1882-83 } — Mattei Dottore Raffaello, *Inc.°*
1883-84 }
1886-87 } — detto —

10. *Materia Medica e Farmacologia sperimentale*

1876-77 }
1879-80 } — Gabbrielli Dottore Salvatore.

---

(1) Sul finire dell'anno scolastico precedente (maggio 1876) in seguito a concorso fu nominato titolare di questa cattedra il Prof. Camillo Golgi; ma nel novembre del 1876 lo stesso Professore veniva chiamato all'Università di Pavia.

1880-81 } 1881-82 — Cantieri Dottore Alessandro, *Inc.°*

1882-83 } 1886-87 — Bufalini Dottore Giovanni.

11\. *Patologia speciale Medica*

1876-77 } 1881-82 — Cantieri Dottore Alessandro, *Inc.°*

1882-83 } 1885-86 — detto —

1886-87 — Bernabei Dottore Corrado, *Inc.°*

12\. *Clinica Medica*

1876-77 } 1877-78 — Burresi Dottore Pietro. [1]

1878-79 — Cantieri Dottore Alessandro, *Inc.°*

1879-80 — Galvagni Dottore Ercole.

1880-81 — Leopardi Dottore Gaetano.

1881-82 } 1885-86 — Cantieri Dottore Alessandro, *Inc.°*

1886-87 — detto —

13\. *Patologia speciale Chirurgica*

1876-77 } 1886-87 — Spediacci Dottore Assunto.

14\. *Clinica Chirurgica e Medicina operatoria*

1876-77 } 1883-84 — Marcacci Dottore Giosuè.

1884-85 — Spediacci Dottore Assunto, *Inc.°*

---

(1) Con R. Decreto 21 febbraio 1878 il Prof. P. Burresi è chiamato alla cattedra di Clinica Medica dell'Istituto Superiore di Firenze. Per il resto di quell'anno scolastico 1877-78 supplisce all'insegnamento il Prof. A. Cantieri.

Alla cattedra rimasta vacante di Clinica Medica non fu provveduto, perchè, su conforme avviso del Consiglio Superiore di p. i. (11 aprile 1878) il Ministero deliberò l'unione in una sola cattedra dei due insegnamenti di Clinica Medica e di Patologia speciale medica. Tuttavia i due insegnamenti, pur costituenti una sola cattedra (*Clinica e Patologia speciale medica*) continuarono a rimanere due corsi distinti e ciò fino all'anno scolastico 1885-86. Col successivo anno 1886-87 i due insegnamenti furono nuovamente separati e ricostituiti in due cattedre distinte.

1885-86 / 1886-87 — Novaro Dottore Giacomo Filippo.

15. *Ostetricia e Clinica ostetrica*

1876-77 / 1886-87 — Falaschi Dottore Emilio.

16. *Psichiatria e Clinica psichiatrica*

1883-84 / 1886-87 — Funaioli Dottore Paolo, *Inc.°*

17. *Dermopatologia e Clinica dermopatica*

1883-84 — Pellizzari Dottore Celso.
1884-85 / 1885-86 — Tommasoli Dottore Pier Leone, *Inc.°*
1886-87 — Barduzzi Dottore Domenico.

18. *Medicina legale e Igiene pubblica*

1883-84 / 1884-85 — Severi Dottore Alberto, *Inc.°*
1885-86 — detto —
1886-87 — Raimondi Dottore Carlo.

CORSO COMPLEMENTARE

Clinica Terapeutica

1886-87 — Bufalini Dottore Giovanni.

SCUOLA DI FARMACIA

(*Riforma 12 Marzo 1876*)

1. *Chimica generale*

1876-77 / 1886-87 — Campani Dottore Giovanni.

2. *Botanica*

1876-77 / 1886-87 — Tassi Dottore Attilio.

3. *Mineralogia*

1876-77 1886-87	— Tassi Dottore Attilio, *Inc.°*

4. *Fisica sperimentale*

1876-77 1886-87	— Toscani Dottore Cesare.

5. *Materia Medica e Tossicologia*

1876-77 1879-80	— Gabbrielli Dottore Salvatore.
1880-81 1881-82	— Cantieri Dottore Alessandro, *Inc.°*
1882-83 1886-87	— Bufalini Dottore Giovanni.

6. *Chimica Farmaceutica e tossicologica*

1876-77 1878-79	— Guareschi Dottore Icilio.
1879-80	— Campani Dottore Giovanni, *Inc.°*
1880-81 1886-87	— Giannetti Carlo. —

V.

INSEGNAMENTO PRIVATO

LIBERE DOCENZE

conferite dall'anno 1876 al 1887

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Rossi Avvocato Pietro: Istituzioni di Diritto Romano *(Decreto Ministeriale del 12 Ottobre 1880)*,

Orsini Avvocato Antonio: Diritto Civile *(Idem del 13 Giugno 1886)*.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Palmerini Dottore Ugo: Psichiatria *(Decreto Ministeriale del 31 Dicembre 1876)*.

Silvestri Dottore Lorenzo: Medicina Operatoria *(Idem del 6 Settembre 1877)*.

Bufalini Dottore Giovanni: Fisiologia Umana *(Idem del 15 Aprile 1879)*.

Lachi Dottore Pilade: Anatomia umana normale *(Idem dell' 8 Marzo 1881)*.

Bernabei Dottore Corrado: Clinica e Patologia speciale medica *(Idem del 18 Gennaio 1883)*.

VI.

ELENCO DEI LAUREATI

dal 1876-77 al 1886-87

Facoltà di Giurisprudenza

1876-77

1. **Antonini** Adolfo di Antonio, da Chiusi	— 22 Luglio 1877
2. **Ficai** Veltroni Giuseppe di Giovanni, da Gerfalco . .	— » » »
3. **Fondelli** Lorenzo di Tommaso, da Siena	— 21 » »
4. **Goggioli** Giuseppe di Carlo, da Siena	— 22 » »
5. **Salvi** Talete di Dario, da Cetona	— 21 » »
6. **Tanganelli** Ulisse di Federigo, da Arezzo	— » » »
7. **Vanni** Antonio di Giuseppe, da Castello di Belforte .	— » » »
8. **Zani** Antonio di Vittorio, da Siena	— 22 » »

1877-78

9. **Bellini** Giovanni di Santi, da Bologna	— 1 Luglio 1878
10. **Calamandrei** Rodolfo di Agostino, da Lucignano . .	— 2 » »
11. **Cinotti** Mario di Geremia, da Siena	— » » »
12. **Neri** Arturo di Michele, da S. Giovan di Val d' Arno	— 1 » »
13. **Raspini** Pietro di Francesco, da Montoro	— 1 » »
14. **Ricci** Adolfo di Francesco Antonio, da Bovino . . .	— 18 » »
15. **Ricci-Campana** Tommaso di Stanislao, da S. Quir. d'Orcia	— 1 » »
16. **Sestini** Pietro di Pelasio, da Colle di Val d' Elsa . .	— 18 » »
17. **Vignale** Girolamo, di Giovanni, da Tunisi	— 1 » »

1878-79

18. **Bernardi** Giuseppe di Francesco, da Siena	— 19 Luglio 1879
19. **Borgiotti** Ansano di Luigi, da Siena	— 22 » »
20. **Castellani** Giuseppe di Giov. Battista, da Lucignano .	— » » »
21. **Chiavai** Ettore di Luigi, da Figline	— 18 » »
22. **Ferretti** Cesare di Salvadore, da Murlo	— » » »
23. **Focacci** Giov. Battista di Domenico, da Pitigliano . .	— 22 » »

24. **Lampredi** Egisto di Gaspero, da S. Casciano Val di Pesa	— 2 Luglio.	1879
25. **Marri** Angelo di Pier Antonio, da Petroio	— 19 »	»
26. **Marzocchi** Ciro di Fulvio, da Siena	— 22 »	»
27. **Nozzoli** Federigo di Silvestro, da Torrenieri	— 18 »	»
28. **Paolozzi** Claudio di Mauro, da Montepulciano . . .	— 22 »	»
29. **Pozzi** Francesco di Luigi, da Livorno	— 8 Novembre	1878
30. **Sapori** Ovidio di Francesco, da Scarperia	— » »	»
31. **Ugurgeri** Francesco di Bandino, da Casteldelpiano .	— 14 »	1879
32. **Valsecchi** Carlo Giuseppe, di Giuseppe, da Visino .	— 22 Luglio	»
33. **Vecchiarelli** Valerio di Bartolomeo, da Rieti . . .	— 14 Novembre	»

1879-80

34. **Allegri** Giov. Cosimo di Luigi, da Firenze	— 3 Luglio	1880
35. **Attuoni** Achille di Pietro, da Carrara	— 2 »	»
36. **Beccherucci** Guido di Gabriello, da Pisa	— » »	»
37. **Bernabei** Luigi di Cesare, da Siena	— » »	»
38. **Bologna** Napoleone di Giacomo, da S. Casciano dei Bagni	— » »	»
39. **Burresi** Sebastiano di Pietro, da Poggibonsi . . .	— 1 »	»
40. **Cambi** Carlo Alberto di Vincenzo, da Siena. . . .	— » ».	»
41. **Ceramelli** Giov. Archimede di Franc., da Colle Val d'Elsa	— » »	»
42. **Ciaccheri** Antonio di Enrico, da Firenze	— » »	»
43. **Contri** Michelangelo di Giovacchino, da Scansano . .	— » »	»
44. **Ghezzi** Silvio di Giuseppe, da Pieve a Presciano . .	— 2 »	»
45. **Leoneschi** Rinaldo di Giov. Battista, da Scansano. .	— » »	»
46. **Paolozzi** Flavio di Mauro, da Montepulciano . . .	— 1 »	»
47. **Papi-Mattii** Filippo di Martino, da Montieri. . . .	— 5 Gennaio	»
48. **Sergardi** Celso di Bernardino, da Siena	— 1 Luglio	»
49. **Spadini** Ferdinando di Egidio, da Roccatederighi . .	— 5 Gennaio	»
50. **Ulivieri** Ferdinando di Giovanni, da Firenze . . .	— 2 Luglio	1880
51. **Visibelli** Giuseppe, di Giov. Battista, da S. Casciano.	— 1 »	»
52. **Zipoli** Raffaello di Agostino, da Figline	— 2 »	»

1880-81

53. **Armelani** Francesco di Giuseppe, da Scansano . . .	— 8 Luglio	1881
54. **Bemporad** Giosia di Giuseppe, da Siena	— 9 »	»
55. **Brancadori-Perini** Carlo Alberto di Gio. Batta., da Siena	— 14 Novembre	»
56. **Cervini** Leopoldo di Carlo, da Firenze	— 8 Luglio	»
57. **Filippi** Coriolano di Demostene, da Siena	— 9 »	»
58. **Niccolai** Luigi di Serafino, da Monte S. Savino . .	— 14 Novembre	»
59. **Nozzoli** Guido Augusto di Silvestro, da Siena . . .	— 8 Luglio	»
60. **Pescetti** Giuseppe di Orlando, da Castelnuovo Berardenga	— » »	»

61. **Rubeschi** Luigi di Carlo, da Capannole	— 8	Luglio	1881
62. **Sergardi** Enrico di Francesco, da Alba	— 14	Novembre	»
63. **Soderi** Ernesto di Giuseppe, da Castellina in Chianti .	— 21	Dicembre	1880
64. **Tommi** Cesare di Eugenio, da Siena	— 9	Luglio	1881

1881-82

65. **Atticciati** Antonio di Francesco, da Firenze	— 12	Luglio	1882
66. **Betti** Stefano di Ferdinando, da Casole d'Elsa . . .	— 11	»	»
67. **Bianchini** Luigi di Pasquale, da Siena	— 12	»	»
68. **Bozzolini** Vittorio di Pietro da Firenze	— 11	»	»
69. **Braschi** Claudio di Crisante, da Colle d'Elsa . . .	— 12	»	»
70. **Casini** Pietro di Enrico, da Poggibonsi	— 11	»	»
71. **Cervini** Alessandro di Carlo da Firenze	— »	»	»
72. **Coradeschi** Pietro di Donato, da Lucignano	— 12	»	»
73. **Magi** Ireneo di Angelo, da Foiano della Chiana . .	— 11	»	»
74. **Malfatti** Evandro di Domenico, da Massa Marittima .	— 10	»	»
75. **Manenti** Carlo di Giovanni, da S. Quirico d'Orcia .	— »	»	»
76. **Mosca** Domenico di Natale, da Sent (Svizzera) . . .	— 20	Novembre	»
77. **Nicasi** Giuseppe di Angelo, da Città di Castello . .	— »	»	»
78. **Pachetti** Clemente di Ulderigo, da Marciana . . .	— 10	Luglio	»
79. **Paci** Vittorio di Giuseppe, da Cetona	— 11	»	»
80. **Piccinelli** Ferdinando di Eligio, da Firenze	— 10	»	»
81. **Rubeschi** Cesare di Carlo, da Bucine	— »	»	»
82. **Saladino** Giov. Battista di Giuseppe, da Palermo . .	— »	»	»
83. **Venturi** Adolfo di Felice, da Campiglia d'Orcia . .	— 12	»	»

1882-83

84. **Bartoli-Avveduti** Giovanni di Giulio, da Chianciano .	— 27	Giugno	1883
85. **Bertola Fulco** Felice di Pietro, da Piacenza	— 30	»	»
86. **Brini** Giulio di Raffaello, da Poggibonsi	— 28	»	»
87. **Brogiani** Italo di Lupo, da Siena	— 27	»	»
88. **Callaini** Gino di Giovanni, da Monticiano	— 28	»	»
89. **Calusi** Pietro di Giuseppe, da Siena	— 30	»	»
90. **Chiantini** Marco di Pietro, da Siena	— 28	»	»
91. **Falaschi** Enrico di Emilio, da Siena	— »	»	»
92. **Gaggi** Pietro di Fabiano, da Terranova Bracciolini .	— »	»	»
93. **Lumini** Adolfo di Giuseppe, da Firenze	— 27	»	»
94. **Medici** Alfredo di Leopoldo, da Sesto Fiorentino . .	— »	»	»
95. **Nannetti** Ferdinando di Giov. Battista, da Casteldepiano	— 30	»	»
96. **Pachetti** Carlo di Ulderigo, da Grosseto	— »	»	»
97. **Pizzetti** Giovanni di Giuseppe, da Scansano	— 27	»	»

98. **Riccomanni** Ottavio di Luigi, da Siena	— 30 Giugno	1883
99. **Scuricini** Giov. Battista di Pietro, da Fiesole . . .	— » »	»
100. **Silvestri** Orazio di Filippo, da Siena	— 27 »	»
101. **Tannoia** Francesco di Gaetano, da Cerignola . . .	— » »	»

1883-84

102. **Agnoletti** Vittorio Emanuele di Rino, da Ferrara . .	— 28 Giugno	1884
103. **Bartolini** Vittorio di Felice, da Orbetello	— 27 »	»
104. **Bianchi-Bandinelli** Mario di Giulio, da Casteln. Berard.	— 28 »	»
105. **Callaini** Carlo di Giuseppe, da Monticiano	— 27 »	»
106. **Cardinali** Gino di Demetrio, da Civitella della Chiana	— » »	»
107. **Cecconi** Ciro di Giuseppe, da Galluzzo	— 28 »	»
108. **Celli** Ginseppe di Alfonso, da Sora	— 27 »	»
109. **Cenni** Nestore di Camillo, da Sinalunga	— 28 »	»
110. **Coselschi** Francesco Giuseppe di Domenico, da Firenze	— » »	»
111. **De Michetti** Carlo di Felice, da Teramo	— 4 Novembre	»
112. **Grottanelli de Santi** Domenico di Edoardo, da Siena.	— 27 Giugno	»
113. **Lenzi** Giuseppe di Girolamo, da Chiusdino	— » »	»
114. **Paoletti** Giusto di Iacopo, da Volterra	— 4 Novembre	»
115. **Piccinoli** Francesco di Vincenzo, da Pieve a S. Stefano	— 13 »	»

1884-85

116. **Berchielli** Ferdinando di Ferdinando, da Siena . .	— 26 Giugno	1885
117. **Bertini** Ezio di Giuseppe, da Colle Val d'Elsa. . .	— » »	»
118. **Bilenchi** Giuseppe di Marcello, da Siena	— 27 »	»
119. **Bonci Casuccini** Francesco di Pietro, da Siena . . .	— 26 »	»
120. **Brini** Cesare di Raffaello, da Poggibonsi	— 25 »	»
121. **Capei** Alessandro di Carlo, da Firenze	— » »	»
122. **Caporali** Dante di Timoteo, da Firenze	— » »	»
123. **Caverni** Silvio di Giuseppe, da Firenze	— 26 »	»
124. **Colavecchio** Raffaello di Antonio, da Putignano . .	— » »	»
125. **Giachetti** Pietro di Ulisse, da Firenze	— 25 »	»
126. **Giuggioli** Arturo di Tito, da Siena	— » »	»
127. **Grifoni** Girolamo di Tommaso, da Livorno	— » »	»
128. **Guidi** Guido di Dario, da Arezzo	— 27 »	»
129. **Marabelli** Vittorio di Alessandro, da Bergamo . . .	— » »	»
130. **Palazzuoli** Raffaello di Luigi, da Colle Val d' Elsa .	— 26 »	»
131. **Santini** Tedice di Girolamo, da Borgo a Mozzano . .	— » »	»
132. **Teoni** Paolo di Tommaso, da Castel Focognano . .	— 25 »	»
133. **Tuzii** Carlo di Filippo, da Sora	— 26 »	»

1885-86

134. **Becchini** Egisto di Giuseppe, da Arcidosso	— 25	Giugno	1886
135. **Brandi** Camillo di Archibaldo, da Siena	— 26	»	»
136. **Carloni** Carlo di Tito, da Firenze	— 25	»	»
137. **Ceramelli** Luigi di Francesco, da Colle Val d'Elsa .	— 26	»	»
138. **Cogni** Giuseppe di Giulio, da Ponte dell'Olio . . .	— »	»	»
139. **Duranti** Guglielmo di David, da Arezzo	— »	»	»
140. **Franceschini** Pietro di Antonio, da Campagnatico . .	— 25	»	»
141. **Giannoni** Alberto di Giacomo, da Monticiano . . .	— 26	»	»
142. **Giuffrè** Antonio di Giuseppe, da Naso	— 16	Novembre	»
143. **Guiducci** Donato di Giovanni, da Cortona	— 26	Giugno	»
144. **Rosini** Angiolo di Geremia, da Lucca	— 25	»	»
145. **Terrosi** Angelo di Pietro, da Torrita	— 26	»	»
146. **Vanni** Vittorio di Giuseppe, da Poggibonsi	— 5	»	»
147. **Visone** Federigo di Vincenzo, da Costigliole d'Asti .	— 26	»	»
148. **Zunini** Francesco di Luigi, da Torino	— »	»	»

1886-87

149. **Cialfi** Carlo di Leonida, da Siena	— 27	Giugno	1887
150. **Coppi** Agostino di Vincenzo, da Siena	— »	»	»
151. **Fabbri** Francesco di Benvenuto, da Arcidosso . . .	— »	»	»
152. **Mariottini** Piero di Flavio, da Siena	— »	»	»
153. **Moriani** Vittorio di Faustino, da Volterra	— »	»	»
154. **Pestellini** Carlo di Ippolito, da Firenze	— »	»	»
155. **Ricci** Arturo di Federigo, da Siena	— »	»	»

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1876-77

1. **Bartolomei** Angelo di Alessandro, da Anghiari . . .	— 18	Luglio	1877
2. **Bianchi** Aurelio di Giuseppe, da Empoli	— 17	»	»
3. **Brandini** Brandino di Agostino, da Castelfiorentino .	— 18	»	»
4. **Brandini** Pietro di Ferdinando, da Monte S. Savino .	— »	»	»
5. **Ceccherelli** Flaminio di Giovanni, da S. Miniato . .	— 17	»	»
6. **Ciani** Pietro di Francesco, da Monticello	— 19	»	»
7. **Fioravanti** Carlo di Luca, da Montalcino	— 18	»	»
8. **Luciani** Mario di Ferdinando, da Castelnuovo Cecina .	— 17	»	»
9. **Malesci** Guido di Luigi, da Rignano	— »	»	»
10. **Marcacci** Arturo di Orazio, da Pisa	— »	»	»
11. **Meoni** Egisto di Pasquale, da Castiglion del Lago . .	— 18	»	»
12. **Paggi** Adolfo di Cesare, da Firenze	— 19	»	»

13. **Portigiani Picchinesi** Adamo di Mario, da Colle d'Elsa	— 13 Novembre 1876
14. **Rossi** Francesco di Luigi, da Siena	— 17 Luglio 1877
15. **Sciarelli-Arditi** Alfredo di Alessandro, da Siena . .	— 18 » »
16. **Valenti** Luigi di Leopoldo, da Montevarchi	— 19 » »

1877-78

17. **Berchielli** Gaetano di Giovanni, da Firenze	— 15 Novembre 1877
18. **Borgiotti** Francesco di Luigi, da Siena	— 3 Luglio 1878
19. **Brachini** Alfredo di Angelo, da Pescaglia	— 2 » »
20. **Bufalini** Luigi di Giov. Battista, da Torrita	— 1 » »
21. **Carloni** Leonardo di Tito, da Pisa	— » » »
22. **Donati** Alcibiade di Giuseppe, da Gavorrano . . .	— 3 » »
23. **Faralli** Celestino di Camillo, da Castiglion Fiorentino	— 2 » »
24. **Giusti** Alessandro di Cesare, da Siena	— 1 » »
25. **Nardoni** Antonio di Ferdinando, da Montieri . . .	— 2 » »
26. **Petrucci** Augusto di Teodoro, da Lucca	— » » »
27. **Pratellesi** Alfredo di Valentino, da Arezzo	— 1 » »
28. **Ricci** Fedro di Marcello, da Piancastagnaio	— 15 Novembre 1877
29. **Turi** Girolamo di Massimo, da Prata	— 1 Luglio 1878
30. **Vanni** Luigi di Pietro, da Siena . . , ...	— 3 » »
31. **Viligiardi** Oreste di Francesco, da Montegonzi . . .	— » » »

1878-79

32. **Allegri** Leopoldo di Giovac., da Terranova Bracciolini	— 17 Luglio 1879
33. **Bianchi** Stanislao di Francesco, da Parma	— » » »
34. **Campatelli** Luigi di Vincenzo, da S. Gemignano . .	— 18 » »
35. **Grimaldi** Dante di Antonio, da Modena	— 14 » »
36. **Nieri** Niccolino di Giuseppe, da Lammari	— 27 Novembre 1878
37. **Pacchierotti** Michele di Ferdinando, da Radicondoli .	— 14 Luglio 1879
38. **Petrioli** Ettore di Giov. Battista, da Montaione . .	— 16 » »
39. **Quadri** Giuseppe di Achille, da Palazzone	— 17 » »
40. **Taviani** Giuseppe di Averardo, da S. Miniato . . .	— 14 » »

1879-80

41. **Balocchi** Carlo di Vincenzo, da Firenze	— 10 Novembre 1879
42. **Barli** Adolfo di Raffaello, da Radda	— 14 Luglio 1880
43. **Botticelli** Zuilio di Lodovico, da Siena	— 10 Novembre 1879
44. **Brini** Tommaso di Raffaello, da Poggibonsi	— 16 Luglio 1880
45. **Bruni** Bruno di Carlo, da Montalcino	— 11 Novembre 1879
46. **Buonaiuti** Icilio Ferruccio di Socrate, da Siena . .	— 17 Luglio 1880
47. **Chiarugi** Giulio di Pietro, da Siena	— 14 » »

48. **Focacci** Luigi di Antonio, da Barga . . . . . . — 15 Luglio 1880
49. **Ghinozzi** Adolfo di Scipione, da Forlì . . . . . — 11 Novembre 1879
50. **Lanzi** Girolamo di Silvio, da Siena . . . . — 14 Luglio 1880
51. **Marzi** Giovanni di Luigi, da Castelfranco di Sotto . . — 16 » »
52. **Matteini** Giulio Cesare di Matteo, da Livorno . . . — 17 » »
53. **Miniati** Giovanni di Luigi, da Loro Ciuffenna . . . — 15 » »
54. **Rosini** Pietro di Geremia, da Siena . . . . . . — » » »
55. **Staderini** Carlo di Federigo, da Siena . . . . . — 16 » »
56. **Tarducci** Giuseppe di Girolamo, da Siena . . . . — 15 » »
57. **Visani-Scozzi** Paolo di Carlo, da Fivizzano . . . . — 17 » »

1880-81

58. **Agnolozzi** Camillo di Vittorio, da Talla . . . . . — 12 Luglio 1881
59. **Amidei** Alfredo, di Carlo, da Monticiano . . . . — 20 Febbraio »
60. **Baldi** Dario di Raffaello, da Radda . . . . . . — 12 » »
61. **Baratieri** Antonio di Filippo, da Milano . . . . . — 14 Novembre 1880
62. **Buongiovanni** Michele di Giov. Battista, da Larciano — » » »
63. **Cinoli** Oreste di Stanislao, da Siena . . . . . . — 12 » »
64. **Donzellini** Guglielmo di Andrea, da Montalcino . . — 14 Luglio 1881
65. **Ficalbi** Eugenio di Aristodemo, da Piombino . . . — 11 » »
66. **Focacci** Pietro di Lorenzo, da Lucignano . . . . — » » »
67. **Ghilli** Corrado di Vincenzo, da Montecatini . . . . — 14 » »
68. **Grassi** Romolo di Girolamo, da Castellina in Chianti . — » Novembre 1880
69. **Mannini** Adamo di David, da S. Maria a Fabbrica . . — » » »
70. **Mibelli** Vittorio di Fabio, da Portoferraio . . . . — 13 Luglio 1881
71. **Pacchierotti** Ferdinando di Raffaello, da Radicondoli — 12 » »
72. **Remedi** Vittorio di Stefano, da Siena . . . . . . — » » »
73. **Rossi** Vitale di Eugenio, da Marittima di Otranto . . — 20 Febbraio »
74. **Santini** Giuseppe di Giuseppe, da Montalcino . . . — 11 Luglio »
75. **Scaliotti** Luigi di Angiolo, da Terranuova Bracciolini — » » »
76. **Tozzi** Simone di Pietro, da Campagnatico . . . . — 14 Novembre 1880

1881-82

77. **Amatini** Amos di Angelo, da Roccastrada . . . . — 14 Novembre 1881
78. **Antonelli** Giuseppe di Ferdinando, da Siena . . . — 19 Luglio 1882
79. **Atticciati** Guido di Francesco, da Monte S. Savino . — 17 » »
80. **Befani** Cesare di Giovacchino, da Cetona . . . . — 3 Novembre »
81. **Bigerini** Enrico di Gaetano, da Siena . . . . . . — 14 » 1881
82. **Bologna** Camillo di Leopoldo, di S. Giov. delle Contee — 22 Febbraio 1882
83. **Bologna** Dante di Giacomo, da S. Casciano dei Bagni — 15 Luglio »
84. **Burchianti** Giuseppe di Basilio, da Volterra . . . . — 20 » »

85. **Cantieri** Arturo di Celso, da Siena	— 20 Luglio 1882
86. **Capei** Gaspero di Lorenzo, da Firenze	— 18 » »
87. **Caravaggi** Leonardo di Felice, da Monte Gabbione .	— » » »
88. **Carigelli** Ernesto di Luigi, da Siena	— 17 » »
89. **Ceccarelli** Camillo di Alessandro, da Gerfalco (Montieri)	— 2 Novembre »
90. **Cugi** Licurgo di Alessandro, da Sarteano	— 18 Luglio »
91. **Della Porta** Antonio di Spiridione, da Cefalonia . .	— 15 » »
92. **Diaz De Palma** Francesco di Antonio, da Orbetello .	— 16 » »
93. **Falchi** Ettore di Leopoldo, da Volterra	— 18 » »
94. **Favilli** Vincenzo di Pietro, da Loro Ciuffenna . . .	— 15 » »
95. **Fiorini** Paolo di Girolamo, da Castelfiorentino . . .	— 14 Novembre 1881
96. **Fontani** Vittorio di Raffaello, da Castellina in Chianti	— 15 Luglio 1882
97. **Franchi** Fulgenzio di Teodoro, da Montaione . . .	— 17 » »
98. **Giannotti** Benvenuto di Domenico, da Firenze . . .	— 19 » »
99. **Gradi** Spartaco di Temistocle, da Siena	— 2 Novembre »
100. **Isolani** Augusto di Leopoldo, da Fabbrica di Peccioli	— » » »
101. **Lenzi** Giuseppe di Pacifico, da Marradi	— 31 Ottobre »
102. **Luzzatti** Vittorio di Carlo, da Siena	— 16 Luglio »
103. **Marinelli** Gabbriello di Angiolo, da Vaiano	— 19 » »
104. **Mariotti** Zanobi di Emilio, da Firenze	— 17 » »
105. **Medici** Aldo Luigi di Leopoldo, da Sesto Fiorentino .	— 14 Novembre 1881
106. **Meini** Piero di Vincenzo, da Firenze	— 15 Luglio 1882
107. **Pericciuoli** Luigi di Servilio, da Boccheggiano . . .	— 2 Novembre »
108. **Pisaneschi** Antonio di Giuseppe, da Siena	— 19 Luglio »
109. **Prosperi** Osio di Olivo, da Firenze	— 17 » »
110. **Pucci Da Filicaia** Giuseppe di Raffaello, da Firenze .	— 19 » »
111. **Ricci** Antonio di Pietro, da Rocca d'Orcia	— 16 » »
112. **Ricci** Arnaldo di Ottavio, da Montalcino	— 3 Novembre »
113. **Rosatelli** Italo di Niccolò, da Manciano	— 19 Luglio »
114. **Rossi Ferrini** Romolo di Francesco, da Cetona . .	— 3 Novembre »
115. **Sani** Anatolio di Luigi, da Montaione	— 18 Luglio »
116. **Sodi** Temistocle di Antonio, da Pienza	— 22 Febbraio »
117. **Solimani** Alfonso di Luigi, da Fermo . , ...	— 15 Luglio »
118. **Solimani** Giuseppe di Luigi, da Fermo	— 20 » »
119. **Tirinnanzi** Luigi di Federigo, da Bagno a Ripoli . .	— 16 » »
120. **Turillazzi** Arturo di Agostino, da Siena	— 18 » »
121. **Valenti** Giulio di Alessandro, da Siena	— 20 » »
122. **Vignoli** Luigi di Francesco, da Palazzuolo di Romagna	— 19 » »

1882-83

Non ha luogo il conferimento di lauree; gli studenti proseguono il loro corso in Siena essendo istituito il V. anno di studio della Facoltà.

1883-84

Non ha luogo il conferimento di lauree: gli studenti proseguono il loro corso in Siena essendo istituito il VI. anno di studio della Facoltà.

1884-85

123. **Bordoni** Luigi di Giovanni, da Siena	— 4 Luglio	1885
124. **Carabini** Vittorio di Settimio, da Monte S. Savino .	— 3 »	»
125. **Grassi** Virgilio di Ranieri, da Siena	— 4 »	»
126. **Martini** Vittorio di Ersilio, da Bagni di Lucca . . .	— 3 »	»
127. **Mazzi** Tito di Domenico, da Siena	— » »	»
128. **Regoli** Pietro di Giulio, da Siena	— 4 »	»
129. **Rossi** Ugo di Felice, da Montisi	— » »	»
130. **Silvestri** Aurelio di Lorenzo, da Massa Marittima . .	— 3 »	»
131. **Viti** Arnaldo di Zaccheria, da Siena	— » »	»

1885-86

132. **Cosci** Cesare di Pietro, da Siena	— 1 Luglio	1886
133. **Politi** Bruto di Vincenzo, da Iesi	— 6 Novembre	»
134. **Rugani** Amerigo di Iacopo, da Fitto di Cecina . .	— 1 Luglio	»
135. **Secchi** Celestino di Giorgio, da Tempio	— 6 Novembre	»
136. **Tommasi** Ettore di Cesare, da Siena	— » »	»

1886-87

137. **Cabibbe** Felice di Aialle, da Siena	— 2 Luglio	1887
138. **Forzoni-Accolti** Cosimo di Perseo, da Cortona . . .	— » »	»
139. **Giusiano** Giuseppe di Nicola, da Torino	— 24 Novembre	»
140. **Mariotti** Giuseppe di Pietro, da Siena	— 1 Luglio	»
141. **Niccolucci** Benedetto di Giovacchino, da Siena . . .	— » »	»
142. **Petrilli** Torquato di Lorenzo, da Siena	— » »	»
143. **Piccinino** Enrico di Fedele, da Porto Maurizio . .	— » »	»
144. **Saladino** Antonio di Giuseppe, da Palermo	— 2 »	»
145. **Vegni** Giuseppe di Giov. Battista, da Siena	— » »	»
146. **Vicini** Ernesto di Elesbaan, da Genova	— » »	»

VII.

DIPLOMI PROFESSIONALI

dal 1876-77 al 1886-87

Notari

1. **Avanzati** Achille di Pacifico, da Torrita	— 27 Giugno	1885
2. **Crocchi** Bettino di Timoleone, da Roccastrada	— 23 »	1886
3. **Ginesi** Pietro di Alberto, da Fivizzano	— 13 Luglio	1882
4. **Luciani** Massimo di Serafino, da Ascoli Piceno	— 4 »	1880
5. **Martini** Luigi di Antonio, da Stia	— 11 »	1881
6. **Pachetti** Carlo di Ulderigo, da Grosseto	— 10 Agosto	»
7. **Paolozzi** Flavio di Mauro, da Montepulciano	— 6 Luglio	1878
8. **Ricci** Attilano di Giovanni, da Caprese	— 30 Novembre	1881
9. **Rossi** Eugenio di Giuseppe, da Montisi	— 14 Luglio	1882
10. **Salvadori** Zeffiro di Benedetto, da Siena	— 27 Giugno	1885
11. **Targioni** Giuseppe di Camillo, da Prato	— 30 »	1883

Farmacisti

1. **Bandinelli** Benvenuto di Brunone, da Asciano	— 19 Giugno	1884
2. **Barbi** Ettore di Antonio, da Pisa	— 4 Luglio	1882
3. **Becciolini** Umberto di Angelo, da Pisa	— 5 Dicembre	1887
4. **Cantucci** Giovanni di Giuseppe, da Siena	— 27 Giugno	1886
5. **Contigli** Carlo di Quintilio, da Fivizzano	— 4 Luglio	1882
6. **Fineschi** Amos di Giovanni, da Castelnuovo Berardenga	— 2 Gennaio	1877
7. **Grimaldi** Siro di Antonio, da Parma	— 19 Giugno	1884
8. **Lucchesi** Fortunato di Feliciano, da Coreglia	— » »	»
9. **Montecchi** Adriano di Alessandro, da Mercatale	— 4 Novembre	1886
10. **Pasqui** Gregorio di Giuseppe, da Rapolano	— » »	»
11. **Pasquini** Vittorio di Cesare, da Siena	— 14 Novembre	1877
12. **Pimpinelli** Vincenzo di Natale, da Lucignano	— 18 Giugno	1883
13. **Susini** Gaspero di Niccolò, da Colle di Val d' Elsa	— 24 »	1887

VI. PERIODO

1887–88 al 1900–901.

I.

ORDINAMENTO UNIVERSITARIO

DOCUMENTO LXXXI.

Policlinico Universitario

Nuova convenzione stipulata fra l' Amministrazione dello Spedale di S. Maria della Scala di Siena e il Rettore della R. Università di Siena quale rappresentante il R. Ministero della Pubblica Istruzione per il mantenimento del sopradetto Spedale in Policlinico Universitario.

Art. 1. Lo Spedale civile di S. Maria della Scala in Siena continua ad essere, per tutto quanto riguarda la cura degli ammalati, Spedale completamente Clinico Universitario, mantenendo altrettante cliniche, quante sono quelle ufficialmente riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione nella R. Università di Siena.

I Clinici coi loro rispettivi Aiuti ed Assistenti si obbligano all' intero servizio gratuito sanitario per tutto l' anno solare, non escluso il servizio di Guardia Medico-Chirurgica, che sarà obbligatorio per tutti gli Assistenti in guisa che uno di essi, a turno, debba trovarsi personalmente nello Spedale pronto ad ogni evenienza.

Gli Assistenti, per quanto concerne il servizio di Guardia, dipendono dal Presidente del Consiglio dei Clinici.

Art. 2. Tutti gli ammalati degenti nell' Ospedale saranno ripartiti nelle singole Cliniche a seconda delle loro infermità; e quelli non degenti, nei rispettivi dispensari.

Art. 3. Per tuttociò che riguarda la dietetica, i medicamenti e l' orario delle visite mediche ordinarie si osserveranno speciali tabelle ed un codice farmaceutico da concordarsi ogni anno col Presidente del Consiglio dei Clinici.

Art. 4. I Clinici e i loro Aiuti ed Assistenti, per quanto si attiene all' insegnamento, stanno in rapporto col Rettore della R. Università, e per quanto concerne il servizio sanitario e l' ordinamento economico e disciplinare stanno in rapporto con la Commissione Amministratrice dello Spedale, o chi per essa, a mezzo del Presidente del Consiglio dei Clinici, che questi eleggeranno ogni triennio nel loro seno.

Per quanto concerne la polizia sanitaria e il servizio immediato degli infermi i Clinici corrisponderanno colla Direzione Amministratrice per mezzo dell' Ufficio della Ispezione Sanitaria.

Il Presidente del Consiglio dei Clinici avrà diritto di prendere parte, con voto consultivo, alle sedute della Commissione Amministratrice quando si tratti di questioni attinenti all' ordinamento sanitario.

ART. 5. L' ordinamento e l' andamento economico, amministrativo e disciplinare del Policlinico spettano alla Commissione Amministratrice dello Spedale.

Sarà obbligo dei Clinici di dare all' Amministrazione dello Spedale tutte le notizie mediche e statistiche, che fossero richieste dalla Commissione Amministratrice o da altra Autorità.

ART. 6. Qualunque richiesta dei Clinici che importi allo Spedale una spesa deve essere fatta alla Direzione Amministrativa per mezzo del Presidente del Consiglio dei Clinici, possibilmente entro il mese di Giugno di ogni anno, affinchè ne possa esser tenuto conto nella compilazione del bilancio preventivo dello Spedale.

ART. 7. La Commissione Amministratrice dello Spedale si obbliga di fornire per tutti i malati delle Cliniche e dei respettivi ambulatori locali, mobilio, letti, biancheria, diete, farmachi, bendaggi, apparecchi e servizio di assistenza dei malati, illuminazione, riscaldamento delle sale dei laboratori e degli uffici, registri, nonchè gli strumenti e gli apparecchi necessari per le operazioni.

Lo Spedale si presterà a fornire annualmente un conveniente corredo di biancheria, e a versare un contributo annuo di lire cinquecento pel servizio necroscopico degli Istituti anatomici.

Lo Spedale non è tenuto a sostenere spese per i laboratori annessi alle Cliniche, che devono essere mantenuti colle respettive dotazioni eccetto che per le indagini chimico-microscopiche necessarie per la diagnosi e la cura dei malati degenti nello Spedale.

ART. 8. A ciascuno degli Assistenti delle varie Cliniche lo Spedale fornisce gratuitamente una camera decentemente mobiliata, con illuminazione, riscaldamento e servizio.

ART. 9. La Direzione Sanitaria è affidata interamente ai Direttori delle respettive cliniche fermo stante il disposto dell' articolo 4° della presente convenzione.

I Clinici avranno facoltà in caso di assenza o di legittimo impedimento di farsi sostituire dall' Aiuto o da altro Clinico.

Per le ammissioni o licenze degli ammalati i Clinici si uniformeranno al vigente regolamento interno spedaliero e alle disposizioni della Commissione Amministratrice.

ART. 10. Lo Spedale si obbliga di tenere due camere da letto con biancheria, mobilia a disposizione degli studenti iscritti alla clinica ostetrica incaricati della assistenza ai parti nella Maternità.

ART. 11. Alle Cliniche generali Medica e Chirurgica, Oculistica, Ostetrica e Dermosifilopatica sarà assegnato un letto gratuito per ciascuna per lo studio di casi patologici eccezionali.

ART. 12. La Commissione Amministratrice dello Spedale curerà compatibilmente colle esigenze del proprio bilancio di portare nei locali attuali quei miglioramenti, che i Clinici stimeranno necessari nell' interesse degli infermi e del servizio spedaliero.

Art. 13. A ciascun Clinico, Aiuto, Assistente, o pro-Assistente per effetto della presente convenzione, è fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le prescrizioni del regolamento spedaliero.

In caso di infrazione a tale obbligo, o di inadempimento degli altri obblighi da essi assunti, la Commissione Amministratrice dello Spedale, a tutela dell' interesse degli infermi, provvederà invocando l' autorità del Rettore della Università, e occorrendo, quella del Governo del Re.

Art. 14. Il personale adibito al servizio spedaliero, eccetto i Clinici, gli Aiuti, gli Assistenti, e pro-Assistenti dipende dalla Commissione Amministratrice dello Spedale.

Il personale delle infermerie dipende dai Clinici in quanto si attiene al servizio di assistenza ai malati delle rispettive cliniche, sotto le sanzioni disciplinari regolamentari da applicarsi dalle Autorità competenti, dietro rapporto del Clinico o del Presidente del Consiglio dei Clinici.

Art. 15. A titolo di rimborso per l' esercizio del Policlinico il R. Ministero della Istruzione pubblica corrisponderà allo Spedale Civile di Santa Maria della Scala Lire Trentamila, esenti da qualsiasi tassa, pagabili in due rate semestrali posticipate, al 30 Giugno e al 31 Decembre di ogni anno.

Art. 16. La presente convenzione approvata che sia dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero dell' Interno durerà un novennio da avere principio coll' anno scolastico 1895-96.

Art. 17. Il Consiglio dei Clinici, a disciplinare i rapporti fra i singoli suoi componenti e gli obblighi sorti per tutto il personale sanitario dalla presente convenzione, redigerà in armonia colla convenzione stessa, uno speciale regolamento, che andrà in vigore quando avrà riportato l' approvazione della Commissione Amministratrice dello Spedale e del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 18. Le spese per carta da bollo, registro ed altre occorrenti per il presente atto saranno a carico della R. Università degli Studi di Siena.

Art. 19. Colla presente convenzione rimane abrogata quella resultante da Atto 16 Agosto 1886, registrato a Siena il 19 Novembre stesso anno colla modificazione, di cui all' altro Atto 4 Febbraio 1891, registrato come sopra il 25 Gennaio 1892.

Siena il dì 1° Febbraio 1896.

Il Presidente della Comm. Ammin. dello Spedale
G. Nencini

Il Rettore della R. Univ. degli Studi
D. Barduzzi

Il Rettore dello Spedale di S. Maria della Scala
E. Sardelli

DOCUMENTO LXXXII.

Statuto del nuovo Consorzio universitario

Art. 1. La Provincia, il Comune di Siena, il Monte dei Paschi, lo Spedale di S. Maria della Scala, la Società di Esecutori di Pie Disposizioni e l' Accademia dei Fisiocritici, nell' intendimento di sorvegliare in modo costante, uniforme e più efficace alla piena esecuzione delle convenzioni inerenti alla legge di pareggiamento della R. Università di Siena, a tutelare gli interessi, il miglioramento e il decoro di Essa, coi mezzi che potrà avere a sua disposizione, si costituiscono in Consorzio che prende nome di: *Consorzio per la Università di Siena.*

Art. 2. Il Consiglio Direttivo del Consorzio è costituito dal Sindaco che lo presiede, dal Rettore *pro-tempore* dell' Università che ne fa parte di diritto, e dai delegati scelti nel proprio seno delle Amministrazioni degli Enti di che all' Art. 1, a ciascuno dei quali compete la nomina di un Delegato.

I membri elettivi del Consiglio durano in ufficio tre anni: e possono essere riconfermati.

Art. 3. Il Consiglio Direttivo del Consorzio, sentito il Consiglio Accademico dell' Università, determinerà ogni anno i più necessarî ed urgenti provvedimenti da richiedersi al Governo, e da ottenersi con altri mezzi.

Art. 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, oltrechè in seduta ordinaria nei mesi di Luglio e di Novembre, tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Presidente o dal Rettore, oppure da due altri Delegati.

Art. 5. Il Consiglio Direttivo presenta ogni anno agli Enti interessati nel Consorzio un resoconto dell' anno precedente.

Art. 6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide a maggioranza assoluta di voti con la presenza di più della metà dei suoi componenti; ed il Presidente e il Rettore provvedono d' accordo alla loro esecuzione.

Art. 7. Il presente Statuto andrà in vigore appena abbia ottenuta l' approvazione degli Enti di che all' Art. 1.

Siena, 12 Maggio 1895.

Il Sindaco Crocini
Il Rettore Barduzzi

DOCUMENTO LXXXIII.

NUOVI ISTITUTI ANATOMICI

La necessità di costruire un nuovo palazzo per gli istituti anatomici era stata da molto tempo riconosciuta urgente anche dal Ministero della Pubblica Istruzione, il quale aveva dato altresì affidamento di un largo concorso nella spesa, come ha sempre fatto ovunque nelle nuove costruzioni per l' insegnamento universitario.

Ma la commissione costituita dal Rettore per provvedere ai modi di condurre a termine le necessarie pratiche per iniziare sollecitamente i lavori, dopo che ebbe ottenuto il concorso del Monte dei Paschi, della Provincia, del Comune, della Società di pie disposizioni, dello Spedale, fu sulla fine del 1892 avvisata dal Ministero stesso, nel quale erano maturati concetti di soppressione della nostra Università, di non potere in alcuna guisa contribuire alla costruzione dei nuovi istituti anatomici, sebbene in altri tempi si fosse fatto sperare giusto e largo contributo.

In questo increscioso stato di cose bastò, che prendesse parvenza di fondamento la proposta soppressione di alcune Università, fra le quali la nostra, che il Ministro Martini aveva deliberato di presentare alla Camera dei Deputati, perchè la Deputazione del Monte dei Paschi, interprete nobile fedele e generosa della Città, deliberasse nella sua seduta del 17 Gennaio 1893 di assumere a tutto suo onere la costruzione dei nuovi istituti anatomici, giovandosi anche dei contributi deliberati dagli altri Enti locali.

La seduta nella quale a voti unanimi quest' ottimo partito venne preso a tutela e decoro del nostro Ateneo, era presieduta dal Cav. Uff. Avv. *Marcello Nardi-Dei*, ed erano presenti, oltre al Provveditore Comm. *A. Cicogna*, i deputati effettivi Conte Cav. *Emilio Tolomei*, *Giacomo Mieli*, Cav. *Enrico Sardelli*, Cav. Avv. Prof. *Pietro Rossi*, Cav. Uff. Prof. *Emilio Falaschi*, ed il deputato supplente *Carlo Alberto Passeri*.

Oltre l' istituto anatomico hanno trovato opportuna sede nel nuovo palazzo i laboratori di Anatomia patologica, di Patologia generale, di Igiene, di Medicina legale e di Medicina operativa.

A memoria di questo importantissimo fatto fu apposta nell' atrio dei nuovi Istituti la seguente epigrafe: *Il Monte dei Paschi — decoro e presidio di Siena — col generoso concorso — della Città della Provincia — della Società di Pie Disposizioni — e dello Spedale di S. Maria della Scala — edificò questa nuova Sede — per gli studi dell' Anatomia — e la donò al Comune — affinchè al patrio Ateneo — da sette secoli — per virtù di popolo gloriosamente vissuto — crescesse augurio e ragione — a sempre più lieto avvenire. — Il Rettore D. Barduzzi — con grato animo pose questa memoria — MDCCCXCV.*

(Annuario dell' Università di Siena 1895-96 pag. XVII).

DOCUMENTO LXXXIV.

Disposizioni principali riguardanti l' istruzione e l' amministrazione universitaria

1. — Modificazione dei ruoli del personale degli stabilimenti scientifici annessi alle R. Università. R. Decreto 3 Luglio 1887 N. 4882.

2. — Convenzione pel pareggiamento delle R. Università degli studi di Siena, Parma e Modena. Legge 14 Luglio 1887 N. 4745.

3. — Approvazione del ruolo organico del personale delle segreterie universitarie. R. Decreto 18 Agosto 1887 N. 4962.

4. — Modificazione dei ruoli organici del personale degli stabilimenti scientfici annessi alle R. Università di Siena, Parma e Modena. R. Decreto 18 Agosto 1887 N. 5000.

5. — Fissazione degli incarichi d' insegnamento nelle R. Università ed Istituti d' istruzione superiore. R. Decreto 13 Novembre 1887 N. 5075.

6. — Provvedimento che aumenta gli assegni ai direttori della clinica medica, chirurgica dell' istituto veterinario annesso alla R. Università di Parma, ed al direttore del gabinetto di patologia generale della R. Università di Siena. R. Decreto 29 Marzo 1888 N. 5342.

7. — Modificazione del R. Decreto 11 Agosto 1884 N. 2621 riguardante i concorsi alle cattedre vacanti nelle R. Università. R. Decreto 20 Maggio 1888 N. 5427.

8. — Ruolo organico del personale di alcuni istituti della R. Università di Siena. R. Decreto 19 Luglio 1888 N. 5676.

9. — Modificazione dei ruoli organici del personale degli stabilimenti scientifici annessi alle Università di Napoli, Parma, Pisa, Roma, Siena e Torino. R. Decreto 2 Maggio 1889 N. 6085.

10. — Modificazione del ruolo organico del personale delle segreterie universitarie. R. Decreto 2 Maggio 1889 N. 6126.

11. — Norme pel conferimento della libera docenza. R. Decreto 9 Settembre 1889 N. 6433.

12. — Modificazione del ruolo organico del personale delle segreterie universitarie. R. Decreto 25 Ottobre 1889 N. 6501.

13. — Provvedimento che rende obbligatoria la laurea in Medicina e Chirurgia per l'esercizio della odontoiatria e flebotomia. R. Decreto 24 Aprile 1890 N. 6850.

14. — Modificazione del ruolo organico del personale delle segreterie universitarie. R. Decreto 23 Agosto 1890 N. 7095.

15. — Approvazione di un nuovo ruolo organico del personale delle segreterie universitarie. R. Decreto 23 Ottobre 1890 N. 7246.

16. — Approvazione del regolamento generale universitario. R. Decreto 26 Ottobre 1890 N. 7337.

17. — Regolamento per le autopsie dei cadaveri delle cliniche. R. Decreto 4 Febbraio 1892 N. 73.

18. — Modificazioni al ruolo organico del personale delle segreterie universitarie. R. Decreto 22 Febbraio 1893 N. 54.

19. — Modificazione al ruolo organico degli istituti scientifici della R. Università di Siena. R. Decreto 5 Marzo 1893 N. 152.

20. — Modificazione al regolamento per gli istituti scientifico-pratici delle facoltà mediche. R. Decreto 17 Settembre 1893 N. 549.

21. — Insegnamento della propedeutica unito a quello della clinica generale. R. Decreto 21 Gennaio 1894 N. 18.

22. — Istituzione di un corso complementare d'igiene e di polizia sanitaria nelle Università del Regno e norme per gli esami di perito medico igienista e perito chimico igienista. R. Decreto 14 Maggio 1896 N. 149.

23. — Sulla proposta del tema per la dissertazione nell'esame di libera docenza. R. Decreto 31 Maggio 1896 N. 271.

24. — Modificazione agli art. 13, 14 e 15 del regolamento organico per gli istituti scientifico-pratici delle facoltà mediche del Regno. R. Decreto 31 Maggio 1896 N. 272.

25. — Istituzione del posto di custode degli istituti anatomici dell'Università di Siena. R. Decreto 26 Luglio 1896 N. 366.

26. — Modificazione ai ruoli organici degli istituti scientifici delle R. Università di Pavia e di Siena. R. Decreto 26 Luglio 1896 N. 366.

27. — Norme per i concorsi a cattedre universitarie. R. Decreto 11 Agosto 1896 N. 387.

28. — Ammissione degli studenti armeni nelle Università e negli istituti di istruzione superiare del Regno. R. Decreto 11 Aprile 1897 N. 148.

29. — Modificazione alla tabella di riparto del personale delle segreterie universitarie. R. Decreto 16 Agosto 1897 N. 406.

30. — Modificazione alle norme per le nomine e promozioni nelle segreterie universitarie. R. Decreto 14 Aprile 1898 N. 136.

31. — Modificazione ad alcuni articoli del regolamento generale universitario. R. Decreto 21 Aprile 1898 N. 140.

32. — Termini perentori per l'applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 4 del R. Decreto 24 Aprile 1890 riguardante il conseguimento del diploma per l'esercizio dell'odontoiatria e della flebotomia. R. Decreto 26 Giugno 1898 N. 284.

33. — Abrogazione del Decreto 21 Aprile 1898 e richiamo in vigore delle disposizioni del regolamento generale universitario. R. Decreto 7 Luglio 1898 N. 326.

34. — Abrogazione del Decreto 11 Agosto 1896 e richiamo in vigore delle disposizioni del regolamento generale universitario. R. Decreto 14 Luglio 1898 N. 341.

35. — Modificazione al regolamento generale universitario nella parte che riguarda i concorsi alle cattedre vacanti e le promozioni dei professori. R. Decreto 4 Dicembre 1898 N. 548.

36. — Approvazione dei ruoli organici del personale delle segreterie universitarie. R. Decreto 25 Dicembre 1898 N. 540.

37. — Modificazioni ed aggiunte al regolamento per il Consiglio superiore della pubblica istruzione. R. Decreto 9 Aprile 1899 N. 163.

38. — Richiamo in vigore delle disposizioni abrogate concernenti i trasferimenti, le nomine e le promozioni del personale del Ministero e delle segreterie universitarie. R. Decreto 25 Maggio 1899 N. 289.

39. — Autorizzazione all' Università di Siena ad accettare il lascito Cantieri. R. Decreto 19 Luglio 1899 N. 239 suppl.

40. — Abrogazione del Decreto 4 Dicembre 1898 relativo ai concorsi a cattedre e alle promozioni. R. Decreto 12 Luglio 1900 N. 273.

41. — Disposizioni riguardante l' iscrizione ai corsi liberi. R. Decreto 14 Ottobre 1900 N. 354.

42. — Vacanze per il giorno natalizio di S. M. la Regina Margherita. R. Decreto 1 Novembre 1900 N. 362.

43. — Modificazione ai ruoli organici del personale di alcuni istituti scientifici. R. Decreto 5 Maggio 1901 N. 173.

44. — Commissione consultiva alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione per le questioni relative al personale e pei ricorsi. R. Decreto 19 Maggio 1901 N. 183.

45. — Modificazione al Decreto che istituisce la commissione consultiva pei ricorsi e pel personale. R. Decreto 16 Luglio 1901 N. 379.

46. — Regolamento per l' applicazione dei Decreti concernenti la commissione consultiva. Decreto Ministeriale 12 Settembre 1901.

47. — Regolamento e ruolo organico del personale delle segreterie universitarie. R. Decreto 8 Novembre 1901 N. 468.

48. — Iscrizione ai corsi liberi delle Facoltà. R. Decreto 22 Dicembre 1901 N. 561.

II.

AUTORITÀ ACCADEMICHE

RETTORI

CAMPANI Dottore Giovanni, predetto, fino al 31 Ottobre 1888.
PAMPALONI Avvocato Muzio, dal 1° Novembre 1888 al 31 Ottobre 1890.
TASSI Dottore Attilio, dal 1° Novembre 1890 al 31 Ottobre 1892.
BARDUZZI Dottore Domenico, dal 1° Novembre 1892 al 31 Ottobre 1896.
MORIANI Avvocato Luigi, dal 1° Novembre 1896 al 31 Ottobre 1898.
BARDUZZI Dottore Domenico, predetto, dal 1° Novembre 1898 al 31 Ottobre 1900.
ROSSI Avvocato Pietro, dal 1° Novembre 1900.

CONSIGLIO ACCADEMICO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Presidi (1)

1887-88 — Bianchi Avvocato Ferdinando.
1888-89 — Ciacci Avvocato Pietro.
1889-90 — Aquarone Dottore Bartolomeo.
1890-91 — Vegni Dottore Galgano.
1891-92 — Pampaloni Avvocato Muzio.
1892-93 — Rossi Avvocato Pietro.
1893-94 — Leporini Avvocato Giuseppe.
1894-95 — Calisse Avvocato Carlo.

(1) L' ufficio di Preside della Facoltà e di Direttore della Scuola di Farmacia nelle Università Toscane continua ad essere conferito, secondo l' antico sistema, per turno annuale fra i professori ordinari.

1895-96 — Vitali Avvocato Vittore.
1896-97 — Graziani Avvocato Augusto.
1897-98 — Zanichelli Dottore Domenico.
1898-99 — Patetta Avvocato Federico.
1899-00 — Ciacci Avvocato Pietro.
1900-01 — Leporini Avvocato Giuseppe.

Presidi anziani (1)

1887-88 — Pampaloni Avvocato Muzio.
1888-89 — Bianchi Avvocato Ferdinando.
1889-90 — Ciacci Avvocato Pietro.
1890-91 — Aquarone Dottore Bartolomeo.
1891-92 — Ciacci Avvocato Pietro.
1892-93 — Pampaloni Avvocato Muzio.
1893-94 — Rossi Avvocato Pietro.
1894-95 — Leporini Avvocato Giuseppe.
1895-96 — detto
1896-97 — Vitali Avvocato Vittore.
1897-98 — Graziani Avvocato Augusto.
1898-99 — Zanichelli Dottore Domenico.
1899-00 — Patetta Avvocato Federico.
1900-01 — Ciacci Avvocato Pietro.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

Presidi

1887-88 — Sanquirico Dottore Carlo.
1888-89 — Bufalini Dottore Giovanni.
1889-90 — Novaro Dottore Giacomo Filippo.
1890-91 — Guaita Dottore Luigi.
1891-92 — Barduzzi Dottore Domenico.
1892-93 — Martinotti Dottore Giovanni.
1893-94 — Cantieri Dottore Alessandro.
1894-95 — Tassi Dottore Attilio.

(1) Il Preside anziano è rappresentato nel Consiglio accademico dal Preside scaduto d'ufficio nell'anno precedente.

1895-96 — Guaita Dottore Luigi.
1896-97 — Cantieri Dottore Alessandro.
1897-98 — Raimondi Dottore Carlo.
1898-99 — Falaschi Dottore Emilio.
1899-00 — Bianchi Dottore Stanislao.
1900-01 — Tassi Dottore Attilio.

Presidi anziani (1)

1887-88 — Solera Dottore Luigi.
1888-89 — Sanquirico Dottore Carlo.
1889-90 — Bufalini Dottore Giovanni.
1890-91 — Sanquirico Dottore Carlo.
1891-92 — Guaita Dottore Luigi.
1892-93 — detto
1893-94 — detto
1894-95 — Cantieri Dottore Alessandro.
1895-96 — Tassi Dottore Attilio.
1896-97 — Guaita Dottore Luigi.
1897-98 — Cantieri Dottore Alessandro.
1898-99 — Raimondi Dottore Carlo.
1899-00 — Falaschi Dottore Emilio.
1900-01 — Bianchi Dottore Stanislao.

SCUOLA DI FARMACIA

Direttori

1887-88 }
1889-90 } — Giannetti Prof. Carlo.
1890-91 — Campani Dottore Giovanni.
1891-92 }
1892-93 } — Giannetti Prof. Carlo.
1893-94 }
1895-96 } — Raimondi Dottore Carlo.

(1) V. la nota precedente.

1896-97 } — Tassi Dottore Attilio.
1898-99 }
1899-00 } — Gucci Dottore Pietro.
1900-01 }

III.

SEGRETERIA

Segretario Capo

Rossetti Avvocato Giacomo Enrico, predetto, *fino al 31 Luglio 1890.*

Mozzani Temistocle, *dal 1° Ottobre 1890.* [1]

Vice - Segretario

Dubois Americo, predetto, *fino al Marzo 1888.*
Rembadi Avv. Domenico, *dal Maggio 1888 all'Aprile 1889.*
Spano Michele, *dall'Agosto al Novembre 1889.*
Caniggia Rodolfo, *dal Maggio 1891 al Dicembre 1892.*
Cossio Sigismondo, *dal Gennaio al Dicembre 1893.*
Arnaud Gaetano, *dal Gennaio al Maggio 1894.*
Nardini Dott. Rodolfo, *dal Luglio 1894 al Marzo 1899.*
Campioli Giuseppe, *dal Luglio 1899 all'Ottobre 1901.*

---

(1) Incaricato delle funzioni fino al Gennaio 1891; effettivo dal 1 Febbraio 1891.

IV.

CATTEDRE UNIVERSITARIE

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

(Riforma 22 Ottobre 1885)

1. *Introduzione alle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto civile*

1887-88 / 1889-90 — Bianchi Avvocato Ferdinando, *Inc.°*
1890-91 / 1893-94 — Pampaloni Avvocato Muzio, *Inc.°*
1894-95 / 1895-96 — Zanichelli Dottore Domenico, *Inc.°*
1896-97 / 1898-99 — Vitali Avvocato Vittore, *Inc.°*
1899-00 / 1900-01 — Dusi Avvocato Bartolomeo.

2. *Storia del Diritto Romano*

1887-88 / 1890-91 — Vegni Dottore Galgano, *Inc.°*
1891-92 / 1894-95 — Rossello Avvocato F. Adolfo, *Inc.°*
1895-96 — Zdekauer Dottore Lodovico, *Inc.°*
1896-97 — Patetta Avvocato Federico, *Inc.°*
1897-98 / 1900-01 — Rossi Avvocato Pietro, *Inc.°*

3. *Storia del Diritto Italiano dalle invasioni barbariche ai dì nostri*

1887-88 / 1890-91 — Vegni Dottore Galgano.

1891-92 — **Zdekauer** Dottore Lodovico, *Inc.°*

1892-93 }
1894-95 } — **Calisse** Avvocato Carlo.

1895-96 }
1900-01 } — **Patetta** Avvocato Federico.

4. *Diritto Romano*

1887-88 }
1893-94 } — **Pampaloni** Avvocato Muzio.

1894-95 }
1900-01 } — **Moriani** Avvocato Luigi.

5. *Diritto Canonico* [1]

1893-94 }
1894-95 } — **Calisse** Avvocato Carlo, *Inc.°*

1895-96 }
1900-01 } — **Leporini** Avvocato Giuseppe, *Inc.°*

6. *Diritto Civile*

1887-88 }
1889-90 } — **Bianchi** Avvocato Ferdinando.

1890-91 — **Faiaschi** Avvocato Enrico, *Inc.°*

1891-92 }
1900-01 } — **Vitali** Avvocato Vittore. —

7. *Diritto Commerciale*

1887-88 }
1900-01 }. — **Ciacci** Avvocato Pietro.

8. *Diritto e procedura penale*

1887-88 — **Nulli** Avvocato Raffaello, *Inc.°*

1888-89 }
1889-90 } — **Falaschi** Avvocato Enrico, *Inc.°*

1890-91 }
1891-92 } — **Napodano** Avvocato Gabriele.

---

1 Questa cattedra soppressa nel 1869 venne restituita alla Facoltà per disposizione ministeriale del 13 Giugno 1893, su conforme parere del Consiglio Superiore di P. I.

1892-93 }
1895-96 } — Falaschi Avvocato Enrico, *Inc.°*
1896-97 — Tuozzi Avvocato Pasquale.
1897-98 — Civoli Avvocato Cesare.
1898-99 }
1900-01 } — Carnevale Avvocato Emanuele.

9. *Procedura civile e ordinamento giudiziario*

1887-88 }
1893-94 } — Ciacci Avvocato Pietro, *Inc.°*
1894-95 }
1895-96 } — Vitali Avvocato Vittore, *Inc.°*
1896-97 — Castellari Avvocato Antonio, *Inc.°*
1897-98 — Lessona Avvocato Carlo.
1898-99 }
1900-01 } — Vitali Avvocato Vittore, *Inc.°*

10. *Economia politica*

1887-88 }
1890-91 } — Loria Avvocato Achille.
1691-92 — Graziani Avvocato Augusto, *Inc.°*
1892-93 }
1897-98 } — detto —
1898-99 }
1900-01 } — Supino Prof. Camillo.

11. *Statistica*

1887-88 }
1890-91 } — Loria Avvocato Achille, *Inc.°*
1891-92 }
1892-93 } — Virgilii Dottore Filippo, *Inc.°*
1893-94 }
1900-01 } — detto —

12. *Diritto Costituzionale*

1887-88 }
1890-91 } — Aquarone Dottore Bartolomeo.

1891-92 — Napodano Avvocato Gabriele, *Inc.°*
1892-93 — Leporini Avvocato Giuseppe, *Inc.°*
1893-94 / 1900-01 — Zanichelli Dottore Domenico.

13. *Scienza dell'amministrazione e Diritto amministrativo*

1887-88 — Aquarone Dottore Bartolomeo, *Inc.°*
1888-89 / 1890-91 — Graziani Avvocato Augusto, *Inc.°*
1891-92 / 1900-01 — Leporini Avvocato Giuseppe.

14. *Scienza delle finanze e Diritto finanziario*

1887-88 / 1889-90 — Graziani Avvocato Augusto, *Inc.°*
1890-91 / 1891-92 — detto —
1892-93 / 1897-98 — detto *Inc.°*
1898-99 / 1900-01 — Virgilii Dottore Filippo, *Inc.°*

15. *Diritto Internazionale*

1887-88 / 1896-97 — Rossi Avvocato Pietro, *Inc.°*
1897-98 / 1900-01 — Diena Avvocato Giulio.

16. *Filosofia del Diritto*

1887-88 — Rava Avvocato Luigi, *Inc.°*
1888-89 / 1895-96 — Zdekauer Dottore Lodovico, *Inc.°*
1896-97 / 1900-01 — Zanichelli Dottore Domenico, *Inc.°*

17. *Medicina legale*

1887-88 / 1892-93 — Raimondi Dottore Carlo, *Inc.°*

1893-94 / 1900-01 — Ottolenghi Dottore Salvatore, *Inc.°*

Facoltà di Medicina e Chirurgia

(Riforma 8 Ottobre 1876)

---

1. *Chimica generale*

1887-88 / 1890-91 — Campani Dottore Giovanni.
1891-92 — Giannetti Carlo, *Inc.°*
1892-93 / 1900-01 — Gucci Dottore Pietro.

2. *Botanica*

1887-88 / 1900-01 — Tassi Dottore Attilio.

3. *Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparata*

1887-88 / 1894-95 — Quadri Dottore Achille.
1895-96 — Bianchi Dottore Stanislao, *Inc.°*
1896-97 / 1897-98 — Giacomini Dottore Ercole, *Inc.°*
1898-99 / 1900-01 — Coggi Dottore Alessandro.

4. *Fisica sperimentale*

1887-88 — Toscani Dottore Cesare.
1888-89 / 1893-94 — Vicentini Dottore Giuseppe.
1894-95 / 1898-99 — Lussana Dottore Silvio, *Inc.°*
1899-00 / 1900-01 — detto —

5. *Anatomia umana*

1887-88 / 1888-89 — Chiarugi Dottore Giulio, *Inc.°*

10. *Patologia speciale Medica*

1887-88 — Bernabei Dottore Corrado, *Inc.°*
1888-89 — Rummo Dottore Gaetano, *Inc.°*
1889-90 — detto —
1890-91 — Mya Dottore Giuseppe.
1891-92 — Rovighi Dottore Alberto, *Inc.°*
1892-93 / 1893-94 — detto —
1894-95 / 1900-01 — Bernabei Dottore Corrado.

11. *Patologia speciale Chirurgica*

1887-88 / 1900-01 — Spediacci Dottore Assunto.

12. *Clinica Medica*

1887-88 / 1898-99 — Cantieri Dottore Alessandro. (1)
1899-00 / 1900-01 — Patella Dottore Vincenzo.

13. *Clinica Chirurgica*

1887-88 / 1889-90 — Novaro Dottore Giacomo Filippo.
1890-91 / 1891-92 — Remedi Dottore Vittorio, *Inc.°*
1892-93 / 1893-94 — Morisani Dottore Domenico. (2)
1894-95 — Remedi Dottore Vittorio, *Suppl.*
1895-96 / 1898-99 — detto *Inc.°*
1899-00 / 1900-01 — Biondi Dottore Domenico. (3)

(1) Defunto nel Marzo 1899; tenne la supplenza della Clinica dal Marzo all' Aprile il Professor Bernabei. Assunse la direzione della Clinica il titolare Prof. Patella nel Maggio successivo.
(2) Comandato all' Università di Genova per Decreto Ministeriale del 7 Agosto 1895.
(3) Dall' Università di Cagliari comandato a questa di Siena con Decreto 14 Dicembre 1899.

14. *Oftalmoiatria e Clinica Oculistica*

1887-88 }
1898-99 } — Guaita Dottore Luigi.
1899-00 — Gasparrini Dottore Elvidio, *Suppl.*
1900-01 — detto *Inc.º*

15. *Dermopatologia e Clinica dermopatica, sifilopatologia e Clinica sifilopatica*

1887-88 }
1900-01 } — Barduzzi Dottore Domenico.

16. *Ostetricia e Clinica ostetrica*

1887-88 }
1900-01 } — Falaschi Dottore Emilio.

17. *Igiene* [1]

1889-90 — Raimondi Dottore Carlo, *Inc.º*
1890-91 }
1893-94 } — Aducco Dottore Vittorio, *Inc.º*
1894-95 — Sanarelli Dottore Giuseppe, *Inc.º*
1895-96 — Barbacci Dottore Ottone, *Inc.º*
1896-97 — Sclavo Dottore Achille, *Inc.º*
1897-98 — Barbacci Dottore Ottone, *Suppl.*
1898-99 }
1900-01 } — Sclavo Dottore Achille.

18. *Medicina legale* [1]

1887-88 }
1890-91 } — Raimondi Dottore Carlo.
1891-92 }
1892-93 } — detto *Inc.º*
1893-94 }
1894-95 } — Ottolenghi Dottore Salvatore, *Inc.º*
1895-96 }
1900-01 } — detto —

(1) Sopra proposta della Facoltà l'insegnamento dell'Igiene venne separato da quello della Medicina legale con Decreto Ministeriale del 26 Marzo 1889.

Scuola di Farmacia

1. *Chimica generale*

1887-88 }
1890-91 } — Campani Dottore Giovanni.
1891-92 — Giannetti Carlo, *Inc.°*
1892-93 }
1900-01 } — Gucci Dottore Pietro.

2. *Botanica*

1887-88 }
1900-01 } — Tassi Dottore Attilio.

3. *Mineralogia*

1887-88 }
1900-01 } — Tassi Dottore Attilio, *Inc.°*

4. *Fisica sperimentale*

1887-88 — Toscani Dottore Cesare.
1888-89 }
1893-94 } — Vicentini Dottore Giuseppe.
1894-95 }
1898-99 } — Lussana Dottore Silvio, *Inc.°*
1899-00 }
1900-01 } — detto —

5. *Materia medica e tossicologia*

1887-88 }
1889-90 } — Bufalini Dottore Giovanni.
1890-91 — Raimondi Dottore Carlo, *Inc.°*
1891-92 }
1900-01 } — detto —

6. *Chimica Farmaceutica*

1887-88 }
1900-01 } — Giannetti Prof. Carlo.

V.

INSEGNAMENTO PRIVATO

LIBERE DOCENZE

conferite dall' anno 1888 al 1901

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Falaschi Avvocato Enrico: Diritto e procedura penale (*Decreto Ministeriale del 26 Aprile 1888*).

Zdekauer Dottore Lodovico: Storia del Diritto (*Idem del 27 Maggio 1889*).

Manenti Avvocato Carlo: Diritto Romano (*Idem del 20 Maggio 1889*).

Calamandrei Avvocato Rodolfo: Diritto Commerciale (*Idem del 12 Agosto 1890*).

Giannantoni Dottore Luigi: Istituzioni del Diritto Romano (*Idem del 23 Novembre 1894*).

Ranelletti Dottore Oreste: Diritto Amministrativo e scienza dell'amministrazione (*Idem del 29 Maggio 1895*).

Ramella Avvocato Agostino: Diritto Commerciale (*Idem del 30 Giugno 1899*).

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Remedi Dottore Vittorio: Clinica chirurgica e medicina operatoria (*Decreti Ministeriali del 17 Dicembre 1887 e 25 Maggio 1895*).

Scarlini Dottore Giovanni: Ostetricia e Ginecologia (*Decreto Ministeriale del 22 Dicembre 1887*).

Viti Dottore Arnaldo: Anatomia patologica (*Idem del 22 Dicembre 1887*).

Staderini Dottore Carlo: Oftalmoiatria e Clinica oculistica (*Idem del 2 Febbraio 1888*).

Mibelli Dottore Vittorio: Dermosifilopatia e Clinica dermosifilopatica (*Idem del 3 Febbraio 1888*).

Tassi Dottore Flaminio: Botanica (*Idem del 30 Giugno 1888*).

Borgiotti Dottore Francesco: Patologia speciale medica e Clinica propedeutica (*Idem del 30 Agosto 1888*).

Ficalbi Dottore Eugenio: Zoologia ed anatomia comparata (*Idem del 1° Febbraio 1890*).

Ferrari Dottore Giovanni: Ostetricia e Ginecologia (*Idem del 29 Giugno 1890*).

Torsellini Dottore Dante: Igiene (*Idem del 20 Giugno 1891*).

Sanarelli Dottore Giuseppe: Igiene (*Idem del 27 Aprile 1892*).

Tedeschi Dottore Alessandro: Anatomia patologica (*Idem del 19 Giugno 1893*).

Cattaneo Dottore Carlo: Fisica sperimentale (*Idem del 22 Giugno 1893*).

Gasparrini Dottore Elvidio: Oftalmoiatria e Clinica oculistica (*Idem del 1° Giugno 1894*).

Bordoni Dottore Luigi: Patologia speciale medica (*Idem del 23 Novembre 1894*)

Colombini Dottore Pio: Patologia e Clinica dermosifilopatica (*Idem del 16 Novembre 1895*).

Giacomini Dottore Ercole: Anatomia comparata (*Idem del 9 Luglio 1896*).

Nannotti Dottore Angelo: Patologia speciale chirurgica (*Idem del 28 Giugno 1897*).

Ruffini Dottore Angelo: Istologia normale (*Idem del 14 Agosto 1897*).

Giannelli Dottore Luigi: Anatomia umana (*Idem del 18 Maggio 1898*).

Cristiani Dottore Andrea: Clinica Psichiatrica (*Idem del 21 Luglio 1898*).

Frigerio Dottore Luigi: Clinica Psichiatrica (*Idem del 5 Giugno 1899*).

Martini Dottore Vittorio: Patologia speciale chirurgica (*Idem del 20 Dicembre 1899*).

Simonetta Dottore Luigi: Igiene (*Idem del 20 Dicembre 1899*).

Lusini Dottore Valerio: Farmacologia e Farmacognosia (*Idem del 4 Dicembre 1900*).

Saladino Dottore Antonio: Clinica ostetrica e Ginecologia (*Idem del 16 Dicembre 1900*).

Modigliano Dottore Eugenio: Pediatria (*Idem del 14 Giugno 1901*).

Andrucci Dottore Andruccio: Medicina operatoria (*Idem del 14 Giugno 1901*).

Ferraresi Dottore Carlo: Ostetricia e Ginecologia (*Idem del 19 Giugno 1901*).

VI.

ELENCO DEI LAUREATI

dal 1887-88 al 1900-901

Facoltà di Giurisprudenza

1887-88

1. **Arnosio** Giovanni di Emanuele, da Torino	— 25 Giugno	1888
2. **Bargagli** Luigi di Girolamo, da Siena	— 26 »	»
3. **Bernardini** Ferruccio di Oreste, da Arezzo	— » »	»
4. **Boniburini** Abdanago di Sidraco, da Verona . . .	— 25 »	»
5. **Bruchi** Arturo di Antonio, da Cinigiano	— » »	»
6. **Bucelli** Carlo di Enrico, da Siena	— 26 »	»
7. **Ciani** Mario di Federigo, da Rocca S. Casciano . .	— 25 »	»
8. **Gamberucci** Anton Ferdinando di Antonio, da Siena .	— » »	»
9. **Gatteschi** Ugo di Carlo, da Arezzo	— » »	»
10. **Muratori** Felice di Giovanni, da Carelli	— » »	»
11. **Pachetti** Pietro di Ulderigo, da Siena	— 26 »	»
12. **Paolieri** Ottavio di Carlo, da Città di Castello . . .	— 17 Marzo	»
13. **Perini** Guido di Luigi, da Firenze	— 26 Giugno	»
14. **Pianigiani** Giov. Lorenzo di Ippolito, da Radda . .	— » »	»
15. **Tognazzi** Lodovico di Angelo, da Siena	— 5 Novembre	1887

1888-89

16. **Bonora** Bartolomeo di Bartolom., da Rio Grande (Brasile)	— 19 Novembre	1888
17. **Di Gastelnuovo** Ugo di Giacomo, da Firenze . . .	— 28 Giugno	1889
18. **Falconi** Filippo di Agostino, da Capracotta	— 27 »	»
19. **Fondelli** Cesare di Carlo, da Greve	— » »	»
20. **Frittelli** Arnolfo di Giuseppe, da Figline	— » »	»
21. **Marzi** Piero di Casimirro, da Poggibonsi	— » »	»
22. **Nasimbeni** Gino di Ernesto, da Siena	— 28 »	»
23. **Ricci** Lincoln di Salvadore, da Montalcino	— » »	»
24. **Sandrini** Guglielmo di Enrico, da Borgo S. Lorenzo .	— 27 »	»
25. **Sanguinetti** Tullio di Alcide, da Agnona	— 28 »	»
26. **Zappalorti** Santi di Giovanni, da Civitella della Chiana	— 27 »	»

1889-90

27. **Bargagli** Giulio di Girolamo, da Siena	— 26	Giugno	1890
28. **Ciacci** Antonio di Nicola, da Pitigliano	— 27	»	»
29. **De Manzoni** Gino di Giuseppe	— 26	»	»
30. **Lepri** Giuseppe di Francesco, da Montemurlo . . .	— 27	»	»
31. **Lodoli** Guido di Edoardo, da Siena	— 26	»	»
32. **Lumachi** Alfredo di Lodovico, da Galluzzo	— 27	»	»
33. **Pugi** Giuseppe di Francesco, da Prato	— 26	»	»
34. **Rossini** Giuseppe di Albino, da Firenze	— 19	Novembre	1889
35. **Spano** Michele di Giov. Maria, da Perfugas	— »	»	»
36. **Trevisani** Girolamo di Giuseppe, da Fermo	— 27	Giugno	1890
37. **Vegni** Guido di Giovanni, da Siena	— 26	»	»

1890-91

38. **Bandini** Dario di Egisto, da Livorno	— 30	Gennaio	1891
39. **Bassetti** Ferruccio di Paolo, da Seste Calende . . .	— 6	Novembre	1890
40. **Bindi** Luigi di Augusto, da S. Giovan d'Asso . . .	— 26	Giugno	1891
41. **Cherici** Eugenio di Cosimo, da S. Giov. Valdarno .	— 27	»	»
42. **De Senibus** Antonio di Eugenio, da Ioanniz (Austria)	— »	»	»
43. **Livini** Carlo di Robustino, da Siena	— 26	»	»
44. **Lusena** Edgardo di Leonardo, da Firenze	— 27	»	»
45. **Maggi** Guido di Ubaldo, da Firenze	— 6	Novembre	1890
46. **Magnoni** Cesare di Vincenzo, da Chiusi	— 27	Giugno	1891
47. **Martini** Ezio di Luigi, da Siena	— »	»	»
48. **Migliorini** Arturo di Agostino, da Lastra a Signa . .	— 26	»	»
49. **Mori** Torquato di Terzilio, da Montecatini Cecina . .	— »	»	»
50. **Nardi Dei** Umberto di Marcello, da Montespertoli . .	— 27	»	»
51. **Ruggeri** Giov. Enrico di Isidoro, da Torino . . .	— 6	Novembre	1890
52. **Sarrocchi** Gino di Tito, da Siena	— 27	Giugno	1891
53. **Sodo** Alfredo di Giosuè, da Siut (Egitto)	— 6	Novembre	1890
54. **Tortori** Alfredo di Pietro, da Cascina	— 26	Giugno	1891
55. **Volpi** Luigi di Lelio, da Lucca	— »	»	»

1891-92

56. **Bartalini** Carlo di Cesare, da Siena	— 10	Novembre	1891
57. **Fellini** Fellino di Eduardo, da Sinalunga	— 27	Giugno	1892
58. **Francioni** Francesco di Giuseppe, da Radicondoli . .	— »	»	»
59. **Orzali** Oreste di Giovanni, da Poggibonsi	— »	»	»
60. **Pallini** Arturo di Cesare, da Siena	— »	»	»
61. **Pollini** Giov. Battista di Giov. Francesco, da Siena .	— »	»	»
62. **Trucchi** Filippo di Giov. Battista, da Ventimiglia . .	— 10	Novembre	1891
63. **Zunini** Federico di Luigi Giuseppe, da Firenze . .	— »	»	»

1892-93

64. **Bacci** Giuseppe di Casimirro, da Castelfiorentino . .	— 30 Giugno 1893
65. **Bindi** Eugenio di Giuseppe, da Sinalunga	— » » »
66. **Bracci** Rodolfo di Angelo, da Empoli	— 1 Luglio »
67. **Brachetti-Montorselli** Giovanni di Giuseppe, da Siena	— » » »
68. **Castellacci** Olinto di Francesco, da Certaldo . . .	— 30 Giugno »
69. **Del Vivo** Guido di Olinto, da Empoli	— » » »
70. **Diligenti** Alessandro di Ulisse, da Siena	— 1 Luglio »
71. **Franci** Arturo di Marc'Antonio, da Sovicille . . .	— 1 Dicembre 1892
72. **Giannini** Giannino di Paolo, da Sammommè . . .	— » » »
73. **Giardi** Enrico di Dario, da Siena	— 30 Giugno 1893
74. **Gogoli** Luigi di Roberto, da Cortona	— 1 Luglio »
75. **Lenzi** Orazio di Girolamo, da Siena	— » » »
76. **Lepri** Alfonso di Giuseppe, da Colle Val d' Elsa . .	— » » »
77. **Marsili-Libelli** Enrico di Carlo, da Siena	— 30 Giugno »
78. **Martinelli** Anselmo di Michele, da Cinigiano . . .	— 23 Marzo »
79. **Palmieri** Gerardo di Tommaso, da Canosa	— 30 Giugno »
80. **Serra** Giovanni di Pasquale, da Dipignano	— 1 Luglio »
81. **Zambaldi** Silvio di Emilio, da Palazzolo sull'Oglio .	— 1 Decembre 1892

1893-94

82. **Bacci** Peleo di Francesco, da S. Marcello Pistoiese .	— 10 Novembre 1893
83. **Bassignani** Tito di Antonio, da Bagnone	— 15 Marzo 1894
84. **Bazzanti** Giorgio di Luigi, da Montevarchi	— 10 Novembre 1893
85. **Biagioli** Orazio di Livio, da Arcidosso	— 3 Luglio 1894
86. **Bonanno** Giuseppe di Antonio, da Volterra	— » » »
87. **Ciani** Gino di Federigo, da Rocca S. Casciano . . .	— 2 » »
88. **Ercolani-Onesti** Enrico di Tito, da Siena	— 3 » »
89. **Felli** Ugo di Sante, da Siena	— » » »
90. **Francois** Carlo di Tito, da Fiesole	— 10 Novembre 1893
91. **Livini** Tito dl Robustino, da Siena	— 3 Luglio 1894
92. **Magnani** Manfredo di Pellegrino, da Campagnatico .	— 2 » »
93. **Marini** Marino di Leopoldo, da Roccastrada . . .	— 10 Novembre 1893
94. **Quadri** Quadrante di Cesare, da S. Cascian de' Bagni	— 2 Luglio 1894
95. **Ridolfi** Carlo di Ridolfo, da S. Gemignano	— 3 » »
96. **Santucci** Francesco di Antonio, da Casteldelpiano . .	— 10 Novembre 1893
97. **Tailetti** Augusto di Ercole, da Roma	— 3 Luglio 1894
98. **Ugazzi** Adriano di Stefano, da Buggiano	— 2 » »
99. **Volpini** Giovanni di Eucidio, da Abbadia S. Salvadore	— » » »

1894-95

100. **Bianchi** Giov. Battista di Emilio, da Pisa	— 10 Novembre 1894
101. **Bonichi** Angelo di Emilio, da Livorno	— 28 Giugno 1895
102. **Bruchi** Alfredo di Valentino, da Grosseto	— » » »
103. **Gabba** Piero di Carlo Francesco, da Pisa	— 30 » »
104. **Guzzoni** degli **Ancarani** Emidio di Carlo, da Spoleto .	— 11 Maggio »
105. **Martorelli** Sante di Antonio, da Ariccia	— 28 Giugno »
106. **Nencini** Terenzio di Tito, da Siena	— 30 » »
107. **Pianigiani** Baldassarre d' Ippolito, da Radda . . .	— 10 Novembre 1894
108. **Pollini** Lorenzo di Giov. Francesco, da Siena . . .	— 28 Giugno 1895
109. **Ricci** Guido di Alfredo, da Siena	— » » »
110. **Sabaino** Natale di Gerolamo, da Rosasco	— 10 Novembre 1894
111. **Sylos-Calò** Antonio di Domenico, da Bitonto . . .	— 28 Giugno 1895
112. **Tarugi** Francesco di Tarugio, da Montepulciano . .	— » » »
113. **Terzi** Antonio di Giacomo, da Montalcino	— 30 » »
114. **Vignoli** Luigi di Giovanni, da Arezzo	— » » »

1895-96

115. **Angiolini** Alfredo di Antonio, da Firenze	— 4 Luglio 1896
116. **Bartalini** Luigi di Cesare, da Siena	— » » »
117. **Brogi** Gino di Francesco, da Siena	— 5 » »
118. **Brogiani** Omero di Lupo, da Siena	— 3 » »
119. **Bulgarelli** Fortunato di Angiolo, da Siena	— 4 » »
120. **Del Pela** Guido di Niccola, da Castelfiorentino . . .	— » » »
121. **Donati** Alessandro di Enrico, da Lucca	— 6 » »
122. **Faà di Bruno** Alessandro di Luigi, da Milano . . .	— 21 Novembre 1895
123. **Ficai** Angiolo di Domenico, da Arezzo	— 3 Luglio 1896
124. **Giannelli** Francesco di Paris, da Casteldelpiano . .	— 6 » »
125. **Lepri** Orazio di Giuseppe, da Colle Val d' Elsa . .	— 3 » »
126. **Matteoli-Bardzky** Cesare di Giusep., da Castelfr. di Sotto	— 4 » »
127. **Montorselli-Brachetti** Flavio di Giuseppe, da Siena .	— 5 » »
128. **Nuti** Riccardo di Socrate, da S. Piero di Romagna .	— » » »
129. **Occhini** Pier Lodovico di Luigi, da Arezzo	— » » »
130. **Pannilini** Antonio di Raffaello, da S. Giovan d'Asso .	— 21 Novembre 1895
131. **Petrucci** Fabio di Pandolfo, da Siena	— 5 Luglio 1896
132. **Pini** Orazio di Sebastiano, da Siena	— 6 » »
133. **Pintor Mameli** Romualdo di Giuseppe, da Roma . .	— 5 » »
134. **Pippi** Luigi di Girolamo, da Siena	— 6 » »
135. **Serafini** Arturo di Francesco, da Casteln. Val di Cecina	— 4 » »
136. **Severi** Gino di Giovanni, da Arezzo	— 6 » »
137. **Stocchi** Giuseppe di Giovauni, da Bibbiena	— 15 Novembre 1895

138. **Toti** Tito di Giov. Battista, da Siena	— 6 Luglio	1896
139. **Ubertalli** Romolo di Celestino, da Mosso S. Maria .	— 16 Dicembre	1895
140. **Ugazzi** Fausto di Angelo, da Porto S. Stefano . . .	— 15 Novembre	»
141. **Valerio** Olinto di Vincenzo, da Casole d' Elsa . . .	— 5 Luglio	1896
142. **Versari** Stefano di Sebastiano, da Rocca S. Casciano .	— 6 »	»

1896-97

143. **Bezzi** Ferdinando di Pietro, da Incisa Belbo . . .	— 18 Novembre	1896
144. **Bianchini** Emilio di Edoardo, da Gaeta	— 2 Luglio	1897
145. **Biondelli** Gaetano di Girolamo, da Piacenza . . .	— 18 Novembre	1896
146. **Ciacci** Gaspero di Nicola, da Pitigliano	— » »	»
147. **Corazzini Vieri** Giuseppe di Edoardo, da Firenze . .	— 3 Luglio	1897
148. **Corbi** Emilio di Giulio, da Siena	— 2 »	»
149. **D'Avvocato** Guido di Gilberto, da Siena	— 3 »	»
150. **Fabbrini** Scipione di Girolamo, da Manciano . . .	— 2 »	»
151. **Fiammetti** Francesco di Clemente, da Signa . . .	— 20 Novembre	»
152. **Mognaini** Guido di Urbano, da Siena	— 2 Luglio	»
153. **Nerucci** Mario di Giovanni, da Siena	— 18 Novembre	1896
154. **Selvi** Arturo di Vincenzo, da Sorano	— 2 Luglio	1897
155. **Toti** Brunetto di Luigi, da Figline Val d'Arno . .	— » »	»

1897-98

156. **Azaretti** Evelino di Pietro, da Avellino	— 20 Novembre	1897
157. **Bertagna** Giovanni di Alfonso, da Torino	— 1 Luglio	1898
158. **Bianchi** Umberto di Camillo, da Cortona	— » »	»
159. **Cappelli** Emilio di Federigo, da Rocca S. Casciano .	— » »	»
160. **Castellini** Alessandro di Carlo Alberto, da Siena . .	— 2 »	»
161. **Cavalli** Armando di Curzio, da Montalcino	— » »	»
162. **Cicogna** Alberto di Antonio, da Siena	— 1 »	»
163. **Crosara** Amedeo di Edoardo, da Bologna	— » »	»
164. **Giulietti** Zeffiro di Vincenzo, da Chiusi	— 20 Novembre	1897
165. **Marignani** Ezio di Pietro, da Sinalunga	— 2 Luglio	1898
166. **Marsili-Libelli** Mario di Carlo, da Firenze	— 1 »	»
167. **Martelli** Tito di Metello, da Siena	— 20 Novembre	1897
168. **Morghen** Paolo di Antonio, da Pisa	— 2 Luglio	1898
169. **Mori** Alberto di Giulio, da Siena	— » »	»
170. **Mucciarelli** Ugo di Pietro, da Torrita	— 20 Novembre	1897
171. **Nannini** Girolamo di Gualtiero, da Asciano	— » »	»
172. **Nardi** Valentino di Angiolo, da Montaione	— » »	»
173. **Pieraccini** Luigi di Luigi, da Poggibonsi	— 2 Luglio	1898

1898-99

174.	**Comparini Bardzky** Roberto di Tommaso, da Vinci	— 1 Luglio 1899
175.	**Donati** Giuseppe di Fortunato, da Siena	— 3 » »
176.	**Donatini** Salvatore di Angiolo, da Buonconvento	— 1 » »
177.	**Guerrieri** Carlo di Igino, da Firenze	— 18 Novembre 1898
178.	**Leoni** Arturo di Pietro, da Pisa	— » » »
179.	**Lisini** Lodovico di Alessandro, da Siena	— » » »
180.	**Marri** Stefano di Carlo, da Trequanda	— 3 Luglio 1899
181.	**Mondolfo** Ugo Guido di Vito, da Senigallia	— » » »
182.	**Paoletti** Paolo di Francesco, da Firenze	— 1 » »
183.	**Paoli** Mario Baldassarre di Cesare, da Firenze	— 3 » »
184.	**Pierucci** Emilio di Enrico, da Grosseto	— » » »
185.	**Sabatino** Concettino di Giuseppe, da Borgia	— » » »
186.	**Sadun** Enrico di Ugo, da Livorno	— 1 » »
187.	**Vitali** Enrico di Vittore, da Piacenza	— » » »
188.	**Zanoboni** Giovanni di Antonio, da Siena	— 18 Novembre 1898

1899-900

189.	**Bartolini** Bartolino di Gaetano, da S. Croce sull'Arno	— 14 Marzo 1900
190.	**Becheroni** Tito di Giulio, da Siena	— 5 Luglio »
191.	**Billi** Luigi di Michele, da Siena	— » » »
192.	**Borsi** Umberto di Giocondo, da Napoli	— 6 » »
193.	**Clerici** Luigi di Giuseppe, da Massa	— » » »
194.	**Del Vivo** Ettore di Vincenzo, da Empoli	— 20 Novembre 1899
195.	**Del Vivo** Ugo di Giov. Battista, da Empoli	— 24 » »
196.	**Fontana** Giov. Antonio di Giacomo, da Cerisola	— » » »
197.	**Franchi** Bruno di Temistocle, da Siena	— 26 » »
198.	**Giannini** Umberto di Narciso, da Lucca	— » » »
199.	**Levi** Giorgio di Raffaello, da Siena	— 7 Luglio 1900
200.	**Mambriani** Giuseppe di Artaserse, da Bedonia	— 20 Novembre 1899
201.	**Massart** Alfredo di Adelino, da Suvereto	— » » »
202.	**Mattone** Ernesto di Domenico, da Firenze	— 7 Luglio 1900
203.	**Mazzoni** Michele di Torquato, da Firenze	— 24 Febbraio »
204.	**Meucci** Giuseppe di Giocondo, da Terranova	— 5 Luglio »
205.	**Monaci** Giov. Battista di Eugenio, da Casteldelpiano	— 7 » »
206.	**Morelli** Giuseppe di Luigi, da S. Miniato	— 6 » »
207.	**Pavone** Carmine di Tommaso, da Gioia del Colle	— » » »
208.	**Pellegrini** Domenico di Pellegrino, da Napoli	— 7 » »
209.	**Prunai** Carl' Alberto di Omero, da Siena	— 24 Novembre 1899
210.	**Rossi-Ferrini** Venceslao di Demetrio, da Cetona	— 6 Luglio 1900
211.	**Salvadori** Umberto di Emilio, da Vinci	— » » »

212. **Tarugi** Carlo di Arturo, da Siena	— 5 Luglio 1900
213. **Trumpy** Ermanno di Ermanno, da Livorno	— 20 Novembre 1899
214. **Villari** Luigi di Pasquale, da Firenze	— 5 Luglio 1900

1900-901

215. **Bandini** Umberto di Icilio, da Siena	— 4 Luglio 1901
216. **Becatti** Delfo di Cesare, da Siena	— 14 Novembre 1900
217. **Begni** Ernesto di Antonio, da Asciano	— 5 Luglio 1901
218. **Brenzini** Nello Francesco di Enrico, da Firenze . .	— 9 Novembre »
219. **Casagli** Plinio di Giovanni, da Siena	— 4 Luglio »
220. **Casanova** Eugenio di Lodovico, da Torino	— 5 » »
221. **Del Pela** Giovanni di Niccolò, da Castelfiorentino . .	— 14 Novembre 1900
222. **Doretti** Giovacchino, di Ignazio, da Radicofani . . .	— » » »
223. **Franceschi-Marini** Marino di Pier Girolamo, da Firenze	— 6 Luglio 1901
224. **Minardi** Matteo di Antonio, da Grosseto	— 5 » »
225. **Parronchi** Augusto di Enrico, da Firenze	— 6 » »
226. **Piccolomini-Clementini** Emilio di Innoc., da Masse Siena	— 9 Novembre »
227. **Pucci** Geremia di Fortunato, da Firenze	— » » »
228. **Savelli** Angelo di Brunetto, da Sinalunga	— » » »
229. **Signorini** Elpidio di Temistocle, da Foiano della Chiana	— 6 Luglio »
230. **Valensin** Guido di Giorgio, da Firenze	— 4 » »
231. **Valentini** Enrico Rodolfo di Giuseppe, Monte Rotondo	— 9 Novembre »

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1887-88

1. **Adami** Alessandro di Luigi, da Brusasco	— 21 Febbraio 1888
2. **Bartali** Giorgio di Antonio, da Genova	— 10 Novembre »
3. **Bartali** Ugo di Antonio, da Firenze	— » » »
4. **Bettini** Ugo di Emanuele, Mercatale di Vernio . . .	— 14 Dicembre »
5. **Biagini** Carissimo di Pasquale, da Siena	— 28 Giugno »
6. **Bufalini** Cesare di Francesco, da Siena	— » » »
7. **Del Corso** Giuseppe di Francesco, da Pisa	— » » »
8. **Donati** Guerrino di Amedeo, da Siena.	— » » »
9. **Errera** Giovanni di Alfonso, da Pantelleria	— 10 Novembre »
10. **Gasparrini** Elvidio di Innocenzo, da Casciano di Murlo	— 28 Giugno »
11. **Maurri** Giov. Battista di Isidoro, da Loro Ciuffenna .	— » » »
12. **Pepi** Alfredo di Alessandro, da Simignano di Sovicille	— 10 Novembre »
13. **Rossi** Urbano di Luigi, da Siena	— 28 Giugno »
14. **Venturini** Vittorio di Amilcare, da Villa Minozzo . .	— » » »

1888-89

15. **Apolloni** Paolo di Giulio, da Pisa	— 21 Novembre	1889
16. **Bagnacci** Ezio di Natale, da Siena	— 27 Giugno	»
17. **Belsanti** Michele di Pietro, da Palazzo S. Gervasio .	— 28 »	»
18. **Casucci** Fulvio di Fulvio, da Castiglion Fiorentino. .	— 27 »	»
19. **Felli** Gualtiero di Luigi, da Siena	— » »	»
20. **Figlinesi** Virgilio di Antonio, da Vico d' Elsa . . .	— » »	»
21. **Francioni** Carlo di Giuseppe, da Guardistallo . . .	— » »	»
22. **Giovannoni** Andrea di Bernardino, da Chiusdino . .	— 28 »	»
23. **Gori-Martini** Federigo di Dante, da Serre di Rapolano	— » »	»
24. **Lenzi** Carlo di Achille, da Scansano	— 27 »	»
25. **Mariani** Enrico di Pietro, da Siena	— 28 »	»
26. **Mercanti** Ferruccio di Luigi, da Pieve S. Stefano . .	— 27 »	»
27. **Paolini** Camillo di Giuseppe, da Montepulciano. . .	— 28 »	»
28. **Piazzi** Guelfo di Francesco, da Belforte	— 27 »	»
29. **Sanarelli** Giuseppe di Guglielmo, da Monte S. Savino	— 28 »	»
30. **Tozzetti** Francesco di Alessandro, da Siena	— » »	»

1889-90

31. **Ciullini** Bruno di Filippo, da Dicomano	— 28 Giugno	1890
32. **Colombini** Pio di Paolo, da Montalcino	— » »	»
33. **Corradeschi** Umberto di Pietro, da Siena.	— » »	»
34. **Giacomini** Ercole di Oreste, da Foligno	— » »	»
35. **Panichi** Carlo di Fiorenzo, da Castiglion Fiorentino .	— 29 »	»
36. **Paradisi** Alfredo di Domenico, da Piancastagnaio . .	— » »	»
37. **Pezzolet** Emilio di Bernardo, da Melfi	— 28 »	»
38. **Pisani** Francesco di Diego, da Rossano	— 29 »	»
39. **Ricci Stellini** Telemaco di Riccardo, da Montefollonico	— 28 »	»
40. **Santucci** Salvatore di Antonio, da Casteldelpiano . .	— 3 Marzo	»
41. **Stiatti** Sebastiano di Ernesto, da Cerignola	— 29 Giugno	»

1890-91

42. **Baciocchi** Alfonso di Giacomo, da Castelfranco di Sopra	— 28 Giugno	1891
43. **Bartalini** Francesco di Didaco, da Siena	— 29 »	»
44. **Biscioni** Ciro di Ermolao, da Calci. . , ...	— 7 Novembre	»
45. **Borghi** Ubaldo di Guglielmo, da Siena	— 29 Giugno	»
46. **Dei** Alfonso di Luigi, da Radicondoli	— 28 »	»
47. **Fabrini** Emilio di Eugenio, da Montaione	— » »	»
48. **Ferri** Camillo di Vincenzo, da Siena	— 11 Maggio	»
49. **Francesconi** Telemaco di Ulisse, da Barra Mansa (Brasile)	— 7 Novembre	»
50. **Lusena** David Carlo di Leonardo, da Cairo (Egitto) .	— 29 Giugno	»

51. **Lusini** Valerio di Giovanni, da Siena	— 28 Giugno 1891
52. **Mantovani** Antonio di Francesco, da Siena	— 7 Novembre »
53. **Mazzetti** Cesare di Remigio, da Chiusi	— 29 Giugno »
54. **Paggi** Edoardo di David, da Manciano	— » » »
55. **Pepi** Alfredo di Rutilio, dalle Masse di Siena . . .	— » » »
56. **Pugliese** Angelo di Sabbato, da Alessandria. . . .	— 28 » »
57. **Regoli** Giuseppe di Giulio, da Siena	— » » »
58. **Vercellio** Filippo di Carlo, da Perugia	— 29 » »

1891-92

59. **Bernardini** Clemente di Augusto, da Prato	— 30 Giugno 1892
60. **Giannettasio** Nicola di Giuseppe, da Oriolo	— » » »
61. **Gogoli** Oreste di Roberto, da Cortona.	— » » »
62. **Iacobelli** Oreste di Antonio, da Roma.	— 1 Dicembre »
63. **Lazzeretti** Scevola di Francesco, da Orbetello . . .	— 30 Giugno »
64. **Lucidi** Giulio di Luigi, da Sigillo	— 1 Dicembre »
65. **Mariottini** Antonio di Flavio, da Siena	— 30 Giugno »
66. **Papi** Ettore di Giuseppe, da Buonconvento	— » » »
67. **Sacchi** Ettore di Leopoldo, da Montepulciano . . .	— 1 Dicembre »
68. **Salvestroni** Guido di Amato, da Roccatederighi . .	— 30 Giugno »
69. **Vitali** Angiolo di Antonio, da Foiano della Chiana .	— 31 Dicembre »

1892-93

70. **Arganini** Rodolfo di Giuseppe, da Roccastrada . . .	— 29 Luglio 1893
71. **Bardelli** Lorenzo di Domenico, da Montevettolini . .	— 30 Giugno »
72. **Bargellini** Alessandro di Demetrio, da Firenze . . .	— 29 » »
73. **Bargellini** Ettore di Francesco, da Siena.	— » » »
74. **Belli** Augusto di Luigi, da Pistoia	— 25 Novembre »
75. **Castellini** Azeglio di Antonio, da Siena	— 30 Giugno »
76. **Gagnoni** Enrico di Edoardo, da Siena.	— » » »
77. **Menocci** Giuseppe di Michelangelo, da Orzignano . .	— 29 » »
78. **Muzzioli** Armando di Francesco, da Montegiorgio . .	— 30 » »
79. **Neri** Alfredo di Michele, da Cortona	— » » »
80. **Peccianti** Dante di Giuseppe, da Siena	— » » »
81. **Rugani** Luigi di Iacopo, da Cecina.	— 29 » »
82. **Sancasciani** Ferdinando di Clemente, da Ravenna . .	— 25 Novembre »
83. **Spadacci** Giuseppe di Luigi, da Torrita	— 29 Giugno »
84. **Spediacci** Corrado di Assunto, da Siena	— » » »
85. **Taurelli-Salimbeni** Alessandro di Cesare, da Acquapend.	— » » »
86. **Viti** Alfredo di Santi, da Siena	— 25 Novembre »

1893-94

87. **Casalena** Alfredo di Antonio, da S. Omero	— 21 Luglio	1894
88. **Cassioli** Cassio di Domenico, da Lucignano	— 12 »	»
89. **Consorti** Torquato di Giovanni, da Siena	— » »	»
90. **Filippi** Ettore di Giovanni, da Livorno	— » »	»
91. **Memmi** Alizzardo di Settimio, da Siena	— » »	»
92. **Sani** Osvaldo di Olimpio, da S. Quirico d' Orcia . .	— » »	»
93. **Valerio** Nicola di Vincenzo, da Filetto	— » »	»

1894-95

94. **Angelini** Tito di Carlo, da Lucca	— 15 Novembre	1895
95. **Bartalucci** Luigi di Piero, da Siena	— 2 Luglio	»
96. **Betti** Ugo Arturo di Arsace, da Siena.	— 1 »	»
97. **Cerulli** Gusmano di Luigi, da Porto S. Stefano. . .	— 9 Novembre	»
98. **Ciani** Rodolfo di Federigo, da Rocca S. Casciano . .	— 2 Luglio	»
99. **Ciaramelli** Arturo di Luigi, da Siena	— 1 »	»
100. **Gerulli** Andrea di Andrea, da Siena	— 2 »	»
101. **Lunghini** Ottavio di Giuseppe, da Sarteano	— 1 »	»
102. **Magnani** Michele di Pellegrino, da Campagnatico . .	— » »	»
103. **Matteini** Gustavo di Agostino, da Viterbo	— 2 »	»
104. **Pagnini** Pietro di Alessandro, da Firenze.	— 1 »	»
105. **Picozzo** Tito di Tito, da S. Gemignano	— 2 »	»
106. **Ricci** Vittorio di Bernardino, da Piancastagnaio. . .	— 9 Novembre	»
107. **Sacchi** Giuseppe di Luigi, da Castel Focognano. . .	— 1 Luglio	»
108. **Sancasciani** Giuseppe Francesco di Giuseppe, da Bucine	— 9 Novembre	»
109. **Valerio** Giuseppe di Vincenzo, da Filetto	— 2 Luglio	»

1895-96

110. **Anselmi** Ernesto di Domenico, da Viterbo	— 3 Luglio	1896
111. **Arrigoni** Arrigo di Giovanni, da Montecatini . . .	— 20 Novembre	»
112. **Baldi** Federigo di Carlo, da Firenze	— » »	»
113. **Barciulli** Abele di Demetrio, da Pieve S. Stefano . .	— 3 Luglio	»
114. **Basetti** Rodolfo di Antonio, da Siena	— » »	»
115. **Bindi** Ferruccio di Giovanni, da Trequanda	— 2 »	»
116. **Cappelli** Augusto di Carlo, da Montecatini	— » »	»
117. **Cappelli** Raffaello di Costantino, da Buonconvento. .	— 1 »	»
118. **De Roemer** Dino di Raffaello, da Siena	— 3 »	»
119. **Fochessati** Alessandro di Girolamo, da Motteggiana .	— 1 »	»
120. **Galassi** Leone di Virginio, da Arcidosso	— » »	»
121. **Galletti** Lodovico di Alessandro, da Monte S. Savino.	— » »	»
122. **Ganfini** Carlo di Giulio, da Siena	— 2 »	»

123. **Guidotti** Ulderigo di Natale, da Calci	— 9 Febbraio	1896
124. **Lardori** Diodato di Dionisio, da Castellina	— 3 Luglio	»
125. **Lorenzoni** Egisto di Francesco, da Sinalunga . . .	— 2 »	»
126. **Marri** Ugo di Augusto, da Sinalunga	— 1 »	»
127. **Memmi** Guglielmo di Ottavio, da Siena	— » »	»
128. **Moscucci** Adamo di Giovanni, da Siena	— » »	»
129. **Muratori** Giuseppe di Ciro, da Torino.	— 2 »	»
130. **Neri** Oreste di Giuseppe, da Siena	— 1 »	»
131. **Pelagatti** Giulio di Angelo, da Montecatini	— 2 »	»
132. **Sirigatti** Camillo di Leone, da S. Casciano	— » »	»

1896-97

133. **Alberti** Salvatore Enrico di Alceste, da Firenze . .	— 2 Luglio	1897
134. **Bellucci** Guido di Vincenzo, da Sovicille	— » »	»
135. **Broggia** Cesare di Ambrogio, da Reggio Emilia . .	— 8 Dicembre	»
136. **Cabibbe** Giacomo di Cesare, da Firenze	— 2 Luglio	»
137. **Del Seppia** Corrado di Ranieri, da Pontedera . . .	— » »	»
138. **Duranti** Raffaello di Filippo, da S. Sepolcro . . .	— 3 »	»
139. **Fedeli** Lodovico di Pilade, da Carmignano	— 8 Dicembre	»
140. **Funaioli** Gaetano di Alessandro, da Pomarance . . .	— 3 Luglio	»
141. **Giavoni** Ugo di Ferdinando, da Massa Superiore . .	— 8 Dicembre	»
142. **Golini** Oreste di Belisario, da Roccastrada	— 3 Luglio	»
143. **Guzzoni** degli **Ancarani** Orazio di Vittorio, da Correggio	— 8 Dicembre	»
144. **Mazzi** Alberigo di Giov. Battista, da Bergamo . . .	— 2 Luglio	»
145. **Pianigiani** Anastasio di Pellegrino, da Gaiole . . .	— 3 »	»
146. **Pierucci** Goffredo di Enrico, da Scansano.	— » »	»
147. **Restagno** Vittorio di Annibale, da Montaldo . . .	— 8 »	»
148. **Sicuriani** Ferruccio di Cesare, da Siena	— 3 »	»
149. **Simonelli** Francesco di Antonio, da Siena	— 2 »	»

1897-98

150. **Andreini** Bernardino di Enrico, da Siena.	— 5 Luglio	1898
151. **Bechi** Gennaro di Giuseppe, da Rapolano	— 4 »	»
152. **Bertini** Odoardo di Giovanni, da Vernio	— » »	»
153. **Bicchi** Olinto di Leopoldo, dalle Masse di Siena . .	— » »	»
154. **Bindi** Enrico di Claudio, da S. Giov. d' Asso . . .	— 5 »	»
155. **Conti** Unico di Quinto, da Camerino	— » »	»
156. **Meineri** Luigi di Lorenzo, da Peveragno	— 1 Dicembre	»
157. **Nuti** Antonio di Santi, da Bagno di Romagna . . .	— 18 Novembre	»
158. **Nuti** Leopoldo di Federigo, da Castiglion d' Orcia . .	— » »	»
159. **Panero** Giov. Guglielmo di Giovanni, da Brà . . .	— 1 Maggio	»

160. **Pasquini** Pio di Giulio, da Torrita	— 5	Luglio	1898
161. **Salaroglio** Annibale di Sebastiano, da Canale	— »	»	»
162. **Tavanti-Chiarenti** Ezio di Angelo, da S. Miniato	— 18	Novembre	»
163. **Verdiani** Luigi di Giuseppe, da Volterra	— 1	Dicembre	»

1898-99

164. **Bartolini-Salimbeni** Lotario di Salimbene, da Empoli	— 4	Luglio	1899
165. **Bruni** Bruno di Gabriele, da Arcevia	— 14	Luglio	»
166. **Carrara** Angelo di Achille, da Brescia	— 4	»	»
167. **Cecchini** Disma di Pietro, da Chiusi	— »	»	»
168. **Fabbri** Luigi di Giovanni, da Lugo	— 3	»	»
169. **Ferrai** Carlo di Fausto, da Firenze	— 4	»	»
170. **Franci** Giov. Battista di Narciso, da Trequanda	— 3	»	»
171. **Ghidoli** Enrico di Eliseo, da Firenze	— »	»	»
172. **Giusti** Crescenzio di Adamo, da Buonconvento	— 18	Novembre	»
173. **Mariani** Giuseppe di Cesare, da Chiusdino	— 3	Luglio	»
174. **Ragazzini** Antonio di Domenico, da S. Benedetto in Alpe	— »	»	»
175. **Riccioni** Gualtiero di Nicola, da Camerano	— 4	»	»
176. **Risi** Gaetano di Enrico, da Lugo	— 3	»	»
177. **Sartorio** Stefano di Enrico, da Sanremo	— 4	»	»
178. **Sbaraglini-Donati** Corazza di Ettore, da Assisi	— 14	»	»
179. **Sguanci** Alfredo di Guido, da Montelupo	— 18	Novembre	»
180. **Signorini** Emilio di Antonio, da Bucine	— 4	Luglio	»
181. **Sovali** Augusto di Scipione, da Colle Val d' Elsa	— 3	»	»
182. **Vallerani** Valeriano di Giuseppe, da Siena	— 4	»	»

1899-900

183. **Azzariti** Vincenzo di Costantino, da S. Vito Normanni	— 4	Luglio	1900
184. **Berni** Giuseppe di Angelo, da Firenze	— 14	Novembre	»
185. **Brenti** Pietro di Attilio, da Tredozio	— 11	Febbraio	»
186. **Conti** Filippo di Giuseppe, da Piancastagnaio	— 14	Novembre	»
187. **Danti** Antonio di Luigi, da Siena	— 5	Luglio	»
188. **Domenici** Emilio di Raffaello, da Viareggio	— 4	»	»
189. **Fraticelli** Luigi di Ettore, da Siena	— 5	»	»
190. **Lattes** Salomone di Giuseppe, da Torino	— 14	Novembre	»
191. **Lecchini** Egidio di Natale, da Grosseto	— 4	Luglio	»
192. **Marchesini** Giuseppe di Cesare, da Osimo	— 5	»	»
193. **Micchi** Renato di Enrico, da Siena	— »	»	»
194. **Pergola** Ciro di Moisè, da Pitigliano	— 4	»	»
195. **Rondelli** Giuseppe di Adamo, da Mercatale	— »	»	»
196. **Scarpini** Vincenzo di Giovanni, da Asciano	— »	»	»
197. **Silingardi** Stanislao di Pietro, da Spilamberto	— 5	»	»

1900-901

198. **Ballanti** Francesco di Eustachio, da Pelago	— 4 Luglio	1901
199. **Bandini** Policarpo di Icilio, da Siena	— 11 Novembre	»
200. **Cabibbe** Osvaldo di Isacco, da Siena	— 4 Luglio	»
201. **Cappugi** Enrico di Giuseppe, da Cerreto Guidi . . .	— 7 »	»
202. **Catastini** Guido di Ernesto, da Siena	— 11 Novembre	»
203. **Ciabattini** Angiolo di Augusto, da Siena	— 7 Luglio	»
204. **Corsini** Fortunato di Luigi, dalle Masse di Siena . .	— 4 »	»
205. **Curini-Galletti** Cosimo di Camillo, da Lari	— 7 »	»
206. **De Petris** Lorenzo di Alessandro, da Torino . . .	— 11 Novembre	»
207. **Donati** Alessandro di Egidio, da Siena	— 4 Luglio	»
208. **Fanjas** Giuseppe di Lorenzo, da Firenze	— 7 »	»
209. **Fontana** Edoardo di Giacomo, da S. Stefano d' Aveto .	— » »	»
210. **Francioni** Raffaello di Giuseppe, da S. Miniato . .	— » »	»
211. **Gianni** Lodovico di Aureliano, da Siena	— 11 Novembre	»
212. **Giannone** Enrico di Andrea Luigi, da Varese Ligure .	— » »	»
213. **Londini** Aristide di Origene, da Montemarano . . .	— 6 Luglio	»
214. **Magnini** Geremia di Ariodante, da Deruta	— 5 »	»
215. **Moriani** Giuseppe di Luigi, da Siena	— 6 »	»
216. **Nardi** Pietro Enea di Virgilio, da Siena	— 5 »	»
217. **Niccolini** Giovanni di Leonida, da Casteldelpiano . .	— 4 »	»
218. **Nucci** Luigi di Lorenzo, da S. Venanzio	— 6 »	»
219. **Quarantorsi** Cleomene di Andrea, da Massa Marittima	— » »	»
220. **Romani** Dario di Virgilio, da Castelnuovo Cecina . .	— 5 »	»
221. **Ruata** Teresa di Carlo, da Padova	— 6 »	»
222. **Solieri** Santi di Carlo, da Cotignola	— 4 »	»
223. **Trolli** Giovanni di Pio, da Pavia	— 11 Novembre	»
224. **Valensin** Ovidio Guelfo di Angelo, da Siena . . .	— 5 Luglio	»
225. **Visani** Cino di Adriano, da S. Godenzio	— » »	»
226. **Vitali** Camillo di Pirro, da Perugia	— » »	»

VII.

DIPLOMI PROFESSIONALI

dal 1887-88 al 1900-901

Notari e Procuratori

1.	**Almerigi** Pietro Luigi di Giuseppe, da S. Sofia . .	— 7 Novembre 1895
2.	**Becatti** Cleto di Cesare, da Siena (1)	— 1 Dicembre 1891
3.	**Bezzi** Ferdinando di Pietro, da Incisa Belbo. . . .	— 26 Febbraio 1897
4.	**Billi** Luigi di Michele, da Siena	— 6 Luglio 1898
5.	**Boni** Cristofano di Giuseppe, da Poggibonsi	— » » 1901
6.	**Brigidi** Gino di Orazio, da Montalcino	— 29 Ottobre »
7.	**Burri** Paolo di Bernardino, da Firenze	— 11 Aprile 1895
8.	**Carli** Cesare di Celso, da Siena	— 20 Novembre 1898
9.	**Ceramelli** Pier Luigi di Antonio, da Colle d' Elsa. .	— 12 Gennaio »
10.	**Del Pela** Giovanni di Niccolò, da Castelfiorentino . .	— 14 Luglio 1899
11.	**Dilaghi** Giovanni di Romualdo, da Barberino d' Elsa .	— 30 Novembre 1895
12.	**Doretti** Giovacchino di Ignazio, da Radicofani . . .	— 2 Luglio 1888
13.	**Falaschi** Domenico di Giovanni, da Bagnone . . .	— 30 Novembre 1898
14.	**Foschini** Roberto di Alessandro, da Siena (1) . . .	— 9 Novembre 1900
15.	**Frittelli** Arnolfo di Giuseppe, da Figline.	— 23 Giugno 1888
16.	**Furati** Filippo di Antonio, da Piancastagnaio . . .	— 18 Luglio 1898
17.	**Grossi** Terzo di Gaetano, da Volterra	— 29 Dicembre »
18.	**Guidi** Giov. Battista di Angiolo, da Castiglion della Pescaia	— 25 Luglio 1894
19.	**Iafanti** Eugenio di Filippo, da Campobasso	— 5 Dicembre 1897
20.	**Legnazzi** Niccola di Alessandro, da Firenze	— 27 Novembre 1891
21.	**Livini** Tito di Robustino, da Siena	— 15 Settembre »
22.	**Magnanini** Giovanni di Antonio, da Campagnola (1) .	— 10 Novembre 1899
23.	**Mastromarini** Francesco di Vito, da Matera	— 19 Novembre 1896
24.	**Nardi** Valentino di Angiolo, da Montaione	— 7 » 1895
25.	**Natucci** Francesco di Giuseppe, da Montecatini . . .	— 14 » 1893

(1) Diploma di Procuratore.

26. **Nencini** Terenzio di Tito, da Siena.	— 29 Giugno 1893
27. **Paoli** Ippolito di Domenico, da Rio dell' Elba . . .	— 5 Dicembre 1898
28. **Pepi** Anacleto di Niccolò, da Chiusi	— 10 Aprile 1891
29. **Petrocchi** Antonio di Giuseppe, da Massa Marittima (1)	— 23 Giugno 1888
30. **Pugi** Giuseppe di Francesco, da Prato	— » » »
31. **Raveggi** Ettore di Socrate, da Grosseto	— 27 Novembre 1894
32. **Rossini** Terenzio di Mariotto, da Arezzo	— 17 » 1895
33. **Sandrini** Guglielmo di Enrico, da Borgo S. Lorenzo .	— 29 Giugno 1889
34. **Sensi** Enrico di Vincenzo, da Grotte S. Stefano . .	— 27 » »
35. **Ugazzi** Gualtiero di Stefano, da Buggiano	— 10 Novembre 1901
36. **Versari** Rodolfo di Girolamo, da Premilcuore . . .	— 28 Giugno 1893
37. **Vierucci** Giuseppe di Ottaviano, da Civitella. . . .	— 27 » 1890
38. **Vitelli** Vittorio di Girolamo, da Firenze	— 11 Luglio 1899

Farmacisti

1. **Aguzzi** Canuto di Ugo, da Rapolano	— 11 Luglio 1900
2. **Armini** Giuseppe di Angelo, da Siena.	— 19 Aprile 1901
3. **Bargellini** Guido di Pilade, da Roccastrada	— 11 Luglio 1900
4. **Bartolini** Vittorio di Rocco, da Serravalle	— 22 Giugno 1888
5. **Benucci** Ugo di Antonio, da S. Gimignano	— 28 » 1894
6. **Bizzarri** Bindo di Leodomiro, da Campagnola . . .	— 24 » 1893
7. **Bombelli** Carlo di Francesco, da Buenos Ayres . .	— » » 1892
8. **Bufalini** Giuseppe di Giov. Battista, da Torrita . .	— 21 » 1889
9. **Bussagli** Antonio di Guglielmo, da Siena	— 1 Luglio 1897
10. **Canessa** Luigi di Angelo, da Deiva	— » » »
11. **Ciullini** Dott. Bruno di Filippo, da Dicomano . . .	— 17 Novembre 1900
12. **Comparini** Dott. Arturo di Pietro, da Massa Marittima	— 1 Luglio 1897
13. **Crociani** Gino di Perseo, da Montepulciano	— ? » 1896
14. **Del Furia** Furio di Italiano, da Foiano della Chiana .	— 1 » 1897
15. **Desideri** Ugo di Francesco, da Pitigliano	— 14 Novembre 1896
16. **Ferraudi** Giuseppe di Amedeo, da Pollonghera . . .	— 24 Giugno 1892
17. **Fiaschi** Guido di Anacleto, da Colle di Val d'Elsa .	— 30 » 1895
18. **Fiore** Lorenzo di Nicola, da Altamura	— 21 Dicembre »
19. **Focacci** Andrea di Giov. Battista, da Bagnone . . .	— 23 Giugno 1890
20. **Forzoni Accolti** Adolfo di Perseo, da Fano	— 15 Febbraio 1891
21. **Franchi** Giulio di Angiolo, da Siena	— 30 Giugno 1895
22. **Giudat** Guido di Giuseppe, da Siena	— 11 Luglio 1900
23. **Gregori** Umberto di Lodovico, da Castiglion del Lago	— 23 Giugno 1890

(1) Diplomi di Notaro e Procuratore.

24. **Laghi** Guglielmo di Stanislao, da Siena	— 1	Luglio	1897
25. **Loreni** Andrea di Luigi, da Lucignano	— 6	»	1901
26. **Lorini** Giuseppe di Luigi, da Barberino Val d'Elsa .	— 24	Giugno	1893
27. **Martinetti** Pietro di Giovanni, da Gaiole	— 11	Luglio	1900
28. **Monaci** Tebaldo di Mario, da Casteldelpiano . . .	— 10	Marzo	1888
29. **Niccolini** Lorenzo di Leonida, da Casteldelpiano . .	— 11	Luglio	1900
30. **Nuti** Silvio di Girolamo, da Montaione	— 24	Giugno	1892
31. **Padelletti** Cino di Raffaele, da Montalcino	— 6	Luglio	1901
32. **Parducci** Ottavio di Niccola, da Suvereto	— 23	Giugno	1890
33. **Partini** Armando di Carlo, da Siena	— 6	Luglio	1901
34. **Pasi** Arturo di Antonio, da Lugo	— 30	Giugno	1898
35. **Pasi** Ildegarde di Antonio, da Lugo	— 4	Luglio	1899
36. **Picchioni** Filiberto di Orazio, da Castelfranco . . .	— 11	»	1900
37. **Pieroni** Pietro di Enrico, da Barga	— 30	Giugno	1895
38. **Politi** Ottorino di Giuseppe, da Chiusdino	— 11	Luglio	1900
39. **Pollari** Giulio di Antonio, da Napoli	— 8	Novembre	1901
40. **Ponti** Umberto di Evandro, da Pitigliano	— 21	Giugno	1889
41. **Redditi** Ettore di Noè, da Castiglion Fiorentino . .	— 13	Dicembre	1888
42. **Righi Parenti** Gerardo di Enrico, da Siena	— 17	Novembre	1900
43. **Sestini** Arturo di Riccardo, da Colle Val d' Elsa . .	— 19	Marzo	1894
44. **Sgnanci** Gino di Guido, da Montelupo	— 4	Luglio	1899
45. **Soldaini** Enrico di Emilio, da Fucecchio	— 19	Aprile	1901
46. **Solaini** Fidia di Comingio, da Volterra	— 6	Luglio	»
47. **Tagliaferri** Alfonso di Domenico, da Pontassieve . .	— 17	Novembre	1900
48. **Tognazzi** Goffredo di Ignoto, da Siena	— 6	Luglio	1901
49. **Vannini** Carlo di Giov. Battista, da Siena	— 24	Giugno	1893

APPENDICE

I.

ELENCO DEI LAUREATI

1815-16 al 1838-39

FACOLTÀ DI TEOLOGIA

1814-15

1. **Bandini** Orazio, Siena.

1815-16

2. **Pizzetti** Domenico, Grosseto.

1816-17

3. **Achille** Francesco, Fivizzano.

1817-18

4. **Bonichi** Giov. Gualberto, Siena.

1818-19

5. **Borsini** Lorenzo, Siena.
6. **Feri** Antonio, Siena.
7. **Mensini** Domenico, Siena.
8. **Padelletti** Domenico, Montalcino.
9. **Simonelli** Giuseppe, S. Quirico.

1819-20

10. **Bellacchi** Luigi, Siena.
11. **Bruni** Michele, Siena.
12. **Fabbroni** Girolamo, Sasso Fortino.
13. **Falorsi** Giuseppe, Siena.
14. **Gamberucci** Giocondo, Prata.
15. **Mori** Francesco, Siena.
16. **Pascucci** Luigi, Sarteano.

1820-21

17. **Giuliotti** Galgano, Sarteano.
18. **Pecchioli** Gaspero, Siena.
19. **Prezzolini** Pietro, Siena.

1821-22

20. **Canale** Vincenzo, Siena.
21. **De Proveda** Eduardo, Faenza.
22. **Gabbrielli** Luigi, Siena.
23. **Mercatali** Antonio, Siena.
24. **Riccucci** Giuseppe, Siena.

1822-23

25. **Bellettini** Sebastiano, Sasso Fortino.
26. **Danesi** Domenico, Siena.
27. **Pachetti** Clemente, Siena.
28. **Papini** Damiano, Siena.
29. **Ponti** Felice, Pitigliano.

1823-24

30. **Bruni** Galgano, Siena.
31. **Macucci** Giulio, Siena.
32. **Niccolini** Michelangelo, Siena.

1824-25

33. **Barazzuoli** Giovanni, Monticiano.
34. **Felicetti** Domenico, Siena.
35. **Montorselli** Girolamo, Siena.
36. **Nispi** Ottavio, S. Quirico.
37. **Tempesti** Michele, Roccatederighi.
38. **Tendi** Giov. Battista, Siena.

1825-26

39. **Aguzzi** Sebastiano, Monte S. Savino.
40. **Ciacci** Domenico, Buonconvento.
41. **Leoncini** Buonamico, Volterra.

1826-27

42. **Beccarini** Emilio, Siena.

1827-28

43. **Cicali** Massimiliano, Siena.
44. **Ciupi** Carlo, Siena.
45. **Magrini** Giovacchino, Monticiano.
46. **Parronchi** Sigismondo, Siena.
47. **Petrilli** Giuseppe, Siena.
48. **Porri** Carlo, Siena.

1828-29

49. **Ballati** Luigi, Siena.
50. **Borchi** Antonio, Piancastagnaio.

1829-30

51. **Gani** Luigi, Siena.
52. **Lunghetti** Giov. Battista, Siena.
53. **Mai** Francesco, Montiano.
54. **Mignanelli** Orazio, Siena.
55. **Moretti** Antonio, Piancastagnaio.

1830-31

56. **Battigalli** Giovanni, Civitella.
57. **Mazzuoli** Fausto, Pereta.
58. **Mugnaini** Domenico, Siena.
59. **Staderini** Ciro, Siena.

1831-32

60. **Calastri** Antonio, Colle.
61. **Chimienti** Domenico, Scansano.
62. **Scacciati** Giovanni, Impruneta.
63. **Senesi** Silvano, Roccatederighi.
64. **Valentini** Alessio, Sasso Fortino.

1832-33

65. **Milanesi** Pietro, Siena.
66. **Rotellini** Antonio, Casteldelpiano.

1833-34

67. **Biagini** Filippo, Montecastelli.
68. **Corsi** Luigi, Siena.
69. **Giannelli** Luigi, Casteldelpiano.
70. **Lisini** Lodovico, Siena.
71. **Rauggi** Luigi, Scansano.
72. **Saracini** Paolo, Roccalbegna.

1834-35

73. **Chelli** Giovanni, Grosseto.
74. **Cherici** Luigi, Cetona.
75. **Leca** Domenico Fulgenzio, Guagno di Corsica.

1835-36

76. **Busatti** Angelo, Sorano.
77. **Castellani** Pietro, Asinalunga.
78. **Fracassini** Riccardo, Abb. S. Salvad.

1836-37

79. **Mattei** Giuseppe, Chiusdino.
80. **Nardi** Rutilio, Siena.
81. **Prosperi** Federigo, Siena.
82. **Santini** Santi, Montalcino.

1837-38

83. **Ballotta** Francesco, Siena.
84. **Bartali** Cesare, Chiusdino.
85. **Bernardi** Giov. Battista, Siena.
86. **Cheleschi** Bernardino, Montieri.
87. **Fabiani** Luigi, Castiglion Fiorentino.
88. **Filippacci** Francesco, Manciano.
89. **Imberciadori** Michele, Casteldelpiano.

1838-39

90. **Bruscalupi** Girolamo, Pitigliano.
91. **Ciacci** Pietro, Casteldelpiano.
92. **Focacci** Giuseppe, Buonconvento.
93. **Mazzi** Giovanni, Montalcino.
94. **Pavolini** Adriano, Ancaiano.
95. **Rossi** Basilio, Trequanda.
96. **Saracini** Carlo, Roccalbegna.

Facoltà di Giurisprudenza

1814-15

1. **Feri** Francesco, Siena.
2. **Menichetti** Domenico, Castellazzara.

1815-16

3. **Baiocchi** Francesco, Abb. S. Salvad.
4. **Barbieri** Adolfo, Siena.
5. **Galletti** Flaminio, Monte S. Savino.
6. **Galletti-Bambagini** Pietro, Siena.
7. **Landi** Antonio, Siena.

1816-17

8. **Arrighi** Antonio, Casteldelpiano.
9. **Bargagli** Antonio, Siena.
10. **Bossini** Aurelio, Castel Muzio.
11. **Corsini** Giuseppe, Siena.
12. **Grassi** Properzio, Borgo Buggiano.
13. **Marchettini** Leopoldo, Siena.
14. **Pista** Candido, Siena.
15. **Staccioli** Francesco Saverio, Siena.
16. **Ticci** Luigi, Siena.
17. **Volpini** Giuseppe, Abb. S. Salvadore.

1817-18

18. **Bambagini** Pietro, Asciano.
19. **Berlinghieri** Roberto, Siena.
20. **Bolsi** Giuseppe, Monte S. Savino.
21. **Borselli** Ettore, Sarteano.
22. **Camilli** Scipione, Siena.
23. **Costanti** Giulio, Montalcino.
24. **Ginanneschi** Gio. Batta., Casteldelp.
25. **Landucci** Ansano, Siena.
26. **Lippi** Mario, Siena.
27. **Marzucchi** Celso, Siena.
28. **Mecatti** Galgano, Siena.
29. **Neri** Carlo, Abbadia S. Salvadore.
30. **Petri** Curzio, Montelaterone.
31. **Placidi** Giov. Battista, Siena.
32. **Quattrini** Rinaldo, Colle.
33. **Ragnoni** Giulio, Siena.

1818-19

34. **Beccani** Giuseppe, Scarlino.
35. **Dragoni** Giovanni, Massa.
36. **Fazini** Francesco, Cortona.
37. **Giubbilei** Giovanni, Chianciano.
38. **Giuliotti** Vincenzo, Sarteano.
39. **Iacometti** Luigi, Pari.
40. **Martini** Flavio, Siena.
41. **Redditi** Adamo, Foiano.
42. **Rigaccini** Leone, Montalcino.
43. **Sili** Pietro, Prata.
44. **Sorbelli** Salvadore, Casteldelpiano.
45. **Spagna** Pompilio, Montalcino.
46. **Tosi** Francesco, Asinalunga.
47. **Vecchioni** Alessandro, Gerfalco.

1819-20

48. **Dotti** Giuseppe, Casperi.
49. **Filippi** Antonio, Monte S. Savino.
50. **Galganetti** Giuseppe, Colle.
51. **Ginanneschi** Lorenzo, Casteldelpiano
52. **Marzi** Luigi, Siena.
53. **Mignanelli** Alfonso, Siena.
54. **Pistoi** Antonio, Siena.
55. **Santi** Tullio, Montalcino.
56. **Santini** Francesco, Siena.

1820-21

57. **Angelotti** Antonio, Chianciano.
58. **Ansidei** Virgilio, Casteldelpiano.
59. **Cerboni** Marcello, Monte S. Savino.
60. **Costanti** Mario, Montalcino.
61. **Falleri** Paolo, Firenze.
62. **Ferri** Carlo, Siena.
63. **Lenzi** Luigi, Sasso.
64. **Manenti** Luigi, S. Quirico.
65. **Mastacchi** Lorenzo, Siena.
66. **Nannini** Pompeo, Siena.
67. **Portigiani** Giovacchino, Colle.
68. **Romualdi** Luigi, Siena.
69. **Toscanelli** Cesare, Firenze.
70. **Valgattari** Giuseppe, Prata.

1821-22

71. **Ariosti** Alfonso, Siena.
72. **Biageschi** Giulio, Prata.
73. **Brachini** Iacopo, Boccheggiano.
74. **Cinelli** Giovanni, Monte S. Savino.
75. **Corbelli** Ferdinando, Scrofiano.

76. **Cospi** Bartolomeo, Siena.
77. **Crimini** Giovanni, Arcidosso.
78. **Donnini** Luigi, Siena.
79. **Ferrini** Francesco, Monticello.
80. **Gilles** Giuseppe, Firenze.
81. **Guerrazzi** Carlo, Castelfranco.
82. **Maccucci** Ferdinando, Siena.
83. **Mascagni** Ferdinando, Chiusdino.
84. **Pacini** Attilio, Colle.
85. **Padelletti** Francesco, Montalcino.
86. **Palloni** Ferdinando, Sorano.
87. **Pieralli** Angelo, Monte Castelli.
88. **Purghi** Luigi, Montalcino.
89. **Rossi** Giuseppe, Manciano.
90. **Saracini** Luigi, Roccalbegna.
91. **Tommasi** Antonio, Siena.

1822-23

92. **Bargagli** Mario, Siena.
93. **Betti** Guglielmo, Siena.
94. **Bindocci** Antonio, Siena.
95. **Buffi** Flavio, Siena.
96. **Buoninsegni** Raimondo, Colle.
97. **Cagnacci** Girolamo, S. Fiora.
98. **Cerboni** Carlo, Monte S. Savino.
99. **Dei** Francesco, Chiusi.
100. **Gavasei** Raffaello, Chiusurre.
101. **Griccioli** Pietro, Siena.
102. **Marzi** Giuseppe, Siena.
103. **Nelli** Luigi, Siena.
104. **Passeri** Carlo Rutilio, Montalcino.
105. **Petrilli** Angelo, Siena.
106. **Pozzesi** Eduardo, Firenze.
107. **Rossi** Alessandro, Siena.
108. **Rossi** Lorenzo, Siena.
109. **Santini** Luigi, Montalcino.
110. **Sestini** Giuseppe, Poggibonsi.
111. **Sgai** Luigi, Siena.
112. **Tolomei** Giov. Battista, Siena.
113. **Tomelli** Giacinto, Siena.
114. **Turillazzi** Antonio, Siena.
115. **Valenti** Giovanni, Villa a Sesta.
116. **Vannuccini** Leopoldo, Monticiano.
117. **Vignali** Giuseppe, Pitigliano.

1823-24

118. **Alessandri** Niccolò, Siena.
119. **Bartolini-Baldelli** Gaetano, Firenze.
120. **Becchini** Luigi, Arcidosso.
121. **Belardi** Pietro, Montevarchi.
122. **Bindocci** Antonio, Siena.
123. **Bindi** Giulio, Siena.
124. **Carli** Girolamo, Montemerano.
125. **Ceracchini** Pier Antonio, Siena.
126. **Cetica** Agostino, Monte S. Savino.
127. **Cioli** Francesco, Rapale.
128. **Corbani** Francesco, Siena.
129. **Ficai** Agostino, Monte S. Savino.
130. **Iacometti** Pompeo, Pari.
131. **Lenzi** Carlo, Sasso.
132. **Lorenzini** Rinaldo, Montepulciano.
133. **Lucii** Luigi, Vico Val d'Elsa.
134. **Mattei** Giorgio, Chiusdino.
135. **Melani** Pietro, Casole.
136. **Mommi** Vittorio, Siena.
137. **Papi** Giacomo, Montieri.
138. **Rinieri de Rocchi** Alberto, Siena.
139. **Scali** Antonio, Grosseto.
140. **Scappini** Costanzo, Capraia.
141. **Simonelli** Lorenzo, S. Quirico.
142. **Spitalieri** Eugenio, Nizza.
143. **Tommi** Anacleto, Siena.
144. **Tosi** Lorenzo, Asinalunga.
145. **Valeri** Giorgio, Grosseto.
146. **Valeri** Valerio, S. Fiora.

1824-25

147. **Bandi** Agostino, S. Quirico.
148. **Barchi** Domenico, Montalcino.
149. **Begni** Antonio, Montalcino.
150. **Biagiotti** Giuseppe, S. Quirico.
151. **Billi** Pietro, Siena.
152. **Birelli** Bernardino, Casteln. Cecina.
153. **Brandi** Luigi, Siena.
154. **Calendini** Ireneo, Levane.

155. **Cecchini** Pietro, Chiusi.
156. **Cesarini** Paolo. Piancastagnaio.
157. **Cheluzzi** Luigi, Colle.
158. **Cinquini** Camillo, Casole.
159. **Comini** Federigo, Siena.
160. **Contri** Evandro, S. Gemignano.
161. **Donnini** Vinceslao, Cetona.
162. **Faleri** Renieri, Siena.
163. **Falleri** Agostino, Firenze.
164. **Filippi** Leopoldo, Monte S. Savino.
165. **Fineschi** Gregorio, Sasso.
166. **Galassi** Giuseppe, Monticello.
167. **Melini** Angiolo, Montalcino.
168. **Pavolini** Agostino, Siena.
169. **Pellegrini** Pietro, Piancastagnaio.
170. **Romanelli** Carlo, Borgo S. Lorenzo.
171. **Romanelli** Luigi, Borgo S. Lorenzo.
172. **Rossi** Giulio, Pienza.
173. **Rossi** Giuseppe, Abb. S. Salvadore.
174. **Sani** Eduardo, Fivizzano.
175. **Santini** Paolo, Caldana.
176. **Simonelli** Michele, S. Quirico.
177. **Vittori** Vincenzo, Radicondoli.

1825-26

178. **Bacci** Baccio, Castelfiorentino.
179. **Bardini** Flaminio, Borgo S. Sepolcro.
180. **Bargagli** Luigi, Siena.
181. **Bartolini** Angelo, Valiano.
182. **Bordoni** Fabio, Siena.
183. **Borgiotti** Luigi, Volterra.
184. **Brenci** Luigi, Manciano.
185. **Brigidi** Giovanni, Montalcino.
186. **Bulgherini** Clemente, Piancastagnaio.
187. **Cojari** Vincenzo, Fivizzano.
188. **Fabbri** Bartolomeo, Duddova.
189. **Fantini** Raffaelle, Colle.
190. **Fei** Silvestro, Siena.
191. **Ferrini** Agostino, Sorano.
192. **Foca** Attanasio, (Greco).
193. **Foca** Cosimo, (Greco).
194. **Leonori** Benedetto, Volterra.
195. **Mastacchi** Lodovico, Siena.
196. **Mazzuoli** Giulio, Siena.
197. **Meoni** Angelo, Castel Fiorentino.
198. **Mori** Francesco, Siena.
199. **Nardelli** Emidio, Manciano.
200. **Pellicani** Gabrielle, Macerata.
201. **Pina** Francesco, Scarlino.
202. **Pizzirelli** Antonio, Cetona.
203. **Pollini** Giov. Battista, Siena.
204. **Possenti** Giov. Battista, Abb. S. Salvadore.
205. **Santi** Giov. Battista, Siena.
206. **Sonnini** Giuseppe, Torrita.
207. **Staderini** Francesco, Siena.
208. **Vannuccini** Domenico, Scansano.

1826-27

209. **Baldacconi** Giovanni, Siena.
210. **Baldassarrini** Luigi, Monterotondo.
211. **Bambagini** Giuseppe, Asciano.
212. **Bandi** Gaetano, S. Quirico.
213. **Batignani** Gaudenzio, Siena.
214. **Bertelli** Neri, Castelfranco Val d'Arno
215. **Brigidi** Diomiro, Montalcino.
216. **Brunacci** Virgilio, Montalcino.
217. **Cantieri** Claudio, Siena.
218. **Castagnoli** Filippo, Scansano.
219. **Del Vivo** Tommaso, Empoli.
220. **Ferrini** Giovanni, Sorano.
221. **Fonio** Giulio, Siena.
222. **Guerri** Francesco, Siena.
223. **Lanzi** Francesco, Siena.
224. **Lavagnini** Stefano, Magliano.
225. **Macucci** Flavio, Siena.
226. **Nabissi** Giov. Battista, Siena.
227. **Nuti** Antonio, Montaione.
228. **Pascucci** Giuseppe, Asinalunga.
229. **Pazzini** Giuseppe, Siena.
230. **Petreni** Francesco, Rapolano.
231. **Poccioni** Giovanni, Siena.
232. **Spagna** Stefano, Siena.
233. **Valeri** Baldassarre, Grosseto.

307. **Battigalli** Francesco, Civitella.
308. **Berti** Felice, Prato.
309. **Berti** Pietro, Firenze.
310. **Bianchi** Giov. Battista, Siena.
311. **Borghesi** Scipione, Siena.
312. **Boscherini** Gualfredo, Siena.
313. **Camaiori** Luciano, Giuncarico.
314. **Casini** Giuseppe, Poggibonsi.
315. **Cerpi** Domenico, Siena.
316. **Daddi** Francesco, Sesto.
317. **Gasbarri** Giuseppe, Firenze.
318. **Ghezzi** Antonio, Asinalunga.
319. **Giuli** Carlo, Asinalunga.
320. **Grassi** Alessandro, Firenze.
321. **Lapini** Silvano, Firenze.
322. **Lepri** Alfonso, Colle.
323. **Marchettini** Giulio, Pistoia.
324. **Mascalchi** Giovanni, Arezzo.
325. **Mazzoni** Fabio, Torrita.
326. **Moretti** Sigismondo, Firenze.
327. **Niccolini** Lorenzo, Siena.
328. **Pampaloni** Giovacchino, Colle.
329. **Peri** Carlo, Siena.
330. **Petessi** Ottavio, S. Quirico.
331. **Rosini** Geremia, Siena.
332. **Rossi** Flaminio, Siena.
333. **Tosini** Angelo, Cana.
334. **Tosini** Giuseppe, Grosseto.
335. **Vanni Bonelli** Carlo, Poggibonsi.
336. **Vegni** Egidio, Siena.
337. **Venturucci** Giov. Battista, Pienza.
338. **Volterrani** Francesco, Barberino Val d' Elsa.

1830-31

339. **Albergotti** Achille, Arezzo.
340. **Barucci** Duilio, Fivizzano.
341. **Becattini** Angelo, Poggibonsi.
342. **Bianchi-Bandinelli-Paparoni** Luigi, Siena.
343. **Bianciardi** Stanislao, Montegiovi.
344. **Biondi** Luigi, Figline.
345. **Braccini** Emilio, Radda.
346. **Bonaiuti** Agide, Firenze.
347. **Catanzaro** Enrico, Firenze.
348. **Dalla Porta** Spiridione, Cefalonia.
349. **Giovannini** Francesco, Arcidosso.
350. **Lippi** Franco, Siena.
351. **Mercati** Francesco, Zante.
352. **Metaxa-Santonini** Dionisio, Zante.
353. **Mucciarelli** Mariano, Montefollonico.
354. **Orlandini** Giov. Battista, Asinalunga.
355. **Stocchi** Filippo, Figline.
356. **Tastoni** Pietro, Monterotondo.
357. **Travaglini** Achille, Siena.
358. **Typaldos-Xidià** Spiridione, Cefalonia.
359. **Zambelli** Napoleone, Leucade.

1831-32

360. **Andrei** Anselmo, Asinalunga.
361. **Arus** Giuseppe, Orbetello.
362. **Bersotti** Antonio, Roccastrada.
363. **Bocciardi** Roberto, Radicondoli.
364. **Busatti** Giuseppe, Sorano.
365. **Casuccini** Carlo, Chianciano.
366. **Chiavai** Luigi, Radicofani.
367. **Coli** Eugenio, Chianciano.
368. **Corazzi** Giuseppe, Cortona.
369. **Crocchi** Tommaso, Radicondoli.
370. **Ducci** Bernardino, Borgo S. Sepolcro.
371. **Franciosini** Averardo, Castelfranco.
372. **Gasparri** Francesco, Portoferraio.
373. **Gherardini** Marcello, Firenze.
374. **Ginanneschi** Ambrogio, Casteldelp.
375. **Ginanneschi** Eduardo, Casteldelpiano.
376. **Gini** Gino, Prato.
377. **Giondini** Luigi, Siena.
378. **Grassi** Eugenio, Montalcino.
379. **Loddi** Pasquale, Siena.
380. **Landini** Giorgio, Montemerano.
381. **Manciati** Giov. Battista, Cortona.
382. **Melissimò** Pietro, Zante.
383. **Mensini** Primo, Siena.
384. **Naftis** Anassagora, Smirne.

385. **Paparoni** Luigi, Sarteano.
386. **Poggi** Domenico, Siena.
387. **Pometti** Francesco, Chiusdino.
388. **Prunori** Carlo, Poggibonsi.
389. **Ricci** Antonio, Grosseto.
390. **Spighi** Artensio, S. Piero in Bagno.
391. **Tommi** Giovanni, Grosseto.
392. **Trecci** Francesco, Roccalbegna.

1832-33

393. **Allegrotti** Luigi, S. Fiora.
394. **Angeloni** Guglielmo, Foiano.
395. **Bersotti** Cosimo, Roccastrada.
396. **Caivan** Giovanni, Cefalonia.
397. **Castellini** Valerio, Siena.
398. **Cavaceppi** Bernardino, Pitigliano.
399. **Cerretelli** Pier Antonio, Scrofiano.
400. **Chiusurri** Giacinto, Bettolle.
401. **Ciacci** Antonio, Pitigliano.
402. **Danesi** Gregorio, Siena.
403. **Dracato-Papanicolas** Teodoro, Corfù.
404. **Ercolani** Girolamo, Asinalunga.
405. **Frangopolus** Demetrio, Zante.
406. **Fusi** Giovanni, Massa.
407. **Fusi** Pietro, Massa.
408. **Galli** Carlo, Firenze.
409. **Giustarini** Giuseppe, Siena.
410. **Guasparrini** Giuseppe, Grosseto.
411. **Guidi** Gregorio, Siena.
412. **Lazzerini** Michele, Capalbio.
413. **Martini** Giovanni, Prato.
414. **Martinozzi** Luigi, Montisi.
415. **Meoni** Giov. Pietro, Ortignano.
416. **Morelli** Gaetano, Poggibonsi.
417. **Mucciarelli** Antonio, Celle.
418. **Niccolini** Giuseppe, Massa.
419. **Nomicò** Niccolo, Zante.
420. **Panas** Donadato Gerosimo, Cefalonia.
421. **Ricci** Teodosio, Piancastagnaio.
422. **Roggiolani** Francesco, Celle.
423. **Rossi** Francesco, Firenze.
424. **Rosini** Orazio, Siena.
425. **Rubetti** Antonio, Siena.
426. **Rugiadi** Fabio, Siena.
427. **Sapori** Francesco, Siena.
428. **Selvi** Girolamo, Siena.
429. **Stamatiadi** Costantino, Sano.
430. **Stefanopoli** Giuseppe, Grosseto.
431. **Tipaldo** Dracato, Cefalonia.
432. **Valenti** Michele, Siena.
433. **Visconti** Alessandro, Siena.

1833-34

434. **Angelici** Enrico, Monte S. Savino.
435. **Anichini** Dionisio, Cortona.
436. **Barsini** Andrea, Monticiano.
437. **Begni** Vincenzo, Montalcino.
438. **Bianciardi** Domenico, Siena.
439. **Bindi** Girolamo, Siena.
440. **Bocci** Pietro, Siena.
441. **Bonichi** Ferdinando, Siena.
442. **Botarelli** Pasquale, Montepulciano.
443. **Butini** Giovanni, Pienza.
444. **Carafa di Noia** Carlo, Napoli.
445. **Cecchetti** Carlo, Montalcino.
446. **Corazzi** Francesco, Cortona.
447. **Danesi** Giovanni, Siena.
448. **Del Vivo** Riccardo, Empoli.
449. **Formichi** Filippo, Figline.
450. **Giuliotti** Ferdinando, Siena.
451. **Grifoni** Leonardo, Siena.
452. **Laudi** Carlo, Siena.
453. **Lorenzini** Antonio, Firenze.
454. **Milanesi** Gaetano, Siena.
455. **Padelletti** Pasquale, Montalcino.
456. **Sodi** Agostino, Firenze.
457. **Venturini** Pietro, Montepulciano.
458. **Virgili** Virgilio, Firenze.

1834-35

459. **Albergotti** Ferdinando, Arezzo.
460. **Baldacconi** Ferdinando, Siena.
461. **Bettazzi** Salvadore, Siena.
462. **Bocchi Bianchi** Luigi, Siena.

463. **Bossini** Alessandro, Siena.
464. **Calendini** Pietro, Levane.
465. **Cerretani Gondi** Angelo, Firenze.
466. **Curcumelli** Demetrio, Corfù.
467. **Dei** Filippo, Chiusi.
468. **Ducci** Luigi, Talla.
469. **Eschini** Antonio, Pontremoli.
470. **Focacci** Lorenzo, Lucignano.
471. **Galassi** Giuseppe, Asciano.
472. **Gambini** Sansonetto, Montefoscoli.
473. **Ghezzi** Filippo, Asinalunga.
474. **Gigli** Ridolfo, Cetona.
475. **Guidi** Francesco, Tavarnelle.
476. **Guidi** Giuseppe, Tavarnelle.
477. **Guidi** Guido, Siena.
478. **Lunghetti** Gaetano, Siena.
479. **Magrini** Venanzio, Montepescali.
480. **Maniatopulo** Antonio, Corfù.
481. **Martinengos** Stelio, Corfù.
482. **Martinozzi** Federigo, Siena.
483. **Mazzoni** Angelo, Torrita.
484. **Melissimò** Giovanni, Cefalonia.
485. **Minghetti** Pietro, Lamporecchio.
486. **Morandini** Cesare, Pereta.
487. **Mori** Giorgio, Firenze.
488. **Movitzo** Claudio, Orbetello.
489. **Nardelli** Luigi, Manciano.
490. **Nencioni** Antonio, Siena.
491. **Palmieri Nuti** Bernardino, Siena.
492. **Panichi** Sebastiano, Castiglionfiorentino.
493. **Santucci** Luigi, Casteldelpiano.
494. **Senesi** Francesco, Siena.
495. **Sergardi** Mario, Siena.
496. **Sozzini** Francesco, Monte S. Savino.
497. **Stiatti-Geta** Scipione, Firenze.
498. **Tani** Antonio, S. Giov. Val d'Arno.
499. **Typaldos Alfonsato** Eustachio, Cefalonia.
500. **Valchierotti** Venerando, Pomarance.
501. **Valentini** Norberto, Monte S. Savino.
502. **Vegni** Giuseppe, Casteldelpiano.

1835-36

503. **Bandiera** Giuseppe, Siena.
504. **Brandaglia** Ferdinando, Arezzo.
505. **Brocchi** Filippo, Firenze.
506. **Cavaceppi** Domenico, Pitigliano.
507. **Cercignani** Vincenzo, Prato.
508. **Costanti** Scipione, Montalcino.
509. **Crocchi** Luigi, Radicondoli.
510. **Ducci** Dario, Talla.
511. **Feri** Gaetano, Siena.
512. **Ferri** Angelo, Grosseto.
513. **Ficalbi** Augusto, Siena.
514. **Fortini** Scipione, Firenze.
515. **Fontani** Filippo, Castellina.
516. **Landucci** Clemente, Pescia.
517. **Landucci** Luigi, Pescia.
518. **Lastrichi** Luigi, Montalcino.
519. **Lessi** Demetrio, Corfù.
520. **Mabilli** Paolo, Corfù.
521. **Marignani** Giuseppe, Asinalunga.
522. **Mazzi** Bartolomeo, Asinalunga.
523. **Mazzinghi** Plistene, Firenze.
524. **Mazzuoli** Fausto, Pereta.
525. **Metaxà** Anastasio, Cefalonia.
526. **Moggi** Moderato, S. Gemignano.
527. **Padelletti** Stefano, Montalcino.
528. **Pannilunghi** Giov. Battista, Buonconvento.
529. **Paoli** Antonio, Prato.
530. **Papi** Giov. Battista, Montepulciano.
531. **Ragnini** Pietro, Chiusi.
532. **Ragnoni** Giov. Battista, Siena.
533. **Rosatelli** Federigo, Manciano.
534. **Sansedoni** Giovanni, Siena.
535. **Scarpa** Niccolò Giuseppe, Corfù.
536. **Sini** Ferdinando, Sarteano.
537. **Someritti** Felice, Zante.
538. **Tarchi** Pellegrino, Siena.
539. **Tetti** Felice, Arezzo.
540. **Trecci** Giacomo, Montepulciano.
541. **Volterra** Niccolò, Zante.
542. **Zambelli** Spiridione, Leucade.

1836-37

543. **Arezini** Domenico, Casteldelpiano.
544. **Battelli** Armenio, Lucignano.
545. **Berti** Grisanto, Prato.
546. **Boccardi** Giulio, Siena.
547. **Borghesi** Giov. Gastone, Siena.
548. **Citerni** Mambrino, Scarlino.
549. **Damiani** Giovanni, Rio d'Elsa.
550. **Danesi** Attilio, Siena.
551. **Falciola** Francesco, Casole.
552. **Fiaschi** Giovanni. Firenze.
553. **Filippi** Giovanni, Montalcino.
554. **Frati** Giorgio, Siena.
555. **Ginanneschi** Vincenzo, Casteldelp.
556. **Giuggioli** Marco, Siena.
557. **Giuntini** Ermenegildo, Terranuova.
558. **Guadagni** Carlo, Arezzo.
559. **Lenzi** Girolamo, Chiusdino.
560. **Lisini** Lodovico, Siena.
561. **Lombardi** Luigi, Siena.
562. **Minucci** Giovanni, Casteln. Berard.
563. **Naranzi** Demetrio, Zante.
564. **Nencini** Alessandro, Siena.
565. **Palazzuoli** Dionisio, Radicondoli.
566. **Panneri** Niccolò, Arcidosso.
567. **Pescetti** Orazio, Foiano.
568. **Policalà** Marino, Cefalonia.
569. **Rotellini** Antonio, Casteldelpiano.
570. **Salvi** Silvio, Asinalunga.
571. **Scuricini** Pietro, Radicofani.
572. **Sergardi** Tiberio, Siena.
573. **Stiatti** Niccolò, Siena.
574. **Valenti** Giuseppe, Villa a Sesta.
575. **Veia** Spiridione, Cefalonia.

1837-38

576. **Bernardini** Teodoro, Chianciano.
577. **Cavigli** Carlo, Arezzo.
578. **Cercignani** Antonio, Prato.
579. **Cheleschi** Giacomo, Montieri.
580. **Contucci** Niccolò, Montepulciano.
581. **Contucci** Giovanni, Montepulciano.
582. **Della Bordella** Alberigo, Loro.
583. **Dini** Santi, Terranova.
584. **Gonzi** Ferdinando, Siena.
585. **Grisaldi** Carlo, Siena.
586. **Inglessi** Andrea, Cefalonia.
587. **Minucci** Marcello, Radda.
588. **Rossi** Felice, Montisi.
589. **Rossi** Giuseppe, Montisi.
590. **Rossi** Placido, Roccastrada.
591. **Spanopulo** Achille, Corfù.
592. **Vlaudi** Andrea, Leucade.

1838-39

593. **Ballori** Vincenzo, Arezzo.
594. **Bartalini** Mario, Gerfalco.
595. **Beretta** Leonida, Aristide, Zante.
596. **Bindi** Giuseppe, Montisi.
597. **Brandaglia** Teofilo, Arezzo.
598. **Calamati** Federigo, Siena.
599. **Cecchineri** Francesco, Montevarchi.
600. **Cercignani** Giuseppe, Firenze.
601. **Dini** Marziale, Colle.
602. **Galletti** Angelo, Monte S. Savino.
603. **Giondini** Girolamo, Siena.
604. **Giovannoni** Giovanni, Firenze.
605. **Inglessi** Giovanni, Cefalonia.
606. **Messala** Costantino, Zante.
607. **Viany** Niccolò, Corfù.
608. **Volterra** Pietro, Zante.
609. **Zucchetti** Cesare, Firenze.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1814-15

1. **Ansidei** Salvadore, Casteldelpiano.
2. **Bandini** Alessandro, Siena.
3. **Boccardi** Pietro, Montalcino.
4. **Capezzi** Luigi, Siena.
5. **De Alberti** Giovanni, Impruneta.
6. **Faralli** Donato, Castiglionfiorentino.
7. **Galassi** Niccolò, Montalcino.

8. **Maffei** Pietro, Montalcino.
9. **Marchetti** Giov. Luigi, Siena.
10. **Pini** Luigi, Serre di Rapolano.
11. **Pucci** Angelo, S. Donato in Poggio.
12. **Sancasciani** Francesco, Bucine.

1815-16

13. **Costanti** Enrico, Montalcino.
14. **Mattei** Ottaviano, Chiusdino.
15. **Muzzarelli** Leopoldo, Montalcino.
16. **Niccolai** Francesco, Casteldelpiano.
17. **Peruzzi** Andrea, Siena.
18. **Stellini** Luigi, Montefollonica.
19. **Valenti** Francesco, Villa a Sesta.

1816-17

20. **Brenci** Cesare, Siena.
21. **Cenni** Martino, Asinalunga.
22. **Donati** Ferdinando, Siena.
23. **Luciani** Francesco, Siena.
24. **Visconti** Francesco, Siena.

1817-18

25. **Bandini** Luigi, Castellina.
26. **Farsetti** Casimirro, Torrita.
27. **Mattei** Angelo, Siena.
28. **Valenti** Dario, Monte S. Savino.

1818-19

29. **Antolini** Ferdinando, Gerfalco.
30. **Boldrini** Antonio, Grosseto.
31. **Gabbrielli** Agostino, Siena.
32. **Martini** Giovanni, Montisi.
33. **Mazzoni** Filippo, Asinalunga.
34. **Rubeschi** Giuseppe, Capannori.
35. **Santi** Giuseppe, Boccheggiano.

1819-20

36. **Bianchi** Gaspero, Siena.
37. **Lenzi** Benedetto, Siena.
38. **Margottini** Giovanni, Palazzone.
39. **Masotti** Raimondo, Buonconvento.
40. **Sonnati** Paolo, Montisi.
41. **Terrazzi** Domenico, Siena.
42. **Vannuccini** Martino, Foiano.
43. **Venturi** Donato, Siena.

1820-21

44. **Bruni** Bruno, Siena.
45. **Staccioli** Zoroastro, Siena.

1821-22

Nessun laureato.

1822-23

46. **Cinelli** Carlo, Monte S. Savino.

1823-24

47. **Ginanneschi** Mariano, Casteldelpiano.
48. **Magi** Celestino, S. Luce.
49. **Marsili** Carlo, Prata.
50. **Pasquini** Giuseppe, Loro.

1824-25

51. **Carpellini** Francesco, Siena.
52. **Cinotti** Francesco, Siena.
53. **Goretti** Giuseppe, Asciano.
54. **Portigiani** Mario, Colle.
55. **Rolando** Vinceslao, Siena.

1825-26

56. **Baldini** Lorenzo, Ambra.
57. **Bernardini** Giuseppe, Asinalunga.
58. **Billi** Raffaele, Siena.
59. **Galletti** Ferdinando, Firenze.
60. **Longi** Vincenzo, S. Donato in Poggio.
61. **Metaxà** Rocco, Cefalonia.
62. **Orlandini** Antonio, Poggibonsi.
63. **Manenti** Giuseppe, S. Quirico.
64. **Mensini** Antonio, Siena.
65. **Mensini** Luigi, Siena.
66. **Petri** Stanislao, Siena.
67. **Rovai** Filippo, Colle.
68. **Socci** Antonio, Siena.
69. **Vaselli** Giuseppe, Siena.
70. **Zilianti** Marco, Montelaterone.

1826-27

71. **Agnangà** Apollonio, Bahia (Brasile).
72. **Barbini** Francesco, Piancastagnaio.

73. **Caligà** Gerasimo, (Greco).
74. **Calambacchi**. Leone, (Greco).
75. **Citerni** Timoteo, Scarlino.
76. **Farnesi** Giovanni, Grosseto.
77. **Giuliotti** Domenico, Sarteano.
78. **Marri** Adamo, Petroio.
79. **Medici** Francesco, S. Fiora.
80. **Orsucci** Niccolò, Manciano.
81. **Petreni** Marco, Rapolano.
82. **Purghi** Giovanni, Montalcino.

1827-28

83. **Ancillotti** Niccola, Empoli.
84. **Cunduri** Demetrio, Cefalonia.
85. **Fabbrini** Giuseppe, Siena.
86. **Fini** Eliseo, Siena.
87. **Francini** Giuseppe, Asciano.
88. **Gobbini** Luigi, Anqua.
89. **Livadà** Dionisio, Cefalonia.
90. **Manenti** Carlo, S. Quirico.
91. **Martini** Alessandro, Montisi.
92. **Prezzolini** Ottavio, Siena.
93. **Pruker** Raimondo, Firenze.
94. **Pucci** Pompeo, Siena.
95. **Vitali** Francesco, Foiano.
96. **Votrontrò** Demetrio, Cefalonia.

1828-29

97. **Franceschi** Pasquale, Firenze. (1)
98. **Fini** Eliseo, Siena. (1)
99. **Gabbrielli** Salvadore, Siena.
100. **Mattii** Matteo, Siena.
101. **Melini** Luigi, Montalcino.
102. **Rossi** Galgano, Siena.
103. **Vannetti** Lorenzo, Siena.

1829-30

104. **Bani** Ulisse, Siena.
105. **Billi** Federigo, Bettolle.
106. **Fineschi** Giuseppe, Dal Sasso.
107. **Grappolini** Cesare, Serre.
108. **Mantovani** Carlo, Siena.
109. **Morfini** Pasquale, Monte S. Savino.
110. **Nannotti** Giovanni, Torrita.
111. **Paganucci** Luigi, Montelaterone.
112. **Simonelli** Leonardo, S. Quirico.

1830-31

113. **Baldacconi** Stefano, Siena.
114. **Bufalini** Baldassarre, Siena.
115. **Coli** Alessandro, Chianciano.
116. **Filippi** Ermanno, Monte S. Savino.
117. **Fracassi** Giuseppe, Arezzo.
118. **Lodovici** Giovanni, Siena.
119. **Maccantelli** Michele, Colle.
120. **Mecatti** Clemente, Castiglioncello.
121. **Migliorini** Giov. Maria, Cenina.
122. **Padelletti** Zaverio, Montalcino.
123. **Paradisi** Alceo, Siena.
124. **Rombaj** Giov. Battista, Tirli.
125. **Sacchetti** Amato, Poggio S. Cecilia.
126. **Inglesi** Marino, Cefalonia. (1)

1831-32

127. **Agnolozzi** Vittorio, S. Pietro in Frassino.
128. **Benvenuti** Scipione, Chianciano.
129. **Cavellaris-Bellamore** Paolo, Zante.
130. **Donati** Giuseppe, Gavorrano.
131. **De Cigalla** Giuseppe, Taganrok.
132. **Donnini** Pietro, S. Cascian de' Bagni.
133. **Georgandopulo** Epaminonda, Tino.
134. **Guerri** Goffredo, Siena.
135. **Gurgurachi** Dionisio, Zante.
136. **Paico** Giovanni, Tessalonica.
137. **Paicos** Demetrio, Tessalonica.
138. **Periccioli** Giacinto, Boccheggiano.
139. **Peraccini** Eufranio, Poggibonsi.
140. **Pierucci** Luigi, Siena.
141. **Pruker** Leopoldo, Casole.
142. **Quadri** Buonaventura, Boccheggiano.

---

(1) In sola Chirurgia.

143. **Rossi** Luigi, Siena.
144. **Savoi** Angelo, Siena.
145. **Teodorachi** Andreadis, Epiro.
146. **Vannuccini** Pietro, Monticiano.
147. **Venturucci** Giuseppe, Montepulciano.
148. **Vivarelli** Terzizio, Cerreto Guidi.

1832-33

149. **Alessandri** Flavio, Siena.
150. **Angelini** Antonio, Montalcino.
151. **Bassi** Girolamo, Chiusuri.
152. **Becheroni** Cesare, Poggibonsi.
153. **Bellugi** Antonio, Buonconvento.
154. **Bernardini** Bernardino, Lucignano.
155. **Chiarini** Annibale, Foiano.
156. **Fabbroni** Sebastiano, Arezzo.
157. **Falchi** Policarpo, Gavorrano.
158. **Macucci** Antonio, Siena.
159. **Nispi** Alessandro, S. Quirico.
160. **Pillica** Giorgio, Itaca.
161. **Pucci** Carlo, Siena.
162. **Santini** Vincenzo, Montalcino.
163. **Stellini** Carlo, Montefollonica.
164. **Tonietti** Francesco, Arezzo.
165. **Vagnoli** Dalindo, Pienza.
166. **Vannini** Ostilio, Siena.

1833-34

167. **Alessandri** Giulio, Cetona.
168. **Becchini** Pietro, Arcidosso.
169. **Betti** Giuseppe, Massa.
170. **Biondi** Iacopo, Pomarance.
171. **Brigidi** Federigo, Montalcino.
172. **Bubbolini** Niccola, Arezzo.
173. **Buonaiuti** Emidio, Cortona.
174. **Danesi** Giuseppe Leonardo Siena.
175. **Filugelli** Gaetano, S. Quirico.
176. **Foianesi** Settimio, Foiano.
177. **Ginanneschi** Leopoldo, Casteldelp.
178. **Gori** Scipione, Siena.
179. **Lazzaretti** Giuseppe, S. Quirico.
180. **Mencherini** Luca, Faltona.
181. **Paffi** Luigi, Montalcino.
182. **Pometti** Giovanni, Siena.
183. **Padelletti** Canuto, Montalcino.
184. **Usiglio** Cesare, Modena.

1834-35

185 **Bernabei** Cesare, Siena.
186. **Braila** Giovanni Plutarco, Corfù.
187. **Calendini** Francesco, Levane.
188. **Coidan** Gerasimo, Cefalonia.
189. **Duranti** Pietro, Torrenieri.
190. **Falciaj** Giuseppe, Arezzo.
191. **Guiducci** Paolo, Castelnuovo Cecina.
192. **Lanzi** Silvio, Siena.
193. **Sancasciani** Clemente, Bucine.

1835-36

194. **Aguzzi** Idelfonso, Monte S. Savino.
195. **Allegri** Carlo, Firenze.
196. **Bianchini** Alessandro, Siena.
197. **Del Vivo** Fausto, Empoli.
198. **Ninci** Luigi, Castelfiorentino.
199. **Pippi** Girolamo, Siena.
200. **Vannucchi** Pompeo, Castelfiorentino

1836-37

201. **Bizzarri** Anacleto, Siena.
202. **Fontanelli** Silvio, Castelfiorentino.
203. **Lepri** Raffaello, Grosseto.
204. **Serafini** Giuseppe, Empoli.
205. **Venturucci** Luigi Giovanni, Chiusi.

1837-38

206. **Fabiani** Agostino, Castiglionfior.
207. **Gubernari** Vincenzo, Sorano.
208. **Guidi** Bernardo, Firenze.
209. **Mathis** Carlo, Colle.
210. **Mazzarelli** Francesco, Foiano.
211. **Norchi** Sinibaldo, Firenze.
212. **Petrucci** Ottavio, Pansano.
213. **Valeri** Luigi, Grosseto.

1838-39

214. **Bracciolini** Pietro, Massa.
215. **Cagnacci Nocentini** Niccolò, Foiano.
216. **Caravia Griva** Eustachio, Itaca.
217. **Cignozzi** Goffredo, Chianciano.
218. **Conti** Antonio, Poppi.
219. **Donnini** Giov. Battista, Siena.
220. **Ducci** Candido, Talla.
221. **Magi-Sarti** Gaspero, Foiano.
222. **Montagnoni** Cosimo, Montevarchi.
223. **Pianigiani** Ferdinando, Siena.
224. **Ricci** Leopoldo, Siena.
225. **Santini** Salvadore, Asciano.
226. **Scopetani** Giuseppe, Montepulciano.
227. **Tommi** Giulio, Siena.

II.

SCUOLA OSTETRICA

L' istruzione per le levatrici esiste in Siena da tempo remoto e veniva data nell'Ospedale di S. Maria della Scala dal professore di chirurgia; istituita la cattedra di ostetricia nel 1845, il titolare di questa fu incaricato dalla direzione dell' Ospedale d' impartire l' insegnamento necessario per le levatrici. Soppressa nel 1851 la Facoltà medico-chirurgica, lo stesso incarico fu conservato al chirurgo operatore dell'Ospedale; restituita in Siena la detta Facoltà tornò ad essere dato dal professore di ostetricia.

Nessun regolamento vigeva per le ammissioni a questo corso e la maggior parte delle donne che si ricevevano nell'Ospedale per questa istruzione, erano illetterate; nel 1863 la Facoltà medica propose che quest' insegnamento venisse posto sotto la disciplina universitaria, applicando ad esso il regolamento 29 agosto 1858 vigente in alcune altre Università del regno; ma dovendosi in quel tempo riformare il regolamento generale dell'Ospedale per il servizio clinico universitario, in attesa di questo la proposta non ebbe più seguito.

Soppresso nel 1841 il Collegio medico, anche le aspiranti levatrici dovettero da allora in poi recarsi all' Arcispedale di S. Maria Nuova in Firenze, dove, previa presentazione dell' attestato degli studî e delle pratiche fatte nell' Ospedale di Siena, venivano ammesse all' esame di matricola.

Nell' agosto 1870 il rettore dell' Università otteneva dal Ministero che fosse risparmiato alle levatrici il disagio di recarsi a Firenze, e potessero dare l' esame di matricola davanti una commissione della Facoltà medico-chirurgica, composta del professore di ostetricia, del professore di anatomia umana e di quello di medicina operatoria.

Può quindi ritenersi che da quest' epoca il corso ostetrico per le levatrici abbia assunto carattere universitario, e da quest' epoca quindi è dato l' elenco delle levatrici che conseguirono il diploma professionale.

Gli studî e gli esami per le levatrici vennero, finalmente, sistemati col regolamento 8 ottobre 1876 tuttora vigente, il quale per l' ammissione al corso richiede la licenza elementare o altro certificato equipollente, l' età non minore di 18 anni nè maggiore di 36; il corso è teorico e pratico, dura due anni ed è impartito dal professore di ostetricia della Facoltà medico-chirurgica. Alla fine del primo anno le allieve devono superare un esame di promozione ed alla fine del secondo anno un esame finale o di diploma.

Elenco delle Ostetriche che conseguirono il diploma professionale dal 1869-70 al 1900-901.

1869-70

1. **Gallorini** Rosa, Casteldelpiano.
2. **Losi** Argentina, Siena.

1870-71

3. **Righi** Ida, Poggibonsi.

1871-72

4. **Duchi** Cesira, Pitigliano.
5. **Guasparri** Amalia, Siena.
6. **Martini** Elvira, Sinalunga.
7. **Papini** Basilissa, Volterra.

1872-73

8. **Campani** Olimpia, Siena.
9. **Fabbri** Marianna, Montieri.
10. **Palloni** Apollonia, Siena.
11. **Tortoli** Zeffira, Siena.

1873-74

12. **Pacini** Emilia. (1)
13. **Tognazzi** Elvira, Poggibonsi.

1874-75

14. **Gabbrielli** Ersilia. (1)
15. **Guerri** Adele. (1)
16. **Landini** Erina, Staggia.
17. **Montomoli** Maria. (1)
18. **Trapassi** Angiolina. (1)

1875-76

19. **Ciacci** Rosa, Rocca d'Orcia.
20. **Gallorini** Annunziata, Casteldelpiano.
21. **Lazzi** Adele, S. Felice.
22. **Mangiavacche** Argentina, Montefoll.
23. **Mattii** Marietta, Siena.
24. **Nuti** Antonietta, Montepulciano.
25. **Rovai** Eugenia, Colle Val d'Elsa.
26. **Salvietti** Fortunata, Siena.

1876-77

27. **Bocci** Margherita, Siena.
28. **Capannelli** Polissena, Siena.
29. **Galgani** Marietta, Poggibonsi.
30. **Niccolini** Francesca, Siena.
31. **Svetoni** Emilia, Montefollonico.
32. **Vittori** Antonietta, Siena.

1877-78

33. **Fanciullotti** Annunziata, S. Quirico d'Orcia.
34. **Losi** Vitaliana, Siena.
35. **Martellini** Cesira, Siena.
36. **Monaci** Savina, Castiglion d'Orcia.
37. **Soldati** Cesira, Siena.

1878-79

38. **Donnini** Maria, Siena.
39. **Giunti** Ersilia, Colle Val d'Elsa.
40. **Mazzi** Cesira, Masse di Siena.
41. **Pianigiani** Vittoria, Siena.
42. **Poletti** Teodora, Rapolano.
43. **Scaramucci** Marianna, Siena.
44. **Terenzani** Clorinda, Colle Val d'Elsa.

1879-80

45. **Cianferotti** Enrichetta, S. Gemignano.
46. **Corsi** Marianna, Chiusdino.
47. **Genone** Margherita, Rovello.
48. **Giardi** Caterina, Asciano.
49. **Maccari** Umiltà, S. Piero in Campo.
50. **Soldaini** Cesira, Colle d' Elsa.

(1) Non resulta il luogo di nascita.

1880-81

51. **Bindocci** Ernesta, Cetona.
52. **Ciolfi** Emma, Pienza.
53. **Del Giovane** Zeffirina, S. Gimignano.
54. **Ortenzi** Maria, Toscanella.
55. **Pecci** Umiliana, Siena.

1881-82

56. **Franchi Pacini** Celestina, Radicond.
57. **Falorni** Ersilia, Incisa.
58. **Coppini** Adele, Siena.
59. **Masi** Elisa, Casteln. Berardenga.

1882-83

60. **Boscherini** Fortunata, Siena.
61. **Conti** Annunziata, Chiusdino.
62. **Massimo** Candida, Pitigliano.
63. **Morichelli** Isolina, Casteln. Berard.

1883-84

64. **Franci** Emilia, Pienza.
65. **Fulceri** Maria, Roccastrada.
66. **Leonini** Antonietta, Radicondoli.
67. **Venturini** Concetta, Vinci.

1884-85

68. **Andreucci** Maria, Montepulciano.
69. **Burroni** Cleofe, Siena.
70. **Fineschi** Olimpia, Siena.
71. **Viviani** Anna, Monteriggioni.

1885-86

72. **Benedetti** Anna, Montelparo.
73. **Corsi** Enrichetta, Chiusdino.
74. **Gallorini** Concetta, Casteldelpiano.

1886-87

75. **Carmignani** Boninsella, Trequanda.
76. **Faluppi** Isolina, Siena.
77. **Guiggiani** Assunta, Sovicille.
78. **Lusini** Laudomia, Siena.
79. **Paganini** Zelinda, Monterotondo.
80. **Santini** Rosa, Sasso d'Ombrone.
81. **Santoni** Aquilina, Roccatederighi.
82. **Scaramelli** Amelia, Radicofani.
83. **Sensi** Marianna, Asciano.
84. **Tarzioli** Caterina, Monticiano.

1887-88

85. **Belli** Adelaide Calliope, Chiusdino.
86. **Cipriani** Emma, Montepescali.

1888-89

87. **Balestrelli** Criseide, Manciano.
88. **Genone** Angela, Saluzzo.
89. **Krismer** Marianna, Massa Marittima.
90. **Magrini** Marianna, Monticiano.
91. **Rossetti** Maria, Radda.
92. **Stoppa** Ria, Rio d'Elba.

1889-90

93. **Agnetti** Argia, Sovicille.
94. **Braccagni** Giulia, Casole d'Elsa.
95. **Chiavaioli** Carolina, Piancastagnaio.
96. **De Giacobbi** Clotilde, Sarzana.
97. **Giuliani** Valentina, Chiusurre.
98. **Pallai** Italia, Abbadia S. Salvatore.
99. **Pinsuti** Maria, Piancastagnaio.

1890-91

100. **Castagnini** Maria, S. Rocco a Pilli.
101. **Gasparrini** Niccolina, Murlo.
102. **Giomi** Elèna, Campagnatico.
103. **Giusti** Anna, S. Gemignano.
104. **Grassi** Nazzarena, S. Rocco.
105. **Nepi** Cesira, Monteriggioni.
106. **Papei** Marianna, S. Rocco a Pilli.
107. **Toscani** Argia, Monticiano.

1891-92

108. **Bandini** Isabella, Napoli.
109. **Bigazzi** Annina, Buonconvento.
110. **Boschi** Enrichetta, Chiusdino.
111. **Cambi** Lida, Siena.
112. **Celadon** Augusta, Vicenza.
113. **Dalla Valle** Cipriana, Padova.
114. **Donnini** Idildride, Orbetello.
115. **Ghezzi** Eufemia, Roccalbegna.

116. **Giomi** Carolina, Campagnatico.
117. **Magneschi** Maria, Chiusdino.
118. **Neri** Preziosa, Sovicille.
119. **Paoli** Annunziata, Pitigliano.
120. **Piochi** Silvia, Torrita.
121. **Rolandi** Rita, Colle Val d'Elsa.
122. **Tamburi** Maria, Monte S. Savino.
123. **Vannoni** Carolina, Siena.

1892-93

124. **Fantozzi** Giannina, Roccastrada.
125. **Frolli** Maria, Roma.
126. **Gessani** Paolina, Boccheggiano.
127. **Lazzerini** Maria, Poggibonsi.
128. **Papini** Luisa, Manciano.
129. **Picconi** Annunziata, Siena.
130. **Rabecchi** Cornelia, Siena.
131. **Simonelli** Elisa, Roccalbegna.
132. **Vannocci** Elvira, Sovicille.

1893-94

133. **Bertini** Gemma, Chiusdino.
134. **Bianciardi** Annunziata, Masse di Siena.
135. **Cappelli** Emilia, Buonconvento.
136. **Chiavaioli** Amelia, Piancastagnaio.
137. **Gallorini** Caterina, Casteldelpiano.
138. **Guastini** Maria, Arcidosso.
139. **Pacini** Iole, Siena.
140. **Pasquini** Quirina, Torrita.

1894-95

141. **Benini** Teresa, Brescia.
142. **Bernardini** Annunziata, Montepulc.
143. **Brogi** Annunziata, Rapolano.
144. **Brogi** Concetta, Piancastagnaio.
145. **Chelli** Petronilla, Pancole di Scansano.
146. **Conti** Pia, Chiusdino.
147. **Gessani** Palmira, Massa Marittima.
148. **Giacometti** Maria Giuseppa, Siena.
149. **Marcucci** Argentina, Serravalle.
150. **Masserini** Luisa, Lucignano.
151. **Picconi** Antonia, Piancastagnaio.
152. **Pieri** Cesira, Siena.
153. **Sabatini** Cristina, Campagnatico.

1895-96

154. **Auzzi** Rosmilda, Roccastrada.
155. **Brandini** Clementina Giulia, Castelnuovo Berardenga.
156. **Cioli** Ottavia, Radicondoli.
157. **Civitelli** Attilia, Roma.
158. **Fineschi** Emma, Potenza.
159. **Gorelli** Valentina, S. Giov. d'Asso.
160. **Magneschi** Elia, Chiusdino.
161. **Moggi** Maria, Monticiano.
162. **Pozzuoli** Adelaide, Siena.

1896-97

163. **Bellini** Eufemia, Sovicille.
164. **Bichi** Sofia, Colle Val d'Elsa.
165. **Ceroni** Sira Celia, Cinigiano.
166. **Crocetti** Zoraide, Campiglia Maritt.
167. **Ercolani** Emma, Murlo.
168. **Fantozzi** Gina, Roccastrada.
169. **Franchi** Gemma, Radicondoli.
170. **Gagliardi** Leonarda, Manciano.
171. **Giusti** Carolina, Buonconvento.
172. **Lazzi** Pia, Sovicille.
173. **Mazzi** Marianna, Asciano.
174. **Quarati** Sofia, Siena.
175. **Ravenni** Aspasia, Asciano.
176. **Rovai** Albina, Casteln. Berardenga.
177. **Santoni** Fidalma, Roccastrada.
178. **Ulivieri** Zaira, Roccalbegna.
179. **Valech** Benvenuta, Siena.

1897-98

180. **Bastiani** Carolina, Sovicille.
181. **Fedi** Maria, Siena.
182. **Fignani** Imogène, Colle Val d'Elsa.
183. **Giardi** Annunziata, Casteln. Berard.
184. **Giovanchelli** Edelise, Casteln. Cecina.
185. **Martini** Elvira, Villa Collemandina.
186. **Marzocchi** Filomena, Castigl. d'Orcia.
187. **Rabissi** Carolina, Siena.

188. **Sacchetti** Amelia, Siena.
189. **Sampieri** Ersilia, Buonconvento.
190. **Simonelli** Vincenza, Roma.
191. **Spiritosi** Anna, Montepulciano.

1898-99

192. **Buracchini** Erminia, Chianciano.
193. **Chelli** Maria, Scansano.
194. **Conti** Geltrude, Chiusdino.
195. **Formichi** Natalina, Pienza.
196. **Lapi** Luisa, Santa Fiora.
197. **Magneschi** Annina, Chiusdino.
198. **Mazzarelli** Felice, Arcidosso.
199. **Muzzi** Giulia, Siena.
200. **Vannini** Angela, Siena.

1899-900

201. **Bertocchi** Maria, Pistoia.
202. **Fabbroni** Filomena, Sasso Fortino di Roccastrada.
203. **Gaggelli** Caterina, Poggibonsi.
204. **Montaini** Giulia, Siena.

1900-901

205. **Cappelli** Adele, Barberino d'Elsa.
206. **Eutropi** Elisa, Siena.
207. **Fanfani** Maria, Pieve S. Stefano.
208. **Mazzini** Giuseppa, Asciano.
209. **Meioli** Gemma, Montepulciano.
210. **Papalini** Teresa, Monte Argentario.
211. **Papini** Giselda, Masse di Siena.
212. **Reggioli** Bianca, Radda.
213. **Rubechi** Elisa, Pieve S. Stefano.
214. **Zalaffi** Erina, Siena.
215. **Zampolini** Giulia, Attigliano.

III.

Prospetti statistici degli iscritti nell' Università di Siena, dall' anno scolastico 1815-16 al 1900-901.

I.

1815-16 al 1839-40

Anni scolastici	Teologia	Giurisprudenza	Medicina	Scienze fisiche e matematiche	Totali
1815-16	31	84	47	55	217
1816-17	25	98	46	32	201
1817-18	29	117	49	41	236
1818-19	26	112	35	38	211
1819-20	28	111	39	39	217
1820-21	24	143	35	30	232
1821-22	26	164	36	33	259
1822-23	20	165	48	49	282
1823-24	22	176	52	38	288
1824-25	31	163	65	53	312
1825-26	31	181	67	43	322
1826-27	33	174	75	41	323
1827-28	42	171	83	57	353
1828-29	37	143	92	68	340
1829-30	37	156	103	69	365
1830-31	38	143	123	79	383
1831-32	34	194	128	52	408
1832-33	35	193	122	71	421
1833-34	34	192	105	60	391
1834-35	33	171	99	69	372
1835-36	30	128	97	67	322
1836-37	35	135	104	60	334
1837-38	39	109	99	57	304
1838-39	34	124	111	54	323
1839-40	30	109	104	92	335
Totali	**784**	**3656**	**1964**	**1347**	**7751**

II.

1839-40 al 1850-51

Anni scolastici	Teologia	Giurisprudenza	Medicina e Chirurgia	Studii prepar. e profess. min.	Totali
1840-41	20	83	81	51	235
1841-42	23	66	56	79	224
1842-43	11	54	38	40	143
1843-44	17	64	38	43	162
1844-45	26	91	26	69	212
1845-46	23	70	28	63	184
1846-47	19	67	27	80	193
1847-48	22	78	30	80	210
1848-49	18	73	31	93	215
1849-50	17	69	33	50	169
1850-51	19	72	33	42	166
Totali	**215**	**787**	**421**	**690**	**2113**

III.

1851-52 al 1858-59

Anni scolastici	Teologia	Giurisprudenza	Professioni minori	Studii preparatori	Totali
1851-52	37	366	19	76	498
1852-53	43	343	30	32	448
1853-54	29	322	46	46	443
1854-55	25	298	50	37	410
1855-56	18	264	53	41	376
1856-57	18	265	54	46	383
1857-58	16	297	40	36	389
1858-59	14	347	25	32	418
Totali	**200**	**2502**	**317**	**346**	**3365**

IV.

1859-60 al 1861-62

ANNI SCOLASTICI	TEOLOGIA	GIURISPRUDENZA	MEDICINA E CHIRURGIA	NOTARIATO	FARMACIA	STUDII PREPARATORII	TOTALI
1859-60	16	126	14	11	5	96	268
1860-61	—	123	25	22	10	81	261
1861-62	—	93	25	13	6	103	240
Totali	**16**	**342**	**64**	**46**	**21**	**280**	**769**

V.

1862-63 al 1875-76

ANNI SCOLASTICI	GIURISPRUDENZA	MEDICINA E CHIRURGIA	NOTARIATO	FARMACIA	UDITORI	TOTALI
1862-63	89	32	8	8	25	162
1863-64	82	39	8	6	20	155
1864-65	63	27	10	4	2	106
1865-66	59	15	4	7	17	102
1866-67	38	22	—	10	21	91
1867-68	38	19	—	16	22	95
1868-69	31	27	3	24	17	102
1869-70	25	19	1	21	24	90
1870-71	33	22	—	19	24	98
1871-72	34	30	3	28	18	113
1872-73	33	38	4	15	30	120
1873-74	35	48	1	13	28	125
1874-75	40	51	1	8	17	117
1875-76	47	57	—	7	10	121
Totali	**647**	**446**	**43**	**186**	**275**	**1597**

VI.

1876-77 al 1886-87

Anni scolastici	Giurisprudenza	Medicina e Chirurgia	Notariato	Farmacia	Ostetricia	Uditori	Totali
1876-77	52	61	2	4	13	9	141
1877-78	57	70	3	6	14	5	155
1878-79	69	72	1	9	10	21	182
1879-80	75	105	5	11	9	11	216
1880-81	62	88	5	10	8	28	201
1881-82	58	99	3	7	7	19	193
1882-83	53	75	2	11	7	10	158
1883-84	48	86	3	16	8	1	162
1884-85	49	74	3	18	5	1	150
1885-86	45	74	3	19	12	9	162
1886-87	43	78	5	26	13	6	171
Totali	**611**	**882**	**35**	**137**	**106**	**120**	**1891**

VII.

1887-88 al 1900-901

Anni scolastici	Giurisprudenza	Medicina e Chirurgia	Notariato	Farmacia	Ostetricia	Uditori	Totali
1887-88	44	87	4	19	10	6	170
1888-89	45	76	2	13	11	4	151
1889-90	50	88	3	13	15	12	181
1890-91	62	103	3	17	23	17	225
1891-92	60	95	4	18	25	16	218
1892-93	80	105	8	22	18	15	248
1893-94	87	96	10	26	22	12	253
1894-95	79	84	9	10	24	13	219
1895-96	83	89	4	11	26	20	233
1896-97	82	97	12	25	30	8	254
1897-98	67	95	13	28	22	2	227
1898-99	76	87	6	29	14	7	219
1899-900	76	81	4	31	17	6	215
1900-901	78	83	13	23	29	2	228
Totali	**969**	**1266**	**95**	**285**	**286**	**140**	**3041**

IV.

INDICE DEI DOCUMENTI

ERRATA-CORRIGE

Pag. XXXVI linea sesta: *assicurata* leggere *proclamata*.

» 58. Documento XXIV: la data è del 31 e non 13 gennaio 1851.

» 202. Decreto n.° 2 è del 24 Agosto 1863 e non 1862.

» 244. Documento LXXVII e non LXVII.

» 294. Aggiungere: *19. Clinica Psichiatrica*

1887-88 }
1900-01 } — Funaioli Dottore Paolo.

INDICE GENERALE